

LA  
TAV  
MA

PROVA  
STORIA E  
DIRITTO E  
MONICO

ROMANO

UNIVER. DI PADOVA  
Ist. di Diritto Romano  
Storia del Diritto  
e Diritto Ecclesiastico

112V

E

18







Inv. 12871

# PONDERAZIONI

SOPRA

## LA CONTRATTAZIONE MARITTIMA

RICAVATE DALLA LEGGE CIVILE E CANONICA, DAL CONSOLATO DI  
MARE, E DAGLI USI MARITTIMI, CON LE FORMOLE DI TALI  
CONTRATTI, PROFITTEVOLI NON SOLO A' PRATICANTI NEL FORO,  
MA ANCORA AD OGNI SORTA DI MERCADANTI E MARINARI

DAL DOTTISSIMO

### CARLO TARGA

GIURECONSULTO GENOVESE

*Accresciuta questa nuova Edizione di materia  
molto interessante.*



GENOVA 1803.

Dalla Stamperia della Libertà in Scureria la Vecchia, e presso  
Ivone Gravier sotto la Loggia in Banchi.



PONDERAZIONI

207 R

LA CONTATTAZIONE  
MARITTIMA

Trattato della Legge Civile e Commerciale, che regola le  
relazioni, e che si applica, non solo a' mercanti, ma  
anche a' cittadini, e a' stranieri, che si trovano in  
commercio, e a' loro beni, e a' loro persone, e a' loro  
beni, e a' loro persone, e a' loro beni, e a' loro persone,

DAL DOTTISSIMO

CARLO TARGA

CITRÈCONSULTO GENOVESE

Trattato della Legge Civile e Commerciale, che regola le  
relazioni, e che si applica, non solo a' mercanti, ma  
anche a' cittadini, e a' stranieri, che si trovano in  
commercio, e a' loro beni, e a' loro persone, e a' loro  
beni, e a' loro persone, e a' loro beni, e a' loro persone,



GENOVA 1803

Trattato della Legge Civile e Commerciale, che regola le  
relazioni, e che si applica, non solo a' mercanti, ma  
anche a' cittadini, e a' stranieri, che si trovano in  
commercio, e a' loro beni, e a' loro persone, e a' loro  
beni, e a' loro persone, e a' loro beni, e a' loro persone,

**E**ssendo oramai divenute rarissime, ed anco universalmente bramate le presenti PONDERAZIONI già date alla luce dal Dottissimo Giureconsulto CARLO TARGA nostro Concittadino: non mi è parso disdicevole cosa, e per utilità, e per soddisfazione comune, un'altra fiata riporle sotto del Torchio, affinchè col beneficio della Stampa si togliesse alla voracità del tempo, e si eternasse un'Opera, e al Pubblico, ed al Privato sì vantaggiosa; secondando forse in questa guisa l'intenzion dell'Autore, il quale procurò col mezzo della medesima di renderla pubblica, ed immortale. Per non incorrere però la taccia di audace, o d'imperito, volendo fare comenti a materie a me affatto ignote, e per non discostarmi punto dalla volontà dell'Autore, che giudicò più a proposito esporle piuttosto semplicemente, che ornarle di frasi, e di belletti rettorici; tali fedelmente ricopiate le ti presento, sperando d'incontrare sicuramente il tuo genio, guiderdone bastante alle mie fatiche. Vivi felice.



E' la prima edizione ristampata, ed una mi-  
 versamente buona le presento. PONTERRA  
 ed una alla luce del Dottorino Geronimo  
 C. L. O. T. H. C. e non Geronimo: non mi  
 questo ristampato, e per l'istesso, e per  
 ristampato come, un altro tipo sotto  
 del T. H. C. e col banchetto della Stampa  
 e ristampato alla stampa del tempo, e si ristampa  
 nel G. e nel T. H. C. e al T. H. C. si van-  
 taggioso; secondo che forse in questa ristampa l'in-  
 tention dell'Autore, il quale procura col mezzo  
 della ristampa di ristampare pubblicamente, ed in un  
 solo. Per non ristampare però la ristampa di ristampare,  
 o ristampato, ristampato ristampato ristampato  
 a ristampato ristampato, e per non ristampato ristampato  
 della ristampa dell'Autore, che ristampato ristampato  
 ristampato, ristampato ristampato ristampato, che  
 ristampato ristampato, e la ristampa ristampato; ristampato  
 ristampato ristampato ristampato ristampato ristampato ristampato  
 ristampato ristampato ristampato ristampato ristampato ristampato  
 ristampato ristampato ristampato ristampato ristampato ristampato



# T A V O L A

## DE' CAPITOLI DELLA PRESENTE OPERA.

	pag.
CAP. I. <b>D</b> ella Contrattazione marittima in genere	1
II. Dell' Impero del Mare	2
III. Del Fiume, Alveo, e Ripa	5
IV. Della pesca	6
V. Dell' uso, e della necessità della Navigazione	8
VI. Della fabbrica de' Vascelli in uso della Navigazione	8
VII. Dell' accrescimento della Nave	13
VIII. Della carena, ed acconcia della Nave	14
IX. Della dichiarazione de' Partecipi della Nave	15
X. Degli Esercitori, ed Esercitoria della Nave	16
XI. Degl' Uffiziali di Nave in genere, e loro elezione	19
XII. Del Capitano di Nave	21
XIII. Del Nocchiero, ovvero contra-Maestro e suo uffizio	26
XIV. Dello scrivano di Nave	28
XV. Dell' uffizio del Pilota	30
XVI. Di ogn' altro uffizio di Nave	32
XVII. Delli Marinaj, ed obblighi loro	35
XVIII. De' Riguardi da' pericoli della Navigazione	39
XIX. De' Contratti in Genere attinente a pratiche marittime	40
XX. Di due, o più obbligati verso uno stesso, o più Persone	43
XXI. Della Sicurtà, o sia Pregiarìa	45
XXII. Del Contratto di Compra, e Vendita di Nave	47
XXIII. Del Contratto di Comodato di Nave	51
XXIV. Del Contratto di Compagnia di negozj marittimi	52
XXV. Del Contratto di Noleggio	54
XXVI. Riflessioni sopra i Noleggi	58
XXVII. Di stivare le merci in Nave	64
XXVIII. Di conservare in Nave la roba stivata	65
XXIX. Dell' Obbligo di manifestare le robe caricate	67
XXX. Della Polizza di Carico	68
XXXI. Riflessioni sopra la Polizza di Carico	69
XXXII. Del Cambio marittimo	72
XXXIII. Riflessioni sopra il Cambio marittimo	78
XXXIV. Del Contratto d' Accommenda, ed Implicita	83
XXXV. Riflessioni sopra il Contratto d' Accommenda	85
XXXVI. Del Contratto di Colonna	88
XXXVII. Riflessioni sopra il contratto di Colonna	91



XXXVIII. Delle Stallie Nautiche	92
XXXIX. Del Protesto	94
XL. Del Sopraccarico posto in Nave	96
XLI. Del Carico di grano, o d'altra roba alla rinfusa	98
XLII. Dello Scandaglio, e suo riscontro	99
XLIII. Del carico di legnami, o d'altra cosa a numero	102
XLIV. Delle Provvisioni bisognevoli per la partenza	103
XLV. Dell'Impedimento di partenza, o di proseguimen- to di viaggio	104
XLVI. Della Nave, o altro preso da' Nemici, e ripigliato dagli Amici, quando si debba restituire, e quan- do si possa ritenere	107
XLVII. Di roba ritrovata in Mare	112
XLVIII. Della conserva, convojo, e sottoconvojo	114
XLIX. Degli obblighi corrispettivi fra Capitano, Mercan- ti, e Passaggeri	116
L. Delle disposizioni, ed obblighi fatti in Mare	118
LI. Delle assicurazioni	121
LII. Riflessioni sopra le assicurazioni	123
LIII. Di un Vascello che viaggiando urti a caso in altro Vascello con danno	131
LIV. Del Vascello ridotto per accidente ad innavigabilità	132
LV. Della Nave, che debba investire, e dare a traverso	134
LVI. De' sinistri fatali in genere contingibili in Mare	135
LVII. Del Sinistro di naufragio	137
LVIII. Del Gettito in Mare	138
LIX. Annotazioni sopra il Gettito	140
LX. Delle Avarie, e loro diversità	142
LXI. Della corsaria, ovvero piratica	144
LXII. Della compagnia d'Armamento in corso, e sua forma	147
LXIII. Delle Patenti, e Lettere commendatizie	151
LXIV. Del forzoso combattimento	153
LXV. Dell'incendio causale della Nave	155
LXVI. Della forza di Principe	156
LXVII. Delle rappresaglie	158
LXVIII. Della rivoluzione della Gente in Nave	160
LXIX. Del Sinistro per forzoso abbandono del Vascello	161
LXX. Del Sinistro per imperizia, o errore di Navigazione	162
LXXI. Del contraccambio, e frode de' diritti	163
LXXII. Della denunzia di merci da farsi in Dogana	164
LXXIII. Delle angarie, dazj, gabelle, e diritti	167



	VII
LXXIV. Della baratteria	168
LXXV. Del Consolato, o sia, testimoniale	170
LXXVI. Del Germinamento	175
LXXVII. Della contribuzione	177
LXXVIII. Del bollo, o sia incatenazione, o arresto di Nave per debiti	181
LXXIX. Dell'entrare in Porto, ed ormeggiarsi	187
LXXX. Dello scaricamento, e consegna di Merci	189
LXXXI. Del concorso de' creditori nelle robe, o merci scaricate	191
LXXXII. Di credito per compra, ristoro, ed ultima spe- dizione di Nave	195
LXXXIII. Del privilegio per li Noli, e per la restitui- zione della roba caricata	197
LXXXIV. Della riscossione de' noli	199
LXXXV. Della soddisfazione alla Marinaria, e noli riscossi	201
LXXXVI. Del ragguaglio de' Pagamenti della gente di Nave in caso di sinistro con perdita del Vascello, persone, e libro	204
LXXXVII. Della contrattazione delle merci	206
LXXXVIII. Dell' Uffizio del Censaro, ossia Mediatore	208
LXXXIX. Del modo di porsi la Nave a partito	209
XC. Dell'esarcia	211
XCI. Del salvo condotto, passaporto, o salva guida	212
XCII. Della schiavitù	214
XCIII. Dell'usufrutto della Nave	217
XCIV. Del rendimento de' conti	218
XCV. Dell'errore del conto, e sua revisione	221
XCVI. Dei Consoli di Nazioni residenti ne' Paesi marittimi	222
XCVII. De' Giudizj Civili in cause di Contrattazioni marittime	224
XCVIII. Delle appellazioni da sentenze fatte in cause Civili Marittime	226
XCIX. Dell'esecuzione delle sentenze civili	228
C. Delle cause Criminali	229
CI. Degli usi, e consuetudini Marittime in genere	234
CII. Del Causidico perfetto	235

Fine della Tavola de' Capitoli.





# C A P. I.

## DELLA CONTRATTAZIONE MARITTIMA IN GENERE.



Er introduzione alle mie riflessioni sopra la Contrattazione Marittima, nella quale consiste questa mia breve Opera, devo per modo d'una promessa, spiegarmi circa l'intelligenza di questo vocabolo, il quale, secondo il mio concetto, altro non ha da inferire, se non materia di contratti consueti farsi per pratiche mercantili concernen-

ti a traffichi marittimi, ovvero a quelli in alcun modo attinenti, come ancora di risoluzioni di controversie, che da quelli potessero insorgere, e di ricordi, e documenti praticati per ischivarle, delle quali cose ne ho fatto in quest'opera un riassunto ridotto a' suoi capi particolari, che in appresso espongo a pro di chi si applica, ed espone il fatto suo in questa qualità di negozj, perchè sono il nerbo principale delle facoltà degli abitanti in Paesi marittimi, i quali se mancano di simili Contrattazioni, e traffichi, sono come in fra terra quelli, che han la corrente dell'acqua senza mulini, o forni senza legna; (1) Ricordando però a chi espone il fatto suo in simili negozj, e traffichi di proceder con gran regola, e non ingolfarsi disordinatamente, perchè in quelli grandemente vi si aggira la fortuna, ed è poco meno che esporre il fatto suo al tavoliere del giuoco, con questa sola disparità, che questo dipende assolutamente dalla fortuna, ed è privo di giudizio chi lo seguita; ma gli traffichi marittimi richiedono intelligenza, e giudizio di chi gli intraprende con una esatta regola, ed avvertenza di non impiegarvi mai tutto il suo, per non irritar la fortuna, ma per averla propizia ricordarsi di dedicar le decime degli utili in Sacrifizj, ed elemosine a' poveri, ed a' luoghi pii, non dar adito a' guadagni illeciti, amar Dio, ed il prossimo, e tener buona scrittura, avendo osservato in anni sessanta, che ho cognizione del mondo, e pratica di queste materie, che chi ha maneggiato simili pratiche, ed osservato quanto sopra, ha cumulado grosse aziende, e chi diversamente ha operato è precipitato in perdizione, che vi servi d'avviso.

(1) Sic Jo: Lueens, de jur. mar. lib. pr. cap. pr. sub num. 5.



SEbbene in conformità di legge naturale il Mare è comune a tutti, (1) però questo s'intende in quanto all'uso, perchè in quanto al Dominio Sovrano, o sia Impero, da cui procede il comando, ed esercizio di giurisdizione non compete regolarmente che a' Principi, non riconoscanti Superior alcuno in questo Mondo, li quali sieno aderenti di Stato ad alcuna region marittima; estendendosi questa giurisdizione regolarmente in altura sessanta miglia Italiane. (2) L'acquisto poi di questa giurisdizione ha origine col conquisto dello Stato adiacente; non mancano però esservi de' Principi grandi, l'Impero de' quali in Mare si dilata oltre i limiti, e circonferenze degli Stati loro in Terra, inoltrandosi ne' seni e fronti marittimi degli Stati in terra d'altri Principi confinanti, conciossiachè questi, sebbene adiacenti al Mare, o per antiche convenzioni, o per tolleranze de' loro predecessori, che non si siano curati di questa giurisdizione in Mare nelle aderenze degli Stati loro in terra, o per non aver avuto, o potuto aver modo di potervi formare Porti, o Ridotti per li Naviganti, o forza per mantenerlo espurgato da infestazioni, lasciarono il tutto in potere de' loro vicini più potenti, quali con operare ciò, che doveano far quelli, si prescrissero questa giurisdizione, o sia più a un modo, che ad un altro, di che l'antichità ne ha quasi estinte le notizie, non ritrovandosi aver loro esercitata questa giurisdizione, perciò sono subentrati in essa questi altri, secondo il detto di S. Ambrogio, cioè, *Dividunt quogue inter se se elementa Potentes* (3).

In conformità dell'esposto vediamo, che il dominio Veneto, come ancora viene autorizzato da Autori classici (4) in tutto il Mare Adriatico, sebbene evidente in più parti i limiti del di lui Stato in terra, vi esercita meritamente giurisdizione, ed in quello impone, e scuode dazj da' naviganti, tenendo quel Mare espurgato da incursioni de' Corsari, ed avanzandosi in nostri tempi, con la Divina assistenza, in beneficio di tutta la Cristianità, conaugumento di Stato, e con estirpazione degl'inimici di Dio si rende immortale al Mondo, e grato al Cielo. Per l'istessa ragione compete alla Serenissima Repubblica di Genova, e si mantiene nel Dominio, ed esercizio di giurisdizione in tutto il Mare Ligustico, (5) il quale di presente si estende dalla foce del Fiume Magra nella Lunigiana da Levante, fino al Fiume Varo da



9 Ponente, dopo il quale subentra la Provenza, ed in altura, per quanto si raggiira il Regno di Corsica, che gli è subordinato, e questo Impero gli compete da tempo immemorabile in qua, del di cui principio non è memoria, e sebbene altri Principi, per qualche pochi intermedj infra Terra, abbino alcun fronte verso questo Mare, nientedimeno procedendo queste porzioni loro da altri, li quali, o non si curarono anticamente, o non poterono quando era il bisogno espurgarlo per loro parte dalle infestazioni ostili, permisero, che la Nazione Genovese con proprie forze, e spese, con sue Insegne, ed a costo del proprio sangue espurgassero, e tenessero sicuro questo Mare, inoltrandosi nel Mediterraneo liberandolo dalla preoccupazione de' Saraceni, quali scacciarono dal Regno di Corsica, ben saranno da settecent'anni, come di ciò ne son feconde le Istorie, e ve ne sono gli attestati degl' antichi trofei, che ancor oggidì si conservano, (6) e continuando a più potere in tener libero questo Mare L gustico da incursioni senza gravarne li Naviganti in quello a titolo di loro sicurezza, meritamente perciò si mantengono in questo Dominio, ed esercizio di giurisdizione nel medesimo Mare, la quale giunge in Terra fino a dove trascorre con l'onde il Mare più procelloso, conseguentemente comprende i lidi, e spiagge accessorie. (7) Il giro poi di questo Mare nell'ambiente di Terra si denomina Riviera, come regione aderente alla riva del Mare, e in vocabolo tanto latino, quanto volgare si dice Liguria à *Ligone*, che vuol dir zappa, perchè i terreni di essa non si puonno coltivar in altra forma, che con questo stromento, e poco, o nulla con aratri; il medesimo giro e territorio sin per tutto di quà da' monti, da' quali è circondato, si denomina distretto, il quale è parte distinta dal resto del Dominio, e Stato in Terra Ferma della Sere. Repubblica, che s'inoltra di là da' Monti, (8) è così propria, mentre questo distretto e parte del Dominio, sebben promiscuamente, & *impropriè*, uno si denomina per l'altro, onde una gabella, o carico, che sia imposta per il distretto, come *stricti juris* non si estende per tutto il Dominio, ma è converso, imposta per il Dominio comprende il distretto onde il capo 32. delle regole della gabella delle censarie dichiara, che suddetta gabella fatta per il distretto s'intenda da Corvo a Monaco, non pagandosi per gli acquisti degli effetti di là da Giovi, come discusso negozio fu dichiarato agli 11 Luglio 1682.

Che poi il Mare sia subordinato a giurisdizione, e che sia *de jurisdictionibus*, e proposizione *de jure* assentata, (9) e così sin *ab antiquo* si è praticato, la quale giurisdizione in queste parti della Liguria prende direzione, e vien regolata da Superiori d'ogni impareggiabile integrità e prudenza eletti per biennale regenza, la quale forma



di governo temporaneo vien sommanente comendata dall' Angelo S. Tomaso (10) con le seguenti parole: *In partibus autem Liguria, Aemilia, & flaminia nullum Principatum habere potest perpetuam, unde Principatus ad tempus melius sustinetur in regionibus predictis cum moderamine*, il che continuamente si osserva.

Conferente è quasi il governo di Lucca adequatissimo Tipo, ed esemplare inimitabilissimo d'ogni ben regolata Repubblica, la quale fra' limiti del suo Stato ha per qualche tratto di sito fronte in Mare, nel quale all' occorrenza ha esercitato atti giurisdizionali, che conservansi negli Archivj, e sebbene quei Cittadini, e Nazionali sono più applicati agli studj di ogni scienze, ed a negoziazioni infra terra, che oltremare, però non mancano aver cumulado con loro industria copiose ricchezze, e con isquisita prudenza si mantengono in una perfetta libertà. Gli effetti poi di questa giurisdizione, ed impero marittimo sono molti, e li più principali consistono nell'imposizione d'alcun lecito dazio, (11) il castigare i delinquenti ne' medesimi suoi Mari, in reprimere in quelli le infestazioni, e con questi il Principe si fa riconoscere Signore Sovrano egualmente come in Terra, e ne' Fiumi, che trascorrono più il di lui territorio, (12) e sebbene oggidì la forza maggiore impedisce delle volte questi effetti, questo è accidente, che non toglie il potere, e chiunque è bandito dal Territorio, e Stato d'un Principe, egualmente è bandito a conferirsi negli di lui Mari, sotto le pene del bando. (13)

Molte altre cose attinenti a questa pratica si potriano qui addurre, ma più a porzione si toccano a' suoi capi particolari.

- (1) Per Tex. in §. 2. inst. de rer. divis.
- (2) Ut ex Bald. autoritate in rubr. de rer. decis. et in l. cum proponas ff. de naut. sen. firmat., Bodin in tract. de repres. cap. fin.
- (3) Lib. 5. exar. cap. 3. (4) Qynot. in §. 2. inst. de rer. decis., Pheret. in tract. de re naut. sub n. 23., Peregr. de jur. fisc. lib. 8. n. 9. et seqq.
- (5) Bald. in rub. de rer. decis. n. 2., Martin. lauden. in tract. de Princ. quæst. 123. tom. 16., Cepol. in tract. de serv. rust. præd. cap. 26. n. 7., Angel. in l. fin. in princ. ff. de usu cap. 10. de Plat. in l. usu aquæ Vers. item per hanc C. de aquæduc. lib. x., Scac. in tract. de Sent. re jud. Gloss. 7. q. 3. n. 134.
- (6) Et probatur per authoritates adductas ad saturitatem per eruditissim. Abbatem Burgum in tract. de Dom. Gen. in mar. Ligust. lib. 2 cap. 12.
- (7) Dicto §. 2. inst. de rer. divis.
- (8) Sic notat Peregr. de jur. fisc. lib. 8. n. 25. allegans Bald., et alios.
- (9) Per tex. in l. Pupillus ff. de aur., et arg. leg. et Canonistæ in cap. ubi majus de elect. Pher. dicto tract. lib. 14. n. 6., Peregr. loc. cit.
- (10) In opusc. de region. Princ. lib. 9. cap. 8. post. med.
- (11) Per tex. in l. x. ff. de public. l. 2., et 3. C. de Vestig.
- (12) Ut probat Jo: Lucen. allegat. tract. lib. pr. cap. 4., et 6. n. 4.
- (13) Peregr. d. lib. 8. n. 25.



## DEL FIUME ALVEO, E RIPA.

**C**onsentaneo mi è parso dopo il discorso della giurisdizione in Mare, brevemente discorrere de' Fiumi pubblici, ne' quali cadono le medesime ponderazioni: (1) Si distinguono essi dal Mare, perchè questo è una immensa congregazione d'acque senza principio, mezzo, e fine, e quelli consistono in una particolare radunanza d'acque procedenti da più Fonti, Rivi, e Torrenti, ed hanno il principio, mezzo, e fine terminante in Mare, collettivo di tutti li Fiumi del Mondo, (2) o per sboccamento, o per vie sotterranee come il Giordano.

De' Fiumi, altri son pubblici, altri son privati, o sia *juris publici*, ovvero *juris privati*, li pubblici sono li perenni, che sempre corrono, ed hanno un corso d'acqua continua, come il Danubio in Ungheria, il Pado in Lombardia; li privati sono li Torrenti, Rivi, e Fossati, li quali non hanno corso continuo d'acqua, ma di quando in quando secondo le piogge. (3)

Il Dominio, e proprietà, ed in conseguenza l'Impero sopra li Fiumi pubblici spetta al Principe Dominante nello Stato, pel quale trascorrono, ed a' limiti del di lui Stato, così essendo determinato da regole legali, (4) e li circonvicini non vi hanno alcun gius, nè azione in modo, che non puonno porvi mulini, nè alcun edificio, nè porti da tragitto senza particolar concessione del Principe dominante; (5) al contrario ne' torrenti si può preoccupar l'acqua per mulini, edifizj, ed altri usi de' particolari, purchè ciò non si facci in frode, o in danno altrui massime per edifizj già fatti. (6)

L'uso poi dei Fiumi pubblici, è comune come quello del Mare, onde è permesso ad ognuno il navigarvi; ed il Principe dominante per quanto ne abbi la giurisdizione non può giustamente proibirlo salvo per ben pubblico. (7)

L'Alveo non è altro che il letto del medesimo fiume nel quale esso risiede, e pel quale passa. (8)

La Ripa del fiume è la parte laterale del terreno, che costituisce l'Alveo, e che fa argine all'una e l'altra parte, per le quali il medesimo Fiume trascorre, ed è come il lido, e spiaggia del Mare.

L'uso di queste Ripe è pubblico, onde è permesso ad ognuno valersene con li discarichi, e carichi, e con alligarvi le loro Navi, ed assicu-



6  
arle, e con estendere le reti, e ponere le merci, e robe (9)  
senza pagar ancoraggi come in Porto.

(1) *Ex ab unde adduct. per Cæsar. Caren. resol. 8. per tot.*

(2) *Pereg. de jur. fisc. lib. 8. in princ.*

(3) *Tex. in l. pr. ff. de flumin.*

(4) *Ex tot. tit. ff. de flumin, et tit. neque in flum. publ., Poregr. loc. cit.*

(5) *Caren. loc. cit. (6) Idem l. c., et per tex. in l. pr., et DD. ibi ff. eod.*

(7) *Ut ex eodem Authore l. c., et per text. in d. l. pr.*

(8) *Bar. in trac. de alv., et flum. in princ., Bald. in rulr. de rer. divis. n. 27.*

(9) *§. Pr. instit. de rer. divis. l. 5. ff. eod., Bald. alv., et flum., et Caren. l. c.*

#### C A P. I V.

#### D E L L A P E S C A.

Vien molto a proposito in questo luogo già che di Mare, e di Fiumi si è trattato, che brevemente ancora si tratti di Pesca prima che di Navigazione, essendo quella più antica di questa, circa di che debbesi permettere, che il pescar in Mare, e Seni, e Porti di esso, ovvero in Fiumi, o Laghi, o Torrenti è libero per giustizia ad ognuno, tanto *de jure Divino, quam de humano*; (1) ben è vero, che questa facoltà *de jure positivo*, viene inibita in qualche Paesi da' Principi ivi comandanti, non però generalmente, ma in alcuna qualità di Pesci, o di Pescagione, o in alcun posto particolare, o in alcun tempo determinato, la quale riserva si consumera fra li regali de' Principi: come ancora sono le caccie; (2) e loro ne prendono con gli affitti grandi emolumenti, quali in alcuni Paesi son egualmente lucrosi come il Sale, che quasi da per tutto suol essere uno de' maggiori introiti de' Patrimonj Regj, (3) e si duplica l'introito con le imposizioni delle tratte; si escludono però sempre li pesci presi con amo, e canna, come minuzie con tolleranza costumata dapestutto, (4) e chiunque pesca a reti, ed altri ordigni per negozio è in obbligo, secondo l'uso comune, vendere a prezzi grati del ricavato agli abitanti ne' paesi dove si è pescato.

Sopra la Pesca da farsi con le reti, o altri ordigni se vi può frapponere contratto di compra, e vendita (5) del ricavato da essa, nel che convien avvertire, se si accorda *absolutè* il giatto, e presa della rete, quando si estraesse un tesoro spetta al compratore: se si accorda una compra del Pesce da prendersi, quel solo ha da spettare a chi compra, poichè come racconta Valerio Massimo (6) nella regione Miliesia fra le Provincie Greche anticamente occorse, che



avendo alcuni comprato da certi Pescatori il glatto di una rete, e avendo quelli giuntamente con Pesci tirato un tesoro, nacque controversia fra loro a chi di essi il medesimo tesoro spettasse, sopra di che, essendosi rimessi all' Oracolo d' Apollo, rispose non esser dovuto nè agli uni, nè agli altri, ma a chi in quel paese fosse più eccellente in virtù; se tale caso potesse occorrere a' nostri tempi da decidersi in questi paesi, insorgerian tanti pretensori, che si renderebbe impossibile la decisione; però quando ciò occorresse, e non si potesse sapere da chi proceda, si riparte un terzo ad Opere Pie, 9 altro al Compratore, (7) altro al venditore, come ancor è spiegato al capo di roba trovata in mare.

Al contrario se niente si prende in la rete, il compratore succumbe nel prezzo; onde un saputo Contadino di Polcevera invitato di passaggio ad jutare a tirare la rete alla Spiaggia di San-Pier d'arena, con speranza di buona partecipazione perchè era grave il tiro, e straquata, essendovisi trovato un cavallo gonfio con pochi Pesci disse esser pazzo colui, il quale non guadagnava andando innanzi se pensava guadagnar andando in dietro.

In materia di pescagione si sogliono far compagnie fra Pescatori, e più 10 a caso, che pensatamente, e se vi si fan patti, a quelli convien stare; ma se solamente si concludesse di fare a parte, ciò si ha da intendere non strettamente del puro ricavato dalla pesca, cioè di ripartire i Pesci, ma dell' utile comune, e danno, a porzione delle persone, ornamento, ed impiego, e si ripartono poi gli utili, e danni, e li rischi son comuni, e così fu praticato l'anno 1687. fra Patron Leonardo Botto, e Patron Lazzaro Bollo, ambi di Moneglia nella Conservaria di mare, essendo caso deciso dalla Legge. (8)

Finalmente deve avvertire chiunque, con reti, o altri ordigni da spiag-  
gie pesca in altura di contenersi in modo, che non sia d'impedimento a' naviganti, essendo ben spesso occorso, che da' Lidi estendendosi le reti molto in alto, se si incontra passar alcuna piccola Fusta a terra, con furia di vento laterale, la quale non possi solo con gran pericolo appoggiar fuori, nè meno dar fondo, 11 o ritornar addietro, gli è lecito per sottrarsi dal pericolo, investire le reti, e squarciarle, per aver libero transito, purchè segua forzosamente, e non a sproposito, e non può esser gravato d'alcun ristoro, perchè si ha più tosto da perder ogni cosa, che la vita del più miserabile del Mondo. (9)

(1) *Tex. in §. 3. inst. de rer. div. et Genesis cap. pr.*  
(2) *Cap. un. tit. quæ sint regalia.* (3) *Ex Plin. lib. 3. c. 7. et 9.*  
(4) *Ut notat Jo: Lucen. de jur. onar. lib. pr. c. 9. sub n. 2.*



- 8  
 (5) *Per Tex. in l. 34 §. civum ff. de coempt.* (6) *In trac. de moder. an. l. 4 c. 37.*  
 (7) *Per Tex. in anth. omnes Per. C. coja de succes. Bald. in l. pr. ff. de rer. div.*  
 (8) *Per Tex. in l. 52. §. damna in ver. quædam Sagariam ff. per Soc.*  
 (9) *Per Tex. in l. 29. §. 2. in iurbo sed si ff. ad l. aquil. Lucen. lib. pr. c. g. n. 7.*

## C A P. V.

### DELL' USO, E NECESSITA' DELLA NAVIGAZIONE.

**L'** Uso della Navigazione fu introdotto al principio della rinnovazione del Mondo dopo il diluvio, dalla necessità, nè si trova, che  
 1 sia mai stato proibito da alcuno, perchè saria contro la ragione  
 2 naturale, e delle genti, (1) salvo sempre il divieto agli inimici, ed  
 3 agli esigliati, o sospetti, nè meno si può proibire l'uso delle Spiag-  
 4 ge, Lidi, e Ripe; e questo uso si definisce un gius (2) di tras-  
 5 portar con qualsisia Vascello se stesso, sue robe, e merci, per  
 6 ogni acqua navigabile a suo beneplacito.  
 La necessità poi della Navigazione procede, da che non avendo la na-  
 7 tura provisto egualmente ad ogni Paese del bisognevole, ma a chi  
 8 più una cosa, che l'altra, perciò convien che vicendevolmente  
 9 l'una e l'altra Provincia si comunichi, e provveda di quanto avanza  
 10 ad una, e manca all'altra, (3) e di qui ha avuto origine il Com-  
 11 mercio, e la contrattazione, che è l'oggetto, e fine principale di  
 12 questo mio trattato, la quale oggidì s'estende in ogni benchè più  
 13 remota parte del mondo a beneficio universale di tutti i Popoli,  
 14 e Nazioni fedeli, ed infedeli: (4) (interrotta però di quando,  
 15 in quando per nostra sciagura, e castigo con guerre, e rappresag-  
 16 lie de' beni del prossimo amico, ed inimico, sotto pretesti a  
 17 modo di chi ha più forza, con che vien interrotta la Navigazione,  
 18 e guai a chi v'inciampa.)

- (1) *L. un. ff. ut in flum. pub. navig. §. pr. instit. de rer. div. l. 5. et 6. ff. eod.*  
 (2) *Sic de sum. per Tex. in l. 2 §. si quis ff. neque in loc. pub. l. 52 §. si quis me ff. de In iur* (3) *Ut notat Stypan in tract. de jur. mar. par. pr. c. 2. n. 63.*  
*ex Sen. lib. 2. de benefic. c. 24. (4) Ut per Jo. Luc. lib. 1. c. 4. n. 9.*

## C A P. VI.

### DELLA FABBRICA DEI VASCELLI IN USO DELLA NAVIGAZIONE.

**I**L nome di Vascello, come ancora il nome di Nave sono vocaboli generali, i quali comprendono sotto di loro più specie di Vasi na-  
 1 vigabili fra grandi, e piccoli, (1) e la Nave vien detta a na-



2 *vigando*, e il Vascello vien dal vocabolo latino *Phasellus* trasportato poi corrottamente in italiano per Vascello. (2)

Diverse poi sono le specie, ossia qualità subordinate a questo nome generico di Vascello, e tralasciando quelle che servono per maestà, grandezza, e presidio de' Principi, de' quali disse il Filosofo *Classem in bello esse tutelam Reipublicæ, & non habendum potentem*

3 *qui potentia terrestri simul etiam Navalem non haberet conjunctam*; perchè intendo trattar solo di que' Vascelli, che sono destinati per traffici mercantili, la qualità propria de' quali era d'immensa grandezza, e capacità trascendente per ordinario moggia due mila, che sono rubbia quattromila di misura romana, (3) e sono

4 mine dieci mila di nostra misura, anzichè anticamente se ne sono fatte di capacità sin in moggia quattromila, che vuol dir altrettanto; e più mezzaruole tremila vino, e quanto sopra lo ritrovo scritto nelle Leggi comuni, (4) e quelle che sono minori della prima capacità, sebbene sono dell'istessa forma, e qualità di taglio

5 si denominano diversamente, cioè, Petacci, Pinchi, Palandre, Orche, e simili, e li Comandanti di questi inferiori, non puonno propriamente arrogarsi nome di Capitani, ma Padroni di navigazione.

Altra qualità di Vascelli stilati più d'ogni altri in questi Mari, e più pro-

6 porzionati sono le Barche, o sia Varche dissimili dalle Navi nella grandezza, forma, e velame, che si dice alla latina, che vien dal Lazio più agili, e più facili ad atterrarsi, godendo più del movimento de' venti, e più difficili ad esser inculcati dalle Navi poderose: pari a queste sono le Tartane, differenti solo dalle Barche, che quelle non portano Vela mezzana a Poppa, che regola il Timone, e le Tartane, secondo il loro taglio, non ne hanno bisogno, e per la loro agilità quando sien forti puonno varcar ogni più procelloso Mare meglio ancora della Barca, il di cui nome vien da

7 varcare, che significa un passare violento, ed il nome della Tartana vien da' Tartari costumanti questa qualità di Vascelli ne' loro Paesi.

Posto quanto sopra resta a comprendere ciò, che attiene alla loro fabbrica, la quale sin da' primordj del Mondo, come ancor in questi tempi costumano gli Indiani nella Provincia particolare del Brasile, non era altro, che un albero di Pino incavato in modo da poter stare a galla senza abbarbersi, guidato a forza d'aste di legno appuntate al fondo. Onde Tibullo Poeta al pr. lib. cantò; *Nondum ceruleas pinus contempserat aquas, Effusum ventis præbueratque sinum*, ma poi in progresso di tempo si andò imparando con l'uso pratico il modo d'una perfetta costruzione, che quasi par non voglia cedere



nè all' impeto de' Venti, nè alle procelle, della quale si dà quì alcuna direzione.

Ma devesi premettere, che ad ogni persona è lecito fabbricare ogni sorte di Vascelli di suo conto, o per altri, il che è fondato in disposizione legale, anzi dalle istesse leggi (5) son privilegiati li Fabbricanti, però degli destinati in mercatura, (6) poichè quelli che hanno da servire in uso pubblico sono *de reservatis Principi*, e quelli, che si fanno *ad pompam* non godono d'alcun privilegio.

Nella fabbrica convien a chi spetta invigilar bea bene circa la bontà dell' opera, non solo in riguardo al materiale, ma ancora al formale, e finito l' opera si ha da provvedere del bisognevole per la navigazione, perchè questo concerne la comune utilità de' naviganti, e de' trasmittenti le loro robe, e merci, (7) e molto più si dee invigilare nella perizia di chi è proposto alla navigazione: circa di che vi sono in Genova particolari regole dell' Illustrissimo Magistrato di Mare, dal quale con singolare attenzione si è sempre invigilato a quanto sopra, e rimediato con castigi, in caso di contravvenzione, ed è cura del Sindaco del detto Magistrato, come perito, di visitare i Vascelli, particolarmente nazionali, di viaggio in viaggio, e riconoscer se son provvisti, e se le provvisioni, particolarmente sartiami, attrezzi, ed armamenti sien perfetti, ed a sufficienza. (8)

Si deve notare, che quando un Operajo non ha fatto bene l' opera sua nella costruzione del Vascello perde la mercede. (9)

Nota 2., che la Nave, tuttochè fabbricata di materiali altrui, quali abbinò mutato forma, ad ogni modo chi li fiddò ne ha *de jure* regresso per il loro prezzo in la Nave, con privilegio esclusivo d' ogni altro creditore, (10) se non concorrendovi li requisiti notati in altra disposizione legale, li quali requisiti sono tre notati in questo lib. cap. 19.; se però si trattasse di materiali ammovibili, salvo sempre la sostanza, il proprio Padrone se gli ripiglia. (11)

Not. 3., che gli Operaj per la mercede loro, han regresso al Vascello fabbricato esclusivamente d' ogni altro creditore; come ancora ogni altro venditore de' materiali impiegati nella fabbrica, quando che però non abbi ancor viaggiato, perchè poi vanno in contribuzione con gli altri: così dispone il Consolato del Mare al cap. 32. questo però intendi salvo i patti in contrario.

Not. 4., che quando un Architetto avrà accordata la fabbrica d' una Nave non può rinunziare l' impresa ad un altro, ed esso sottrarsene, e se di ciò n'avesse dato sicurtà, che venisse astretta, nè meno esso può far supplire da altri, ma è tenuto a quanto importa non



essersi adempito: e la ragione è, perchè è stata eletta l'industria della persona, (salvo sempre l'impedimento irrimediabile.) (12)

Not. 5., che gli Operaj giornalieri nella fabbrica delle Navi, devono  
16 travagliare *ab ortu Solis, usque ad occasum*; ma non di notte per causa de' pericoli. (13)

Not. 6., che se si rompe agli Operaj alcun de' suoi strumenti da lavoro non è tenuto il fabbricante a pagarglielo, il che ha luogo  
17 in ogni genere di operazioni manuali. (14)

Not. 7., che li Maestri d'ascia, e Calafatti hanno la loro istruzione dal Consolato di mare cap. 50. 51. 52. di non poter accrescere, nè alterare le misure, e di non dover far lavoro fiacco, ma forte; nè  
puonno essere levati dal lavoro se non per imperizia, o frode, a giudizio di esperti; e oltre lo stipendio accordato hanno d'avere un regalo giornale di beveraggio, (salvo se lavorassero a scarso) nel quale caso in fine se gli dà una ragionevole ricompensa.

Not. 8., che se alcuni d'accordo impongono un Vascello a fine di partecipazione, se per sorte alcun di essi manca, gli altri, ovvero il Direttore dell'opera, puonno prendere denari ad interesse sopra la  
18 parte di chi manca, per finir l'opera: così permettendo il Consolato cap. 46. Questo s'intende senza interpellazione, nè ordine di Giudice, perchè la Legge è quella, che interpella: ma se la mancanza procedesse da morte, gli Eredi non son tenuti a proseguire,  
19 quando la eredità non sia opulente, ma devesi vendere la porzione di quel defunto, in conto della di lui eredità.

Not. 9., che l'accordo fatto con l'Architetto per la fabbrica d'alcun  
20 Vascello si ha da ridurre in iscritto, stante la molteplicità de' patti, come dall'infrascritto metodo, non potendosi di tutto ricordare, e non osservandoli è tenuto al ristoro de' danni, nè si può  
21 sottrarre con rinunziare l'opera. (15)

*Segue la forma del ricatto, per la fabbrica d'una Barca a proporzione della quale si regolano gli altri.*

17. . . a' . . . , in Arenzano. Nel nome del Signore sia, avendo P. e G. deliberato di provvedersi d'una Barca della qualità infra descritta, e tanto per loro conto, quanto d'ogni altro, o altri in qualsivoglia luogo, e tempo, da dichiararsi da loro; perciò si sono convenuti con Maestro Quintino tutti quì presenti, come di loro spontanea volontà, e in ogni miglior modo convengono, come in appresso: cioè, detto Maestro Quintino promette a detti P. G. di fabbricarli nella presente Spiaggia fra quì, e tutto il mese di . . .



Primo una Barca latina di goa . . . brutta, e netta con Poppa alla navatesca, che di Dragante, dia più in stretto, che in largo, con la coperta, o sia percontro di coperta palmi . . . larga in prima incenta pal. . . e in coperta palmi . . . e che tutte le incente sieno di on. . . brutte, e on. . . nette a lavoro, ma quella delle imbrunate on. . . net. con suo orlo; e le stamanere con di rovere con pal. . . di commissura ben morsiate, chiavato in terzo, e che li denti delle commissure sieno chiavati con perni, e che le ruote, e contra ruote, con suo paramesale sieno tutte di rovere, e che arrivi da Poppa a Prora, dovendo morsiare, e concatenar bene con le stamanere. Le latte di coperta saranno la metà di rovere, e metà di fò, on. . . a lavoro, e dentro vi sieno cinque percontri di rovere da Poppa a Prora, bene commessi, e morsati, con suoi scarmotti, e sotto coperta vi sieno brasuoli nu. . . fra dritti, e rovesci tutti ben chiavati, e che l' incenta dell' imbrunata sia chiavata a pari col percontro della coperta, e de' brasuoli con suoi perni da chiavetta, il fasciame dall' imbrunate a basso sia di squere di rovere di on. . . nette al lavoro, l' opera morta sarà di queiroli doppi, cinta con quattro incente di rovere da ambe le parti, la Poppa sarà con suoi orli, e mascaroni guarniti, consua timoniera, e timone ben ferrato: li portelli, boccaporti, paratie, ed ogn' altra cosa a proporzione, sarà ben calafattata, ed impeciata, e ben stagnata; di arboratura, e antenname, sartie, cavi, e taggiami spetterà a provvederci a' suddetti P. G., sarà però in obbligo detto Maestro, di ponerli in lavoro a sue spese, bene, ed aggiustatamente; tutto il resto poi, per rendere navigabile suddetta barca, spetterà a' medesimi P. G., i quali all' incontro promettono pagare a detto Maestro Quintino lir. . . di moneta corrente per di lui giusta mercede, e per valuta di tutti i materiali sopra accordati, e che saranno entrati in la fabbrica così d' accordo convenuto. In conto de' quali suddetto Maestro dichiara aver avuto di contanti da detti P. G. lire . . . le quali riceve in conto di dette lir. . . e dalle predette in conto gli quita, il restante promettono pagarlo fra un mese prossimo, ogni volta, che detto Vascello sia fasciato, e fatto nero, ed il resto nell'atto della consegna quando si varerà in Mare; in all' ora giuntamente col suo regalo, per la buona opera, e servitù, con dichiarazione, che sin tanto che non sia varato resti a risico, e pericolo di detto Maestro Quintino, e varato in Mare, e dato fondo, sia a total pericolo di detti P. G. a' quali spetterà tutta la spesa per il varamento; le quali cose tutte, una parte, e l' altra si promettono.



no vicendevolmente osservare, e non contravvenire sotto obbligo di lor persone, e beni.

- (1) *Ex Io: de hævia in tract. de commer. nav. §. 2. num. 2.*
- (2) *Ut notat. Isidor. in trac. de orig. rer. relatus ab incerto Authore Galla. in trac. in scrip. Us. della Mar. et per text. in l. pr. ff. ne quid in flum. pub.*
- (3) *Ut per Tex. in l. jubemus C. de Sacr. San. Ecc.*
- (4) *Per Text. in l. 63. §. Navem ff. loc.*
- (5) *L. pr. C. de Navic. non excus. lib. 12. l. is qui ff. de Vacat. mun. publ.*
- (6) *Tex. in l. 4. C. de jur. fisc.*
- (7) *Ut observ. Io: de hav. §. 2. n. 3. per Tex. in l. fin. in fin. ff. de muner. et hon.*
- (8) *Sic quoque not. id author. loc. cit. n. 6. et lucen. lib. 1. cap. 2. n. 3.*
- (9) *Ut sunt leges registratos in Stat. crim. l. 3. cap. 68. cum addit.*
- (10) *Tex. in l. cum queritur §. si gemma ff. locat.*
- (11) *Text. in l. sed et si ab ff. de acquir. dom.*
- (12) *§. Cum ex alieno just. de rer. divis.*
- (13) *Ut per Tex. in l. 32. ff. de solut. not. Lucen. lib. pr. cap. 2. n. 3.*
- (14) *Io. de bau. de Commere. Nav. cap. 2. n. 16.*
- (15) *L. 2. §. Si conservatis ff. ad l. rhod. de jac.*
- (16) *Per Text. in l. sed adde §. illum ff. loc. l. si quis §. hic. ff. eod.*

## C A P. VII.

### DELL' ACCRESCIMENTO DELLA NAVE.

**D**opo imposto il Vascello perchè molte volte vi si fa alcun accrescimento, perciò con buon ordine del medesimo, deve si qui di esso trattare; del quale ne parla il Consolato di Mare in più luoghi; cioè dal cap. 45. sino al 49. e 241. e 280. in termini, che l'accrescimento sia fatto da chi ha pensiero della fabbrica, senza saputa de' committenti, e si distingue: se si tratta d'un mediocre accrescimento fatto accidentalmente, e a buon fine dal Direttore, si ha da tollerare, e farlo buono senza contrasto, se poi si tratta d'accrescimento rilevante, fatto dal Direttore senza il consenso de' committenti resta tutto il lavoro per di lui conto, ed è obbligato a restituzione del ricevuto a conto, col ristoro de' danni spese, ed interessi.

Resta la difficoltà, quando parte degl' interessati avessero dato il consenso, e parte no, a che si accresca, perchè se tutti concorressero, la cosa non è in termini di disputa, e la difficoltà consiste, perchè trattandosi d'effetto comune, concordemente accordato da tutti in un tanto, e quanto, a discordarlo vi vogliono ancora tutti, non solo per la ragion, che adduce la Legge, come non esservi cosa tanto naturale, quanto, che ciò che si è unito in un modo, si dissolva nel medesimo; (1) ma ancora per altra regola di ragione, cioè, che *in re communi, melior est conditio prohibentis*; e qui non ai



- 4 cammina con la regola, che la metà, e più, cioè tredici in 24 carati fra' partecipi abbino la disposizione, come si espone a suo luogo, al capo degli Esercitori, poichè questo riguarda al maneggio, ed amministrazione, per la quale non sempre tutti si puonno convenire nell'istessa deliberazione, e siamo allora nel *facto esse*,  
5 *ma in facto fieri*, ci vuole il consenso di tutti, e uno non può obbligar l' altro.

Per tanto, secondo che si ricava dal Consolato, ed usi marittimi, se tutti li partecipi sono al Paese, o sia in Provincia (2) v. g. a Genova, e  
6 dentro le tre Podestarie vi si ricerca il consenso di tutti; se non vi sono tutti si prende il consenso di quelli che sono presenti, ed in  
7 dubbio, trattandosi di abitanti s' intendono presenti, (3) quando che non si provi in contrario, ed allora non fan grado gli assenti, ed in questo caso tal accrescimento non si può fare, solo per  
8 causa grave, o grandemente lucrosa, che accidentalmente si rappresentasse; alla quale probabilmente, a giudizio d' esperti, gli assenti sarian concorsi, ma non mai *ad pompam*, o per capriccio: altrimenti si prende l' opera a danno del Direttore, e di chi concorse: però se ne puonno reintegrare nel sopravvanzante degli emolumenti, oltre la capacità accordata, entrando esso alla rata di  
9 tal accrescimento maggior partecipe, le altre cose attinenti a partecipazioni si trovano a' luoghi proporzionati.

(1) *L. nihil tam naturale ff. de reg. jur.*

(2) *L. prasens cum l. seq. ff. de procur. auth. de fidejus §. pr.*

(3) *Bodulph. in prav. part. 2. cap. 6. num. 23.*

## C A P. VIII.

### DELLA CARENA, ED ACCONCIA DELLA NAVE.

**D**ice il Consolato al cap. 241. in fine, che ognuno il quale ha pensiero di fabbrica di Nave, si guardi dall' accrescimento, perchè egli quasi sempre è più volontario, che forzoso; ma quando  
1 si tratta di carena, ovvero di qualche concia, sempre questa è più  
2 forzosa, che volontaria; eppure il medesimo Consolato al capo seguente, subordina la carena, e concia di Nave alle medesime regole dell' accrescimento, disponendo che il Patrone della Nave, il  
3 quale vorrà carenarla debba dimandarne licenza alli Proprietarj di essa se vi saranno, e dimostrar loro il bisogno, acciocchè concorrino alla spesa, e caso che non voglino, perchè delle volte si



spende più in una carena generale, che non vale la Nave, non li può forzare; ma può obbligarli, quando esso Patrone sia ancor esso partecipe, a vendere all'incanto; il che s'intende o le lor porzioni, o tutta: ma se il Patrone la volesse carenare di proprio per reintegrarsene poi negli utili seguenti lo può fare, e quando non vi saranno compagni nel Luogo, dove è la Nave, può carenarla, ed indebitarli per questo conto *pro rata*; quando però vi sarà il bisogno, a giudizio di periti da bene. Tuttociò s'intende di carene, o concie generali, perchè in riguardo ad una concia semplice, come quella, che si suole fare dopo il primo viaggio, fatto da Barca nuova, perchè questa è di necessità, emendandosi con essa gli errori riconosciuti, il Patrone la può fare senz'altro, e ciò procede da usi pratici.

## C A P. IX.

DELLA DICHIARAZIONE DE' PARTECIP  
DELLA NAVE.

**F**abbricata che sia una Nave, o qualsisia altra qualità di Vascello, se prima non sarà stato fatto alcun accordo da quei, per conto de' quali fu imposta, spetta al Direttor della fabbrica, farne dichiarazione a' Partecipi, secondo che dispone il Consolato al cap. 45., e ciò per pubblica, o per privata scrittura; dichiarando li carati d'ognuno di loro, i quali carati, secondo il solito, si distribuiscono in ventiquattro: quando non vi sieno accordi differenti, e quando confusamente ognuno de' Partecipi abbino speso, se gli assegnano tanti carati a porzione, o che l'uno o l'altro si rifanno per uguagliarsi; nel che si provano gravi contraversie: laonde è di bisogno da principio deputare un Direttor dell'opera, il quale formi il suo libro, e tenga buona scrittura di debito, e credito circa l'esposto d'ognuno degl'interessati.

Saldati poi li conti, e soddisfatto da chi tocca, e rifatto a chi si deve, si principia il carico della Nave, e si provvede de' bastimenti, si eleggono gli Uffiziali, e si pone in procinto di buona navigazione; d'ognuna delle quali cose si tratta in appresso a' suoi capi particolari. Ma prima d'incamminare il Vascello per intraprender viaggio si suole cattolicamente farlo benedire da qualche Sacerdote insigne, e dedicarlo alla protezione d'alcun Santo, ed intitolarlo d'alcun titolo di divozione, e non di nomi de' Santi proprj, v. g. S. Casa di Loreto, Divino ajuto, Benedizion celeste, Concordia, e simili;



essendo sufficiente la dedicazione, senza abbassare i nomi celesti a cose profane, e destinare qualche porzione degli utili in usi pii, come di celebrazioni di Messe, Elemosine per riscatto de' poveri Cristiani, suffragio di povere Vedove, ed Orfani, di Marinari, e simili; avendo osservato per esperienza, che chiunque ha quanto sopra eseguito ha goduto prosperamente.

*Siegue la forma della dichiarazione.*

**N**EL Nome di Dio sia: essendo ultimamente stata fabbricata una Barca nella Spiaggia di . . . (poi si esprime le qualità) sotto la direzione di . . . che ora si ritrova ancorata in . . . provvista d'ogni cosa bisognevole per la navigazione, come si contiene nell'inventario prescritto appiè di questa scrittura intitolata . . . e volendo il prefato Direttore dichiarare li partecipi di essa, e le loro rispettive partecipazioni; perciò di sua spontanea volontà ed in ogni miglior modo dice e dichiara, spettarne a M. car. 3 in 24. a N. . . a O. . . a P. . . tutti qui presenti, ed accertanti, di più dichiara, che fatto diligente conto di tutte le spese sino al presente giorno nello stato, che detta Barca con suoi accessorj si ritrova ascendere lir. . . ed in conseguenza spettandone lir. . . a carato ognuno di essi Partecipi, si sono vicendevolmente bonificati in contanti il supplemento, come qui presenti confessano: Di più promettono i suddetti Partecipi di contribuire alla rata delle loro partecipazioni di bisognevole per Bastimenti, di vitto, e munizioni, a giudizio di P. uno di essi, rimossa ogni eccezione. Di più accordano di farla navigare di loro conto per anni . . . senza che alcuno d'essi possa farla porre a partito, nè in vendita, e di più a beneplacito; con che non possi terminare sino a tanto non sia ritornata in questo Porto, e sbrigata dal carico; e quando per occasione di queste partecipazioni nascan controversie fra essi debbansi rimetter in amici comuni da definirle, senza figura alcuna di giudizio; gli utili, e spese si ripartino dallo Scrivano della Barca, al libro del quale convenga stare; se vorranno altri patti si accrescano, e si termini la Scrittura nel modo consueto di tutte le altre.

C A P. X.

DEGLI ESERCITORI, ED ESERCITORIA  
DELLA NAVE.

**D**opo della dichiarazione de' Partecipi, i quali in qualche luogo con corretto vocabolo, si nominano Parsenevoli, costoro (come



- per lo più, e quasi sempre siegue) fanno navigar la Nave per conto loro proprio, o che per somma, e tempi determinati (il che ne' nostri Paesi di raro occorre) la concedono ad altri, per la totale amministrazione, come si fa d' una Osteria fornita, e secondo un modo, o l'altro quelli, o questi, che l'amministrano si dimandano
- 1 Esercitori, *ab exercendo*, (1) di quello negozio, e prepongono gli Uffiziali, e Ministri, salvo i patti in contrario; e questa concessione di esercitoria, è differente dal noleggio a scasso, o sia a tutto
  - 2 conto del noleggiatore, a tempo determinato, di cui si tratterà al capo di noleggio; perchè questo noleggiatore non prepone gli Uffiziali, nè Ministri, nè bastimenta la Nave, nè ha cura alcuna di quella, nè vi corre rischio; ma vi è solo fra loro contratto di loca-
  - 3 zione, e conduzione, qual è il noleggio, ma questa concessione di esercitoria dà una amministrazione agli Esercitori temporanea a loro rischio, e conto, come quasi l'Enfiteusi, data a tempo, con riserva
  - 4 del dominio diretto, spettando ogni utile a tali amministratori, sotto stendardo de quali milita.

Questi Esercitori per buona disposizione legale, restano obbligati per

- 5 ogni debito contratto dal Capitano, o altro Comandante del Vascello; (2) poichè la Legge concede a questo un mandato procuratorio degli Esercitori, a potergli obbligare in modo, che quello, che costui opera, e fa come Capitano, si ha come fatto da loro, però in quelle cose, che sono attinenti alla Nave, o alla navigazione di essa, onde hanno da pensar a chi prepongono; il che conferisce con il Consolato cap. 236., e 286 in fin.

Di qui è, che più d' una volta è nata controversia, se il Capitano possa obbligare gli Esercitori proprj, oltre la Nave, benchè per cose ad essa attinenti, particolarmente per denari a cambio marittimo, sopra corpo e noli; o per ultimo espedimento nel proprio luogo, dove sono li Proprierarj, ovvero Esercitori, senza il consenso loro.

- 7 Chi ha tenuto l' opinione negativa, si è fondato principalmente sopra uno de' capitoli del Re Don Pietro d' Aragona, registrato dopo il Consolato di Mare, qual comincia *item, che niun Patrone*: il quale capitolo ciò dispone espressamente; secondo si fonda nella dottrina di Bartolo, (3) il quale adduce dovervi concorrere quattro requisiti, affine che il Capitano obblighi la Nave, ed Esercitori, cioè, prima; che chi presta abbi certezza della causa, cioè che si accerti dell' indigenza della Nave, e di quel Capitano a cui presta: Secondo, che nel contratto si esprima la medesima causa. Terzo, una congrua quantità: Quarto, la opportunità del luogo, interpretando questo quarto requisito, che inferisca dove non sieno i Principali,



9 all' quali spetta convenientemente provvedere; perchè essendovi, e certificati del bisogno, devono essi provvedere: Ma niun di questi sussiste, perchè in quanto alla costituzione di Don Pietro, essa non fa legge, ma si stampa appresso il Consolato con tante altre per ricordi, e fu fatta del 1340., ed il Consolato fu accettato per legge da tutti li Principi Cristiani dal 1705., fino al 1270., da chi prima, e da chi dopo, fra questo mezzo tempo, ed è in questa parte contraria al Consolato cap. 236., dove ben s' impone obbligo al Capitano, che ha da provvedersi di farlo intendere all' Partecipi se sono in luogo, e così l' induce per obbligo personale di esso Capitano, il quale quando ciò non osservi, è tenuto verso loro ad ogni danno se vi fosse, ma non annulla il contratto con il Cambista, anzi la legge comune dice, che il più delle volte dà il caso, che questo non sa chi sieno li Partecipi, perciò permette, che si contratti con il Capitano, e non distingue l' esservi, e non esservi presenti: onde sottentra altra regola legale, che ciò che non distingue la legge, 10 nemmeno noi dobbiamo distinguere. Toccante poi il quarto requisito di Bartolo, convien presupporre, che la legge in tre luoghi non ne ricerca, se non li primi tre notati da me, al capo di concorso di creditori; ma sia comunque si voglia, questo quarto di opportunità del luogo, s' intende di dove il Capitano si possi provvedere, perchè altrimenti è incongruo, che prenda denaro ad un fine, dove non può conseguire il medesimo fine; onde concludo in questa materia con l' istessa legge, che se il Capitano opera male, deve imputare a se (4) stesso quello, che lo prepose (5) essendo osservanza dappertutto, che il Capitano può obbligar la Nave, ed Esercitori, o presenti in luogo dell' obbligo, o assenti; e quando pur dovesse procedere la prima opinione negativa, si dovrà prendere, quando 11 il cambista o prestatore sa chi sono gli Esercitori, e sa che sono in luogo, perchè talvolta nel contratto si esprimono, e si vede, che sono abitanti, e vuole aver ancor essi per obbligati *etiam* personalmente alla rata (s' intende delle loro partecipazioni), perchè non potendo ignorare in questo caso il bisogno, che ha il Capitano di aver denari per la Nave, si presuppone debba constare del consenso loro in prenderli, mentre essi suppliscono; ma quando si contenta della sola obbligazione reale della Nave, e suoi accessorj, e della personale solo del Capitano, è incongruo cercar essi Partecipi; e quando la sopraddeffa opinione negativa fosse proceduta, saria stato fuor di proposito due volte in tempi diversi per l' addietro esservi 14 stati ordini pubblici, che si formassero, come si formarono libri, ne' quali si notavano tutti li Vascelli del Genovesato, e li loro pro-



prietarj, e li debiti, che in quelli si contraevano. Ma perchè nascevano più confusioni, che buon ordine, poichè tanti vi erano, che per non palesarsi facean far figura da altri, ed ancora si contraevano più debiti fuori che qui, ed era impraticabile notarli, se ne tralasciò la prosecuzione di scrittura.

Sono ancora tenuti gli Esercitori, in quanto alla Nave, per il ristoro d'o-

- 15 gni danno risultante a terze persone per ogni misfatto commesso in Nave, o per conto di essa dalla di lui marinaria, se ben non sono tenuti per contratti particolari d' essi marinari, benchè attinenti alla navigazione, salvo per quanto la Nave si fosse utilitata con medesimi contratti. (6) La ragione d'esser tenuti per li misfatti, è perchè  
16 devono invigilare a non arrolar solo persone fidate, e da bene, e non truffieri, perchè chi si serve di gente mala, è in colpa.

Le deliberazioni delle cose attinenti alla Nave, si fanno dalla maggior parte, non del numero de' Partecipi, ma da essi a proporzione de' carati della partecipazione, dando ogni carato un voto, e dove concorrono tredici in 24. s' intende deliberato, salvo patti in contrario; (7) onde questi puonno far vendere la Nave all' incanto,  
17 dopo il primo viaggio; per il Consolato cap. 54., e chi ha meno carati, quando non voglia continuare, può astringer a partito nel  
18 modo, e forma esposta al suo capo particolare. Si eccettua solo un caso, che se li più volessero, che la Nave non navigasse, e li  
19 meno vorranno che navighi, questi son preferti, e superano li più.  
20 La ragion è, che la Nave è destinata per navigare, e non per star oziosa.

(1) Per *Tex. in l. pr. ff. de exerc. act.*

(2) Per *Tex. in l. pr. Magistrum l. 2.*

(3) In *l. Lucius ff. de exerc. act.*

(4) Sic hab. in dict. *l. pr. de exerc. act.*

(5) *Tex. in d. l. pr. § pr. et l. debet. 7. ff. Nav. caus.*

(6) *Ad instar exercitii jurisdictional. per Text. in auth. item, et a privatis §. Ne antem C. de donat. ubi Gloss. in verbo non ampliorem, et Bald. ibi Boer. dec. 5. n. 5. Jo. de hæv. cap. pr. n. 2. l. majorem C. de pact.*

(7) *L. Hæres §. si unus ff. fam. Erisc. Io. hæv. cap. 11. n. 2. Gloss. in l. si Navis ff. de re vend. l. 3. §. Si Navis ff. de usufr.*

## C A P. XI.

### DEGLI UFFIZIALI DI NAVE IN GENERE,

#### E LORO ELEZIONE.

**S**iegue che si tratti generalmente quel che concerne agli Uffiziali maggiori di Nave ben regolata, e della prepositura loro fra' quali Uffiziali maggiori il primo è il Capitano, quale dalla Legge è nomi-



- 1 nato Maestro; (1) il secondo è il suo Tenente; terzo è il Nocchiere, o sia Contramaestro; quarto è lo Scrivano da molti nominato il Segretario di Nave; quinto è il Pilota; sesto è il Guardiano. Tutti gli altri Uffiziali sono minori, vengono provvisti dal Capitano, i quali hanno tutti le loro funzioni una diversa dall'altra, ed uno non può intromettersi in quella dell'altro. Circa le prime vi sono i loro capi singolari, che seguitano dopo questo.

Di tutti questi uffizj conferiti in persone abili, e pratiche, convien che sia provvista una Nave ben regolata, come ancora di buona Marina: di più conviene, che sia provvista d'un perfetto Chirurgo, con un Ajutante, ambi stipendiati onorevolmente, il quale Chirurgo porti seco una cassa ben fornita d'ogni sorte di medicinali, ed a sufficienza per gli accidenti che possano occorrere, acciò ogn' un che s'imbarca possa promettersi del dovuto solievo di rimedj corporali, e di vantaggio per li rimedj spirituali d'un perito, ed esemplare Sacerdote, e Confessore, il quale assista alle divozioni della gente, essendo che una Nave, deve essere come una picciola Città movibile, e natante, dalla quale hanno da prendere norma le inferiori, nelle quali pur troppo si naviga confusamente, e si avvanza per miracolo.

L'elezione degli Uffiziali maggiori spetta a farsi dagli Esercitori, secondo il modo narrato nel capo precedente, i quali ancora in ogni uffizio surrogano uno di rispetto, per accidente di mancanza dell'eletto, e quando non vi sia stata fatta surroga, e viaggiando siegua simil mancanza; il Capitano surroga chi a lui piace col consiglio di Poppa; e se mancasse il Capitano sottentra il di lui Tenente, se vi è, ovvero, ci provvede il Comunale della Nave, sin che si arrivi dove sono gli Esercitori, ed arrivata, quando non vi fossero tutti, uno solo può surrogare, (2) come in effetto sociale, e quando niuno, vi provvede il Console nazionale, altrimenti provvede il Giudicante: così fu praticato quivi, per la morte seguita in viaggio di Giuseppe Gordiglia Capitano della Nave Concezione, conforme consta dagli atti del Notajo Giambatista Ugo a' 16. Maggio 1681, comprovati però a cautela dal Serenissimo Senato, essendo che i Proprietarj erano forastieri. E questo si ricava dagli usi marittimi, e dall'autorità di gravi Autori.

(1) *Tex. in l. pr. §. Magistrum ff. de exer. au.*

(2) *Ex felic. de Societ. cap. 28. n. 33. et 34.*



**I**L posto di Capitano di Nave, è dignità: (intendendo di Nave ben regolata; provvista non men di Marinaria, e suoi Uffiziali, che di guarnigione militare, e armata sì in guerra, come in mercanzia) della quale un dottissimo Autore, disse queste parole; (1) *ad Magistratum Navis pertinet disciplina; ipse insolentiam, & mores procellosos ad moderationis suae terminos remittit*; perlocchè non ha da esser persona vile, godendo esso di tutti i privilegj militari; (2) deve poi sopra ogni altro esser perito di navigare per lunga esperienza: perciò è lodabilissimo l'uso di quei Paesi, ne quali si tengono Accademie; ed esami di questa perizia, e non si ammette persona alcuna a questo grado non approvata; e quando sia di bassa origine si ammette con attestati di qualche egregio fatto militare, e nautico, che lo renda illustre. Deve ancora esser ben pratico di leggere, scrivere, ed aritmetica, (3) perchè si sono veduti danni, e disordini grandissimi per simile mancanza nel capo della Nave: convien ancora che sia maggiore d'anni 25. in riguardo agli obblighi, e ricatti, che deve fare, altrimenti per esso è tenuto chi lo prepose. (4)

Deve il Capitano militare sotto le insegne di quel Principe, a cui è subordinata la Nave che maneggia; come ancora gli Esercitori di essa, ed a' suoi luoghi, e tempi, tenere in Nave spiegate le medesime Insegne, (5) ed osservarne gli ordini, come di Principe naturale. Vero è, che questa Insegna, o Stendardo, quando non abbi special Patente d'armamento, non è altro, che una pura denotazione di subordinazione, o di nazione, per esser quegli Stendardo di terza portata, e non di prima, come è quello che dà il Principe a' Generali di Classi, o Armate; nè come il secondo che danno i Ministri del Principe con la di lui autorità a' militanti nel di lui esercizio con Patente, sotto de' quali, guai a' delinquenti. Ma questo terzo, il Capitano se lo assume per subordinazione naturale; che ha al Principe di cui spiega l'Insegna.

In ristretto, il vero Capitano deve avere le seguenti qualità; Perito, Provvido, Prudente, Provetto, Pacifico, Pronto, Poderoso, e Prodigio. Perciò chi conosce di non avere tutte queste prerogative; non si assuma questa carica; sebben difficilmente tutte si trovano in un soggetto. Di questa unione però, grandemente ne partecipa il



Capitano Giannagostino Germano, nostro nazionale, non mai abbastanza lodato; colle quali ha rinnovato, giusta le di lui magnanime  
 12 imprese, lo splendor dell' antica sua prosapia ben nota in queste parti, e resosi maggiormente celebre al mondo. Si devono poischi-  
 vare al possibile persone di natura ignea, facili a precipitare in  
 13 risoluzioni dannose, de' quali cantò un Poeta latino, *Naturam fieri non potes, sed vincere nunquam*: e questi sono ricordi de' Dottori, ed Uomini pratici. (6)

Il Capitano è obbligato nell'atto della sua elezione, promettere, giura-  
 14 re, e dare sicurtà di eseguir la sua carica bene, fedelmente, e con diligenza, e di difendere la Nave co' suoi attinenti, per se, e sua  
 gente, a tutto suo potere, sin all' ultimo fiato di vita, e di ren-  
 15 dere, a chi si deve, buono, vero, e real conto di viaggio in viag-  
 gio, e perciò deve tenere buona scrittura: il che procede da di-  
 sposizione del Consolato cap. 237. con due seguenti.

Ha obbligo d' invigilare, che ogni Ufficiale eserciti puntualmente, e  
 16 bene la sua carica, ed ancor ogni altro assalariato dalla Nave. Deve ancora vegliare sopra la quiete della sua gente, acciò non sieguino  
 contese fra loro, e che in Nave si viva col Santo timor di Dio, e con  
 17 l'osservanza della sua Santa Legge, ed aver mira che non si bestem-  
 mi, nè che seguano ubbriachezze, e soprattutto, che non si giuochi  
 nemmen per diporto, e se vi sono donne di passaggio, che stiano ri-  
 tirate, e queste sono le avvertenze date da' nostri Maggiori, (7) e si  
 ricordi, che per tali inconvenienti sono andati in perdizione più Va-  
 18 scelli. Ma più d'ogni altro deplorabile fu il caso della Nave di Capi-  
 tan Francesco Grondona di Arenzano, la quale del 1667 condu-  
 cendo Soldatesca in Cadice, per la guerra con Portoghesi; giunto  
 allo Stretto, essendo tutti li Marinari, e Soldati intenti al giuoco  
 in più posti; impensatamente la Nave mal regolata urtò in una  
 Secca, naufragando con morte di circa quattrocento persone, non  
 essendosene salvati che quindici, da' quali ebbi questa relazione.

Deve altresì tenere la Nave provvista d'ogni cosa attinente alla na-  
 19 vigazione, ed alla difesa, perciocchè seguendo danno per tal  
 mancamento, è tenuto ristorarlo.

Non può tralasciare d'intraprendere o di proseguir viaggio, in tempo  
 20 abile, e se per il perdimento di questo tempo, e congiuntura  
 proporzionata, seguisse danno, *etiam* per accidente inopinato,  
 è tenuto di emendarlo. (8)

Possiede autorità di far trattener sopra la Nave in custodia, chiunque in  
 21 quella avesse delinquito, per doverlo poi far consegnare alla giusti-  
 zia per il dovuto castigo; e quando si trattasse di modica trasgre-



- 22 sione de' suoi di Nave, può punirli con mediocre castigo. (9)  
 Deve essere riverito, ed ubbidito in Nave; non solo da chi serve in essa,  
 ma ancora da chi vi si truova, e fuor di Nave parimente da chi tira  
 23 stipendio: e se alcunol'offendesse, massime per causa del suo uffizio,  
 tanto in Mare, quanto in Terra, ha da esser tratto da' stipendia-  
 ti, che vi si trovassero, sotto pena di loro mesate, e roba, ed il  
 delinquente, quando l'offesa gli sia stata fatta in Nave da chi che  
 24 sia, o fuori di Nave da' suoi Ministri, con effusione di sangue,  
 porta pena di vita, come a quel Soldato, che offende il di lui Capi-  
 tano, o che si rivolta contro di esso, e lo colpisce; e se l'offesa è sen-  
 za sangue si punisce ad arbitrio di giusto giudice, avuto riguardo  
 alla provocazione, luogo, tempo, e qualità, ed altre circostanze ri-  
 guardevoli, come si ricava dal Consolato cap. 160. e 161.
- Il Capitano per forzoso accidente d'infermità, o trattenimento, può,  
 quando non abbi Luogotenente, e che sia in luogo dove non sono  
 25 gli Esercitori, surrogarne un altro in suo luogo sin che duri l'im-  
 pedimento, con avvertenza, che sia idoneo, e ciò può fare, quando  
 pure vi fossero patti di non potere surrogare, per essere caso forza-  
 to; non può però mai surrogare, nè per prender moglie, nè per  
 voti, che sono le licenze date a' Marinari. Dal Consolato cap. 153,  
 si aggiunge a tale facoltà, quando convenisse che la Nave dovesse  
 andare in luogo, dove esso Capitano non avesse sicuro accesso; e  
 quando senza queste cause surrogasse, e la Nave ricevesse danno,  
 si attribuisce al surrogato, (quando però non occorra pruova in con-  
 trario) ed è tenuto al ristoro esso Capitano. Così fu giudicato  
 a . . . . . Ma quando al ritorno  
 26 gli Esercitori, ricevessero senza protesta i conti dal surrogato, esce  
 d'obbligo il Capitano, perchè con tale accettazione di conti taci-  
 tamente hanno approvato la surroga.
- Regolarmente è tenuto verso gli Esercitori, per ogni danno che patisce  
 27 la Nave per di lui fatto, e per negligenza, (11)
- Non ha da resistere agli avvisi datigli, fondati in qualche ragione, da chi  
 che sia; ma, o accettarli, o disingannare chi li dà, o consultarli,  
 28 tanto circa l'imminenza d'alcun pericolo, quanto d'ogni altra  
 cosa benchè attinente al di lui ministero, e se rifiutando l'avviso  
 incontra qualche sorte di danno, va per di lui conto. (12)
- Se in viaggio senza causa urgente, entra in alcun Porto, o Baya, o fa-  
 scalo, contro volere de' Mercadanti, o del sopraccatico, massime  
 viaggiando a mesate, e gli segua danno, sia per falta de' diritti,  
 29 o per qualsivoglia causa, è tenuto all'emenda. (13)
- Se per ajutare Vascello amico pericolasse, o si dannificasse, o perdesse



30 il proprio, ( quando però ciò segua a sproposito, ovvero senza causa urgente ) ad arbitrio di persona esperta, che non giudichi *ab eventu*, il danno vada per di lui conto; ma se l'avesse dato regolarmente, essendo ognuno obbligato ad ajutare il prossimo per quanto può, senza però incorrere in evidente rovina, massime se si fosse di conserva, non può esser tenuto, e così si pratica e procede da' capitoli 91. e 92. del Consolato.

Ne' luoghi pericolosi v. g. nel transito del Faro di Messina, e in tanti  
31 altri posti consueti, dove sono i Piloti particolari di quei posti, egli è in obbligo di prenderne uno, che gli servi per quel transito, per quanto esso Capitano, o il suo Pilota fosse di quello più  
32 esperto; convenendo che faccia, come fanno gli altri, altrimenti se ne siegue danno; vada per di lui conto poichè resta in colpa. (14)

Dopo che uno è stato eletto per Capitano d' una Nave, ed è in possesso del Capitanato, cominciando ad esercitarlo non può essere più levato dal suo posto, fin che non abbi fatto ragionevole viaggio;  
33 tanto più se di già l'avesse noleggiato, dovendosi aspettare che abbi compito la sua condotta; e quando sia insorta qualche controversia si provvede con un Tenente, o aggiunto, salvo fellonia, che lo renda indegno, come si ricava dalla ragione comune, ed usi marittimi, le quali ragioni spettanti a quanto sopra sono due:

La prima, perchè esso, come si è detto sopra, è procurator legale de'  
34 Proprietarij, e perchè il mandato procuratorio, non si può rinvocar, solo *re integra*; nemmeno spirando per la morte de' Principali, se non terminata l' amministrazione, quale in questo caso non termina, che al ritorno. Perciò non si può rimuovere se non allora. (15)

La seconda è, che siccome accettato, ch' egli abbia questa carica  
36 non la può più recusare, nè può più abbandonare il posto, (sole al ritorno, ovvero terminato il tempo accordato, altrimenti commettere fellonia), e dovendo gli obblighi essere reciprochi, ne se-

37 gue, che il medesimo ad esso deve essere osservato da chilo prepose.

Se di più Partecipi, o Esercitori, uno ve ne fosse di esercizio nautico, ed avesse buoni attestati di sua perizia, ha da essere, secondo gli usi  
38 nautici, preferito nel Capitanato; e quando fosse a questo fine stato direttor della fabbrica della Nave, ovvero a nome suo, e di tutti gli altri l'avesse comprata, ed armata; quando poi gli Esercitori non volessero, che s'inoltrasse nel Capitanato, ma lo smontassero,

39 in questo caso gli compete un proporzionato regalo, che si domanda Gius del Capitanato; quando non si tolga per demeriti reali, che glielo facciano perdere.

L' Onerario del Capitanato di Nave, per non dir stipendio, per quanto



di esso non ne tratti il Consolato sebbene ne discorre qualche poco  
 confusamente al cap. 58., se non è accordato l'uso comune pratico,  
 40 ha introdotto esser di pezzi trenta, sino in cinquanta reali da 8 ad  
 arbitrio di chi soprantende alle pratiche marittime, avuto riguar-  
 do alla persona, virtù, qualità di Nave, travagli, risichi, ed utili  
 seguiti; quando si abbi a tassar compito il viaggio, quando però  
 41 non siasi in viaggio, ma la Nave sia in porto di fermo, tira la  
 metà solamente. Inoltre a lui spettano gli emolumenti incerti  
 di mance, ma non di noli de' passeggeri, di avanzi, cappa, ed  
 avaria, di cui si tratta al suo capo.

Molti altri onori, ed emolumenti: ed al contrario carichi, ed obblighi  
 ha il Capitano di Nave ben regolata, e poderosa, quali non si  
 ponno ridurre tutti in questo capo, ma se ne tratta distintamen-  
 te a' capi proporzionati, particolarmente al cap. 28., e serva per  
 conclusione di questo, che tali prerogative, onori, emolumenti, e  
 carichi, s'intendono di quelli, che comandano Navi poderose, ed  
 Armate, che di altre Navicelle, Petacci, Palandre, o simili, se  
 42 ben dell'istessa forma, chi li comanda non è propriamente Capita-  
 no, ma Patron di navigazione, e vi è differenza, come dal Ca-  
 vallo, all'Asino, che se ben tutti son quadrupedi, niente di me-  
 no il primo è destinato per Cavaliere, il secondo per Cavallari  
 da condotta, quello porta la sella, questo il basto.

*Segue in appresso la forma dell'elezione del Capitano.*

18 . . . a . . . Nel Nome del Signore sia A. B. C. D. Partecipi,  
 ognuno di essi nella Nave intitolata . . . . . cioè a per car. . . . .  
 in 24 B. . . . per car. di loro spontanea volontà, ed in ogni  
 miglior modo, eleggono, e deputano in Capitano, e per Capita-  
 no di detta Nave N. quì presente, ed accettante, partecipe in es-  
 sa, per li restanti car., la quale Nave è di taglio nostrale, fabbricata  
 ultimamente nella Spiaggia . . . di portata di . . . esistente  
 ora nel presente Porto, alla cura del medesimo N. . . . che  
 fu il Direttor della fabbrica di essa: la quale elezione fanno a bene-  
 placito loro, e gli concedono la libera amministrazione di essa Na-  
 ve, con libera facoltà, di provvederla d'ogni cosa bisognevole per la  
 di lei navigazione, e bastimentarla a sufficienza, noleggiarla, e na-  
 vigarla, ed operare tutto ciò circa quello, che conviene a provvido,  
 e prudente Capitano, conforme è di ragione, secondo gli usi marit-  
 timi: il quale N. . . . promette doversi diportare nell'ammi-  
 nistrazione suddetta, bene, fedelmente, e con diligenza da Capitano  
 di valore; ad ogni maggior vantaggio de' Partecipi di essa; osser-



vare gli ordini loro, e venendo il caso difenderla per se, e gente di essa a tutto potere da ogni sinistro incontro, e di formare li suoi cartularj, e di scrivere tutte le cose attinenti ad essa, senza alcuna ommissione, come di render buon conto d'ogni cosa a' suoi tempi, degli utili, introiti, ed esiti, viaggio per viaggio, con soddisfazione degli avanzi, e custodire esattamente ogni cosa, e ad ogni volontà loro, o maggior parte di loro, restituirli con tutti li suoi corredi, armamenti, apparati, e robe dell'inventario, piuttosto migliorata, che deteriorata; salvo sinistri, (da' quali Dio la preguardi) e così solennemente giura di osservare, e di non contravvenire, rimessa ogni eccezione. All'incontro suddetti A. B. C. D. Partecipanti come sopra, promettono farli buono nelli conti pezzi . . . il mese navigando, e la metà in Porto, finito ogni viaggio, e discarico per di lui giusto onorario, ed emolumento della buona custodia, servitù, ed assistenza, oltre li consueti incerti all'uso di mare.

- (1) *Cassiad. lib. 6. var. ep. et ep. 6.*  
 (2) *Inducitur ex l. un. ff. de pos. ex test. Rocc. not. 7. n. 5.*  
 (3) *Ex Jo. de Hav. de commer. nav. cap. 4. n. 9.*  
 (4) *Ber tex. in l. pr. §. 4. ff. de exer. act.*  
 (5) *Idem hæv. lib. 2 c. 16.* (6) *Ex Jul. Pher. in tract. de nav. lib. 13. n. 11.*  
 (7) *Ex Jo. de hæv. cap. 11. n. 1.*  
 (8) *Ex Rocc. not. 56. n. 156. Cyriac. contr. 166. n. 10.*  
 (9) *Rocc. ubi i. n. 8.* (10) *Per text. in l. 6. §. Labeo ff. de his quidem.*  
 (11) *L. pr. §. Et prætor. ff. de inc. n., et nav. Strac. de Nau. par. 3. n. 32.*  
 (12) *L. Colonius §. Navem l. si una §. Item cum ff. loc. Bald. cons. 54. vol. 4., Strac. loc. cit. n. 37.*  
 (13) *Ut late comprobatur Surd. decis. 198. 16.*  
 (14) *Ex tex. in l. 16., et 17. ff. de procur., et l. 3. C. mand.*

### C A P. XIII.

#### DEL NOCCHIERO, OVVERO CONTRAMAESTRO.

**D**Opo il Capitano, e suo Tenente, il quale segue l'istesse regole, s'entra nel secondo luogo il Nocchiere, o sia Contramestro: questo ha da essere deputato dalli Proprietarj, e ha da essere inoltrato in età, e molto più sperimentato di navigazione che il Capitano, del quale in ristretto è ajutante, ma non può obbligar la Nave: e la di lui reputazione ha da essere fatta da' Proprietarj, e conviene che sappi tagliar le vele, ed aggiungerle, e ricompassarle, che sappi far girar, e rigirar la Nave, dargli il moto, fiancheggiare, appoggiare, dargli la corsa, e conoscere l'opportunità per ognuna di dette cose. Prima di far sarpare, ha da riconoscere la stiva, acciò si accerti, che il tutto sia talmente ben posto, ed ordi-



- nato a suo luogo proporzionato, che non dia nocumento alla buona navigazione, le quali cose non spettano al Capitano: subito che sarà eletto, deve, secondo gli usi di mare, giurar in mano dello
- 5 lo Scrivano di Nave di far il suo uffizio, bene, fedelmente, e con diligenza ad ogni maggior giusto vantaggio de' Partecipi, Mercadanti, e gente di Nave; del quale giuramento, e promessa, lo Scrivano ha da far nota nel cartulario con annotazione di tempo, e luogo; al Consolato cap. 60.
- Il Nocchiere in ristretto, ha il peso di tutto il reggimento della
- 6 Nave, in quanto spetta per la buona navigazione, e comanda a tutta la gente, in quanto riguarda la funzione di ognuno, ed in quella ha da essere ubbidito senza replica.
- Ha in suo potere, quando a lui paga di bisogno, di radunare il Consiglio di Poppa, e col parere di esso deliberare ogni cosa attinente alla
- 7 buona navigazione: Consolato cap. 60. Può riconoscere se la Nave sia ben provvista del bisognevole per la navigazione, e può far provvedere; e soprattutto deve invigilare al fuoco, acciò per esso
- 8 non segua danno, perchè seguendo per sua negligenza, è obbligato al ristoro. (1) E' tenuto ancora per il malo ormeggio, ancora-
- 9 mento, e disancoramento; finalmente egli è soprantendente ad ogni cosa concernente la navigazione, e sicurezza della Nave; e quando di tutto ciò non abbi la dovuta perizia, può il Capitano,
- 10 col Consiglio di Poppa rimuoverlo viaggiando, e provvedere d'un altro, quando non vi fosse il Nocchiere di rispetto, e del Nocchiere cantò Ovidio, *Dubiam rege Navita puppim*.
- Il Nocchiere è giudice sopra la qualità delle mercedi, che puonno
- 11 spettar a' Marinari, a proporzione di loro perizia, e merito, salvo accordi; deve però giudicare giuntamente collo Scrivano, e con due deputati dalla Marinaria. Dal Consolato cap. 58. 121. 223., e navigando non può mai dormire ignudo in letto, ma sempre vestito per l'obbligo della prontezza.
- In riguardo alli predetti travagli ha da avere salario vantaggioso de-
- 12 gli altri Uffiziali, e se si navigasse a parte, tira una parte, e mezza, e se muore alcun passeggiere in Nave a lui tocca, per suo diritto, la miglior veste del defunto, con carico di custodirli tutto quanto ha in Nave, dal già detto cap. 223. e 248.

(1) Jo: de ber. in suo commerc. nau. lib. 2. cap. 12. n. 26.



## DELLO SCRIVANO DI NAVE, E SUO UFFIZIO.

**Q**uesto è il terzo Uffizio, quale pure conferiscono li Proprietarij, ma lo devono conferire giuntamente col Capitano, la ragione è,   
 1 perchè potendo esso restare obbligato con lo scritto del medesimo, e nel Cartulario, che tiene sotto sua custodia, conviene perciò, che gli sia confidente, ma non può essere di lui parente: del Consolato   
 2 cap. 55. e 58. Deve giurar d'esser umile, fedele, e di tenere i libri di Nave con rettitudine, scrivendo sola la pura, e sincera verità candidamente, e far dare il fatto suo ad ognuno, ed esercitare la sua cura fedelmente, bene con diligenza.

La maggior avvertenza che deve avere lo Scrivano, consiste in non inciampare in inavvertenze collo scritto; ed in ogni caso sapersi correggere a tempo, e luogo opportuno, *re integra*; altrimenti se l'errore irremediabile procede da inavvertenza è tenuto al ristoro del danno: Se da malizia inciampa in falsità con pena, secondo il Consolato cap. 55. d'essergli tagliata la mano dritta, e marcato in fronte, perdita dell' Uffizio, e confiscazione di quanto ha in Nave.   
 4 Ora però si costuma la Galea; e questo rigore è causa, che si dà piena, e indubitata fede al contenuto nel Cartulario. e libri, quali regola, come se fossero Instrumenti, ed atti ricevuti in terra da pubblico Notaro, il che s'intende di ciò, che detto Scrivano avrà scritto in tempo, che la Nave avesse fondo ancorata, e con proise   
 5 in terra, e nella medesima Nave, acciò non si possi dubitare, che cosa alcuna sia stata fatta per tema, o per inganno: così dal detto cap. 58. in fin.

Lo Scrivano ha da essere di età almeno d'anni 25., e pratico di leggere, e scrivere bene, di tenere scrittura mercantile, d'abaco, e di formar, ed estendere ricatti di contrattazione; nel che   
 6 consiste tutto il di lui uffizio.

Ha da tener tre sorti di libri, e custodirli ben bene sotto chiave in sua   
 7 cassa sempre chiusa, non lasciandola mai. Il primo libro è il Cartulario, che sebbene sotto questo nome, *lato modo*, vengono denominati ancora gli altri due, però propriamente il Cartulario è quello, nel quale devesi notare il debito, e credito, introito, ed esito, utili, e danni, facendo riferire le partite secondo le regole di ben formata scrittura, per doverla tranquillare fornito ogni viaggio, e compito l'ultimo discarico con la riscossione de'noli, formare il suo bilancio con saldo d'ogni conto, per ripartir l'avanzo degli utili,



e dare la sua porzione giustamente a tutti gli interessati, e Partecipanti. Il secondo libro si nomina del Manifesto, nel quale si nota tutto quello s'imbarca, e poi si sbarca; (1) nell'imbarcare indebitando la Nave di ciò che entra, e seguito lo sbarco disdebitandola: questo libro deve in parte debita, avere la margine larga, perchè in quella conviene con la penna improntare le marche, e numeri de' colli, fardelli; ed altri involti, che si ricevono; avvertendo, che caricata, e notata come sopra la roba, non si può nemmeno da chi la caricò variare il marco, numero, o sigillo. Dal Consolato cap. 32: lo Scrivano non può abolire, nè trascrivere cosa alcuna nel libro, sotto pena di falso; ed il Mercante che l'imbarcò se ciò facesse fare perde la roba (salvo sempre ordine di Giudice competente) la ragione di questo l'espongo al capo di polizza di carico in fine, al quale mi rimetto. Nello spazio poi di questo libro, deve in primo luogo notare l'anno, giorno, e luogo dell'imbarco, e tutto ciò, che si contiene nella Polizza di carico, che si dà fuori; e particolarmente quando il caricato si grava di qualche ipoteca, notandosi la qualità, quantità, modi, e forme di essa, per chi sia, e come debbasi eseguire, in modo che si uniformi con la Polizza di carico; e nell'incontrafacciata notasi la restituzione, giorno, luoghi, e persone. Il terzo libro si tiene da notarsi ogni occorrenza giornale, deliberazioni, e tutto ciò, che sostanzialmente occorre per l'amministrazione, e reggimento del negozio della Nave; e si denomina giornale, o sia manuale; perchè giornalmente si ha da avere, alle mani, e vada la scrittura continuata, e non vi si può lasciar vacuità intermedia, perchè saria sospetta, e quando lo Scrivano si fosse scordato di notare una cosa a suo luogo, la nota in un altro, soggiungendo, e fu il giorno tale; e le partite di questo libro si riportano al libro maestro secondo l'ordine aritmetico, di cui lo Scrivano ha da essere bene istruito, e deve accuratamente tenerlo.

Questi libri, che come si è detto, vengono sotto nome di cartulario di Nave, perchè sostanzialmente hanno tutte le loro annotazioni da influire nel cartulario maggiore, sono libri pubblici, e non si possono occultare ad alcuno, che giuri avervi interesse; e come tali è obbligato lo Scrivano ad ogni mandato di Giudice competente ad esibirli: (2) dal sopradetto cap. 58. in fine, come se fossero atti ricevuti da pubblico Notajo in terra, perchè hanno l'istessa forza, e a quelli poi convien stare: detto cap. 58.

Ha ancora da tenere un Protocollo, o sia Fogliasso, nel quale infilsi per ordine tutti li ricatti, e scritture, attinenti alla Nave; quali ritira da chi che sia con sua iscrizione di fuori.



Lo Scrivano può vendere i ferramenti della Nave vecchj, ed inutili,  
 11 sarzia vecchia, ed ogni altra cosa spezzata, e dismessa, senza  
 prenderne licenza dal Capitano, però il ricavato lo deve portar  
 in cassa, o indebitarsene al Cartulario.

Ha potere di formare ogni ricatto attinente alla Nave ancorchè a  
 12 nome, e per conto del Capitano, ed obbligar lei, la Nave, ed  
 Esercitori, tanto con aver d'ogni cosa fatto nota al libro, quanto  
 con non averla fatta, perchè chi contratta seco, non ha incumben-  
 sa di pensare a questo, (3) solo che tralasciando di notare manca  
 alle sue parti: e contrattando senza contentamento de' predetti è  
 tenuto al ristoro de' danni, e spendendo la loro parola senza lor  
 13 volere, incorre in pena di falso. Dal Consolato cap. 87.

L'Uffizio dello Scrivano di Nave è molto onorevole (4) e civile, e perciò  
 avverta ad esercitarlo onorevolmente; nè può essere rimosso dal

14 Capitano; e ha da essere amorevole, e segreto; dal Cons. cap. 244.  
 circa il mezzo; ed ha da tirar paga duplicata d'ogni altro Marinaro.

Molte altre cose attinenti a questo uffizio sono notate a caso in tanti  
 altri capi proporzionati, non potendosi senza confusione ridurre  
 in questo solo.

- (1) *Ex l. pr. C. de lit. et itin. custodien. lib. 12. l. pr. C. de Nav. lib. 11.*  
*l. fin. §. Quoties ff. de pub. l. fin. §. Divus ubi Ear. et Castr. ff. eod.*  
 (2) *Tex. in l. 2. C. edend. (3) Rot. Gen. dec. 174. n. pr. et ib.*  
 (4) *Jo. de hœv. cap. 4. n. 43. et 47.*

## C A P. XV.

### DELL'UFFIZIO DEL PILOTA.

**Q**uesto nome, da altri detto Pedota, è un vocabolo semigreco, quale  
 significa condottiere, ossia guida. Questo uffizio pure spetta con-  
 1 ferirsi dalli Proprietarij, e consiste in dare direzione alla Nave  
 viaggiando; e perciò conviene, che sia grandemente esperto, sì in  
 teorica, alla quale pochi si applicano, come in pratica, e quel che  
 importa, che sappi prevedere le burrasche, e conoscere i tempi op-  
 portuni, saper ben carteggiare, e compassare: egli in viaggio non  
 può mai discostarsi dal suo posto del Cassaro di Poppa, non si può  
 2 mai spogliare per essere pronto ad ogni occorrenza, e quando vada  
 a prendere riposo, ha da lasciar un altro sostituito a suo luogo, ed  
 in somma da lui dipende, ed a lui si attribuisce ogni buono, e malo  
 evento della Nave; (salvo sempre ira del Cielo) e seguendo sini-



stro, o danno per di lui imperizia, n'è tenuto al ristoro; il che  
 3 è fondato, non solo negli usi marittimi, ma in buona disposizione  
 legale (1) come ancora è tenuto, quando (salvo legittimo impe-  
 dimento) non prende il diritto, e solito cammino, ovvero dà cor-  
 sa diversa. (2) Al contrario se viaggiando per la via consueta  
 inciampa senza sua colpa non è tenuto. Similmente quando il  
 4 Capitano col Consiglio di Poppa deliberasse per alcuna causa de-  
 clinare dal diritto cammino, e mutare corsa, benchè incontri in  
 sinistri, non è tenuto. (3) Se la Nave per bassi fondi si dannificas-  
 se, oppure urtasse in sirti, ancorchè non apparenti, come tante  
 volte segue, e la Nave, o Merci si dannificassero, è tenuto del  
 ristoro, perchè conviene che egli ne sia ben pratico. (4)  
 Per i piccioli Vascelli, quali non portano Pilota, ma il Patrone della  
 navigazione fa esso quest'uffizio, nè più, nè meno è tenuto  
 in tutto come sopra.

Quando si accorda qualche Pilota per alcun viaggio particolare, co-  
 me pratico di que' mari, e posti, nei quali si ha da andare, e si  
 assume carico di buona condotta, salvo tormento, e viaggiando  
 per imperizia intoppasse in incontri, che si sarebbero potuti pre-  
 5 vedere, e schivare, può il Capitano, col Consiglio di Poppa,  
 quando sia in viaggio condannarlo sino in pena della vita; dal  
 Consolato cap. 247. ovvero ritenerlo per consegnarlo alla Giu-  
 stizia, e quanto sopra s'intende di nave poderosa.

La medesima pena si deve attribuire da chi spetta a quelli Patroni in  
 mare di qualunque Vascello, quale per mala navigazione, o per me-  
 ra trascuraggine, o molto più se per ingordigia stracaricassero, ov-  
 vero non stivandolo regolatamente ne seguisse abboccamento, o  
 6 in qualunque modo si sommergesse, da che ne seguisse anne-  
 7 gamento di persone, poichè da principio potevano prevedervi,  
 8 e rimediarvi, conseguentemente essi sono in colpa, a misura  
 della quale si dà la pena. Ma per lo più questi errori sono come  
 quei de' Medici, che sono coperti in terra, e questi in mare, e  
 non si danno castighi, perchè niuno denuncia, o dà querela.

Ma giacchè d'inconvenienti si tratta, se alcuno se ne commettesse, che  
 9 desse utile, si ricerca se il committente, siccome pagaria il danno  
 in quei, ed altri simili casi detti di sopra, in questo abbi d'avere  
 emolumento. La questione è brocardica, e pare, che sì per re-  
 gola, che chi avria sentito l'incomodo in una cosa, debba anco-  
 ra partecipare del comodo. L'esempio sia ciò che ho avuto per  
 le mani. Fu abbandonato un Vascello nel mese di maggio, con  
 10 entro un carico di grano per dubbio probabile procedente da



caccia di Corsari; questi, che lo seguivano, non erano Corsari, ma bensì erano amici; ed arrivato il Vascello abbandonato lo condussero salvo in parti lontane, e vi passò gran tempo, prima che se ne sapesse la salvezza: intanto vi fu gran controversia fra il Mercante del grano, ed il Padrone del Vascello se le fosse dovuto abbandonarlo, o no; e se a lei spettasse emendare il danno: ma tralasciando per ora il punto di vero, o vano timore, di cui altrove tratterò: avuto l'avviso, *pendente controversia*, si mando a prendere il Vascello, quale essendo arrivato, si trovò il grano, ed ogni cosa ben condizionata, e per accidente era intanto cresciuto un terzo più nel prezzo di quello si saria venduto, e che si vendeva comunemente il simile, quando fosse giunto in tempo senza intoppo. Per risoluzione, egli è certo, che cessa la controversia del ristoro, ed il Mercante del grano deve all'incontro succumbere ne' danni patiti dal Padrone per causa dell'abbandonamento, e tanto emergenti, quanto di lucro cessante *ad rationem quanti plurimi*; perchè questi furono causa del di lui utile, il che segue di raro.

- (1) *Ex l. 3. in princ. ff. Nav. Caup. et stab. l. item queritur §. Magister ff. hoc l. utique in fin. ff. de rei vend.*  
 (2) *Ex l. Si quis fisco C. de Nav. lib. 11. l. cum proponas ff. de nav. sen.*  
 (3) *Santer. de assecur. et spons. quest. 3. num. 47., Gamm. dec. 154.*  
 (4) *Ex l. item queritur §. Si navicularius, et §. Si gemma ff. soc. l. si merces §. Qui columnam ff. eod.*

## C A P. XVI.

### D'OGNI ALTRO UFFIZIO DI NAVE.

**L**I rimanenti Uffizj di Nave marinareschi, che sogliono conferirsi dal Capitano di essa, con il Consiglio di Poppa, fra' Marinari più pratici, e più meritevoli della Deputazione, de' quali lo Scrivano ne fa nota al libro, sono li seguenti.

In primo luogo il Guardiano, quale deve essere uomo provetto, e pratico, la di cui cura consiste principalmente in aver custodia de' corredi, e di ogni altra cosa bisognevole per la navigazione, di sarpare, e dar fondo con avvertenza, che ogni cosa sia pronta al bisogno, ed in quantità, qualità, e bontà, in modo tale, che comandato dal Nocchiero non vi segua tardanza. Inoltre ha da invigilare, che li Maestri d'Ascia, e Calafatti sien provvisti de' loro stromenti a sufficienza, e che siano pronti al bisogno. Di più gli è



2 appoggiato il pensiero de' Garzoni di Nave, volgarmente chiamati Mozzi, dovendoli instruire amorevolmente nell' esercizio marinarresco, correggendoli, e facendoli star netti, e senza vizj nel santo timor di Dio, obbligandoli a tener la Nave monda, ben scopata, e adacquata a suo tempo, obbligandoli ad essere ubbidienti, e pronti ad ogni servizio, perchè educandoli bene, ridonda in sua lode, ed al contrario resta in colpa; non essendo riuscito mai alcun buon Capitano, che stato non sia buon garzone di Marinaro. Egli ha perciò d'avere parte vantaggiosa degli altri Marinari, ed ha di proveccio gli avanzi di sartie minute inutili; e morendo alcun passeggiere in Nave, parte le vesti giornali di esso col Barcajuolo, però ha carico con esso, ed il Nocchiero di fargli dare sepoltura: Cons. cap. 117; di più a lui devonsi le mancie de' Passaggieri per custodia di loro robe.

Altro uffizio è quello pel Barcajuolo, o sia Capo di Caicco, e Scaffo, il

3 quale è obbligato condurre in terra chi scende di Nave, perciò non può andar calzato: Cons. cap. 133. deve avere custodia d' ogni cosa loro attinente, e tenerli netti, e pronti con tutti i loro ormezzi. Ha da assistere agli imbarchi, e sbarchi delle merci, e d' ogni cosa attinente alla Nave, perciò può comandare in questo uso alla gente, e può tirare soldo da Mercanti per tali imbarchi, e sbarchi. Cons. cap. 196. Di più è obbligato andare con la lancia a riconoscere i Vascelli da lontano, e condurre chi tocca a parlamento con loro.

Un altro uffizio si è quello del Penese, così detto *apena*, che il più delle

4 volte lo grava, la cura di cui è di stivare e distivare le robe in Nave, e se si dannificano per mala stiva, il danno è per di lui conto, per lochè deve ricercare il Nocchiere che la riconosca, acciò non disordini la navigazione, ed ha da tenervi provvigioni di gatti per li topi; ha da saper leggere, e scrivere, convenendoli tenere il libro, che si dice di boccaporto, nel quale noti l' introito, e l' esito della stiva. Altre cose attinenti alla di lui carica per la stiva di Nave si espongono al cap. 28.

Siegue l' uffizio de' capi di guardia, quali sono come li Caporali nelle

5 compagnie di Milizie, perchè secondo gli usi marittimi, da che una Nave esce di Porto sino a che ritorni, dato che abbia fondo, benchè sia di passaggio, o stando sull' ancora in Porto, seno, o baja, o sotto Fortezza amica, sempre da questo mezzo s'hanno da fare le guardie in Nave continuamente; Consolato cap. 248. a quale fine il Capitano col suo consiglio di Poppa deve deputarli, ed a quelli ripartitamente subordinare li Marinari, escluso solamente gli Uffiziali maggiori, avendo però tutti da fare le sue ore di guardia giorno, e not-



te, secondo che loro appartiene; e se alcuno dormisse in guardia, quel giorno non prende razione, e il Capitano lo può castigare sino a farlo frustare sopra la Nave, e se commettesse fellonia, bastando gl' indizj, si pone in ceppi per consegnarlo alla giustizia. Il Capitano alla sera dà il nome alli detti Capi di guardia, i quali lo partecipano di mano in mano alle sentinelle di guardia. e il Capitano, ed altri Uffiziali Deputati devono singolarmente, ed a vicenda andare di notte spiando gli andamenti, e chiunque tira stipendio è in obbligo di supplire a quanto sopra.

Ha parimente il Capitano da deputare gl'inservienti alla Prora in numero sufficiente a proporzione della gente: la cura de' quali consiste in custodire, e tenere pronti tutti gli arnesi bisognevoli per dar fondo, ormeggiarsi, scarsellare le gumene, e servire con ogni prontezza, quando si da fondo, nel svernare e sarpare, il che riesce uffizio di maggiore fatica.

Deputa ancora i Gabbieri, quali hanno cura di porre, e levar le vele, chiuderle, girarle, ed ogni cosa a' suoi tempi, secondo il comando del Nocchiero; ne' quali più che in ogni altra persona di Nave, si richiede esatta prontezza per il buon viaggiare, e si scelgono giovani agili, destri, e de' migliori che sieno in Nave. Hanno ancora essi da avere i suoi ajutanti, e dovendo ciascheduno di essi notte, e giorno vicendevolmente essere prontissimi ad ogni minimo fischio del Nocchiero, chi sopra vento, e chi sotto vento, salire a chiudere le vele, abbassarle, alzarle secondo il comando, a fine di ripararsi da Burrasche, e non aspettar mai ad essere degli ultimi, ma sempre de' primi.

Convien ancora che deputi i Timonieri, ne' quali si richiede somma intelligenza, ed espertezza, e questo è il più quieto uffizio di Nave; ma non tutti sono idonei a farlo, onde il Capitano deve accertarsi della loro abilità, e provarli.

Li Calafatti, e Maestri d'ascia, de' quali quasi più che d'ogni altro si ha di bisogno, nè mai di questi se ne può avere a sufficienza, tirano stipendio vantaggioso dell'ordinaria Marinaia. Sebbene non sono uffiziali, conviene che abbino compita provvigione a suo conto di ogni loro strumento, ed esporsi ad ogni pericolo ragionevole secondo il bisogno; Consolato cap. 269. e questi si accordano dal Capitano a patti.

Restano i Bombardieri, che succedono in luogo degli Arcieri de' secoli passati; questi pure si accordano dal Capitano con loro Ajutanti, de' quali si prende informazione, si provano, e si ripartono a' posti, e loro si dà la cura dell' Artiglieria con le provvigioni debite, avendo



riguardo se siano provisti de' loro strumenti; con quale diversità di gente sinora narrata, resta ben regolata la Nave.

## C A P. XVII.

### DELLI MARINARI, ED OBBLIGHI LORO.

**I**L nome di Marinaro, come generico, comprende sotto di se ogni persona che si eserciti nella Professione nautica, dal superiore (benchè **I** comandante d' Armata marittima) sino al minimo garzone. (1) Ma venendo al particolare intendo parlare di quella spezie di Marinari, i quali, o d' accordato stipendio, ovvero a partecipazione degli utili, e come si suol dire (delle parti de' quali tratterò a suo luogo) si accordano a servire in qualsivoglia qualità di Vascello per viaggio, o per tempo determinato senza posto d'uffizio alcuno.

Questi suppongono ch'abbino a sufficienza appresa l'arte nautica sino da piccioli garzoni, essendo una di quelle che solo da puerizia si **2** ponno imparare. Non devono essere minori d'anni diecisette, nè maggiori di settanta, perchè nè gli uni nè gli altri ponno resistere alle fatiche, (2) salvo Piloti, Nocchieri, o Consiglieri.

Devono prontamente ubbidire con ogni esattezza a' comandi degli Uffiziali in cose attinenti al governo della Nave, tanto in essa, quanto fuori di essa, escluso in occasione di evidente pericolo, o quando avessero da fare il facchino, perciò devono ancora andare al mulino. Cons. cap. 145. e 156.

Se andando dove sono comandati fossero presi da' nemici, la Nave è te- **3** nuta riscattarli, ed in tanto continua il loro stipendio. Cons. c. 179.

Devono traghettare vogando in caicco, lancia, o schifo la gente del Vascello, mercanti, ed ogni altro che vadi, o venga da esso per faccende ad esso attinenti, e ricusando hanno da subire la spesa. Cons. cap. 178 Sono obbligati andare al bosco a far legna, ed a far acqua, condurla in Nave, e far sartia. Cons. cap. 152.

Hanno da seguitare il viaggio pel quale sono stati accordati, nè si ponno partire se non per causa, o di prendere moglie, o di compire qualche voto in pellegrinaggio, o per salario di grado in altra Nave, purchè non intervenga dolo, ovvero non vi abbino rinunciato nell' accordo, altrimenti perdono le paghe oltre il ristoro de' danni, ed abbandonando come sopra ponno essere ancora castigati. Cons. 151. 153. 176.

Devono da che si accordarono stare sempre in Nave, nè ponno partirsì senza licenza del Nocchiero convenendo, che assistano agli usi della



- Nave, ed a' carichi, e discarichi; però compartitamente a un terzo della gente per volta. Consolato cap. 133, e 168.
- Sono obbligati tanto in bonaccia quanto in tormento, ajutare i gabberii in chiudere le vele, ponerle, mainarle, e simili Cons. cap. 177. e 178. Sono ancora obbligati lastrare, e dilastrare la Nave, ed a forare, e stoppare, e levare cavi da terra, ajutare ad ormeggiare, sarpare, sartiare, ed operar ogni cosa che loro sia comandata dal Nocchiero; cap. 172.
- Devono comportare il suo superiore quantunque gli ingiurasse a torto, nè devono rispondergli, e quando pure gli percoltesse non ponno rivoltarsi, nè risentirsi, ma solo darne parte a chi vi spetta rimediare. cap. 162.
- Non si ponno spogliare in viaggio per dormire più agiatamente salvo in Porto: capitolo 167. Non puonno vendere le sue armi, nè meno i suoi strumenti, sotto pena arbitraria al Capitano di consiglio di Poppa; cap. 169. Non ponno senza licenza del Nocchiero estrarre alcuna cosa di Nave per quanto sua propria cap. 170. Non ponno dormire in terra, sebbene vi fossero andati con la dovuta licenza, sotto pena arbitraria, e quando vi pernottino etiam con licenza non prendono razione. cap. 143.
- Devono molto bene avvertire a non gettar via vettovaglie, massime  
4 a fine, come si potria presumere, che diminuendosi termini più presto la navigazione, sotto pena delle paghe, e ristoro del gettrato: cap. 165. Molto più hanno da astenersi dal rubare cosa alcuna benchè minima, sotto pena d'essere posti in ceppi, e dati in potere della giustizia per condegno castigo, con perdita delle paghe: cap. 164. e 165.
- Se occorresse ad alcun Marinaro avere qualche pretensione contro il suo Capitano deducendola dinanzi al Giudice: la quale abbi qualche fumo di giustizia, e giurando non aver comodità di proseguirla, deve il Capitano somministrargli danaro da potere mantenersi, e pro-  
5 seguire ad arbitrio del medesimo Giudice acciò non resti soffocato per la necessità a perdere il suo. Cap. 140. 141. (3)
- Ponno introdurre, e tenere la sua cassa in Nave, però di grandezza ragionevole ad arbitrio del Nocchiero, e tenervi dentro ciò che loro piace, escluso merci di rilievo, e ponno riponere il suo rancio da dormire, al posto de' Marinari. E' loro lecito in ogni viaggio portare per suo conto dentro la stessa sua cassa senza nolo, tanto quanto è il valente del salario che avran guadagnato, la quale franchigia si domanda la portata de' Marinari, o sia la sua canterata (così denominata dal peso del cantaro) però quando il Capitano non voglia che



la portino, conviene che loro bonifichi il nolo, e l'utile. Consolato cap. 130. Questo s'intende quando il Marinaro facci ciò per suo conto, e non d'altri, salvo accordi, ed hanno tempo sei giorni a provvedersene dopo stivata la Nave.

Il Capitano, dopo d'aver accordato il Marinaro, non può levarlo per causa di qualch'altro che tiri minor stipendio, quando pure fosse più idoneo; molto meno per prendere parente, o amico, e per quanto vadi a mese, non lo può levare se non compito il viaggio. cap. 122. Per questa istessa ragione il Marinaro ancora, non può lasciar la Nave, se non finito il viaggio, come si è detto sopra: Non ostante però questo, il Capitano col consiglio di Poppa, può, viaggiando, mandar via alcun Marinaro per alcuna di queste sette cause. Prima, per furto, quando ne sia convinto. Seconda, per eresia appresa, ma non naturale. Terza, per giuramento falso. Quarta per disubbidienza moltiplicata in cose gravi. Quinta, per avere eccitato più risse, e per aversi acquistato il nome di litigioso, o sia contenzioso. Sesta, per indizio fondato di vizio nefando. Settima, per morbo attaccaticcio di lepra, o simili, difficile da curarsi. Consol. cap. 122., & *de jure*. (4)

Se il Marinaro, il quale vadi a mesate, muore in Nave, seguendo la morte dopo l'accordo, principiato, che abbi a servire, ma prima della partenza, se gli deve tutta la mesata intiera; se muore dopo la partenza, ma prima della metà del viaggio, gli tocca la metà di tutte le mesate del viaggio intero; se dopo la metà gli toccano tutte e si pagano alli di lui eredi, o famiglia; ed in tempo di malattia non morendo, tira la metà. Cap. 124. e seguenti. Avendo tutto ciò luogo ancorchè per curarsi andasse a qualche Ospitale, o pure altrove.

A' Marinari deve la Nave somministrare il vitto giornalmente, oltre i loro stipendj, da che sono accordati, fino a che sieno licenziati, tanto stando in porto, quanto in viaggio; Consolato cap. 142. il quale vitto, secondo gli usi marittimi, ha da essere come siegue, cioè: La Domenica, Martedì, e Giovedì, carne, e minestra a sufficienza, una volta il giorno, e gli altri giorni della settimana si deve loro dare minestra, e companatico, cioè formaggio, o pesce arido, o cotto, o sardelle salate, o cipolle condite in olio, sale, ed aceto, e sempre una libbra e mezza di biscotto il giorno per cadauno, ovvero pane a proporzione; e per il bere tre coppe di vino alla mattina, e due la sera; quando però si travaglia più dell'ordinario se gli dà maggior beveraggio con qualche poca quantità d'acqua vita, il quale vitto, e bere deve essere di tutta perfezione, o almeno senza imperfezione; avendo mira, che il buon servizio vie-



ne dal buon governo, il che si ricava dal detto cap. 142., ed il Capitano imiti il Cavaliere che ha quitato più del suo cavallo che di se stesso, ma più pe' l'ricordo dato da S. Bernardo a' suoi Monaci: che, *ubi est abundantia, ibi est observantia*. Questo s' intende per l'ordinario, e salvo sempre accidente forzoso, perchè allora tutti hanno da fare alla meglio, ed in pratica, quando si calcola il vitto de' Marinari in Nave, ho sempre veduto computar loro da soldi 10, sino in 12 di nostra moneta, ossia un giulio papale, ovvero un reale sempio di plata per ogni giorno, avendo riguardo alla qualità de' tempi, e luoghi; e quando la Nave ha da far buono il vitto in terra al Marinaro, se gli calcola la metà più, perchè men si spende in Nave con le provvisioni, che in terra, particolarmente all' Osteria; e quando per accidente forzoso i Marinari in Nave hanno patito di vitto si fa loro poi una proporzionata remunerazione. E' stile poi fra Inglesi, ed Olandesi, che li Capitani sempre ritengono ai Marinari due, sino in tre mesate, da pagarsi compiuta che averanno la loro condotta, affine che non se ne fuggano, ed abbino pegno, fuori che gli obbligati a fermarsi: ma gl' Italiani ciò non istilano, posciachè questi hanno quasi sempre, o cassa, o sacco con robe in Nave.

1 Marinari non puonno, senza il volere dei Capitani, condur via, o levare la Nave da suo luogo sotto pretesto, o per causa di non esser pagati, o maltrattati; e se ciò facessero, ovvero si ammutinassero, devono esser severamente castigati.

Al Marinaro è dovuto il suo salario, guadagni, o perda la Nave, o non scuodi li noli, e per li suoi salarj, egli è preferito ad ogni altro creditore della Nave; e quando non vi fosse da pagare, la Giustizia deve far vendere gli attrezzi, o armamenti sino che siegua il pagamento; e dove la Nave in viaggio scode, ivi ancora paga. Consol. cap. 136. in fin. e 56. e 194. Rispetto a quelli che vanno a parte, se nasce controversia fra il Padrone, o Mercante che ritardi il pagamento de' noli, non vi hanno da star di sotto i Marinari, ma il Padrone della Nave; se li Marinari non sono causa della lite, gli ha da pagare la loro parte, perchè va a di lui rischio, e conto, la quale ha da servire per mantenimento di loro famiglie, e perchè per lo più i Marinari sono forestieri, e non puonno star sulle spese; ed in ciò, salvo patti, come quando il Padrone prima di firmare i noleggi chiama tutti li Marinari, e loro lo manifesta, e riscuote il di loro consenso di star al bene, e male conforme starà esso, che così entra il patto.

Non può il Comandante d'una Nave prestar un Marinaro contro il di lui



volere ad altra Nave, salvo se quello avesse alcun mestiero di cui quest'altra n'avesse estremo bisogno, o non se ne trovasse, e ad esso Capitano sopravanzasse; cap. 145.

Finito il viaggio il Marinaro è libero, e se il Capitano lo cerca, per altro viaggio, fa nuovi accordati, cap. 147., e 158., e prima di questa terminazione non lo può contro la di lui voglia licenziare, nè sotto pretesto che sia in Porto, e non ritrovi noli, nè viaggi per il ritorno, sicchè convenga fermarsi, e la Nave non possa resistere alle spese, perchè a tutto ciò se gli dovea pensare da principio, e siccome il Marinaro non può lasciar di seguire, come si è veduto, così il Capitano non lo può licenziare; e quei Capitani de' quali alcuni ne potria narrare che hanno fatto simili estorsioni, ho osservato che sono andati tutti in malora.

Quando alcuno Patrone di Vascello vendesse lo stesso Vascello, s'in terra di fedeli, come d'infedeli è obbligato pagare a' Marinari tutto l'intero loro stipendio, come se il viaggio fosse finito, e provvedere loro per le spese del ritorno a casa; cap. 148., 149.

Se il Marinaro non si fosse accordato a certo stipendio ma fosse entrato in Nave a discrezione, dovrà aver quello che il Nocchiero, e Scrivano diranno abbi meritato. Cap. 223.

In tanti altri luoghi di quest'Opera si espongono molte attinenze a' Marinari, che non essendo capaci di questo capo a quelli mi rimetto.

(1) *L. pr. §. pr. ff. nau. caup., et stab.*

(2) *Ut notat. in trac. auth. incert. Galli de usib. mar. par. 2. esp. 3. n. 8.*

(3) *Surd. de alim. tit. prim. qu. 12. num. 42. et 120.*

(4) *Notat. etiam Bald., Caltr. in l. 2. C. de sum. Trin.*

## C A P. XVIII.

### DE' RIGUARDI DE' PERICOLI DELLA NAVIGAZIONE.

**I**nstrutta che sia la Nave nel modo sopra narrato ha da conseguire il suo fine, per il quale fu fabbricata, e provveduta, il quale fine non è altro, che la navigazione; ma perchè questa porta seco gravi pericoli, e di qualità diverse, quali se riuscisse poterli schivare, porta all'incontro degli utili, e ad alcuni ha portato ricchezze, quali allucinano, ed abbagliano l'animo a non pensare ad essi, sicchè pare appunto, che la natura gli alieni dal pensiero con tal'allettazione, come sono li carichi del matrimonio, perchè se a quelli si pensasse, saria ben pazzo chi si maritasse. Dimodochè, e quelli, e questi fatal-



mente sono inorpellati dall' allettamenro. Però, essendovi de' pericoli prossimi, e de' remoti niente meno riesce facile schivarli con la regola, e buon governo di chi ne ha il carico.

Prima, e principalmente si ha da invocare il Divino ajuto con una retta coscienza, e dire col S. Profeta, *Viderunt te aquae Deus, & timebunt, & turbatae sunt abyssi*, (1) ed il Capitano ha da eccitare la gente alle divozioni, convocandoli almeno una volta il giorno alle orazioni, e sante preci, e con divota esemplarità ammonirli nel bene operare, e tenerli quieti, e fare, che il Cappellano supplisca con le confessioni per impetrare il Divino ajuto, applicando ancora qualche porzione d' utili in suffragj, ed entrando in Vascello per viaggiare recitar questi due versi;

*Qui Mare languorum es pro nobis passus in orbe,  
In Mare tu à nobis cuncta sinistra cave.*

Secondariamente schivare di navigare in tempi non opportuni, ricordandosi, che anticamente non si permetteva navigare se non dal principio d' Aprile fino ad Ottobre; (2) sebbene ora si è raffinato tanto questo studio, che con Navi si naviga d' ogni tempo.

La navigazione è sempre più pericolosa ne' Fiumi, che in Mare, perchè la naturalezza dell' acqua salsa come più grave sostiene maggiormente a galla, ed i venti in Mare sono più dilatati, e sempre più cauto si cammina con venti laterali, che con dritti; conviene perciò avere buoni Ministri. (3)

Si deve avvertire, non avere al servizio della Nave gente tutta d' un Paese, ma di nazioni, e paesi diversi, perchè nasce una licita emulazione fra di loro nel ben operare; al che il Capitano deve animarli ancora con allettamento d' alcun premio; e ha da tenersi grati gli Uffiziali, ed avere la Nave ben provvista di buoni ornaggi, massime d' Inverno, nel resto rimettersi alla volontà divina, perchè de' pericoli ne sono dappertutto.

(1) *Ut admonet Io. Lucen. de jur. mar. lib. 1. cap. pr. n. 2.*

(2) *Ut desum. per text. in l. quoties in fin. C. de Naufrag. l. 11. gloss. in l. pr. C. de milvest. lib. 12.*

(3) *Ex Angl. Canc. in tract. de mot. ventor.*

#### C A P. XIX.

##### DE' CONTRATTI IN GENERE ATTINENTI A PRATICHE MARITTIME.

**P** Erchè conviene a qualsivoglia, che navighi, ed a' negozianti in traffichi marittimi, il contrattare, e distrattare, tanto con pubbliche, quanto con private scritture ed atti, ho disposto di questa materia dopo il discorso dell' istruzione di Nave darne un succinto ragguaglio:



ma non potendosi ben comprendere il particolare, che non si tocchi il generale, perciò prima della spiegazione, e forme che espongo di tali scritture, ed atti, mi pare accertato premettere le regole generali dalle quali procedono. Dico dunque, che il contratto non è altro, che  
 1 quell'accordo fatto da due, o più persone vicendevolmente sopra qualche fatto con loro obbligazione, il quale contratto è differente  
 2 dall'Instrumento, e scrittura si fa per pruova del contratto, ed è il continente di quello. Altri contratti sono di buona fede, i quali s'interpretano  
 3 amichevolmente, come a dire compre, vendite, baratte, divisioni, ed ogni contratto mercantile. Altri sono da eseguirsi per rigor di  
 4 giustizia, come sono le sicurtà quantunque accessorie a' contratti di buona fede, e simili. Finalmente altri sono contratti nominati, ed altri  
 5 innominati; i primi sono quelli che hanno il proprio nome; i secondi non hanno nome proprio, ma tutto il loro essere consiste nell'esecuzione.

Premesso quanto sopra, dico, che regolarmente ogni persona che sia al  
 6 mondo capace d'intendimento può contrattare, e distrattare, cioè dissolvere il contratto che ha fatto, salvo se per alcuna legge positiva ciò gli venga proibito; (1) conforme viene proibito nel Genovesato alli minori d'anni 25., alle donne, ed a quelli che sono sottoposti al Padre. Nel resto *de jure communi* uomini, e donne maggiori puonno contrattare, e distrattare, nonostante la patria potestà; onde se si ricerca perchè non possino testare, (2) si risponde perchè il Padre avendo interesse nell'azienda del figlio, può restare  
 8 pregiudicato, perciò la legge non permette che faccia testamento se non dell'acquistato con sua industria; (3) tutta volta però non  
 9 vi concorra o prima, o dopo il volere paterno. Un minore, che farà contratto, quando non lo revochi fra il termine d'anni cinque, da che sarà sortito dalla minore età, resta convalidato in termini della ragione comune; (4) ma pe' l'nostro Statuto *de contratt. minor. & mul. § fin.* tale contratto *ipso Jure* divien nullo, e non convalidabile, se pure in maggiot età non si rinnova.

Devesi avvertire, che in ogni contratto, conviene esprimervi la causa di esso; altrimenti non vale, salvo se la causa fosse in quello virtualmente compresa. (5)

In occasione di quanto sopra insorge questa difficoltà. Dato il caso che un minore, ovvero un figlio di famiglia, a cui venga proibito dal nativo Statuto il contrattare diversamente dalle forme prescritte dal medesimo Statuto, trovandosi per sorte in un Paese dove per  
 fosse andato a bella posta per fare quel contratto, sopra qual  
 controversia, ma in occorrenza, che ivi se gli fosse rappres  
 (6) Dopo



contrattasse in forza di quelle costituzioni locali diverse dalle sue, e fosse poi col tempo convenuto alla sua patria in giudizio per l'osservanza, ed esecuzione di quel contratto, ove per altro egli è nullo, ed irritato; si cerca se si debba, o non debba eseguire, etiam durante la di lui minor età, ovvero patria potestà. Questo articolo si trattò molto a lungo l'anno 1664. nel Tribunale marittimo fra gli eredi del q. Ambrogio Giudici, quale avea dato in Palermo a Cap. Bernardo Merello di Rapallo in tempo della di lui minore età, e patria potestà una partita a cambio marittimo, sopra corpo, e noli d'una Nave, ch'esso Merello amministrava, pretendendo non valesse. Il di lui principal fondamento era, che il suo naturale Statuto l'avea inabilitato ad obbligarsi, e che questa inabilitazione non si può abolire ovunque si vadi. (6) Al contrario si adducea, che questa inabilitazione non era assoluta, ma *secundum quid*, cioè *sub forma præscripta*, quale colà non potendosi osservare, non lo legava; (7) onde che mentre le costituzioni di Palermo, ognuno maggior d'anni 20. per causa di mercatura si potea obbligare, escluso sicurtà per altri, essendo egli tale, per conseguenza il di lui obbligo era valido: onde per queste ed altre ragioni il di lui obbligo fu colà ammesso, ed eseguito. Similmente nel 1683. restò così provvisto dall' Illustrissimo Magistrato de' Cambj in causa fra li Fratelli Enrile, e Bernardo Uccello, ed avendo questi reclamato agl' Illust. Signori Supremi, veduta la piena delle ragioni contro esso, non ostante qualche voto diverso, fu persuaso quietarsi, e nulla si provvide.

Per ultimo si ricorda, che nel formare contratti di rilievo, devesi nel concludere star molto oculato; e maggiormente nello rogarli, perchè non manca chi pretende essere lecito, in un certo modo, 12 alli contraenti prevalersi de' vantaggi; maggiormente poi se si contrattasse con persone autorevoli, perchè puonno nelle esecuzioni loro seguire degli accidenti assai; e se si contrattasse per partiti, o assenti con alcun pubblico, studiarvi prima, poichè sebbene il Principe contrattando con privati, nell'eseguire, si serve delle istesse ragioni che il privato; ad ogni modo la forma è diversa.

(1) *Text. est formalis in l. sicut C. de oblig.*

(2) *Text. in l. qui in potest. ff. de test.*

(3) *Gomez. var. resol. tom. 2. cap. 1. n. 2. (4) Per text. in l. 3. C. si major. fac.*

(5) *Ex adduc. per Genu. de script. priv. lib. 2. cap. pr. n. 7.*

(6) *Ut not. Mascard. ad St. concl. 6. n. 105. et 119., Maral. dec. 72. n. 7., Bosch. cons. 35.*

*quod dicit. Gabr. commun. opin. tit. de stat. lib. 6. concl. 8. n. 22., Ricc. po il 659. limit. ult., Pich. ad stat. urb. in rub. de cont. gloss. 2. n.*

*Rot. post eum, Pasch. de Viril. patr. pot. par. pr. cap. 6. n. Franc. dec. 72., Rot. dec. 278. par. 6. rec.*



## C A P. XX.

DI DUE, O PIU' OBBLIGATI VERSO UNO STESSO,  
O PIU' PERSONE.

**E'** Cosa solita per lo più ne' contratti mercantili obbligarsi due, o più persone verso uno, o più; e molte volte chi si obbliga in questa forma o per essere idiota, o per non badare a che fa, o per difetto di spiegazione di chi riceve l'obbligo, si ritrova obbligato contro la sua intenzione diversamente da quel che credeva; circa di che mi è parso bene in questo luogo proporre le seguenti avvertenze.

- Primieramente quando due, o più persone si obbligano, ovvero quando
- 1 in alcun caso restano *de jure* obbligati per qualche cosa naturalmente divisibile, come a dire, una quantità di denari, regolarmente ognuno resta obbligato per quella porzione solamente, che ripartitamente gli tocca. (1) Questo ha luogo ancora, quando pure
  - 2 alcuno degl'intervenienti negli obblighi che si fanno, non restasse validamente obbligato; poichè la di lui porzione non si aggiunge alle altre, salvo patti, o leggi in contrario per alcun caso particolare: (2) se poi si obbligano due, o più, con la dizione *in solidum*, la
  - 3 quale importa, che ognuno si obbliga per il tutto, quali si nominano Correi, il creditore può astringere ognuno di essi chi vuole a soddisfare il tutto per intero, e lasciare gli altri. (3) Sopragegnisse poi la costituzione nuova di Giustiniano Imperatore, la quale ordinò, che non si potesse, non ostante la promessa fatta nella forma predetta, convenir uno, o parte di questi obbligati per il tutto, salvo in caso che alcun di costoro fosse inabile al pagamento, ovvero assente, permettendosi solo in questi casi, che le porzioni di questi si accrescessero all'altre degli abili, e presenti. (4) Ma perchè fu interpretato che questa costituzione nuova fosse introdotta solo in utile de' privati, e non in beneficio pubblico, perciò
  - 5 si è ancora introdotto lo stile di potersisi rinunziare, e comunemente vi si rinunzia: (5) onde resta fermo con essa l'uso antico di potersi ognuno obbligare *in solidum* con altro, o altri: Però
  - 6 quando chi è creditore vuol esegutarli, ed avere regresso contro di ognuno del tutto, conviene, che non essendo obbligati con garentigia, ovvero come diciamo noi, per debito confesso, o *in forma Camera* li faccia condannare tutti, ed ognuno per il tutto: perchè siccome non sono procuratori uno dell'altro, solo se vicendevolmente si costituissero; ed è regola che la sentenza contro il
  - 7 principale, non pregiudica la sicurtà *nec è contra*, e molto meno fatta contro uno, può pregiudicare i Correi, quali s'intendono
  - 8 vicendevoli in sicurtà uno all'altro verso il creditore. (6) Dopo



che questo ottenuto avrà il pagamento da uno, o da parte de' debitori tenuti in questa forma, quello che ha pagato può ripetere la rata porzione da ognuno, che ne sarà restato esente, e si fa la distribuzione, salvo se per patto, o per naturalezza dell'obbligo tutto spettasse a quello che avesse pagato. (7) Per il contrario se uno, o più si obbligano verso di più creditori, che nella stipulazione accettino *in solidum*, si può pagare ad ognuno di essi che domandi, perciocchè s'intendono vicendevoli procuratori l'uno dell'altro, con mandato di poter scuodere. (8)

Secondariamente avverti chiunque ha più debitori obbligati *in solidum* verso di se, o come Scurtà, o come Correi, a non liberarne alcuno, supponendo incaricare, e scuodere la di lui porzione dagli altri, poichè questi restano ancor essi liberati da detta porzione. La ragione è, perchè pagandoti alcuno di questi il tutto, o più della sua parte, tu sei in obbligo cederli le ragioni contro gli altri, anzi per il nostro Statuto *lib. 6. cap. 9.* restano *ipso jure* cedute seguito il pagamento; onde sarebbe vana la cessione, per quanto importa la liberazione seguita. (9) Così l'anno 1643. fu deciso dalla Rota Civile in causa di Guglielmo Regesta con Gian Luigi Curletto, in atti del Notajo Gian Francesco Poggio.

Per ultimo in questa qualità d'obbligazioni vi si reca la stipulazione, la quale non è altro, che una reciproca proposta, e risposta di promessa, e accertazione, sopra alcun fatto accordato fra due, o più parti. (10) Questa stipulazione ne' contratti risulta dal medesimo fatto, e riducendosi in instrumento si spiega dal Notajo, e viene così detta *a stipite*, che germoglia gli obblighi, e forme dell'osservanza; e quando una persona si obbliga verso un'altra assente, per questo stipula, ed accetta il Notajo, che ne riceve l'instrumento, acciò il promittente non possa sottrarsi dall'osservanza, (11) e se l'obbligo si fa per polizza, conviene che sia da ambe le parti firmata.

(1) *Tex. est in l. reos §. Cum in tabulis ff. de duob. Reis.*

(2) *Per text. in l. si mihi, et Titio, et l. stipulatio ista §. Alteri vers. cum seqq. eod. l. Paulus 2. ff. de re judic.*

(3) *Tex. est in l. 3 §. pr. de duob. Reis l. pr. C. eod. l. pr. C. si plur. un. serm.*

(4) *Text. in auth. hoc ita C. de duob. Reis, quæ fraternizat cum Epist. div. Adr. ut ait Maur. de fidejuss. sec. 6. cap. 6.*

(5) *Gloss. ordin. in auth. de duob. Reis col. 7. alia Gloss. in §. Fin. eod. Bar., et d. in dict. auth. hoc ita.*

(6) *Maur. de fidejus. in 2. par. princ. sect. 4. cap. 24.*

(7) *Text. est in dict. l. pr. ff. de duob. Reis l. 3. ff. de exerc. act. Gomez. var. res. tom. 2. cap. 12. num. 3.*

(8) *Maur. loc. cit. sec. 3. cap. 41. et ex Gomez. loc. cit.*



(9) *Olea de cess. jur. tom. 5 par. 2 n. 56.* (10) *Per text. in l. stipulationum §. Stipulatio ff. de verb. oblig.* (11) *Tex. in l. sciendum 30 ff. de verb. oblig.*

## C A P. XXI.

## DELLA SICURTA', OSSIA PREGIARIA.

**N**ON si stima alcuno talvolta sufficientemente cauto con l'obbligo di una persona, che se gli sia fatta debitrice, ma vuol di vantaggio avere una Sicurtà, ossia Fidejussione, o con altro vocabolo detto Pregiatore, perchè si obbliga alle preci del principal debitore. (1) Sotto il significato d'ognuno di questi tre vocaboli, si comprendono quattro qualità di promesse, o sia in quattro modi uno può obbligarsi per l'altro. Il primo è come Espromissore; il secondo Mandatore: il terzo Costituire; ed il quarto Sponsore, fra l'uno, e l'altro de' quali corre differenza.

Espromissore propriamente è quello, il quale assume in se il debito altrui, particolarmente quando quello di cui è il debito non possa, o non abbia potuto obbligarsi.

Ma qui insorge la difficoltà, che non volendo la legge che alcuno prometta il debito, o fatto d'altri (2) come si possa sostenere quest'assunzione di debito.

Al che si ripara con la rinunzia, così praticandosi comunemente per intendersi, di legge fatta a pro de' privati, non per utile pubblico, per lo che se non vi fosse questa rinunzia, tal'espromissione saria vana, escluso se ciò procedesse da scordo.

Il Mandatore è quello, il quale paga, ovvero promette di dare, o pagare somma, o cosa alcuna per comandamento d'altri, a fine d'averne, o per averne avuto il contraccambio (3) per sottentrare il più delle volte nelle ragioni di colui, al quale dà, paga, o promette. Questo Mandato, convien che sia certo, e non s'induca per interpretazioni; basta purchè mercantilmente si dica, sopra di me pagate, o date, (4) o parole simili, quali inducano mandato, e non si possino intendere come persuasive, non ordinative. (5)

Il Costituire è quello, il quale si costituisce Pagatore, o Datore di partita, o cosa già dovuta, (6) nel che resta differente dall'Espromissore, e Mandatore, perchè questi intervengono nell'atto, che si fa, o rinnova il debito, e quello sottentra nel già fatto, però ne' ricatti promiscuamente si prendono, e la forza loro è la medesima, salvo che in questi due ultimi se non vale l'obbligo principale, nè men vale il loro. Nel primo siccome si è veduto.



Sponsore poi è quello, che si obbliga per altri non essendo richiesto da loro  
 8 (7) e in questo diversifica dalle altre spezie d'obblighi sopra esposti. Premessi questi termini, con facilità poi si comprende, che cosa sia la vera

- 9 Sicurtà, e propria Fidejussione, o Pregiarìa, la quale interviene, quando puramente è senza li termini già allegati; uno si obbliga, promette per un altro, e a di lui preghiera, e sotto la di lui fede di non lasciarlo con danno. (8) Questo è obbligo accessorio a quello del principale, quale non sostenendosi nemmeno si sostiene quest'altro;  
 10 (9) & *de jure* non può essere convenuto in giudizio prima del principale debitore: anzichè conviene escutere prima li di lui beni, che agire contro la Sicurtà; in modo che solo se vi possa aver regresso, quando non se ne trovino, o non tanti quanti farebbero di mestieri. (10) E' però vero, che di uso comune si fa da esso rinunziare al beneficio di questa regione, e per lo più si fanno obbligare Principale, e Sicurtà *in solidum*; ed è tanto consueta questa rinunzia, che dicono i Dottori, che negli instrumenti che contengono l'uno, e l'altro, se per sorte non si ritrova questa clausola, si  
 12 presuppone essere mero scordo; quando non vi sia patto in contrario. (11) Laonde ognuno può capire quanto in questo caso gli convenga fare, ed in Genova quando uno non vuol soggiacere per altri ad essere astretto per quello (solo quando il medesimo per cui fa sicurtà non abbi da pagare del suo) dice appontellarlo, cioè, se non avrà quello, supplirà esso, e lo terrà in piedi. (12)

Molte altre ponderazioni, quesiti, e risoluzioni si ponno addurre in questa materia, ma trascendendo il mio istituto di avvertire solo li contrattanti non li Dottori, ne tralascio la prosecuzione; posso solamente ricordare che due benefizj sono dal nostro Statuto somministrati a chi paga forzosamente, come Sicurtà data dal debitore contro esso, e suoi beni. Il primo, lib. 4. cap. 9., che con un sol comando, ogni Giudice sia in obbligo dargli licenza o mandato da ripetere contro di lui, e suoi beni, rimossa ogni eccezione. Il secondo, lib. 6. cap. 9., che sottentra *ipso jure* nelle ragioni del creditore, senza cessione, quale per altro *de jure communi*, vi è di bisogno. In occasione di questo è stato controverso in Rota, se come che, quando vi sono due, o più debitori obbligati *in solidum* verso un creditore al quale un solo de' suddetti paga il tutto, se ancora, come che,  
 15 *de jure* suppone la legge, che questi vicendevolmente si siano fatti sicurtà, se, dico, abbi questo pagatore tali benefizj Statutarj contro gli altri suoi Condebitori, o sia Correi. Fu deciso *affirmativè* in  
 16 causa fra Gio: Agostino Casciano, e Pier Francesco Pinceti in atti del Notajo Ugo del 1674., l'altre fra i medesimi per altro paga-



mento simile in atti del Notaio Merello del 1678., le ragioni si rapportano altrove.

- (1) Sic desum. per text. in l. 27 in fin. ff. S. C. Vellei. l. 29 §. Leg. ff. de lib. leg.  
 (2) L. si quis accepto ff. de cond. cav. dat. l. aliquando C. ad S. C. Vellei. not. Bal. in l. cum ult. n. 3 C. eod. et comprob. Maur. de fidejus in prælio c. 22.  
 (3) Tex. in l. stipul. ista hab. licere ff. de verb. oblig. l. sicut Reus ff. de fidejus. §. Si quis alium inst. de inut. stipul. l. 110. §. Nemo de reg. jur. docet. Gomez. var. res. tom. 2. cap. 10. n. 23. (4) L. si vero §. Si post ff. mand. (5) Not. Maur. l. c. sect. 2. cap. 4. n. 3. (6) Text. in l. 48. ff. de reg. jur. (7) Per Tex. in l. eum qui §. Quod exigimus ff. de const. pec. §. De constit. inst. de action. (8) Per Tex. in l. qui potitur ff. mand. Maur. alleg. cap. 5. (9) §. Pr. inst. de fidejus l. pr. et l. fidejus obligari §. Fidejus ff. eod. (10) L. cum lex. ff. de fidejus §. Fidejus inst. eod. Maur. de fidejus. 2 par. princ. c. pr. n. 4. (11) Tex. est. in auth. de fidejus et mand. §. pr. col. p. et in aut. præsent. C. eod. (12) Sic firm. idem Maur. sec. 6 c. 4 n. 22 ubi alios cit.

## C A P. XXII.

### DEL CONTRATTO DI COMPRA, E VENDITA DI NAVE.

**I** Modi, e forme, colle quali si acquista alcun Vascello, o porzione di esso sono, o per compra, o per vendita, o permuta, ovvero per partito di cui si tratta al suo capo particolare, o per dichiarazione dal Direttor della fabbrica di esso, e di questa se n'è trattato altrove. Resta discorrersi della compra, e vendita, che si può fare da ognuno abile, come atto più frequente, e si fa, e giudizialmente, o fuor di giudizio per contratto, il quale per quanto sia triviale si perfeziona con l'intervento della cosa venduta, e col consenso dell'uno, e l'altro, e del prezzo: (1) però mi occorre proporre i seguenti avvertimenti.

**I.** Chi compra deve ben bene avvertire all'autorità che compete al venditore, cioè, se egli sia vero padrone, e proprietario di ciò che vende, o quando intervenga come Procuratore, se il mandato procuratorio sia legittimo, e se si estenda all'atto da farsi; cioè, se chi fa la procura sia *sui juris*, o per altro; se contenga tutti li requisiti bisognevoli, nel che si deve certificare in fatto, ed in termini di ragione, essendo questo avvertimento legale. (2)

**II.** Deve riconoscere li ricatti degli acquisti, che ha il venditore della cosa che vende, per certificarsi con quelli, se gli possa esser eccitata, e non arrischiare il prezzo.

**III.** Ha da avvertire se il Vascello che si contratta possa essere subordinato ad Ipoteche, conseguentemente, se per il mondo possa essere stratte-



- nuto, e come si suol dire del cavallo se possi bere di tutte l'acque, parimente di questo se possa solcare ogni acqua, imperciocchè se bene la Nave come mobile venale, e mercantile, si connumererà fra' contrattabili, (5) che alienati, non sogliono ritenere Ipoteca, perchè altrimenti si confonderia tutto il mondo in liti; ma vendendosi come corpo, o porzione incorporata, resta capace d'essere ritenuta, e può essere citata, ed è capace di ritenzione di Dominio, (4) onde si deve, pagando, sottentrare a cautela in Ipoteche se ve ne sono.
- IV. Si ha da avvertire, che il Capitano per quanto possa ipotecare la Nave per debiti concernenti a quella, come si è detto al capo degli Esercitori, non può però con quel mandato che ha dalla legge, come Capitano venderla, ma convien che n'abbia procura speciale da' Patroni. Consolato mar. cap. 243.
- V. Devesi pure avvertire, che per vendere un Vascello vi conven-gono i due terzi delle partecipazioni, e diversamente non sussiste la vendita nemmeno per le porzioni degli intervenienti costituenti li due terzi, o più, perchè non si contrattarono le porzioni singolari, ma quelle a contemplazione del tutto: la dove per far vendere giudizialmente basta la metà, ed alquanto più, come si è veduto al capo degli Esercitori. (5)
- VI. Avvertasi ancora, che per la pura vendita della Nave, benchè sia pagato il prezzo, se però non siegue la consegna, non trapassa il possesso attuale nel compratore, salvo se esso vi avesse posto custodia. (6) E perchè *de jure* venduta che sia una cosa, il pericolo di essa trapassa nel compratore, (7) perciò chi compra si faccia fare la consegna, e vi ponga custodia, perchè in tanto sinistrando nascono gravi litigj, come seguì fra Rolesi, e Gattorno da me accordati.
- VII. Deve avvertire chiunque compra Vascelli nel Genovesato, che per tal compra, e vendita stabilita che sia, è obbligato per essa alle gabelle delle Ripe minute, ed intervenendovi alcuno della Città, conviene che di più ne paghi altra per le censarie a tanto per cento sopra il prezzo, metà per parte, deduttone il quarto per gli armamenti, e corredi; ma perchè questi vagliono sempre più del quattro, e quasi la metà, si fanno due vendite separate una del corpo, e l'altra de' corredi, ed armamenti che non pagano, ed evvi tempo quattro mesi al pagamento con avanzo del terzo.
- VIII. Se da chi spetta, venderassi alcuna Nave per il mondo con mutamento di Patrono, vendendosi in Paese de' Cristiani, i Marinari sono liberi di proseguire il viaggio, e se gli devono i loro salarij per intiero, e più le spese del ritorno; e se si venderà in terra d'infedeli, i venditori sono obbligati di più a provvedere loro di Vascello che gli conduca in Paese amico; Cons. cap. 148.



- IX. Si avverta che in occasione di vendita di Navi, o parte d'essa, non v'è  
 11 più luogo al ritratto, o sia avvocazione, nè per parentela, nè per  
 partecipazione loro: però vendendosi partecipazione a forastiero può  
 il partecipe offerire al compratore ancora la sua parte a prezzo, e  
 parti eguali, potendo dire non volere participar con esso lui; e  
 quando ricusi può il partecipe dare il prezzo, e sottentrar nella  
 compra, e ciò fra giorni nove principianti dalla notizia di detta  
 vendita quando il tutto segua senza frode. (8)
- X. Chi compra abbia sempre avvertenza di passare d'ogni cosa opportu-  
 noricatto, o per instrumento, o per scrittura privata, in cui si con-  
 12 tenga quanto si è stabilito; e sebbene questo contratto non ricerca  
 scrittura, perchè è contratto di buona fede, (9) ad ogni modo per  
 sua certezza, massime se v' intervenissero sicurtà, o patti diversi  
 dalla natura del contratto, e per giustificazione del suo, è sempre  
 bene che vi si frapponga ricatto.
- XI. Nota, che per quanto sia venduta la Nave, ma non con sicurtà, può  
 13 il venditore in caso d'urgenza ristorarla *non mutata forma*; e nè  
 più, nè meno la vendita tiene, ed il compratore è tenuto a soddisfar  
 14 per le spese, quali parimente saria convenuto le avesse fatte; ma ri-  
 fabbricandone un'altra, se la vendita restasse disfatta, benchè  
 degl'istessi materiali, non tiene di essa la vendita, perchè non  
 è più quella. (10)
- XII. Sino a quest'ora sono stati esposti gli avvertimenti sopra la compra,  
 e vendita per contratto d'alcun Vascello; ma perchè sempre è più  
 cauto acquistare con interposizione d'autorità di Giudice, e così  
 giudizialmente, di che vi è la sua forma che dà la legge comune,  
 15 (11) la quale in questa parte si confere col nostro Statuto *de ven-*  
*dita in calea §. Si Navis*; perciò mi è parso bene toccarne alquan-  
 to in questo luogo. Dico dunque, che dandosi il caso restasse alcun  
 Vascello gravato di debiti, ed il creditore, o creditori avessero il  
 mandato loro spedito da pagarsi in quello per via d'estimo, e delle  
 volte v'è chi di loro ha suddetto mandato spedito, e chi nò, se per  
 sorte va ad estimo, ed il Vascello non sia sufficiente da soddisfare  
 ognuno, nascono in questo caso litigi gravi fra' medesimi creditori,  
 16 ed in tanto sen va in perdizione il Vascello; laonde si ha per meglio  
 portarsi dal Giudice, a cui spetta, e quivi far citare tutti li creditori  
 ad istanza d'uno di loro che facci l'attore, ed insieme si fa citare  
 17 il debitore di cui è il Vascello, facendo pubblicare il suo proclama-  
 ne' luoghi consueti, in rispetto se vi fossero altri creditori ignoti,  
 o vi fosse alcuno interessato, possa contraddire se vuole all'istanza  
 della detta vendita, e cadente il termine, se ne commette dal Giu-



dice la subastazione almeno per giorni otto, poscia con altra precedente citazione, e proclama, si fa deliberare a chi offre maggior prezzo, il quale si depone per darsi, a cui sarà dichiarato spettare, e succedere in luogo dal venduto; restando in questo modo, chi compra cauto, (12) sicchè non può da alcuno pel Mondo essere  
 18 molestato avendo seco questi ricatti, così viene disposto sì dall'  
 19 accennata legge comune; la quale quando non disponesse basta che ciò disponga lo Statuto dominante nel luogo dove si è fatta questa alienazione, della quale altra più cauta niuno ne può trovare. Toccante poi la permuta, questa propriamente si fa con prendere un Va-  
 20 scello in contraccambio del quale gli dai un'altra cosa; benchè l'una, e l'altra abbino fisso prezzo, e vi occorra alcuno rifacimento di denari, ed ha l'istesse regole, e scise come la compra, e vendita; (13) non v'è altro se non che una cosa serve per riparo dell'altra per le cautele.

*Segue la forma di questo contratto per Polizza.*

\* 18 . . . a' . . . In Genova. Nel Nome del Signore sia. Per questo manoscritto valituro, come se fosse pubblico Instrumento, resta stabilito fra M. da una parte, e N. dall'altra, per loro reciproco consenso, e spontanea volontà con le debite stipulazioni fra l'uno, e l'altro, qualmente M. Patrone proprietario di car. . . in 24., e procuratore di O. P. Proprietarij, il primo per altri car., ed il secondo per li restanti car. nella Nave Arco Celeste esistente ora in questo Porto alla cura di E. Capitano di essa, constando delle procure de' suddetti per . . a . . firmato . . . vende, e trasferisce suddetta Nave di taglio . . di portata di . . con suoi attrezzi, e corredi, armamenti, ed apparati descritti nell'Inventario, che a piè di questo si contiene al detto N. qui presente ed accettante a suo, ed a nome di qualsivoglia altra persona, da esso in qualsivoglia luogo, e tempo, etiam finito un anno declaranda: la quale Nave esso N. compratore dichiara essergli stata consegnata co' suoi accessorij contenuti in detto Inventario, a tutta sua soddisfazione, e restare a sua disposizione, e di qualunque dichiarerà averne conseguito il dominio e libero possesso; perciò avergli surrogato in suo luogo detto E. Capitano di essa per l'amministrazione a suo beneplacito, qui presente, e che d'ordine di detto venditore ne riconosce in Patrone detto N. la quale Nave detto M. dice, e dichiara essere libera, e franca da qualsivoglia obbligo, ed ipoteca, ed essere perciò navigabile per qualsivoglia parte del Mondo: la quale vendita detto M. ha fatto, e fa a detto N. per stabilito prezzo di . . quali esso M. riceve da detto N. in contanti alla presenza di detto Capitano, e Testimonj infra-



scritti cioè... ed atteso detto compito pagamento, detto M. precedente ogni opportuna cessione di ragione, e consegna delle chiavi de' boccaporti, e degl' instrumenti di procure, e ricatti de' suoi acquisti, ed inventario infrascritto, lo quita, e libera dal pagamento di detto prezzo con il dovuto fine, promettendo di evizione sin che duri essa Nave; e quando quì, o altrove seguisse in tutto, o in parte tanto per causa di esso M., e de' suoi Principali, quanto de' suoi, e loro Autori, promettendo insieme restituirgli detto prezzo, o tutto, o parte, con danni spese, ed interessi, rimossa ogni eccezione etiam d' intimazione: le quali cose tutte una parte verso l'altra si promettono attendere, e non contravvenite, sotto ipoteca de' loro beni, ed obblighi di persone rispettivamente, in fede di che la presente con tre altre simili saranno firmate di propria mano da detti contraenti alla presenza di R. S. T. quali pure si firmeranno per Testimonj. Dio la salvi, e prosperi.

- (1) *L. 2. ff. de contrah. empt. l. fin. C. eod. et tit. 12. inst. de empt. et vend.*  
 (2) *L. qui cum 19. ff. de reg. jur.* (3) *Ut ex Tiraguel. et Strac. firmat. Menoch. de recup. posses. rem. pr. n. 43.* (4) *Sic resultat, per Text. in l. interdum cum seq. ff. qui pot. in pign. hab. et l. 10. et 18. ff. per cred.* (5) *Ut per Tex. in l. jubemus C. de Sac. Eu. notat. Io. de hæv. in suo commerc. nav. c. 2.*  
 (6) *Per Tex. in l. tradit C. de pact. Strac. de nav. par. 2. n. 13.* (7) *L. quemadmodum ff. de acquir. posses. et dd. in l. 3. ff. eod. l. 5. C. de peric. et comm. rei vend. Test. in §. cum autem inst. de empt. et vend. late Gomez. var. resol. Tom. 2. c. 2. n. 32.* (8) *Sic firmat. Io. de hæv. in Commenc. Nav. c. 2. n. 32.* (9) *Per tex. in §. pr. inst. de oblig. ex cons.* (10) *Per tex. in l. inter 83. §. sacram inverniam et si ff. de verb. oblig.* (11) *Per tex. in l. fin. C. de bon. auth. jud. possid.* (12) *Rot. dec. 681. n. 7. par. 1. rec. Duran. dec. 30. in princ. Ludov. dec. 500. n. 20. Rot. dec. 443. par. 4. rec. et coram Ottob. dec. 249. n. 1. Carlev. de jud. tit. 3. disp. 22. n. 12. seq. Salgr. in labor. cred. par. 3 c. 10. n. 2.* (13) *Ex late deductis per Gomez. var. resol. tom. 2. cap. 2. n. 10.*

### C A P. XXIII.

#### DEL CONTRATTO DI COMODATO DI NAVE.

**P**UÒ alcuna volta, se ben di raro, darsi il caso di Comodato fatto da alcuno privato, ad un altro del suo Vascello: perciò così di passaggio m'è piaciuto toccarne qualche punto, essendomi occorso l'anno 1657. deciderne un caso e fu, che Patron Martino Cávaleri prestò un suo Vascellotto in Arenzano *gratis* a Patron Tommaso Albaro perchè questo se lo caricasse di legna da condurre in Genova conforme fece pel gran bisogno, che ve n'era, in tempo di contagio, dove giunto s'ammalarono, e morirono poi di quel morbo alcuni de'



- Marinari, che aveano servito alla condotta. Quei che vi restarono al ritorno essendo incorsi in burrasca, nè avendo per esser pochi potuto uscirne si affogarono, e si perdettero il Vascello, avendo perciò preteso il Comandante dagli eredi del Comodatario la valuta del Vascellotto comodato; fu rimessa in me la controversia, quale *prout de jure*, giudicai negativamente, per ragione che 'l Comodatario se n'era servito nell'uso destinato, e non avea trascorso i limiti.
- Questo comodato, o che segue fra poveri di Bastimento assai piccolo, o fra Gran Principi di Vascelli presidiarj per alcuna comitiva, perchè fra mezzani non si usa altro che noleggi, de' quali tratto in appresso, il che deve essere puramente gratuito, perchè altrimenti
- 2 passa in locazione, (1) e trattandosi di roba che si consuma con
- 3 l'uso, perciò impropriamente ancora vi cade il comodato.
- Not. che il rischio della cosa comodata, è sempre di chi presta, quando
- 4 non trascenda il comodatario i fini, ed osservi le condizioni, colle quali si accomodò, e vi usi la diligenza in custodirla quanto maggiore sia possibile, (2)
- Not. ancora, che se più d'uno si fanno imprestare una qualche cosa *gratis* da restituirsi l'istessa, e da servirsene in alcun uso particolare, quale poi non si restituiscia, ovvero convenga ristorarvi sopra alcun danno, tutti sono tenuti *in solidum*, il che non procede in altre cose visibili. (3)
- Not. inoltre, che se restasse in dubbio, se una cosa sia stata data più tosto per causa, e titolo di comodato, o sia prestito gratuito, che
- 6 per causa d'affitto per averne mercede, si deve presumere per questa causa, e non per quella; onde conviene fargli buono una convenevole mercede; perciocchè in dubbio si presume, che mai alcuno voglia porre a rischio il suo senza premio.
- Not. Finalmente, che se nel comodato d'una cosa il comodante esprime
- 7 messo il prezzo di essa, benchè fosse gratuito, s'intende che non ne abbia voluto correre il rischio, benchè si perdesse nell'uso destinato (4)

(1) *Tex. in l. pr. §. si vestimenta ff. dep. Gomez. var. res. tom. 2. tit. 3. in princ. et tit. 7. n. pr.* (2) *Per tex. in l. 3. §. fin. ff. comod.* (3) *Per tex. in l. 5. §. si duob. ff. com.* (4) *Per tex. in l. sicut certo §. nunc videndum versic. et si forte ff. com.*

#### C A P. XXIV.

##### DEL CONTRATTO DI COMPAGNIA DI NEGOZJ

##### MARITTIMI.

**B**Ene spesso si dà il caso, che in occasione della navigazione si faccia compagnia fra due, o più persone, ad utile, rischio, e danno co-



mune, e per lo più questo ha origine, che partendosi alcun Vascello per parti remote, deliberando due, o più, inviarvi qualche genere di merci, sopra quali ancora bene spesso prendono denari a cambio marittimo unitamente, e chi espone più, e chi meno costituendone un fondo; o pure s' imbarcano tutti, o parte per esitarle di mano in mano dove toccheranno, e rimpiegando il ricavato, lo riconducono contripartirlo poi per rata porzione. Questa si nomina Compagnia bisertina, perchè i Mori di quel Paese tutto l' Inverno travagliano in far Bernochi, Giulecchi, Baracani, ed altre qualità di lavori, che poi di Primavera imbarcano, e vanno vendendo a minuto per tutta la Costa dell' Africa, e rimpiegano in robe da vendere al Paese. Nello stesso modo questi compagni portando d'ogni genere di robe che facci per il Paese, o Paesi ove sono incamminati, e s'inoltrano infra terra, e per la Costa vendendo a minuto, ed all'ingrosso; e questo per chi attende al proprio, in questi tempi, riesce il più accertato impiego, e vi sono molti che da pochi anni in qua hanno cumulado in tal modo gran denaro; sopra di che mi è parso bene darne alcun ricordo attinente all'atto pratico.

Ma prima devesi sapere, che la Compagnia mercantile di cui tratto, altro

- 1 non è, che una unione di più Partecipi nella contrattazione di robe, o merci a comune utile, danno, e risico, (1) la quale, o che si contrae espressamente in iscritti con patti, o tacitamente, ed a caso. Il
- 2 primo modo è più regolato, e meno subordinato a controversie del secondo per gli accidenti a' quali non si è provvisto, conforme seguì in quello di Pesca, che ho raccontato al cap. 4. num. 10., nel quale caso essendo stato depredato da' Corsari uno de' due Liuti l' altro non volea partecipar del danno, e fu dichiarato *affirmative* sì perchè salvo patti, tutto è in risico comune.

Molte volte si contrae Compagnia a caso, ed impensatamente; come quando uno, o più vengono accidentalmente ad essere pattecipi in

- 3 alcuna cosa comunale con altri, come quando più persone hanno interesse nel carico d' una Nave, la quale abbia finistrato con germinamento, del quale tratto al suo capo, e siccome ognuno di loro ha partecipazione nel salvato, conseguentemente vengono ad essere compagni in quello alla rata.

Si ricorda ad ognuno de' compagni, tanto di Compagnia espressa, quan-

- 4 to di tacita, tenere esatta scrittura d'ogni cosa che si opera, e chi la tiene non tenga cassa; come ancora di distribuire fra loro compagni le funzioni, altrimenti s' intricano, e gli groppi vengono al pettine, nè si strigano se non con liti, e controversie grandi, nel che posso dire *experto crede Ruperto*.



Finalmente sappino quelli che si uniscono in una Compagnia espressa, che *de jure communi* (2) (al che non dissente il nostro Statuto) un compagno non può fare eseguire l'altro personalmente per li di lui debiti procedenti dalla Compagnia, nè meno astringerlo in via reale, se non salvo il di lui mantenimento; e quando esso rinunzia a questo beneficio ha da essere la rinunzia approvata dal Serenissimo Senato; che è quanto ec. così ordinando lo Stat. *de non carcer. prejud.*

(1) *Ut ex Gloss. in rub. inst. de societ. firmat. Felic. dicto tract. c. 1. n. 3.*

(2) *Per tex. in l. verum ff. pro soc. vid. Cost. in trac. benef. deduc. ne egeat.*

## C A P. XXV.

### DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO

Questo contratto propriamente non è altro, che di locazione, e conduzione, così raccogliendosi dalla disposizione legale, (1) per-  
ciocchè quello che dà la Nave in noleggio, è locatore, e quello che la riceve, è conduttore, e la mercede, o sia nolo che paga, è la pigione; laonde si regola con l'istesse ragioni, e disposizioni colle quali si regola la locazione. (2)

Il noleggio delle volte è tutto per conto del Noleggiatore, il quale prende tutta la Nave in condotta, o per viaggio determinato, o per tempo prefisso; ed in questo caso ogni viaggio che si faccia fra que' limiti del tempo accordato resta per conto di esso Noleggiatore, e così tutti gli utili, che si ricavano, e la Nave per allora resta per tutto suo conto, ed a sua disposizione, ma non sottentra in luogo degli esercitori di essa, salvo per patti, perocchè non la bastimenta, nè provvede di Uffiziali, per tanto non vi può prendere denari sopra corpo, e noli, e sebbene la può obbligare per sullocazione generale, o particolare con chi carica, questo lo opera per mezzo del Capitano preposto dagli Esercitori, il quale come si è veduto a suo luogo, la può obbligare, quandochè esso Noleggiatore, non abbia da' predetti avuto facoltà.

Il noleggio particolare è quello, che si fa per un carico d'alcuna cosa, o di più cose a viaggio intrapreso, o sia accordato con il noleggiatore, e non è simile al precedente, ma come se si affittasse, a chi carica tanto sito in Nave, quanto è la capacità di quella roba, che vi s'introduce, e il nolo è in loco della pigione, e rispetto al nolo de'



- 6 Passaggeri vi si affitta la comodità, ed il transito. I Marinari,  
 7 ed ogni altro inserviente in detta Nave locano agli Esercitori di  
 essa l'opere loro in quell'uso per il quale sono accordati a stipendio certo, ovvero incerto, (3) sebbene per le regole antiche delle censarie, si obbliga pagarsi detta gabella per li noleggi, però gli Illustriss. Protettori di S. Giorgio 1668. a' 20 Marzo decretarono non si scuodesse.

Premesso quanto sopra viene in acconcio, che si dia un metodo di questo noleggio, secondo la forma del noleggio generale, della quale come più ampia si cava quel che concerne ad un noleggio particolare, e siegue come in appresso.

✱ 18 ... a ... in Genova. Nel Nome del Signore sia, il Capitano F. della Nave intitolata ... di nazione ... la quale ora si ritrova ancorata in questo Porto, ed è di portata di ... circa, ed è ben stagnata, e carenata di nuovo, bene corredata, e provvista di pezzi ... di cannone di ferro, petrieri ... con tutti gli armamenti bisognevoli a proporzione, marinata con uomini ... compreso esso Capitano, e garzoni, bastimentata di viveri, e munizioni a sufficienza, prontata, ed abile per qualsivoglia viaggio conforme l'infra scritto N. si è preso, comè dice, sufficiente cognizione delle predette cose: ha concluso noleggio della medesima Nave con il medesimo N. sotto li patti, modi, forme, e condizioni, che l'uno e l'altro di spontanea volontà, ed in ogni miglior modo in ordine a detto noleggio hanno accordato, ed accordano.

I. Detto Capitano F. dà, e concede detta sua Nave a detto N. per uno anno da principiarsi il giorno ... prossimo a venire, acciò in tanto si possi allestire, e detto giorno debba essere spacciata di savorra pronta per ricevere il carico che gli sarà dato per conto di esso Noleggiatore: se però al fine di detto anno la Nave per sorte alcuna si ritrovasse in viaggio, seguiti il noleggio sin che giunga a salvamento al Porto, e luogo destinato, e fornito l'intiero discarico continui lo stipendio accordato alla rata.

II. Debba il Capitano somministrare al detto Noleggiatore, o altri per esso la Barca, e Scafo di Nave con la gente in Maneggio di esse, per ogni carico, e discarico, a suoi luoghi, e tempi d'ogni merce, e robe da condursi, ricondursi, e tragittare ad ogni volere di detto Noleggiatore.

III. Dovrà lo Scrivano di Nave, e suo Ajutante, assistere uno a bordo, e l'altro in terra a ricevere, e trasmettere le robe dell'imbarco a bordo con detta Barca, e Scafo, ed ivi farle notare al libro del boccaporto, per doverne riportare nota al libro del manifesto, assieme con li no-



- mi, e cognomi di chi carica, e per dove, ed a chi sono dirette, con gl' impronti de' marchi, noli, ed ipoteche, se ve ne sono, dando fuora li biglietti de' recivi, con la restituzione de' quali si formino poi le Polizze di carico.
- IV. Promette detto Capitano, che sbrigata sarà la Nave dal carico sud- detto, subito (salvo l' opportunità del tempo) fare partenza con essa, incamminandosi per dove sarà destinata, e dovrà navigare tanto con Convoglio quanto senza, secondo l' occasione, e ad ogni volere di detto Noleggiatore, avendo mira che non gli causi tar- danza, e non staccarsi, salvo accidente forzoso.
- V. Si accorda, che tanto ogni nolo, che si caverà per qualsivoglia viag- gio, quanto ogni altro utile certo, o incerto, compreso mance, beveraggi, peralti, discammini di robe, primaggi, avarie ordinarie noli, e avanzi de' Passaggieri, finalmente ogni altro emolumento, benchè de' riservati al Capitano, Uffiziali, e Marinari, compreso ancor cappe, mezzi noli, niuna cosa esclusa, spettino per intiero al medesimo Noleggiatore, ed ognuna di queste cose si debbano fe- delmente da chi le riceverà consegnare ad esso Noleggiatore, o a quel Sopraccarico che porrà in suo luogo fedelmente.
- VI. Dovrà il Capitano far scuodere prontamente dallo Scrivano, o da chi esso Capitano deputerà, ogni altra cosa accessoria, come sopra, il tutto a risico di esso Capitano, sinchè da esso si paghino, o diano ad esso Noleggiatore, o Sopraccarico, con fare che consti della diligenza in ciò operata:
- VII. Potrà esso Noleggiatore porre in Nave, in suo luogo un Sopracca- rico, chi meglio gli parrà, il quale dovrà avere posto decente in essa Nave, ed essere mantenuto a tutte spese, ed a tavola di esso Capitano, il quale dovrà osservare gli ordini di detto Soprac- carico come se fosse il proprio Noleggiatore.
- VIII. Si accorda che gli Ancoraggi, Consolati, Arboraggi, Pilotaggi, Patenti, Fallangi, ed altra qualsivoglia gravezza ordinaria, o stra- ordinaria spetti per intiero alla Nave, e Capitano, ed in cosa alcuna non entri il Noleggiatore.
- IX. Si accorda che se per alcuno accidente occorresse al Capitano dare conzia alcuna, o carenare la Nave durante questo noleggio, e per- ciò convenisse trattenersi in qualche Porto, o ridotto più di tre giorni, non corra in appresso l' infrascritto stipendio, ma resti sospeso il termine del presente noleggio; e se occorresse al fine suddetta alleggerire, e scaricare parte, o tutte le merci, la spesa dello sbarco, e reimbarco, vada per metà alla Nave, e l'altra spetti al Noleggiatore, procurando di sbrigarli più presto sia possibile.



- X. Se occorresse forza di Principe, che trattenesse la Nave, e merci, o l' una, o l'altre, ed in termine di giorni . . . non si potessero sbrigare da questo impedimento, sia in elezione del Noleggiatore, o Sopraccarico far terminare il noleggio, ed intanto non corrano le mesate, però il Noleggiatore debba bonificare la metà delle spese giornali per mantenimento della gente di Nave.
- XI. Dovrà detto Capitano condurre, e portarsi con sua Nave, e genti di essa, durante il termine del presente noleggio, dovunque vorrà il predetto Noleggiatore, ovvero il suo sustituto Sopraccarico in qualsivoglia parte, alla destra, e sinistra, in Paesi di Fedeli, e Infedeli secondo i viaggi che s' intraprenderanno da esso, e servirlo bene, fedelmente, e con diligenza, e difendere il carico a tutto suo potere, di esso Capitano, e gente, e perciò mantenere la medesima Nave provveduta per tutto il tempo che durerà il noleggio, conforme si deve a Capitano d' onore.
- XII. Dovrà esso Capitano, e suo Scrivano, far quei ricatti, ed obblighi alli Mercanti, e a chi chesia, che caricherà, quali saranno di bisogno secondo il consueto, come se caricasse esso Noleggiatore.
- Finalmente si accorda che debba detto Noleggiatore pagare al detto Capitano per suo giusto nolo, e stipendio di questo noleggio pezzi . . . da otto reali di giusto peso, e bontà in pezzi, e mezzi pezzi effettivi per ogni mese, principiando, e terminando come sopra, e nel modo seguente; cioè, anticiparle a sua rischio due mesate, per potersene valere esso Capitano quivi in tempo abile, e poi di mano in mano dove si scuoderanno noli abbastanza, ed il resto fra giorni dieci finito il termine seguito l' ultimo discarico. Di più dovrà detto Noleggiatore pagare in fine al detto Capitano per suo regalo altri p. . . simili alla rata, e dopo ogni sei mesi di servizio la metà, ed altrettanto da distribuirsi fra gli Uffiziali, e gente di Nave per il buon servizio che da ognuno di essi se ne spera. Di più potrà il Capitano per suo emolumento, e de' suoi di Nave imbarcare ogni viaggio di suo conto tante merci di capacità di tonellate . . . purchè non sieno della qualità ch' imbarcherà di conto di esso Noleggiatore, o altri per esso, o che potessero pregiudicarli in qualche modo. In appresso si pongono, e si porrà la conclusione nella forma degli altri ricatti.

(1) *Per tex. in l. pr. §. 2. in verbo Magistri ff. de exerc. act.*

(2) *Stracc. de Nauth. par. 2. n. 2. tex. in l. pr. §. si vestim. ff. depos. Munt. detac. et ambig. lib. 10. tit. 1. n. 8.*

(3) *Per tex. in l. 14. §. pr. ff. locat.*



## RIFLESSIONI SOPRA I NOLEGGI.

- I. **N**ot. che se il Principe vuole una Nave per sua occorrenza è preferito a' privati, e può rompere il noleggio fatto con altri, e fare  
 1 scaricare, perchè il privato cede al pubblico, ma questo caso è  
 2 accidente di forza di Principe, ed il danno che ne risultasse spetta  
 3 a chi assicura: al contrario se la Nave è sciolta dall'obbligo di viag-  
 4 gio, e si contratta il noleggio con Ministri è puro negozio. (1)
- II. Not. che se il Capitano, o chi può noleggiare, avrà dato la Nave a  
 3 nolo a due parti con due diversi noleggi, si preferisce *re integra*  
 4 il primo Noleggiatore; (2) ma se il secondo avesse già incomincia-  
 5 to a caricare continua, ed è preferito, perchè trovasi nel quasi  
 6 possesso della conduzione della Nave, ed il primo ha azione  
 7 per l'integrazione del danno. (3)
- III. Di più Esercitori se la maggior parte delle voci obbligassero la Na-  
 5 ve a nolo, e le minori proponessero *re integra* miglior partito,  
 6 questi hanno da essere preferiti, nonostante, (4) che quelli abbi-  
 7 no la dispositiva per altro, e così fu determinato l'anno 1668.  
 8 in causa fra' Partecipi della Nave S. Antonio.
- IV. Not. che se noleggiata la Nave senza espressione di certo nolo, esso  
 6 sarà dovuto a proporzione della qualità, capacità, luoghi, e tempi  
 7 ad arbitrio de' periti. (5)
- V. Not. che regolarmente il nolo non è dovuto in caso d'incontri,  
 7 se non per le cose salvate, e consegnate, salvo patti ed il di-  
 8 sposto in caso di gettito, e di germinamento. (6)
- VI. Not. che quando due Navi sono in un Porto al carico per l'istesso  
 9 Paese, ed una è Nazionale di quel Porto, e l'altra è forestiera, la  
 10 nazionale deve essere preferita (7) all'altra, e non volendo que-  
 11 sta cedere, se gli può far inibire il carico per giustizia.
- VII. Not. che noleggiata una Nave, se il Noleggiatore si vorrà estrarre  
 dal noleggio, non può farlo, se non per causa forzosa ad arbitrio di  
 9 chi spetta ciò conoscere, per altro deve rifare ogni danno, e spesa  
 al Patrone della Nave. Quando poi sia dichiarato constare di causa  
 urgente, cessa il noleggio, e paga le spese fatte dal Capitano per  
 l'incamminamento del viaggio, quando però l'imbarco non fosse an-  
 10 cora pronto; che se il Capitano era in pronto di riceverlo, si paga  
 11 il terzo del nolo; quando abbia cominciato a caricare, si paga la  
 metà; ma se si estrarrà compito il carico, e posta la Nave in atto di  
 partenza si paga per intero. Così dal Cons. maritt. cap. 82. e 83.



- 11 Quando l'impedimento, o accidente fosse comune alla Nave, ed al carico, come è seguito in pratica del 1684. si provvede con li dovuti riguardi all'indennità del Noleggiatore, e Noleggiante. Ma se il Noleggiatore senza giusta causa, ma solo per suoi fini, si vorrà sottrarre dal noleggio, deve pagare il nolo per intiero. Il medesimo ha luogo quando avrà noleggiato per intiero, e non possa 12 nè esso, nè altri per esso supplire. Cons. cap. 100. Quanto sopra cessa se al Capitano si rappresentasse altro noleggio, e carico simile perchè allora se gli pagano le spese solamente.
- VIII. Not. al contrario, se il Capitano avrà noleggiata la Nave, e per suoi vantaggi si estrarrà, egli è tenuto a provvedere di altra sua pari, 14 o pagare al Noleggiatore i di lui danni, e spese; (8) Ma se avesse cominciato a caricare, converrà sbarcare la roba de' Mercadanti, quali non si possino valere della condotta della medesima, o d'altra Nave egualmente idonea con supplire per lo travaso, è tenuto il Capitano e Vascello alla ragione del sommo rigore, e si può far eseguire il medesimo Vascello; e se il carico fosse imbarcato per in- 15 tiero, e date fuori le Polizze di carico, in niun modo si può sottrarre, perchè si è incominciato il rischio a conto di chi assicura, ed è gius quesito a' terzi, a' quali sono dirette le merci imbarcate. il che s'intende sempre escluso accidente forzoso, da dichiararsi per tale da chi spetta.
- IX. Not. che il Noleggiatore è tenuto, prima di noleggiare, o almeno prima di caricare, alla visita della Nave, o farla vedere da' periti, se 16 sia ben stagna, ed all'ordine, perchè se poi le robe si bagnassero per piano, la Nave e gli Esercitori non sono tenuti, perchè se non fosse stata di sua soddisfazione, si saria fatta acconciare, e non visitandola si presume averne soddisfazione, e che il bagnamento non sia proceduto da accidente. Cons. cap. 64. Però si avverte che questo ha luogo, quando non vi sia obbligo di mantenerla stagna, come quando la Nave carica per conto d'ognuno, che abbia a caricare, perchè in ciò si seguita la buona fede del Capitano.
- X. Not. che posta la Nave al carico per un Paese, ed il Capitano ne abbia di già accordato parte a nolo determinato, quale lo vada levando, se per accidente si aumenteranno i noli per quello o per 17 altro Paese, non si può sottrarre, nè alzare il nolo oltre l'accordato, nè dar miglior posto, o far meglio condizione a chi gli averà dato più, ma deve serbare loro egualità. Cons. cap. 86.
- XI. Not. che se alcun Patrone di Vascello avrà accordato a nolo determinato alcuna levata di robe per condursi col medesimo Vascello in luogo accordato, e poi non la levasse tutta, ma ne lasciasse parte, se ciò farà per alcun suo vantaggio o fine, può il Patrone



- 18 della roba non levata, fatto li dovuti protesti, scuodere da detto  
 Patrone il lucro cessante, purchè non intervenga frode, oltre del  
 danno emergente; e quando il Navicellajo la consegnasse ad altro  
 Vascello ne corre il rischio del danno emergente; (9) e se questo  
 si salvasse, e l'altro si perdesse l'utile ricavato diviene suo, e così  
 si usa in pratica, secondo gli usi marittimi, e si ricava da disposi-  
 zione legale, e dal Cons. cap. 87. e segg. e cap. 181. e 182. vedi  
 il notato al cap. di sinistro per errore, o imperizia.
- XII. Not. che se la Nave per causa del Noleggiatore, o qualità di merci  
 non può trasferirsi al luogo destinato, e convenga che per viaggio  
 19 scarichi, o che torni addietro, gli sono dovuti noli intieri. (10)
- XIII. Not. che quando la Nave si noleggia a misura, o a canterate  
 cioè, o secondo la capacità, o secondo il peso, che non si accorda  
 20 il quanto, conviene in questo caso starsene a' periti. (11)
- XIV. Not. che se una roba che va a nolo perisse in Nave natural-  
 21 mente, nè più nè meno, è dovuto il nolo salvo patti, o quando  
 non si possa pretendere mala versazione. (12)
- XV. Not. che il Patrone di Vascello, intrapreso che abbia un viaggio  
 per alcun luogo, e fisso di ciò il Cartello, e se gli offeriranno mer-  
 ci, o passeggeri, da condur all'istesso luogo, non può, median-  
 te condegna mercede, a' suoi fini ricusarli, quando abbia luogo,  
 22 e posto in Nave da poterli ricevere, al che può essere. (13)
- XVI. Not. che non può il Patrone di Vascello, massime per sottrarsi  
 dal ricevimento di qualche roba, protestare di non voler averne  
 23 cura, restando ciò non ostante obbligato alla conservazione,  
 salvo accidente forzoso. (14)
- XVII. Not. che se un Passaggiere avrà pagato nolo al Navicellajo anti-  
 24 cipato di sua persona, e poi non volesse più imbarcarsi lo perde;  
 Cons. mar. cap. 119. e così molto più se principiato il viaggio vo-  
 lesse sbarcarsi; la ragion è, perchè non manca per il Patrone il  
 25 condurlo, e chi paga innanzi, ha miglior partito, ma soggiace a  
 quest' incontro, e se ha solamente dato caparra perde quella. Ma  
 se per viaggio segue accidente forzoso pel quale convenga al Pa-  
 trone terminare il viaggio, il nolo è dovuto alla rata del viaggio  
 fatto, e si restituisce il resto, con questa distinzione però, che se  
 per avere pagato anticipatamente ha goduto di vantaggio alcun ra-  
 gionevole a giudizio de' periti serve per costo di correrne il rischio, e  
 non lo ripete, così fu praticato nel Tribunale marittimo l'anno 1665  
 per certi Passaggieri imbarcati per Spagna con Nave Treglia, che  
 a mezzo viaggio fu intercetta, e per ciò sbarcati. Se poi segua il  
 mancamento della prosecuzione del viaggio per dato e fatto, dal  
 Navicellajo si restituisce, e così sono gli usi marittimi.



- XVIII. Not. che se alla Nave, accordata per viaggio determinato, convenisse consumare in quello maggior tempo del consueto, e quando si partì fosse stata sufficientemente provvista, e per tale dimora si fossero scemati gli attrezzi, e sartie, il mercante, che la noleggiò, o  
 26 quelli che vi si trovano devono provvedergliene, se sarà in Paese, che se ne trovi, e che il Navajuolo non vi abbia credito, per qual provvisione poi gli resta ipotecata la Nave, escluso ogn' altro, salvo sempre i salarj de' Marinari; Cons. cap. 104. e segg. (15)
- XIX. Not. che quando una Nave è noleggiata a prezzo, e tempo determinato, se si trovasse in viaggio quando termina il tempo, deve continuare sino al termine di detto viaggio, e seguire il tota-  
 27 le discarico alla rata dell' accordato. Cons. cap. 188.
- XX. Not. che se sarà noleggiato alcun Vascello per andare ad alcun carico di merci altrove, e fatto il noleggio sopraggiunga al Noleggiatore alcun impedimento forzoso, per il quale non possi intraprendere il viaggio, è obbligato a farlo intendere al Padrone del Vascello, e se esso vuol aspettare l' esito dell' impedimento, il Mercante è tenuto mantenerli il noleggio, quale se fosse principiato, e  
 28 morisse viaggiando il Mercante, deve il Padrone ritornare al Paese, ovvero fermarsi, e far intendere alli di lui eredi il seguito, ed eseguire i loro ordini, e se vi fossero merci in Nave che patissero le  
 29 può vendere per conto loro al più utile; e questo ha luogo quando il noleggio è fatto a contemplazione della persona, e non strettamente per la trasmissione delle merci, essendo casi differenti; Consolato cap. 169., e 270.
- XXI. Not. al contrario che se si ammalasse il Padrone dopo il noleggio, ovvero morisse, se egli per sorte era unico proprietario di detto Vascello, conviene che il Mercante pazienti; ma se vi saranno i  
 31 di lui Esercitori, a' quali spetti il negozio della navigazione, hanno da provvedere d' altro egualmente idoneo; Cons. cap. 261.
- XXII. Not. che se noleggiata una Nave senza termine prefisso a dar il carico, o sia che si dovesse dare nel luogo in quale si fece il noleggio, o altrove, sia detto noleggio in iscritto, come senza scritto, se non si ritardasse il carico per colpa, o dell' una parte, o dell' altra, la quale si provi, niuno è tenuto al ristoro di danno per la sola tardanza. Consol. cap. 26. Onde conviene provvedersi come si è dettato al capitolo di Protesto.
- XXIII. Not. che se alcuna Nave fosse noleggiata per andare in un paese lontano a levare alcun carico, e colà giunta ritrovasse impedimento in riceverlo; come se intanto che si viaggia fossero sospese le tratte all' improvviso, al che prima di partire non vi si fosse badato; non è



- tenuto il Noleggiatore ad altro, che a pagare al Capitano le spese da esso fatte per causa di questo viaggio, e resta la Nave sciolta in sua libertà, salvo se gli si volesse dare altro carico in luogo di quello; nel quale caso il Capitano è in obbligo trasferirsi a prenderlo sino a miglia 150. discosto, con giunta proporzionata del nolo. Consolato cap. 188. Ma se il Noleggiatore, o a chi spettava per lui dare il carico vi poteano rimediare, o fossero in colpa di ciò, benchè lieve, si paga di vuoto per pieno: Consolato cap. 262., e 263. perciò quando si noleggia si preveda il caso, e si patteggi.
- XXIV. Not. che quando pure gli Esercitori della Nave sieno in luogo del noleggio, può il Capitano senza ricercarli noleggiare la Nave, e se da questo noleggio, quando sia per Paese amico, seguisse accidente d'incontro, non è tenuto; e se la noleggiò per Paese inimico, nè più nè meno tiene il noleggio; ma occorrendo in contrario va per conto del Capitano. Consolato cap. 226. Però la convenienza vuole che nell' uno, e nell' altro caso si partecipi.
- XXV. Not. che se uno invia ad un altro qualche quantità di merci, può il ricevitore, che non le avesse commesse, rilasciarle per il nolo al Capitano; ma in tutto, e non in parte; e se le accetta, è in obbligo del nolo, non accettandole conviene che il Capitano con autorità del Giudice le faccia vendere all' incanto per potere, di quello mancasse, averne regresso contro chi le caricò col ristoro de' danni. Cons. capit. 272.
- XXVI. Not. che quando nella roba caricata, a peso, numero, o misura, si troverà nel consegnarla esservi crescimento, si paga di esso il nolo a proporzione dell' accordato. Cons. cap. 272.
- XXVII. Not. che accordata la Nave a tempo determinato, se il Noleggiatore non compirà al carico in tempo determinato, benchè non abbia potuto, nè più, nè meno è dovuto il nolo. Cons. cap. 103. ma vi faccia intervenire i protesti.
- XXVIII. Not. che noleggiata sia una Nave, o a viaggio, o a tempo determinato, deve il Capitano viaggiare con tutta celerità, e valersi delle congiunture, e cautele; e se potendo sbrigarsi più presto non lo facesse, e venire più cauto, non venisse, se incontra resta debitore de' danni a giudizio de' periti. (16) Al contrario quando per cautelarsi tardi alquanto, non può essere redarguito, quando non v' intervenga dolo, o colpa. (17)
- XXIX. Not. che trattandosi di noleggio fatto a tempo determinato, ed a conto totale del Noleggiatore, ritornata la Nave finito il tempo, se dimandando il Capitano suo nolo per giustizia o tutto, o restasse di esso, vi nascessero controversie, in modo che il Noleggiatore



pretendesse risarcimento de' danni, non vi ha luogo né lo Stat. De Cau. brev., nè il Consolato cap. 27 circa l'esigere con sicurtà; perchè hanno luogo secondo il tema loro in condotta di merci particolari, e non di un noleggio universale, che non è altro, che locazione, e conduzione di Nave; così essendosi deciso nel Tribunale marittimo 1678. in causa fra Capitan Norihone Inglese, e Gian Ambrosio Gastaldo.

XXX. Not. che sebbene la vendita rompe la locazione, ed il noleggio, come si è veduto sopra, non è altro che locazione, e conduzione; però se il Capitano avendo noleggiata la Nave per Paese amico, ed essendosi già allestito, ed il Noleggiatore approntato il carico, la Nave si vendesse, in questo caso non si rompe noleggio, perchè *res non est integra*, ed è come se il viaggio fosse intrapreso. Consolato cap. 226.

XXXI. Not. che quando la Nave avesse intrapreso carico di botti o vetine, cioè bottigliieri di creta, senza accordo di nolo, fatto il viaggio con simili vasi per le Canarie, conforme è consueto, giunto che sia al discarico, può il Navicellajo ritenersi la metà di que' vasi che saranno restati intieri, e viceversa il Mercante se glieli vuol dare il Navicellajo non può rifiutarli. Cons. cap. 271.

XXXII. Not. ancora, che noleggiata la Nave a mesate per conto totale del Noleggiatore, se viaggiando occorresse, o per tormento, o per altro accidente siverarsi in alcun Porto, o Ridotto per acconciarsi, non corrono le mesate perchè in tanto il Noleggiatore non se ne può servire, salvo patti come nella forma data. (13)

XXXIII. Not. che se il Patrone di Vascello ricercando noleggiarlo per alcun Mercante, si contentasse da esso prendere solo una lettera con ordine di ricevere il carico altrove, da quello a cui è diretta la lettera, benchè contenesse il consueto de' noleggi, e portatosi al luogo della direzione non gli fosse dato, a nulla è tenuto il direttore: perchè non vi s'intende stabilimento, ma semplice instradamento, a beneplacito di quello, a cui è incamminato, così fu deciso nel Tribunale marittimo a' 25 Gennajo 1686. in causa di Patron Berlingerio col M. Gian Benedetto Isola.

XXXIV. Not. che quando un Capitano, o Patron di Vascello si pone sotto a viaggio per alcuna parte del Mondo, e di ciò ne pone Cartello in pubblico, e indi comincia a caricare, questo ha forza come contratto di noleggio irretrattabile.

(1) *Per tex. in l. pr. C. de Navi. non excus. lib. 11. l. fin. C. de Primipil. l. 11. auth. fidei her. et falcid. in princ. l. un. §. cum autem C. de Cad. tol.*  
 (2) *L. in operis ff. loc. Bald. in l. emptorem C. eodem* (3) *Ant. Gomez. var. res. tom. 2. cap. 2. num. 10. Io. de hev. de Commer. navar. cap. 3. n. 6.*



- (4) *Per text. in l. fin. "versic. imo ff. ad l. Rhod. de jac. (5) Per text. in l. si uno §. item cum, et §. ubicumque ff. loc. Signorol. cons. 95. num. 63.*  
 (6) *Sic notat. ab incer. auth. Gallo in tract. de usib. marit. cap. 17. (7) Per text. in l. 9. ff. locat. (8) Per text. in l. item quceritur §. pr. ff. loc.*  
 (9) *Per text. in l. colonus 62. §. Navem ff. loc. (10) L. si vehenda ff. ad l. Rhod. (11) Signorol. de homod. cons. 195. n. 6. (12) Paris de Put. in tract. de Sindac. n. 13. Stract. de Nav. par. 5. §. quæri per jura ibi alleg.*  
 (13) *Per text. in l. pr. ff. Nav. caup. l. pr. et l. cum Navar. C. de Nav. lib. 10. Inger. de protest. §. 3. n. 26. (14) Et ex l. interdum ff. qui pot. in pign. hab. (15) Ex not. per Riminal. cons. 210. n. 1. 21. 52. Cyriac. cons. 166. (16) Gratian discept. 394. n. 34. et ex adduc. per Rot. dec. 54. n. 12. par. 6. recen. Ursel. conc. 151. n. 16. et 19. (17) Per text. in l. 30. §. fin. ff. loc.*

## C A P. XXVII.

## DI STIVARE LE MERCI IN NAVE.

**D**opo del noleggio si comincia a caricare, dove conviene si faccia buona stiva: circa di che non vi è quella facilità, che alcuno si stima; particolarmente se si dovesse stivare a trave, di che ne tratta il Cons. del mare al cap. 73. come a dire balle di lana, di lini, cotoni, e simili, convenendo che in ciò il Capitano si provveda, oltre il Penese a cui spetta l'incumbenza di questa faccenda (come si è detto  
 2 altrove) ancora d'un altro perito in questa pratica, e si ha da osservare ciò che viene disposto in questa parte dal medesimo Cons. al cap. 61. e 67. il quale in primo luogo ordina che non si stivi in verde; questo significa in luogo umido, nemmeno roba umida; in secondo luogo, che la roba sottile benchè fasciata, come facile a guastarsi, non si ponga ai lati del Vascello, o del timoniere, nè vicino all' albero, o alla sentina, nè a' portelli, o boccaporti, ma in mezza-  
 4 nie, ed in quelle parti si pongano le robe grossolane; osservando però che questi lati, ovvero murate, siano ben stagne, perchè se ciò che è stivato in quelle parti si dannificasse per acqua, o di coperta, o di murate, o di imbrunate (che sono gli esiti dell'acque cadenti sopra coperta a guisa di stillicidj per essere turati) la Nave è  
 5 tenuta al ristoro; quando però ciò non proceda da burrasca, o tormento improvviso che non abbi dato addito al riparo. Consolato cap. 63. In terzo luogo si deve provvedere di postame, cioè legname proporzionato, quale si deve riponere nel piano della Nave a sufficienza, al pari del paramezzale; che è quella trave lunga, la quale direttamente da poppa a prora nel piano della Nave concatena, e  
 6 mordia i traversi del medesimo piano. Consolato cap. 64. Dunque



sopra questo postame si hanno da cominciare a porre le merci grossolane, lasciando il dovuto sito da potere scendere nella sentina: avvertendo, che le robe più gravi vanno di sotto, quali ponno ancora servir per savorra; e si deve avvertire di non far suolo delle robe di uno a quelle d'un altro, altrimenti la Nave paga il danno.

7 Cons. cap. 64. e 69. In quarto luogo quando si stivano robe fragibili, si hanno da assicurare nel posto dove si pongono, in modo

8 che non si possino muovere, nè scuotere. In quinto luogo se si carica roba a rifiuto, come è il grano, ed altre vettovaglie, si ha da provvedere de' paglioli al fondo, e di stoje ai lati, e si hanno da ridursi in modo tale, che non vacilli il carico, perchè altrimenti caricando, nella navigazione il vento laterale più ad una parte, che all'altra potria far pericolare il Vascello di abboccamento, con la declinazione che farebbe il carico alla parte del vento, escluso il carico di sale, perchè caricato si conglutina, e si constipa, e nulla si muove. In sesto luogo generalmente si ha da avvertire allo straccarico, perchè in dubbio, seguendo abboccamento di Vascello, si presuppone, che ciò ne sia la causa, (1) e per straccarico s'intende ogni volta, che il Vascello per il carico abbia le imbrunate al pari dell'acque, e peggio se restassero di sotto; ma essendo l'incenta che resta sotto esse a galla, o superiore, il Vascello non è mai straccarico. Finalmente se si carica roba leggiera si avverti, che devesi

11 tenere dentro proporzionata savorra. Molte altre cose attinenti a questa pratica si ritroveranno notate a' suoi particolari luoghi, a' quali mi rimetto, particolarmente al capo seguente, e ad altro di scaricamento di merci, la maggior parte del racconto de' quali capi è cavato dagl'usi marittimi pratici giunto il Consolato.

(1) Benven. *Sirac. de Naut. par. 3. n. 14.*

## C A P. XXVIII.

### DI CONSERVARE LA ROBA STIVATA IN NAVE.

**C**onferente è questo capo al precedente, in riguardo al quale conviene presupporre per regola, che il Navajuolo sempre è tenuto restituire a chi spetta ogni cosa, che sia stata introdotta in Nave, tale, quale in essa fu ricevuta. (1) Pertanto, salvo sinistro, è tenuto diligentemente custodirla; Cons. cap. 80.



- I. A questo fine deve primieramente il Navajuolo, o suoi deputati, porre
  - 2 la roba altrui sotto coperta nella stiva, e se si dannifica per averla lasciata sopra coperta, benchè a caso, o impensatamente, è tenuto al ristoro d'ogni danno; Consolato mar. cap. 18.; salvo consenso delli Patroni di essa roba, o se ciò sia occorso per accidente forzoso, a cui non si abbia potuto rimediare; si esclude però quella roba, che
    - 3 non può patir danno, e che si suole lasciare sopra coperta, non impeditiva di buona navigazione, come sono le botti di vino, legnami, ferramenti, o cose simili, quali sebbene per alcuno accidente ponno pericolare più di sopra, che di sotto coperta, come se cascassero tagliami, antenname, o seguisse rubamento, per assalto; però quando non vi sia patto contrario, il Navajuolo non è tenuto.
- II. Non si può in Nave che abbia corridore collocare in quella roba
  - 4 alcuna che paghi nolo, perchè dovendo il corridore essere spacciato per potervisi tragittar liberamente in occasione di qualsivoglia accidente d'incontro, ivi appena vi si ponno porre i corredi, sartie, ed altri attrezzi della Nave di facile rimovimento; dal detto cap. 183. peggio poi se vi si ponesse roba a rinfuso, la quale col commovimento rende mala navigazione, e nemmeno in saccaria.
- III. Avvertasi, che quando il Consolato di Mare dice sotto coperta, si ha da intendere della coperta della stiva, e non di quella del corridore,
  - 5 che resta sopra; perchè al tempo del Consolato ogni Vascello era, come sono al presente le Barche, d'una coperta sola.
- IV. Deve il Navicellajo tenere la Nave provvista di Gatti, acciò i Topi
  - 6 non rodino, e guastino la roba, e quando in viaggio ne muojano, o perdano, è obbligato nel primo luogo che tocca provvedersene d'altri, altrimenti soggiace al danno: e quanto sopra si desume dal Consolato cap. 183. 61. e 68.
- V. Se si caricasse olio devesi avvertire a riporlo col postame talmente alto dal piano, che di sotto vi possi passare, e ripassare uno de' Garzoni di Nave carpone, per andare ad asciugare lo spandimento continuo, che suole causare particolarmente di estate; e devesi provvedere di segatura di legname, o sia crusca di tavole da porsi sotto le botti, con che si asciughi simile spandimento; perchè l'olio essendo di sua natura penetrante perfora il fondo, e va circolando fra' chiodi, e gli stacca, e aprendosi le fessure riducone le Navi a mal procinto. Un simil caso occorre a due Navi Olandesi in diversi tempi, l'ultimo caso de' quali fu la Nave Pace Capitano Henrico di Guglielmo, quale passava del 1673. da Gallipoli, dove aveva caricato d'olio in Amsterdam, avendo toccato a Livorno, e trovandosi sopra questi Mari andava a picco con bonaccie per causa di simili perforamenti



nel piano; e fu miracolo, che dopo avere con velami fasciato la Nave potesse arrivare in questo Porto dove fu sollevato, e si riconobbe dopo lo scarico, procedere il danno da tali perforature, alle quali non vi si era badato, ed il simile era occorso pochi anni avanti ad altre Navi Falchenburghesi.

VI. Devesi ancora avvertire, che quando si caricano robe, le quali 8 abbino qualche natural fetore, o che ad esse possa sopravvenire per causa di riscaldamento, o altro, non si stivano vicino a robe sottili, e fine, perchè puonno queste per tal causa patire, o macchiarsi traendo a se il fetore.

VII. Si deve avvertire, che quando si caricano robe fine corruttibili, o 9 frangibili, come sono tutti i dolci, casio fino in casse, ovvero cristalli, porcellane, e simili, è obbligato il Navajuolo a dar loro posto proporzionato, acciò non patiscano, essendo per altro obbligato al danno, ne può sottrarsi, allegando che proceda da naturalezza, o da accidente, salvo se ciò prova concludentemente: la ragion è, perchè in questi generi è tenuto di colpa levissima, (2) e nell'altre solo di colpa leve, e la levissima si presume, non così la leve, perchè la levissima consiste in ommissione pura, e la leve in commissione: onde in questo caso di roba frangibile, e corruttibile è tenuto usarvi gran diligenza, atteso che il nolo che prende, contiene l'obbligo di condotta, e di custodia, sopra del quale articolo vi è un celebre Voto agl' Illustrissimi Conservatori del Dottor Alberto Conti Alessandrino in Causa di Benedetto Pasano contro un Capitano Olandese del 1681.

(1) *Per tex. in l. pr. et 3. §. pr. ff. Nav. cap. 5.*

(2) *Atoin. resol. 64. n. 9. Ciriae. contr. 166. n. 84. Christ. dec. 650 per tot. et plene Emanuel Pegaz.*

## C A P. XXIX.

### DELL' OBBLIGO DI MANIFESTARE LE ROBE CARICATE.

**C**hiunque averà caricato in Nave roba di qualsivoglia sorte che sia da condursi per viaggio, è in obbligo prima della partenza, o almeno nell'istesso tempo che la Nave si parte, denunciarla allo Scrivano di essa, e farla notare al libro del manifesto, o sia cartulario. Così obbliga il Consolato del Mare cap 112. e in caso che alcuno occultamente n'avesse caricato, e non l'avesse manifestata, se vi



occorresse danno, nè il Capitano, nè men la Nave è tenuta ad emendamento alcuno. Di più se sarà ritrovato in frode, può il Capitano pretendere che nolo gli piace Cons. cap. 113 e 254. Come pure se per causa di questa roba non manifestata, seguisse alcun danno all'  
 2 altra, colui, che averà introdotta, resta obbligato ad emendarlo a lungo numero, il che confere regolarmente con la disposizione della ragion comune. (1) Similmente può il Capitano, quando ritrovi in Nave roba in frode di denuncia, benchè non sia seguito danno  
 3 alcuno, renderla in potere della Giustizia che la confischi, quando non abbia pagato li diritti, con applicazione di parte al riscatto de' poveri Schiavi; dal Cons. cap. 184. Si escludono però da tale denuncia le robe di dosso, e di uso delle persone tanto pas-  
 4 saggieri, quanto marinari, che non pagano nolo.

(1) *Ut desum. per text. in l. ait prætor §. fin. de vi bonor. rapt. l. videamus §. fin. ff. loc. l. qui occidit §. pr. ff. ad l. aquil. cap. fin. de homic. in 6. l. damnum 15. ff. de reg. jur.*

## C A P. XXX.

### DELLA POLIZZA DI CARICO.

**M**Entre che le merci si vanno caricando in Nave, da chi assiste in essa al ricevimento, la qual funzione spetta all' Ajutante dello Scrivano, è solito per buona regola notarsi tutto al libro de' boccaporti  
 1 no, è solito per buona regola notarsi tutto al libro de' boccaporti che tiene il Penese, ed il predetto Ajutante dà a chi la introduce  
 2 una cartella di recivo, la quale, sebbene da per se può obbligare il Capitano, e la Nave, come la propria Polizza di carico; però perchè in detta cartella non si ponno notare tutte le circostanze, e cose  
 3 bisognevoli di notazione specifica, ma essendo solo pura nota di ciò che s' imbarca, vien a servir solo *pro interim*, sin che ne segua  
 4 da essa la propria Polizza di carico. Compito poi l' intero carico si avvisano tutti li Mercanti che hanno caricato, a venire in alcun posto, ed ivi di mano in mano si vanno consegnando allo Scrivano i loro  
 5 recivi, che si confrontano con detto libro di boccaporto, ed in contraccambio se gli dà dallo Scrivano la Polizza di carico, nella quale estensivamente si notano tutte le circostanze essenziali, cioè, chi carica, a chi è diretto il carico, per dove, per conto, e rischio di chi, con che nolo, in che consista il carico, se di roba a peso, numero, o misura, se a rifiuto, ovvero di colli sigillati, e mar-



cati, con improntarsi in margine della Polizza i sigilli, e marchi; e se la robà caricata và con aggravj d'ipoteche, nel fine se ne fa nota particolare, dichiarandosi per chi sia ipotecata, e per quanto, e sotto che forma, in modo che si ponga tutto con chiarezza; e lo Scrivano infilza li recivi, data fuori detta Polizza la registra letteralmente al libro del manifesto, il quale serve come l'originale degli atti de' Notaj, ed il libro de' Boccaporti, e recivi opera come la matrice, e la detta Polizza come l'estratto autentico, che si dà fuori in tre copie, di che ne siegue la forma.

\* 18... a'... in Genova. Ha caricato col nome di Dio, e di buon salvamento in questo Porto di Genova M. per conto e rischio di... in Barca intitolata... Patron F. di... le merci notate a piè di questa riposte in balle num... segnate da num... fino in... marcate della marca improntata in margine, ben cucite ammagliate di corda, o bollate di lacca rossa nella cucitura con bolli... per balla, dell'impronto impresso pure in margine asciutte, e ben condizionate, entro ogni una delle quali si contengono... per dovere detto Patrone F. le medesime balle... nell'istessa conformità condurre con detta sua Barca in questo suo viaggio a... ed al suo arrivo nel Porto di detta Città ivi consegnarle al detto... o a chi per lui sarà, dal quale fatta la consegna gli saranno pagati per suo giusto nolo... per ogni balla, e di più la quantità della sotto notata ipoteca. Dio la salvi.

Nota come le predette balle... vanno ipotecate a... per... dati a detto M. a cambio marittimo sopra le medesime, e di più per... utile di detto cambio così accordato, e si faranno detti pagamenti nell'atto della consegna, e della presente se ne danno due altre simili, e compito una le altre restano nulle. Dio le conduca in salvo. Io Patron F. soprascritto affermo quanto sopra per il numero; nel resto dice essere.

## C A P. XXXI.

### RIFLESSIONI SOPRA LA POLIZZA DI CARICO.

I. **S**I ha da notare, che tutto ciò si carica, o va di conto, e rischio proprio del caricante, o di quello a cui si trasmette, o di alcun terzo, e conviene far spiccare nella Polizza di carico in quale di queste tre qualità vada il caricato, per toglierne le occasioni de' litigj, massime in caso d'infortunj: e se si vuole occultare tale espressione, vi si pone



- per conto, e rischio a chi spetta, altrimenti s'intenda di conto del trasmittente, salvo che il marco delle balle è denotativo di chi sia il marcato. (1)
- II. Not. che le Polizze di carico per lo più chi le firma, vi pone la clausola *dice essere*, e si ha da sapere che quel verbo *dice*, non è relativo al recipiente, ma al consignante; cioè, che esso consignante dice essere, perchè se si riferisse a chi riceve, e firma, dovrebbe dire *dico essere*, e significa che questo ricevitore non approva, nè si obbliga in quello sopra di che cade questa dizione. Onde se è tal firma V. G. circa la qualità, dice essere; non si obbliga circa essa qualità, *et sic de singulis*. Altri firmano V. G. rispetto la misura, ovvero per la misura, e questa firma esclude l'obbligo d'ogni qualità, ed altre circostanze, per l'inclusione d'una cosa esclude le altre, (2) e così osservasi in atto pratico.
- III. Not. che se alcuna di dette clausole riservative cadesse sopra casse, balle, o fardi, quali fossero stati aperti, o aperte, e sigillate, (come segue molte volte a buon fine di meglio stiva, o per alcun accidente) non ha più luogo; ma deve il Navajuolo nell'aprire farne far attestato dell'urgenza che v'era in doversi aprire, e di quanto vi si è trovato; e se fosse ciò seguito per malizia è tenuto di più criminalmente.
- IV. Not. che queste clausole riservative non puonno cadere se non sopra una, o due qualità, o circostanze delle descritte nella Polizza di carico, perchè se comprendesse tutto il descritto nella di carico, e quantità, qualità, peso, misura, e numero, riesce per non apposta, perchè abbracciando troppo nulla stringe.
- V. Not. che quantunque in una Polizza di carico vi fosse alcuna di dette clausole in fine, non fa che non possa chi caricò provare l'esistenza nel quale caso il Navicellajo nè più nè meno, è tenuto come se non avesse firmato con detta riserva, il che spesso occorre quando avviene una forzosa partenza all'improvviso.
- VI. Not. che le Polizze di carico si puonno firmare per mezzo di procura, con autentica speciale, a poter ciò fare, come si costuma in Olanda, ed a Venezia alcune volte, e poi si mandano le Polizze per via di terra; ma in queste tali vi occorrono spesso volte litigi.
- VII. Not. che nelle Polizze di carico non si ponga termine prefisso per la consegna dopo dell'arrivo, nè patto induttivo di detto termine, perchè in questo caso si induce presunzione, che per verità non si tratti di caricazione vera, ma finta, a pregiudizio di terzi creditori, e del Capitano della Nave, particolarmente se la di carico contenesse contanti che non fossero in sacchetti bollati, e sigillati, poichè



essendo la Polizza di carico privilegiata per il conseguimento di ciò che contiene, con regresso in la Nave, noli, ed accessori, ad esclusione d'ogni altro creditore, salvo mesate de' Marinari, come si nota al capo di concorso de' creditori: onde siccome se alcuno presta denari, ovvero dà roba al Capitano in un Paese, per ripeterla in altro ove è diretto, causa un debito ordinario, senza privilegio, nè ipoteca; all'incontro se lo converte in caricazione, lo viene a far privilegiato a pregiudizio degli altri creditori con la preferenza, e non essendo questa finzione praticabile se non con apposizione di termine, a dare, o restituire, perciò con questo termine s'intende Polizza di carico finta a discredito del Capitano. Le ragioni poi del privilegio della Polizza di carico le troverai al detto cap. del Concorso de' Creditori, è discusso grandemente questo Articolo nel Tribunale marittimo l'Anno 1674 di Dicembre, in Causa di Capitano Benedetto Prasca, con li Creditori di Capitano Bernardo Colombano per voto d'Assessore, fu un simile credito posto fra Chirografarj come puro mutuo non privilegiato. (3)

**VIII.** Not. che se si perdesse alcuna Polizza di carico, ovvero non fosse stata consegnata, giunta che sia la Nave al discarico, se colui a chi son dirette le robe caricate, delle quali non si trovi la Polizza, presenterà lettera d'avviso della trasmissione, o con altri mezzi ne darà notizia al Giudice, esso deve per giustizia costringere il Capitano della Nave a produrre il libro del manifesto, con quale si giustifichi il caricamento. (4) Vero è, che potendo essere, che il transmittente abbia mutato pensiero, e perciò non abbia inviato la Polizza, quando si ritrovi però notato l'imbarco, e sua direzione nel libro, e si veda che il caricato è venuto a rischio, e conto del ricevitore, senza gravame d'ipoteca, oppure supplendo a quella, se gli fa consegnare con sicurtà di starne a ragione: e se va di conto del transmittente si depone, e se si tratta di roba che patisca si fa vendere, e deporre il ricavato, perchè tali sono gli usi de' Tribunali in questi casi.

**IX.** Not. che se al contrario viene la Nave con robe dirette con Polizza di carico, di cui sempre il comandante di Nave ne ha una, ed al luogo della consegna non si ritrova il ricevitore, nè altri per esso; fatta la dovuta diligenza per ritrovarlo, di commissione del Giudice, al quale in questo caso il Capitano ha da andare, la deve deporre in Dogana in credito suo, e dar avviso; quando non possa aspettare la risposta, la devalla al Tribunale, che la tiene in deposito, e quando sia roba che patisca si fa vendere, e resta in deposito il ricavato per darsi a chi spetta con tener scrittura d'ogni cosa. Altre



cose attinenti in qualche modo a questa materia sono trasportate al capo del Concorso de' Creditori.

- (1) *Per ea quæ notat. Gratian. discept. 500. cum decis. ibi registrata n. 11. et 20. (2) Arg. l. cum prætor. 12. ff. de jud. Bero. cons. 56. n. 26. et 74. n. 32. lib. pr. et DD. passim. (3) Ex adduct. per Mant. de tac. ubiq. lib. 10. et tit. 2. n. 10. et tit. 3. n. 10. et 11. per tex. in l. 2. ff. si cer. pet. (4) Ut desum. per tex. in l. pr. ff. naut. caup. Bald. in l. dissoluto de condit. ex leg.*

## C A P. XXXII.

### DEL CAMBIO MARITTIMO.

**D**Opo che la Nave è bene a l'ordine, e sta caricando in termine di spedizione, tanto il Capitano, quanto gli Esercitori, e Mercadanti, che caricano, ed i Marinari prendono denari a cambio marittimo, però il Capitano, ed Esercitori, o l'uno, o gli altri prendono per lo più sopra corpo, e noli, per ultimo espedimento ancora (di cui si tratta al suo capo) e ne fanno negozio, perchè prendono con vantaggio di due in tre per cento meno degli altri, ed i medesimi denari distribuiscono poi a detto cambio a' Marinari, e Mercadanti, che imbarcano al corso corrente, ed avanzano quelli due, o tre per cento, avendo il pegno in Nave: il che se si possa fare in buona coscienza mi rimetto per non fare il Casista: gli altri poi prendono sopra robe, e merci, che caricano, poichè chi dà denari a questo titolo, per li primi si assume risico sopra il corpo della Nave, suoi accessori, e noli da farsi, delle quali cose quelli ne puonno disporre, e chi li dà agli altri se ne assume il risico sopra quanto imbarcano, di che essi pure ne puonno disporre; nè altra forma si tiene per questi cambj; e quando il Capitano, o Esercitori imbarcano robe, e merci di proprio conto, puonno prenderne all'uno, e all'altro modo giuntamente; perchè hanno la disposizione dell'una, e l'altra materia, e chi li dà ha ipoteca più ampia. Gli altri hanno solo ipoteca nelle merci, e de' primi s'intende che prendino in uso di provvigioni, e bastimenti per la Nave, de' secondi per soddisfare la valuta delle robe che imbarcano, per quanto poi si convertissero in altri usi, non lascia di essere cambio marittimo. E perchè vi sono ancora di quelli che prendono denari a questo titolo per non correre tanto risico sopra il fatto loro; perchè fatto conto de' costi per assicurarsi de' rilasci per scuodere anticipatamente in caso de' sinistri, del risico



di mali assicuratori , de' dispendj, gabelle , ed altro per farsi assicurare i vantaggi che hanno le buone lettere negli utili del cambio, e l' avere in suo potere il denaro, che in tanto pendente il termine del cambio vanno contrattando; torna loro più ad utile prendere capitale a questo titolo, ed assicurarsi indirettamente, che farsi assicurare direttamente.

Questo contratto oggidì è il più frequente , che si pratici nelle Città,  
 3 e Paesi di Mare; ma per quanto sia assai praticato, è però sin a qui stato poco inteso da' praticanti meno *attivè*, che *passivè*; e Dio sa se questa intelligenza, che alcuni schivano d' avere, non tornando loro a conto saperne di vantaggio, sia di gran pregiudizio alle loro coscienze, perciò mi prendo pensiero in questo luogo di darne qualche istruzione pratica.

Dico dunque, che l' origine di questo contratto è molto antica; perciò  
 4 di essa ne fanno espressa menzione le Leggi tanto Civili, quanto Canoniche; (1) ma si forma, o più tosto di riforma, è moderno: onde ne' formularj de' contratti non si ritrova esteso.

Per cognizione di esso, incominciando dal nome, e sua definizione,   
 5 devesi sapere non essere altro, se non un contratto di denaro trajetizio, quale alcuno dà a suo rischio ad un altro per valersene in traffichi oltre Mare. (2) Per altro modo, e vocabolo si nomina denaro dato ad usura nautica; perchè quello che lo dà, prendendo dal ricevitore nella restituzione qualche cosa più del capitale in riguardo all' uso del denaro, e pericoli che si assume, così per patto fra loro, questo soprappiù propriamente è usura, (3) la quale quando sia lecita, o illecita l' espongo in appresso. La causa poi, per la quale i nostri antichi l' abbino denominato cambio, altra non è, nè può procedere da altro, se non che essendo stato introdotto per sussidio de' trafficanti in negozj oltre Mare, chi dava il denaro, l' aveva da rimborsare, o farlo ricevere altrove; e siccome questa moneta era differente da quella del rimborso, perciò questa contrattazione si denominò cambio dal cambiare, e si denominò marittimo, perchè  
 7 si dà per oltre mare, ed il cambio di terra tale parimente si nomina, perchè si dà per negozj nelle fiere di terra.

Gli oltramontani che più, e meglio d' ogni altro praticano questo negozio, e definiscono, che sia un guadagno, che si fa col denaro dato da tragittarsi, in ricompensa de' pericoli che si assume il datore. (4)  
 8 Ma perchè chi accettasse questa definizione, inciamperia direttamente nella proibizione de' Sacri Canoni, (5) da' quali viene dannato questo emolumento, dicendo, che chi somministra questo denaro, prendendo cosa alcuna oltre la sorte per causa del pericolo che si



9 assume, egli è un usurario. Onde per ischivar questo incontro a lcu  
 Dottore (6) non ha mancato di dire, che a quella costituzione  
 canonica vi manca un *non* come a dire, secondo la loro opinione,  
 non è usurario, ed in questo modo il proibito si prende da essi per  
 concesso. Ma per verità questa è una sinistra intelligenza, e si trat-  
 ta di una usura dannata, che per tale la intendono tutti i Canoni-  
 10 sti: (7) ma ogni cosa dovendosi prendere con moderazione, e non  
 potendo reggersi la contrattazione marittima senza tale cambio, e  
 11 quella dando quasi l'essere alli Paesi di mare, che per altro sarian  
 spelonche, tanto più essendosi rinnovata questa specie di cambio in  
 Paesi ne' quali per nostra fatalità, non si osservano le costituzioni  
 Pontificie, e convenendo per necessità continuare commercio in  
 quelle parti restando li di quì gravati con tal cambio se non potesse-  
 ro reintegrarsene altrove, e contraccambiare si rovinerebbe il com-  
 mercio. Pertanto tutto il punto consiste in sapersi si vertare con que-  
 sto cambio. In ordine a che conviene costituirvi le regole e forme  
 da praticarlo, che sono le seguenti approvate comunemente.

Questo contratto di Cambio marittimo ha da partecipare come un compo-  
 12 sto di tre contratti tutti leciti. Il primo è una esposizione di denaro  
 13 in partecipazione dell'impiego da farsi con esso, perchè chi lo dà su  
 corpo, e noli, presuppone lo debba impiegare in bastimenti, e prov-  
 visione della Nave; chi lo dà sopra robe, e merci presuppone lo deb-  
 ba impiegare in compra, e vendita, o baratte di merci, dall'uno, e  
 l'altro de' quali impieghi avendosi secondo la presupposizione a cac-  
 ciar utile chi prende il denaro, o *implicite*, o *esplicite* viene a parti-  
 cipar con il datore, ossia Cambista in quello impiego *pro rata* della  
 somma data. Il secondo contratto è di una implicita vendita che fa  
 il datore al ricevitore, dell'utile che *pro rata* gli spetterebbe nella  
 14 partecipazione assignata per un tanto per togliere l'obbligo del ren-  
 dimento di conto; il qual contratto pure è lecito, ed approvato, ed  
 è, secondo il parere de' Dottori, come la compra, e vendita dell'e-  
 vento del getto d'una rete fatto da' Pescatori. Il terzo contratto fi-  
 nalmente è di assunzione de' risichi, come assicuratore che si fa  
 15 il ricevitore del denaro a questo cambio, il qual pure contratto  
 è lecito, approvato, e cotidiano. (8)

Queste tre convenzioni dunque si riducono in un contratto nella forma,  
 che in fine di questo capo si espone essendo compatibili, ed unibili  
 16 insieme, e l'unione è lecitissima, se tu non sgarri il punto nel modo, e  
 nella quantità dell'utile, potendo facilmente seguire questo sgarra-  
 mento con assumerti meno risichi del conveniente; mentre per natu-  
 ralezza di questo cambio ti devi assumere tutti i fattali, ed accidenta-



li, o sia fortuiti. E se la porzione dell' utile accordato concerne tutti li detti risichi, che sono otto, de' quali tratto al suo capo, e tu te ne assumi tre soli, benchè siano i più contingibili, il contratto non è lecito. In prova di che riguarda, che gli Oltramontani ( se non cambiano stile ) non prendono a proporzione de' tempi, viaggi, e qualità di Vascello niente più di te; e pur si assumono tutti li risichi. In quanto poi alla rinunzia dell' utile, o danno per l' impiego avverti, che è facile l' inciampare in gravarsi la coscienza in due modi. Il primo riguarda in vendere più del giusto particolarmente se trascendesse la metà, che sebbene non si può accertare *nec pro nec contra* riducendosi ad un arbitramento, però *taliter & qualiter* lo puoi riscontrare. Il secondo se per sorte vedesti, che per alcuna contingenza il ricevitore non avesse potuto impiegare o tutto, o parte, e tu niente di meno non moderi l' utile a proporzione, e da lui scuodi quello non si è potuto impiegare; in quella conformità che, se comprandosi il getto di rete, nel cacciarla si strappasse, mancando la causa manca l' effetto: onde questo contratto riesce assai pericoloso per la coscienza, di chi male l' ha maneggiato; da 55 anni ch' io ho di pratica su questo punto, ho veduto fatalmente andar loro in perdizione ogni cosa, e la lor prole mendicare. Nè vale il dire, che li naviganti non li prendono, perchè questa è una misera scusa di tutti gli usurarj. Per questo usa circospezione senza ingordigia.

E se si replicasse potersi lecitamente prescindere da questa unione di tre contratti, e solo avere per oggetto i risichi, che si corrono, e non inciampare nella pravità usuraria dannata da' Sagri Canon, ponderando che al tempo di questa decretale del sommo Pontefice Gregorio IX. le di cui parole sono: *Naviganti, vel eunti ad Nundinas, certam mutuans pecuniæ quantitatem pro eo quod suscepit in se periculum, recepturus aliquid ultra sortem usurarius est censendus*: i risichi erano triviali, e non di grave pericolo, ed al contrario ora dover cessare la forza di questa costituzione con la mutazione de' tempi, quali hanno dato causa a risichi più gravi, ed in maggior numero d' allora, e senza questa contrattazione non potersi stare, perchè saria pazzo chi arrischiasse il suo denaro senza mercede per causa de' pericoli, che ha da correre. Onde alla misura di quelli potersi lecitamente prender un tanto, come pare abbi ancora insinuato qualche Leggista, e moderno Teologo. (9)

E se dicendo tu, che siccome non è riprovata l' assicurazione attiva con la quale si prende il costo di essa assicurazione in principio, perchè sarà proibita l' assicurazione passiva d' anticipazione del denaro al navigante, acciò se ne servi, con dovere nella ripetizione il Cambista



scuodere l' emolumento dell' assunzione de' pericoli? essendo in sostanza *idem per diversa*.

- Rispondo consentendo, che a proporzione de' risichi maggiori e più gravi, che si corrono navigando più ne' presenti, che negli andati secoli, e per la necessità della contrattazione, si possa *citra mutuum*; ma per via d' una pura assicurazione passiva prendere un moderato utile *ad mensuram* de' risichi assunti come prezzo del pericolo al-
- 22 quanto più del costo ordinario dell' assicurazione attiva, perchè finalmente hai l' incommodo della privazione intermedia del tuo denaro, nè ciò viene riprovato da' Teologi. Non volendo però tu assumerti tutti i risichi, che si assumono gli assicuratori nella propria assicurazione attiva, ma di otto solo tre, e prendi più utile di
- 23 quelli, non so come ti possi salvare da non inciampare in pravità usuraria; perchè tu non solo non osservi l' egualità, che pure osservano gli Oltramontani, ma ancora rovini per lo più quel ricevitore,
- 24 il quale forzatamente prende il tuo denaro, e te lo provo.

Dai cento ad un Patrone di Brigantino per un viaggio di mesi quattro per Sardegna, che è di maggiore risico degli altri, per riscuotere, finito il viaggio, cento, sebbene si terminasse prima delli quattro mesi, e più quattordici per l' assunzione delli tre risichi; e se il viaggio durerà più vuoi riscuotere utile maggiore a proporzione del maggior tempo, e non prendi meno se in tempo più breve tornerà, ne moderi li detti tre risichi con esclusione di avaria e gettito, dei quali discorre a' loro capi; ed in un anno si possono comodamente fare tre in quattro di questi viaggi, e si può guadagnare la metà più del capitale in questo tempo: ora considera che se questo Cambiatore caricasse col tuo denaro, o Cambista, pietre alla cava, ma per esse pagasse li diritti dell' estrazione, noli, censarie, mancamenti, porti per imbarco, e disbarco, ed altre spese, e giunto a salvamento per l' introduzione pagasse le gabelle, magazzini, ed esitasse le pietre come merci fine, e ne riportasse altre, con altrettante spese necessarie, giunto il suo bisognevole mantenimento, con pagar a te li quattordici per cento ogni quadrimestre, che colui tiri l' avanzo. Vedi dunque che tu soffochi quello nella sua indigenza, non osservando l' egualità, e lo fai ladro per forza, perchè senza rubare non può resistere, e tu non puoi schivare la denominazione di un Ebreotto del cappello nero.

Concludo finalmente, che se vuoi fare questa contrattazione di cambio marittimo, per una assicurazione passiva, conviene che ti assumi tutti li risichi fatali, e non li limiti a tre; molto meno moderando questi con escludere avaria, e gettito da loro. Conviene ancora che



77  
tu osservi una egualità proporzionata a' luoghi, tempi, e qualità de' Vascelli, di che non si può dare certa regola, ma conviene che la esami fra te per non gravarti. Se dappoi tu vuoi assumerti solo tre risichi, etiam con l'accennata esclusione, non lo puoi fare, se non con la implicita unione delli tre narrati contratti, co' quali soggiaci al temperamento dell' utile ne' casi sopra esposti: la quale unione di tre contratti in uno, è autorizzata d' autentiche legali gravissime, ed abbracciata comunemente (10) in modo che non v' è circa essa più da dubitare.

Segue la forma di questo contratto di Cambio marittimo  
secondo l' uso corrente.

✠ 18 . . . a . . . In Genova, Padron B. padroneggiante in Mare la Barca intitolata . . . di portata di . . . esistente ora nel presente Porto, spontaneamente dichiara per questo manoscritto valituro come pubblico Instrumento d' averne ricevuto in contanti da C. qui presente, ed alla presenza de' Testimonj infrascritti scuti, .. quali glieli dà conforme esso Padrone B. li riceve per titolo, e causa di cambio marittimo, sopra corpo, e noli, corredi, armamenti, ed apparati di suddetta Barca per un anno, da cominciare a . . . dentro del quale termine, in quanto suddetta somma, possi navigare in qualsivoglia parte del Mondo con detta Barca a suo beneplacito, a rischio e pericolo per detta partita di esso C. quanto però di Mare, Corsari, e Fuoco; esclusa da questi avaria, e gettito, spettando ogni altro rischio al detto P.B., il quale promette a detto C. finito detto anno quando non sia in viaggio; altrimenti finito detto viaggio, al suo arrivo quì, di cui si stia al giuramento di detto C. restituirli detto capitale, e pagarli di più il suo utile di cambio marittimo, che si accorda a . . . per cento a ragione d' uno anno, ed alla rata, per quel che tardasse più a ritornare, e ciò per di lui porzione del beneficio dell' impiego, e costo de' rischi assunti, ed ogni altra cosa gli possi spettare, dedotto ogni danno, e spese se ve ne fossero, de' quali utili esso C. si accorda ne debba aver guadagnato la terza parte di quattro in quattro mesi, de' quali non ne correrà più rischio, ma resteranno ad ogni rischio di detto P.B. che quanto sopra promette osservare, e non contravvenire sotto obbligo di sua persona, ed ipoteca de' suoi beni presenti, e futuri, ed in ispecie di detta Barca, quale si costituisce tenere, e possedere a nome, e conto di detto C. sin a che compitamente l'abbi soddisfatto di quanto sopra: in fede di che la presente con altra simile saranno firmate di propria mano, e



letteratura di detto Patrone B. alla presenza di M. N. O. quali pure come Testimonj sotto di essi si firmeranno. Dio la salvi. Occorrendo far simile ricatto sopra robe, e merci, ovvero aggiunger patti, serviti di questo metodo *mutatis mutandis*, ma per togliere le dispute ponivi sempre il patto, che seguendo sinistro (che Dio nol voglia) dell' esistenza di esse merci detto Patrone se ne stii al tuo giuramento.

- (1) *Sub. rub. ff. et C. de Naut. fœnor. et in cap. naviganti ex de usur. vid. Leotard. de usur. quæst. 23. per tot. (2) Sic. desum. per text. in l. pr. ff. de naut. fœn. (3) Per alleg. tex. in dict. cap. naviganti. (4) Sic deffinit Io. Lucen. de jure mar. lib. 2. cap. 6. n. 2. (5) Cap. fin. extr. de usur. Leot. dict. quæst. 23. n. 20. (6) Pachin contr. jur. lib. 2. cap. 8. et alii citati per dist. Lucen. l. c. (7) Citati ab alleg. Leot. dict. cap. 23. (8) Ex felic. de soc. cap. pr. sub n. 2. Rot. Gen. de merc. dec. 58. Gomez. var. resol. tom. 2. cap. 2. sub n. 7. Leotard. q. 72. n. 19. Anton. Dian. resol. moral. part. pr. cap. 37. et id. Leot. quæst. 31. n. 12. et 13. (9) Cibal. in tract. de usur. lib. 2. cap. 4. artic. pr. n. 2. et Lucen. de jur. maritt. lib. 2. cap. 4. sub n. 5. (10) Novissime Emin. de Luc. de usur. disc. 3. n. 3. et de debit. et cred. disc. 111. n. 8. Rot. dec. 369. n. part. 19. rec. q. quid antea dixerit. Grat. disc. 589.*

### C A P. XXXIII.

#### RIFLESSIONI SOPRA IL CAMBIO MARITTIMO.

- I. **N**ot. che quando in questa qualità di contratti non si esprimono i tre rischi detti di sopra, s' intende che il Cambista gli corra tutti 1 perchè sono quasi connaturali di questo contratto, (1) e così fu praticato del 1679. in causa di Capitano Giambatista Umana; e per l' istessa ragione se non si dice espressamenie, escluso avaria, e gettito non s' intende esclusa, non ostante il solito, poichè la 2 consuetudine non cade in pratica non ragionevole.
- II. Not. che l' azione competente al datore contro il ricevitore, per la 3 restituzione della sorte, e pagamento degli utili accordati, procede a conformità di vendita, e compra, vendendosi l' utile da una parte, e la salvezza dall' altra: perciò in caso di tardanza vi 4 entra l' obbligazione dell' interesse mercantile in terra, per modo di ricompensazione senza protesto. (2)
- III. Not. che l' utile di questa negoziazione di cambio marittimo, non essendo altro che prezzo, come si è detto sopra, ed altrove, ne siegue che se per sorte il ricevitore non potesse per alcuno accidente



- forzoso far impiego alcuno, ovvero navigare, non è dovuto  
 5 l'utile accordato, perchè si accordò a quelle contemplazioni, ed  
 in ogni caso si deve moderare. (3)
- IV. Not. che questo contratto per l'assunzione de' pericoli dalla parte  
 del Cambista contiene un'intrinseca condizione di non potersi do-  
 mandare, solo constando che il Vascello sopra del quale si corre, o  
 per un modo, o per l'altro delli due esposti, sia rimasto in salvo  
 6 nel viaggio, o termine accordato in tal contratto; (4) perciò chi  
 vuol ripetere con l'utile, è tenuto di ciò farne pruova, acciò resti  
 purificata questa condizione: siccome al contrario nell'assicurazio-  
 ne attiva se l'assicurato vuol scuodere in caso di sinistro è tenuto  
 7 a provare tal accidente di sinistro occorso ne' limiti, nei quali si  
 correva il rischio, in conformità dell'esposto al capo di assicurazio-  
 ne, perchè ognuno di questi ne' suoi termini è Attore, e questa  
 condizione è qualità sospensiva, e non risolutiva, perchè la legge  
 8 nell'una, ed il patto nell'altra sospende intanto l'azione, e non  
 la risolve con alcuna presunzione; (5) e perciò vi si suole porre  
 patto, che del ritorno in salvo, se ne stia alla dichiarazione con  
 9 giuramento del Cambista, il quale patto *de jure* è lecito. (6)
- V. Not. che quando il cambiante si obbliga con la garentigia per debito  
 confesso, il Notajo, che roga l'istrumento non può dar fuori la  
 licenza, o mandato del debito, venuto il termine, *ex officio*, quando  
 che non vi sia questo patto del ritorno a salvamento da starsene a  
 tal dichiarazione, altrimenti si va dal Giudice al quale spetta, con  
 citazione del debitore ad opponere, perchè non si debba rilas-  
 10 sar detto mandato, o licenza in esecuzione di tal D. C. stante  
 tal ritorno del quale se ne dà prova.
- VI. Not. che molte volte dandosi denari a cambio marittimo sì a tem-  
 po, come a viaggio, prescrivonsi i limiti locali, dentro de' quali si  
 vuol correre il rischio, e non oltre, il che stante: si ricerca ora, se per  
 forte il debitore del cambio trascendesse volontariamente a' suoi fini  
 quei limiti, e ritornato dentro sinistrasse, per conto di chi saria il  
 sinistro, e danno? Rispondo distinguendo: se il cambio non è per  
 viaggio determinato, non è di conto del Cambista, perchè non è  
 11 quel viaggio accordato; (7) così fu deciso l'anno 1670 per il  
 M. Giacomo Rivarola in causa con P. Francesco Groppo, ma non  
 sono dovuti gli utili, se si tratta di tempo determinato, è di conto  
 del Cambista, concorrendovi luogo, e tempo; e quando la decli-  
 nazione oltre i limiti procedesse da accidente forzoso principato  
 ne' limiti, come una caccia di Corsari, burrasca, e simili, il sini-  
 12 stro è come se occorresse fra i limiti, attendendosi l'origine.



VII. Not. che siccome per il nostro Statuto l'assicurato può scuodere tutta la quantità assicurata in caso di sinistro, dove non vi sia danno eccedente la metà, e rinunziare l'implicita all'assicuratore, al contrario eccedendo la metà può l'assicuratore dimandare che si faccia  
 13 questa rinunzia, poichè il cambista propriamente è assicuratore, ed il cambiante l'assicurato: questo caso l'ho veduto porre a mezzo, o controvertere, ma a mia notizia non è mai stato deciso. La mia opinione è stata, che trattandosi di cambio continente il triplice contratto, non abbia luogo questa pretensione di rinunzia, poichè la regola è, che la legge, che dispone in caso puro, non ha luogo nel  
 14 caso misto, (8) e molte altre che si potrebbero addurre nell'altro caso di cambio continente pura assicurazione positiva benissimo si può praticare.

VIII. Not. insorge non mediocre difficoltà; se quando viaggiando alcun Vascello, che ha dentro merci gravate di cambio marittimo sinistrasse con perdita d'ogni cosa, possa il cambista astringere il cambiante a giustificare l'esistenza *de tempore* del sinistro di robe, e merci che fossero per di lui conto nel Vascello sinistrato, sopra le quali cadesse il rischio del cambio, ovvero se questa esistenza si debba presumere senza tal prova, affine di riscontrare se questo cambio abbi avuto luogo, o no.

Questa controversia più volte mi è venuta in atto pratico, particolarmente del 1681 per Padrone Pasqualino del Moro, e del 1689 fra Batifora e Garibaldo, in una e l'altra ho sostenuta la negativa, e  
 15 pure prevalse l'affirmativa; è però vero, che essendo il Batifora ricorso al Sereniss. Senato ottenne revisione di sentenza per decreto in Cancelleria del M. Carlo Mascardi riportato in causa. Molte sono le ragioni dell'una e l'altra parte, perciò le ho date in istampa, ed il riportarle qui riesce di troppo intrico, solo vi servi, che non si è veduta mai, fuor di dette due cause, nè qui, nè altrove a mia notizia (che pur lo saprei) tal pretensione, almen tirata a mezzo, *re amplius non integra* cioè dopo il sinistro, quando che al ritorno a salvamento avria astretto il ricevitore al pagamento dell'utile con presupposizione dell'esistenza, e non vi saria  
 stato luogo a provare in contrario.

IX. Not. che se alcun Padron di navigazione prende qualche somma a cambio marittimo sopra merci di suo conto, non può però obbligar  
 16 re per questo cambio il Vascello che naviga; solo quando vi avesse alcuna porzione di partecipazione, può ipotecar quella, nè anco a  
 17 fine di dargli nolo, non essendo egli proposto alla navigazione; (9) ma se fosse proposto all'una, e all'altra funzione lo può fare, e così



fu deciso l'anno 1665. in causa fra Capitan Pantaleo Giusto, e Giambattista Baccigalupo.

- X. Not. che in questo contratto di cambio marittimo, se per sorte vi fosse la confessione *de recepto* innanzi la rogazione, non si può però dentro del biennio dedurre l'eccezione della non numerata pecunia; (10) come alcuno di già in questo caso ha preteso, perchè questo contratto non contiene mero mutuo, come sopra si è esposto, per qual mutuo puro procede questa eccezione, e per la dote solamente.
- XI. Not. che quando si danno denari a cambio marittimo per tempo indefinito, e così a beneplacito dell' una, o dell' altra parte, il debitore può restituire il capitale con l' utile decorso, ogni volta che vuole, fatto però alcun viaggio: al contrario il creditore può ripeterli ancora quando vuole; convien però che l' uno, e l' altro si interpellino in iscritto, cioè quello con intimare il deposito del denaro, e questo che cessa il risico, valendosi della forma esposta nel titolo di protesto per le ragioni ivi addotte.
- XII. Not. prosecutivamente alla precedente intimazione, che se il ricevitore del denaro a cambio marittimo avrà data sicurtà con la solita rinunzia, in virtù di cui si fa esso sicurtà principale debitore, non basta che il datore, che vuol ripetere, faccia detta intimazione, o protesto al fidejussore suddetto, come alcune volte qualcheduno erroneamente ha presupposto poter fare, ma conviene che intempestabile l' intimi al principale, ed in iscritto, imperciocchè la sicurtà non rappresenta il principale, nè ha persona legittima per esso, il che procede ancora quando due, o più fossero obbligati *in solidum*; perchè fatta l' intimazione a uno, essendo atto giudiciario, non pregiudica l' altro, salvo patti in contrario; ma se fosse fatta al principale, pregiudica la sicurtà, perchè il debito è di quello, per ciò questo atto si ha da consumare in quello. (11)
- XIII. Not. che data che sia una certa quantità a cambio marittimo con determinazione di viaggio, e di tempo insieme, come spesso occorre, il risico, terminato però il tempo, benchè non fosse terminato ancora il viaggio, sempre corre sino al ritorno, con emolumento alla rata del tempo, quando pure sopra ciò non vi sia patto, come per lo più vi si pone, se però non sia in contrario. Questo punto fu *accelerato* controverso l'anno 1661. nel Tribunale marittimo fra Giambattista Fascie, e Giambattista Savignone per Vascello sinistrato dopo il tempo, ma prima del ritorno; e per quanto fosse condannato il ricevitore a restituire al datore il capitale, ed utili però essendo ricorso il condannato al Serenissimo Senato per provvigione, a benigna persuasione si accordarono. Le ragioni *hinc inde* fu-



rono molte, e ne furono fatte stampe; fralle quali una prevalse contro al deciso, cioè che l'oggetto, e fine principale, per il quale fu dato, e preso il denaro del cambio, è sempre il viaggio, e non il tempo, il quale è posto come accessorio; e se il datore, o cambista non corre i rischi assunti per tutto il viaggio, non si edempisce il fine al quale fu dato, e ricevuto il denaro, e cessa l'oggetto principale del contratto; perlocchè dovria cessare il contratto. Ma perchè naturalmente non può cessare solo *re integra*, la quale non è più tale, mentre è seguito l'adempimento del corso de' rischi dell'andata, e sino all'ultimo momento del tempo accordato, conseguentemente, non essendo questo contratto più riducibile al pristino stato conviene che consumi sino alla metà dello scopo, e fine principale, che è il viaggio, e non dell'accessorio, che è il tempo; che perciò non si ha da intendere stato apposto solo per dilazione dell'utile. (12)

XIV. Not. se data che siasi una quantità a cambio marittimo a tempo determinato, ovvero a beneplacito, con che l'utile sia guadagnato ogni tre, o quattro mesi, e non si accordi del modo del pagamento di detto utile, o del di lui risico, scadesse il termine, che il Vascello fosse in viaggio, come si debba regolare il Cambista? Rispondo, che se dopo lo scadimento il debitore sarà ritornato per sorte al posto, dove è il creditore, questo detto utile non corre più risico, e quello è in mora e sortentra l'interesse in terra. Il simile procede se avesse tocco in parte dove potesse cautamente lasciarlo, e rimmetterlo; per altro, non essendo tal utile ancor disunito dal capitale, ne continua il Cambista il risico come del medesimo capitale.

XV. Not. che per l'istessa ragione, nel cambio a beneplacito, se il debitore fosse interpellato dal creditore di non volere più correre risico, e la Nave fosse in viaggio, non per questo cessa incontanente il risico, ma passato un termine proporzionato ad arbitrio d'un retto Giudice, dentro al quale il cambiante si sia potuto provvedere, o con assicurazioni, o con avvisi, o in alcun altro modo di cautela.

XVI. Not. che regolarmente non si può prendere denaro a cambio marittimo sopra robe e merci, oltre i due terzi del valente delle medesime merci, ovvero del partecipe sopra corpo, e noli, di più di due terzi di quel che esse importano; altrimenti seguendo sinistro si può presumere essere ciò stato fatto con dolo. (13)

XVII. Not. che quando sia stato fatto alcun cambio senza determinazione del principio, dal quale cominci il risico, esso principio s'intende dall'atto che il Vascello, sopra quale si corre, ha fatto vela per la partenza. (13)



- XVIII. Not. che se dato si fosse denaro a cambio suddetto, a termine prefisso senza accordo di quanto, in quanto tempo si vadino guadagnando gli usi sinistrando il Vascello sopra quale si corre, dentro di quel termine non sono dovuti gli utili alla rata del tempo, come  
 26 è dovuto per ogni altro interesse. La ragione ella è, perchè, come si è veduto sopra, questo cambio contiene condizione di do-  
 27 versi, se la Nave sarà rimasa salva fra' i limiti accordati, la qual condizione non potendosi purificare cessa l'azione, ed ancora perchè, se il cambiante perde il fondo col sinistro, non può di più restare gravato con dover pagare l'utile che non si ricava.
- XIX. Not. ancora, che quando si patteggia un utile esorbitante sopra qualche capitale di cambio marittimo, (quale esorbitanza si riconosce dalla qualità de' viaggi, Vascelli, luoghi, e tempi) il Giudice lo può moderare, e ridurre a termine di ragione, come si fa  
 28 all'interesse corrente togliendone l'eccessivo come ingiusto.
- XX. Not. finalmente, che quando un Padrone di Barca, o Nave prende sopra corpo, e noli, o ancora sopra merci come nazionale d' un paese, quale, come si è veduto altrove, essendo obbligato navigare con bandiera di quel paese, mutasse, viaggiando, detta bandiera, prendendo patente, ed insegna d'altro Principe, o non facen-  
 29 dosi riconoscere per nazionale della qualità con cui prese il denaro, e per tale diversità d'insegna gli occorresse sinistro, resta detto sinistro per conto di esso ricevitore, e non del datore.

- (1) *Ut desum. ex l. pr. 3. et 5. ff. de naut. fœn. et ex Stat. de secur. § Assecurat.*  
 (2) *Per tex. in l. Julianus 14. §. ex vendit. et per l. curabit ff. de act. empt. et vend.* (3) *Per tex. in cap. 60. ex de appel.* (4) *Per tex. in l. fœenerator, et l. periculi ff. de Naut. fœn., Rot. Gen. dec. 63. n. pr., Leot. de usur. quæst. 23. n. 6.* (5) *Ut per alleg. tex. in d. l. fœenerator de Naut. fœn. firmat idem Leot. d. quæst. 23. n. 16., Castill. in tract. quotid. quæst. lib. 4. cap. 109. n. 5. 6.*  
 (6) *Ex Surd. dec. 10. n. 7. Osas. dec. 8. n. 31.* (7) *Sic firmavit Rot. Gen. in terminis assecuracionis dec. 25.* (8) *Ut innumeris fore author. firmat Surd. dec. 329. n. 3.* (9) *Per tex. in l. pr. §. 2. in fin. ff. de exerc. actio.* (10) *Per tex. in l. generaliter, et l. in contractibus C. de non num. pecun.* (11) *Per tex. in l. fœenerator ff. de naut. fœnor.* (12) *Sic. notat. Jo. de hæv. in suo com. Nav. cap. 2. n. 30.* (13) *Per tex. in l. 3. ff. de Nav. fœn.*

#### C A P. XXXIV.

##### DEL CONTRATTO D' ACCOMMENDA ED IMPLICITA.

**A**ltro Contratto attinente alla Contrattazione marittima, ed in queste parti più che in ogni altra usitato, per quanto ho potuto osservare, egli è l'Accommenda, ed Implicita, delle quali il nostro Sta-



tuto ne ha fatto un capo particolare. L'Accomenda non è altro  
 1 che un negozio assunto da alcuno con denari, o robe avute da altri,  
 da trasportarsi oltre mare in alcuna parte, o parti da esitarsi dall'  
 Accommendatario, di conto dell' Accommandante, per doverne ri-  
 portare il ricavato con partecipazione nell' utile, secondo i patti  
 loro, in modo però, che non s' introduca società, e questa è so-  
 stanzialmente l' essenza dell' Accomenda ricavata dalla disposizio-  
 ne statutaria, ed uso comune: e sebbene pare, che stante la parti-  
 cipazione sopra detta s' introduca una specie di compagnia fra  
 l' Accommandante, ed Accommendatario, perchè uno ponga il capi-  
 2 tale, o sia fondo, e l' altro l' opera con ripartimento dell' utile,  
 quale accordo induce giuridicamente compagnia; però nella com-  
 pagnia il dominio dell' effetto esposto si fa comune ai compagni,  
 e perdendosi, ognuno deve sentire del danno, e chi l' amministra  
 3 ciò fa come di cosa propria. Al contrario l' Accommendatario am-  
 4 ministrandola come roba dell' Accommandante, quale la può conse-  
 guire come sua, e preoccupare ovunque la ritrovi per emolumento  
 della sua amministrazione prende quell' incerto accordato. (1)

L' Implicita poi, ossia Impietta non diversifica dall' Accomenda in altro,  
 se non che chi l' amministra prende per sua mercede un' accordata  
 5 provvisione di un tanto per cento sopra l' accrescimento del fondo  
 della medesima Impietta, quale provvisione comunemente suole  
 essere di due per cento, e si addimanda provvisione semplice; ma se  
 l' amministrazione sta per li debitori che si causassero nell' ammini-  
 6 strazione, allora ha luogo la provvisione doppia di quattro per  
 cento, e questo è uso mercantile praticato in ogni parte.

Vi è ancora un' altra specie di provvisione di tanto per collo, la quale si  
 regola secondo gli usi del paese, ne' quali dove si calcola più,  
 e dove meno, e questa si dà per il ricevimento, e consigna-  
 zione delle merci altrui, ed altra per le pure vendite di esse  
 merci, delle quali si tratta ai suoi luoghi particolari. Segue ora  
 la forma di questo Contratto.

\* 18... a'... in Genova. Il Padrone A. di... spontaneamente ec.  
 confessa a B. qui presente, ed accettante d' avere ricevuto da  
 detto B. qui alla presenza de' testimonj infrascritti in ogni sua  
 soddisfazione, tutte queste merci, che sono notate nella lista regi-  
 strata a piè della presente scrittura apprezzate d' accordo, ed in tutto,  
 e per tutto, come nella medesima lista si contiene. Le quali merci  
 detto P. A. promette condurle con Barca da esso padroneggiata,  
 intitolata... di qui sino a... in questo suo presente viaggio che  
 ha intrapreso per quelle parti, da dovere viaggiare per risico, e



conto di detto B., e colà giunto, a Dio piacendo, a salvamento, esitarle ad ogni maggior vantaggio di detto B., e rimpiiegare il ricavato in altre robe, e merci da esso ben vedute, come stimerà più utile, da ricondursi nell'istessa conformità al suo ritorno quì, per consignarsi ogni cosa al medesimo B. con obbligo di renderli buono, vero, e real conto di questa sua amministrazione, con soddisfazione d'ogni reliquato, rimossa ogni eccezione, con patto che il ricavato suddetto possa alla salva giunta quì, detto B. se sarà in tante merci, o parte, quelle accollarsele per se, bonificando a detto P. A. il suo nolo, spese, e porzione degli utili, che si accorda in la metà di essi per sua mercede; e detto accollamento farlo a' prezzi all'ora correnti alla Piazza. Con patto ancora, che se si presentasse a detto P. A. viaggio a suo gusto da . . . in qualsivoglia parte, e così non avesse a ritornar quì, possi . . . ovvero rimandar suddetto ricavato ad esso B. con Vascello da lui ben riconosciuto, nelle quali cose promette detto P. A. di riportarsi bene, fedelmente, e con diligenza, obbligando ec. il resto secondo il tema consueto.

(\*) *Ut desumitur per Rot. Gen. de mercat. dec. 39. n. 10. quam seqq. Gratian. discept. 541. num. 28. et 572. num. 10. Bonac. disp. 2. q. 6. punct. pr. num. 8.*

### C A P. XXXV.

#### RIFLESSIONI SOPRA IL CONTRATTO DI ACCOMENDA.

- I. **N**ot. che il nostro Statuto lib. 4. cap. 13. §. 1. 2. e 3. ordina, che il ritratto delle Accommede si debba consegnare a chi le ha date, il quale sia preferito a chiunque creditore, benchè privilegiato dell' Amministratore, escluso chi vi avesse cosa propria venduta,
  - 1 di cui non fosse ancor pagato del prezzo, come ancora vuole,
  - 2 che senza cessione possa agire contro debitori, per robe di detta commenda fidata dall' Amministratore.
- II. Not. che il medesimo Statuto in appresso dispone, che se l' Accommendatario invierà robe, o merci attinenti all' Accommoda ad altri, l' Accommodante gliele possa far trattenere, e di ciò averne licenza da' Giudicenti; e consegnarli all' Accommodante,
  - 3 data da esso sicurtà di stare a ragione.
- III. Not. come dispone, che se alcuno ritornato di viaggio riassumesse poi dal medesimo, o medesimi, denari, o effetti in altra Accommen-



4 da ovvero Implicita, s'intenda quitato dalla prima, ed estinto ogni conto.

IV. Not. che il medesimo Statuto concede che un minor d'anni 25. maggior però d'anni sedici, il quale riceverà cosa alcuna in Accommoda, ovvero per Implicita, per quanto *de jure communi*, e per  
5 altro Statuto gli sia proibito obbligarsi in questa causa, però lo promette, sebbene ancora, o fosse sotto Padre, o avesse Curatore:  
6 quando che sapendo ciò non gli contraddicano. Ma la difficoltà in caso di controversia consisterebbe nella prova di questa saputa, di che altrove ne tratto, ma tu va cauto in questo caso, e prendine il consenso.

V. Not. che quando più persone danno ad alcuno denari, o effetti in Accommoda, o Implicita in modo che uno non sappia dall'altro, e chi la dà prima, e chi dopo, purchè tutte siano destinate ad un viaggio, fra li suddetti non si dà nè anteriorità, nè posteriorità, per-  
7 ciocchè tutto si riduce in un negozio di comune partecipazione, ed il ricavato al ritorno si riparte per rata quantità; e se prima della partenza alcuno di questi si pentisse *re integra*, può riavere il suo, pagando le provisioni, noli e spese, quando pur fosse giunto al posto destinato. Questo ha luogo ogni qualvolta l'Accommodatario fac-  
8 cia cumolo degli effetti di tutti, diversamente se facesse impiego singolarmente.

VI. Not. che colui, il quale avrà preso denari ovvero effetti per impiegarli in Accommoda, ed avrà fatto viaggio, sopra quali saranno  
9 stati dati, ovvero sarà passato il termine dell'Accommoda, dovrà renderne conto, e soddisfazione; e trascorsi sei anni da che sarà finito il termine, o sia dal ritorno ove era l'Accommodante, che non avrà interpellato l'Accommodatario al rendimento di conti, s'in-  
10 tende, che questo abbia compito con carico di giuramento. Al contrario se sarà ricercato fra sei mesi dal ritorno, o da che sarà scaduto il termine, e non avrà reso conto, deve essere condannato alla  
11 restituzione del capitale, e guadagni, sino in cinquanta per cento col giuramento degli Accommodanti, e se si pretendesse maggior utile si deve provare. Onde sia avvertito ogni Accommodatario rendere quanto prima il conto, e portarlo in atti d'alcun Notajo, ed intimarlo all'Accommodante in termine, perchè ho praticato alcun  
12 di questi stare a simile aguato, e farsi lecito prendere questo giuramento in colmo: e chi è Giudice avverta, che al tempo degli Statuti vi erano utili esorbitanti, ed ora per lo più appena può reggersi; e partendosi questo debitore senza tal rendimento di conti tutto resta  
13 per di lui conto con interesse sopra sino in 20. per cento l'anno.



- VII. Not. ancora, che per disposizione del Consolato di mare cap. 207. e seguenti, essendo qualche Vascello destinato in Accommoda per alcun luogo preciso, ed avvicinato adesso avrà qualche giusta causa di timore di depredazione, o forza di Principe, può il Capitano di consulta degli Accommodatarj se vi saranno, ovvero in falta loro con quella degli Uffiziali, e gente di Nave cambiar viaggio, ovvero ritornare addietro; e andando altrove può vendere, e rimpiiegare le robe dell' Accommoda a maggior vantaggio, e così si stila: però di questo accidente si fa il suo testimoniale di cui tratto al suo Capo.
- VIII. Not. ancora che il Consolato di Mare al Capo 210 e 277 determina che l' Accommodante debba stare alli conti, che gli darà l' Accommodatario da confermarsi col di lui giuramento, quando non si possa positivamente provare in contrario, della qualità poi, e forma di rendimento ne tratto al suo capo.
- IX. Not. che se alcuno Accommodatario porterà merci per conto proprio della qualità di quelle, che avrà avuto in Accommoda, non può ne' luoghi destinati smaltir la propria merce, che non smaltisca ancora quella dell' Accommodante, Cap. 213. del Consol., perciò ha da camminar del pari, e rendersi partecipe alla rata.
- X. Not. che se alcuno prenderà denaro da altri per impiegar in qualche genere di merci pattuito per alcun posto; ed ivi giungendo troverà che altri facciano lo stesso impiego, ed impediscano perciò il suo deve dar giustificazione d' aver fatto sue parti, e non essergli riuscito, Consol. cap. 214. per altro sarebbe tenuto al ristoro del lucro cessante, e danno emergente, e deve tentar altro impiego.
- XI. Not. per il Consolato cap. 217. un Accommodatario di più Accommoda di diverse persone non può unirle tutte a suo capriccio, nè materialmente, come se tutte fossero p. es. di grano di diversi farne un cumulo solo, nè formalmente, con farne tutto un negozio, ma deve tener ogni cosa divisa, se pure non v'è il consenso di chi spettano, ed in tal caso è tenuto a' danni, ed è subordinato alla valutazione più alta de' prezzi ad ogni buona fine; però può prevalersi ancora, che la roba di uno ajuti smaltire quella dell' altro senza pregiudizio.
- XII. Not. parimente che l' istesso Consolato Cap. 217. e 251. ordina che le robe date in Accommoda vadino a risico, e conto dell' Accommodante: e l' Accommodatario quando non le abbia potute esitare debba restituirle, salvo sinistri, e ciò sotto pena di ceppi, o carcere.
- XIII. Not. per lo medesimo Cons. cap. 276. che circa le Accommoda convien osservare strettamente li patti, e se si dispone diversamente



22 dall' accordato, non solo è tenuto ad ogni danno, spesa ed interesse, ma ancora di più può essere querelato di baratteria, e da quello si sarebbe potuto ricavare.

XIV. Not. per li Padroni di Barche, quali essendo destinati per un luogo, quasi sempre prendono degli effetti da' particolari da smaltir in quel paese ove sono diretti, e ciò con titolo di Accomenda, e colà giunti esitano i detti effetti, e ne ricavano o contanti, o altre merci, e poi se loro capita viaggio per altrove l'intraprendono, e portano seco questo ritratto, ed occorrendo loro sinistro, come in questi termini occorse del 1676. a P. Alessandro Brando, che avendo in questa conformità preso quantità di dolci da Bernardo Morinello per vendere in Cagliari, quali dopo averli esitati con utile s' inviò per Sicilia portando seco il ricavato, e fu depredato; sopra di che fra loro fu fatta lunga lite nel Tribunale Marittimo, e la controversia obbligò ognuna delle parti a porla in istampa: ma non si proseguì stante l'accordo; e la ragione più potente per l'Accomendante fu che detto Padrone stante l'opportunità del viaggio, che se gli presentò, sebbene gli fu poi rovinosa, doveva andar dal Giudice locale, (1) ed esporgli il caso, e fargli eleggere un depositario idoneo da consegnarli il ritratto dell'Accomenda di conto dell'Accomendante, ed avvisarlo. Simile controversia parimente fu fra Padrone Torello di Sestri, con Giamhattista Avanzino. Perlocchè chi capita in questo caso si servì dell'avviso.

(1) *Per Tex. in l. argentum ff. comod. quem commendat: Gomez. var. res. tom. 2. cap. 10. n. 3.*

## C A P. XXXVI.

### DEL CONTRATTO DI COLONNA.

**Q**uesto Contratto sostanzialmente non è altro, che Contratto di società particolare, quale si fa dal Padrone di alcun ordinario Vascello in Mare, e suoi Marinari, con uno o più Mercadanti in terra, nel quale il detto Padrone pone il Vascello, e suoi accessori, i Marinari espongono l'opera, la fatica, ed industria loro, ed i Mercadanti vi pongono i denari, o effetti del capitale apprezzati per trasportarsi dal detto Padrone col suo Vascello, se sono effetti ad esitare, ed il ricavato, come ancora se si fossero esposti contanti,



impiegarli in merci a utile, danno, e rischio comune, da riportarsi dove sono i medesimi Mercadanti, e ripartire l'utile a parte, 1 secondo i loro accordati.

Di questa qualità di contratto ne parla diffusamente, sebbene ancora confusamente il Consolato al Cap. 244, il quale dà molte avvertenze le più utili, delle quali ho rapportato in questo capo singolarmente.

Questo Contratto è diverso dal precedente di Accomenda, perchè in 2 quello non si contrae società, ma si fa per tutto rischio, e conto dell' Accommendante: qui però si fa per conto di tre a loro rischio, e conto, e si pone ogni cosa in partecipazione comune, che perciò è 3 vera società; confere nientedimeno con il predetto di Accom- 4 menda, perchè in l' uno, ed in l' altro chi ha amministrato resta in obbligo di renderne conto.

Si nomina ancora Contratto di Colonna, ma impropriamente il negozio di denari, o robe date con apprezazione su le parti nautiche, 5 perchè l' utile si regola a proporzion delle parti, che tirano i Marinari nel viaggio di questa esposizione; ma con modo diverso, come si spiega in appresso.

La causa poi, per la quale il ricavato netto si distribuisca in parti, non è altro, se non perchè v' intervengono i Marinari, quali non esponendo che il travaglio, e industria, che non son cose materiali, 6 conviene ragguagliar in questa forma il predetto ritratto netto; cioè, a' Colonnisti tante parti... al Vascello tante, ed ai Marinari tante, secondo gli accordi.

Quando all' incontro vi sia seguito danno, o per positivo infortunio, o perchè vi sia perdita; cumulate le spese nel negozio si distribuisce fra il Vascello, e la Colonna, ossia fra i Colonnisti, e i Proprietarij 7 del Vascello; e nel danno vi si cumula il frazzo del Vascello, con le spese, non però il nolo, come nemmeno i Colonnisti calcolano interesse, nè assicurazione alcuna, e si ripartono il danno fra loro a 8 proporzion delle parti accordate, addossandosi quelle de' Marinari che non v' entrano per tre ragioni. La prima perchè così determina il Consolato di mare cap. 245., che ne adduce il perchè. La seconda perchè il Marinaio entra come operaio, e perde la mercede, e frazzi di sua roba. La terza perchè quando si accordano le parti de' Marinari, sempre si ha in mira tenerle in minor ragguaglio a proporzion dell' altre, e quel meno cede per l' assicurazione in caso di getto, è però vero, che se avesse avuto cosa alcuna a conto di sua parte la paga. Cons. cap. 244.

Da questo ne siegue ch'esse si pattuisse in modo, che i Marinari dovessero



rifare la perdita alla rata delle parti, che tirano nel guadagno, sarebbe patto illecito, e da non eseguirsi; ed in caso di danno, se pure fosse luogo a questo patto, dovriano concorrere nel ripartimento dell'avanzato, e conseguirne la loro porzione.

Segue la forma di questo Contratto di Colonna.

\* 18 ... a ... in ... Nel Nome del Signore sia. Padron A. spontaneamente ec. confessa a M. ed a N. presenti di ricevere da detti M. e N. in contanti alla presenza de' testimonj infrascritti lir. ... in titolo, e causa di Colonna per dover detta somma giuntamente con altre prese, e da prendersi da altri, sino in lir. ... in tutto comprese le prime, negoziare, e contrattare per un viaggio, che di breve ha da fare con sua Tartana intitolata ... di portata di ... con Marinati ... per le parti di ... sino a ... impiegando detta partita, qui in ... da esitar colà, e dove toccherà, e impiegare il ricavato in ... o altra merce di più profitto a suo giudizio da ricondurre quivi, ed al ritorno a buon salvamento, come spera, promette consegnare ogni cosa ad essi Partecipi, o a' Deputandi da loro per esitarsi, o accollarsi da loro a' prezzi correnti, e l'avanzo, deduttane ogni spesa, si dovrà distribuire in ... parti delle quali spetteranno alla Tartana per frazzi, noli, e risichi provvigione dovuta ... al Padrone per l'impiego, e d'ogni altra cosa da esso pretensibile parti ... altre parti ... alla Marinaria che avrà servito in detto viaggio per lor giusta mercede a distribuirsegli da detto Padrone, e le parti restanti ... spetteranno a' detti Colonnisti da distribuirsi fra essi alla rata dell'esposto da ognun di loro in ragione dell'impiego, risichi, ed interesse. Nelle quali cose detto P. A. promette portarsi bene, fedelmente, e con diligenza, e render di ogni cosa buono, vero, e real conto, con soddisfazione del reliquato; e perciò non dover commettere frode, nè baratteria, nè contrabbandi, nè scammini; è tenuto condurne, e ricondurne ogni cosa seco con detta Tartana, salvo forzoso impedimento, o sinistro, che Dio nol voglia. E per osservanza di quanto sopra obbliga sua persona, beni, ec. sotto ipoteca, ec., ed in ispecie di detta Tartana, quasi si costituisce tenere per conto di tutti gl'interessati in questo contratto, quale, ec.

(1) *Ut colligit. per allegata a Felic. de societ. cap. pr. & alios sibi allegatos.*



DELLE RIFLESSIONI SOPRA IL CONTRATTO  
DI COLONNA.

- I.** **N**ot. che questo Contratto ha gran simbolità, e quasi fraternizza con il Contratto di società mercantile, essendo uniformi nella partecipazione degli utili, e danni, come ancora nell'obbligo del rendimento de' conti, e per l'esposizione che ognuno de' Partecipi fa de' capitali. Discorda però, perciocchè questo induce compagnia particolare, quello universale, questo non termina con la morte di uno de' compagni, come termina quello; e fra' Collonisti non hanno luogo i privilegi sociali, come in quello a cui vengono dati dalla legge comune. (1)
- II.** Not. che molte volte occorre confondersi tre contratti in un poco unibili insieme; e ciò si fa, o per poca cognizione de' contraenti, che non sanno ciò, che operano, o per poca sperienza de' Notaj, quali ne sono dimandati: o per accidente de' patti improprij, frammischandosi il cambio marittimo, Accommoda, ovvero Implicita con il Contratto di Colonna: onde se il negozio contrattato va, e ritorna a salvamento con utile, sebben vi nascessero controversie, con facilità si accordano; ma se si ritorna con danno, ogni cosa va in disordine, ed ognun vuole tirar il contratto a suo modo, de' quali casi me ne sono capitati alle mani non pochi, come sono i contratti che si fanno a S. Remo; laonde per buona direzione di chi ha da giudicar questi intrichi, devesi osservare di quale di queste tre qualità partecipi maggiormente il contratto, che si ha alle mani, perchè la denominazione si prende dal più, (2) e si osserva secondo lo stile del Paese dove è fatto il contratto, quale di questi maggiormente si pratici, e regolandosi in questo modo non si può fallare.
- III.** Not. che bene spesso tanto il Padrone di Barca, quanto i Marinari prendono da' particolari denari, e robe su le parti nautiche, senza  
4 altra spiegazione. Questo contratto però non è di Colonna, ma puro cambio marittimo, di cui si è trattato sopra, per il quale, in luogo di emolumento accordato in quantità certa, qui si prende una quantità incerta, cioè tanto quanto guadagnerà in sua parte ogni Marinaro in quel viaggio, per il quale si dà, e prende il detto denaro, ovvero a proporzion di tale parte secondo gli accordi.
- IV.** Not. finalmente che i denari che si prendono a colonna da' Comandanti, o Esercitori de' Vascelli per impiegarsi in Bastimenti bisogne-



5 voli per la navigazione, il qual impiego si nomina la Colonna de' Bastimenti, non sono specie di società, piuttosto di cambio marittimo sopra corpo, e noli; con questa disparità, che siccome nel cambio marittimo si dà un tanto accordato, come si è veduto al suo capo, in questo caso si accorda un incerto a proporzione di quello, che guadagnerà la Nave con li noli, e Marinari, quando vadino a parte, il che si pratica per viaggi, e non a tempo.

(1) *Per tex. l. verum ff. per soc.* (2) *Per Tex. in l. quoties 68. ff. de reg. jur.*

### C A P. XXXVIII.

#### DELLE STALLIE NAUTICHE.

**B**ene spesso, anzi quasi sempre ne' Contratti di noleggio si fa menzione delle stallie, le quali ancora si commettono in casi, ne' quali non v'è contratto, o esso contratto non ne dispone; perlocchè convenendo saperne il suo proprio, l'espongo in questo luogo.

Stallia, dico non esser altro, che un termine di dimora, così denominato *a stando* o volontaria, o forzosa, che può commettere tanto il Padron di Vascello in ricevere il carico, quanto il Noleggiatore in darglielo in pregiudizio, o dell' uno, o dell' altro rispettivamente.

Delle stallie, altre sono regolari, altre irregolari. Le prime sono le accordate con patti, o che procedono da usi, perchè di queste non ne ha disposto nè la legge comune, nemmeno il Consolato di  
2 mare. Le seconde sono quelle, che si commettono non regolate da' patti, nè dagli usi, ma causate da accidenti. Le prime regolari,  
3 altre sono ordinarie, altre straordinarie. Per le prime, che sono limitate o da' patti, o dagli usi, non si tira soldo; al contrario per le straordinarie si tira. In quanto poi alle stallie irregolari, vi entra l'arbitrio del Giudice in ponderar gli accidenti, tempi, luoghi,  
4 e protesti, se ve ne sono, e secondo quelli andarsi regolando.

Gli usi poi sono diversi, e quasi ogni Paese ha il suo uso differente dall' altro, nè vi è Autore alcuno, che di questi circa le stallie v'abbia scritto; nè meno l'incerto Autor Francese, la di cui Opera è intitolata *L' Usage de la Mer*. Ma in tanto a questo Porto di Genova, ed altri d' Italia se si tratta di Barca d'ordinaria portata si suol consentirvi per il carico, e discarico d' Inverno da otto, sino in dieci  
5 giorni continui, fra' quali ve ne sieno stati almeno la metà d' utili,



e di Estate un poco meno. Alle Navi se gliene consentono di vantaggio a proporzione della qualità de' Vascelli, e de' carichi da prendere, o dar in terra, avuto riguardo agl' impedimenti accidentali, de' quali quando non intervenga colpa, l'una parte, e l'altra ne ha da soffrire la sua porzione, sopra di che non potendosi dar certo limite, convien che chi giudica abbia riguardo ad ogni cosa.

Quanto sopra, ha luogo quando vi sia frapposto Protesta d'una parte contro l'altra con espressa menzione di stallie; perchè non essendovi patto in modo che sieno dovute *jure actionis*, ma dovendo esser dovuto *ex officio* del Giudice, con le circospezioni addotte sopra, se in questo caso non v'è Protesto, dette stallie s'intendono rimesse.

Ma perchè ne' contratti di noleggio sempre si fa menzione di stallie, e ben spesso si distinguono in giorni, o correnti, o utili, ovvero in giorni di carico, e di discarico, convenendo avere la spiegazione di questi tre termini per la differenza dagli uni agli altri; dico, che li giorni correnti sono quelli, che corrono di momento in momento, e di giorno, in giorno, tanto feriali, come festivi, nè mai sospendono. Gli utili sono quelli, ne' quali si può caricare, rimesse le feste, siano di precetto di S. Chiesa, o siano comandate dal Principe, ne' quali non si spediscono merci. Gli utili, e quei di carico, sono tutti i non sospesi, ne' quali si possa scaricare, e caricare *de facto*; perciocchè se fosse fortuna di Mare, o pioggia non sono di questa sorte, tutto ciò si ricava dalla ragion comune.

Finalmente deve essere avvertito il (1) Capitano, che quando con sua Nave arriva in un Porto, o posto, nel quale ha da caricare, o scaricare, ovvero da prender divisa, se vuole prevalersi di stallie, o concertate, o no, deve presentata che abbia la Patente, far notare dal Porrolano il giorno, e l'ora dell'arrivo, e presentar senza dimora le lettere direttive, ed ordini per il carico, o discarico e di tutto farne far nota al libro di Nave; e quando segua tardanza nella spedizione si vaglia de' Protesti, come si spiega al capo seguente, e occorrendo che fosse mandato altrove a prender il carico, si protesti che vi si porta per far cosa grata, e senza pregiudizio de' noli, e stallie già guadagnate, le quali si dichiarò volere conseguire; come ancora si protesti, che viva di conto, e rischio del trasmittente per sua Nave, ed Accessorj.

(1) *Ut notat Gloz. in rub. ff. de dic. temp. & præscr. Car. dec. 66. n. 10. cum aliis ibi per eum. cum.*



## DEL PROTESTO.

**I** Protesto non è altro, secondo la sua propria definizione, che una denuncia, quale alcuno fa ad un altro sopra qualche fatto che  
 1 deresta l'esplicativa della volontà, e pretensione di esso Protestante contro il Protestato. (1)

Questo Protesto, si fa con alcuna scrittura, che contenga il fatto,  
 2 le ragioni, e pretensioni, quale si depone appresso gli atti del Notajo d'alcun Giudice, e si fa intimare con copia autentica di essa scrittura al suo avversario; nel che si osservano gli usi  
 3 del paese, nel quale ciò si eseguisce; (2) e si ricordino in questo caso i Naviganti di prendere copia sì di esso Protesto, come della risposta, se ve ne sarà, ed averla pronta.

Molte altre volte i Protesti si fanno contro il Protestato alla presenza del Giudice con farne ricevere l'atto dall'attuario, ed ancora di quanto in appresso *hinc inde* fosse operato; perchè se inducesse  
 4 contestazione di lite sempre si rende più efficace.

La causa del Protesto è l'inosservanza d'alcun obbligo, e l'effetto è di  
 5 procacciarne l'adempimento; e chiunque opera per altri non deve essere renitente in protestare, per non mancare al debito suo in questa parte.

Resta grave difficoltà come si debba diportare un povero Padrone di Barca in paese dove convenga protestare, ed ivi non vi siano nè Giudice, nè Notai, nè Nuncio: ma di più, come siegue bene spesso, che quello, contro di cui si abbia a protestare, sia egli il Superiore in quel paese, ed il povero Padrone delle volte assai per  
 6 giusto timore, o degni rispetti non elegga di ciò fare. Si ha da vedere come in questo caso si debba contenere, ed altro essere non suole la di lei cautela, se non che destramente se gli porti innanzi con lo Scrivano della Barca, e due testimonj, se può, e che gli denuncj il suo sentimento, e domandi che si compisca all'obbligo, altrimenti gli protesti alla meglio che sà, e può, secondo la qualità della pratica, che ha per le mani; e ritornato in Barca, faccia notare ogni cosa al libro della Barca dallo Scrivano di essa con far firmare sotto tale nota li testimonj; perchè quantunque alla testimonianza de' Marinari a favor del Padrone, massime se vanno a parte,  
 7 non si dia intiera fede, secondo il Consolato cap. 220. e ciò per causa o d'interesse, o d'affezione, però non essendo del tutto



abolita la prova, ma giuntovi il Cartulario, e perchè non v'è altra forma di giustificare questo fatto, non manca che non induca qualche grado di prova, quale non elidendosi con prove contrarie fa forza attenderla. (3) Io però loderei costoro che occorrendo loro simil caso, ne facessero far atto pubblico a modo di testimoniale nel primo luogo dove approdassero.

Segue la forma del protesto del Noleggiatore contro il Padrone.

Antonio . . . . Comparendo dinanzi . . . . Espose qualmente avendo fin de . . . noleggiata in questa Città per mezzo di P. pubblico Mediatore la Barca di P. B. di porrata di . . . intitolata . . . esistente nel presente Porto per dovere il primo buon tempo partirsi ben provvista con le robe, e merci da esso A. consegnate per trasferirsi con essa a . . . affine che colà scaricate dette merci, e consegnate a chi vanno, come per le di carico, debba ricevere da' medesimi un intiero carico di . . . da condursi qui per conto di esso Noleggiatore per nolo accordato di . . . per andata, e ritorno con stallie di, . . . ed altro, in tutto come si contiene . . . al che si abbia relazione . . . Ma perchè detto P. B. non si cura intraprendere l'accordato viaggio, per quanto abbia avuto le debite spedizioni e ricatti da esso A., e quantunque sia tempo buono, ed abile per tale navigazione, e la tardanza gli possa causare gravi pregiudizj; perciò volendo esso A. provvedere alla sua indennità, di qui è, che in primo luogo ammonisce, ed interpella detto P. B. che debba incontinentemente partirsi per detto viaggio, altrimenti lo costituisce in mora, dolo, e colpa, successivamente gli protesta solennemente, che sarà tenuto al ristoro d'ogni danno, spesa, ed interesse, che potesse patire esso A. il che s' intenderà debba procedere da questa tardanza; e da qualsivoglia accidente pensato, o impensato, che possa accadere, e sarà per di lui conto: delle quali cose se ne debba tanto rispetto la quantità, quanto la qualità stare al semplice detto con giuramento di esso A. o persona per esso legittima, ed acciò di quanto sopra non possa pretendere ignoranza, nè scusarsi, richiede che ogni cosa di mandato di V. S. . . gli sia intimata con copia di questo atto, o protestato, ed intimato come sopra in forma valida di ragione.

Contro di questo Protesto, può il Protestato, dopo d'averne avuto intimazione, fare la risposta in iscritto, e deporla sotto il detto atto, deducendo ciò, che stima essergli più profittevole, seguendo il metodo sopra esposto.

Nell' istesso modo mutato quel che si deve mutare, sogliono fare i Padroni i loro Protesti per lo discarico contro coloro, che hanno da



ricevere il carico, o pure contro a' suoi debitori, aggiungendovi solamente che saranno tenuti da oggi in avvenire e quelli, ed il Noleggiatore al pagamento delle stallie a ragione di ... ogni giorno, atteso che esso Padrone si trattiene non ad altro fine, che di ricevere detto carico con sua Barca, ed uomini... di Marinaria. Se però le stallie straordinarie, o le soprastallie saranno accordate, in tal caso dirà, che senza pregiudizio dell' accordo circa esse, nientedimeno per maggior cautela gli fa questo Protesto, intendendo passato il termine di ... partirsi, e conseguire gl' intieri suoi noli, di vuoto per pieno con dette stallie, danni, spese, ed interessi, ec.

La forma del Protesto, che si dà contro chi fa incatenare alcun Vascello, si è esposta al capo di arresto, o incatenazione. Siegue adesso la forma della nota da farsi al libro, quando non si possa protestare in iscritto.

✱ 18 ... a ... in ... si fa noto come oggi a ore... il nostro P. A. si è portato in compagnia di me Scrivano nella sua Barca, e di S. C. due de' nostri Marinari alla casa di M. e gli ha fatto istanza, che gli dia almeno per... l' intero carico di sua Barca di... per il quale qui con essa è venuto a posta, dove è giunto sin dal... essendo per riceverlo stante massime essere consumate le stallie, altrimenti si vuol partire, e conseguire il suo nolo di vuoto per pieno, con danni, spese, e stallie, procedendo da esso M. la tardanza. Al che detto M. ha risposto... delle quali cose tutte ne ho fatto la presente nota al libro della Barca, perchè non si sono potute ridurre in protesto per causa... alla qual nota io mi sottoscrivo con suddetti Testimonj acciò consti della verità.

(1) *Ut per Tex. in l. detestatio, et in l. plebs. ff. de verb. sign. infert. Bar. in l. non solum §. morte ff. de nov. ap. nunc.* (2) *Ut firmat. Roger. in tract. de protest. cap. 2. in fin. et cap. 32. n. 8. et 13. per Tex. in l. fin. §. item si ff. Nav. caus.* (3) *Ut exemplo l. consensus firmat. Benint. dec. 43. n. 3.*

## C A P. XL.

### DEL SOPRACCARICO POSTO IN NAVE

**O**gni volta che la Nave ha caricato, ed è in procinto di partirsi, ovvero quando ancora si partisse senza carico, essendo però diretta a prenderne un intiero, sogliono per lo più gli interessati nel caricamento porre in Nave una persona di lor confidenza, perchè o abbia



cura, o abbia l'amministrazione di quanto si caricherà, il quale deputato per comune vocabolo si nomina Sopraccarico, ed il

1 Consolato di Mare lo dice Mercante.

Del Ministero di questo non ritrovo esserne stato scritto da alcuno di

2 proposito; ond'io per trattarne, secondo gli usi marittimi, brevemente dico esser il Vicegerente in Nave di colui a cui spetta il carico, (1) come da lui preposto, o per la custodia, o per l'amministrazione della di lui roba; laonde il disposto dal Consolato

3 in termini di Mercante ciò s'intende ancora del Sopraccarico.

Si ha da sapere, che quando in Nave vi sia Sopraccarico, la gente di essa Nave non è tenuta nè per la dannificazione, nè per il mancamento delle robe, e merci in quella esistenti, perchè sono a cura del Sopraccarico; quando però il danno, o mancamento non proceda per

4 causa della Nave, o della gente, ovvero con frode.

L'autorità del Sopraccarico, quando che non sia limitata alla pura custodia, e al dare, e ricevere le robe, e merci, (la quale limitazione ancora convien che sia stata denunziata al Capitano, o espressa nel contratto di noleggio, o in altro ricatto passato col medesimo Capitano) è la stessa, che ha il proprio Mercante padron della roba

5 caricata, ed è Amministratore dell'effetto, che ha in custodia, e Procuratore con mandato *cum libera* a guisa d'Institutor di negozio, (2) e se per sorte fra esso, e li Mercanti vi fossero ordini, patti, o istruzioni, che non apparissero, e non le osservasse, esso è tenuto a quelli in rendimento de' conti. Ma chi contratta seco non falla,

6 però egli non può mutar le convenzioni, che li suoi Principali avessero fatte col Capitano, o con gli Esercitori della Nave, nemmeno può mutare viaggio. (3)

Gli emolumenti spettanti al Sopraccarico quando non vi sian patti fra esso, ed i Preponenti, è consueto che sieno due per cento sopra il valore

7 dell'imbarcato, e sbarcato, ovvero amministrato; ma quando non abbia avuto altra funzione, che di ricevere, consegnare, e custodire, se gli dà stipendio a mesate di 15 sino in 20. pezzi da otto reali il mese ad arbitrio di pratici, e dabbene, oltre il vitto navigando, avuto li dovuti riguardi alla persona, viaggi, e fatiche.

Quando la Nave non provvede di vitto al Sopraccarico, è tenuta dar-  
8 gli posto, e comodità senza nolo per sua persona, provvisione di cibo, e cassa di sue robe.

(1) *Ex Strac. de navig. n. 11. 12. Roc. not. 46. per tex. in l. qui Romæ 122. §. Gallimacus ff. de verb. signif.* (2) *Per tex. in l. 7. §. de quo ff. de inst. act. et ex not. per Franc. dec. 669. in fin.* (3) *Ex Rocc. dicto not. 46.*



DEL CARICO DI GRANO, O D'ALTRA ROBA  
ALLA RINFUSA.

**C**hiunque trasmette simili robe, per quanto delle volte v'imbarchi il Sopraccarico, convien però sempre, che segua la buona fede  
1 del Navajuolo, per le gran frodi, che vi si puonno fare di nascosto a fine di prendersene qualche quantità, senza che mai ne  
2 possa apparire il mancamento, particolarmente in grani, perchè in altri generi non è così facile.

In questa pratica poco vi ha disposto il Consolato di Mare, il quale solo  
in un luogo al cap. 226. trattando di grano scaricato senza misura, dà la forma di pagar il nolo di esso sopra la fede del Mercante; ma  
quando sia caricato a misura, in quanto ad essa delle volte poco  
giovava che il Navajuolo nella di carico abbia scritto la quantità, qualità, bontà, ed altre cantilene simili, perchè nè più, nè meno te lo  
3 rendono nell'istessa conformità, ma mancante di peso, ed è quasi impraticabile accorgersene, perchè vi è del grano il quale naturalmente  
4 può mancar di peso, e misura, come nota il sopradetto Consolato.

Il modo poi che si tiene in simili frodi è di più sorti, ma il frequente  
5 si pratica con lo spargimento di acqua, del quale è molto instrutta la Marinaria, e quando non vi è custode lo fanno con versarvene sopra de' vasi intieri a proporzione di quel che vogliono che cresca, per togliersi il crescimento, e lo ravvolgono, e mischiano poi sossopra da poppa a prora, e dalla coperta in sentina più volte in modo, che resta tutto egualmente umidito, e per quanto il Custode sia vigilante, difficilmente se ne avvede, essendo che è consueto farsi spesso  
volte questo palesamento. Usano ancora delle volte nascondere due  
Botti piene d'acqua bene stoppate in due parti diverse della stiva,  
e molte volte nel tempo stesso dal carico, ed il grano traendo  
naturalmente a se quella umidità, vuota le botti dell'acqua  
riempiendosene esso; ed imbeverato ch'egli è, lo rimischiano in  
modo, che sanno pur troppo le proporzioni limitate que' Marinari, che servono di quelle, e simili furberie.

Per opporsi a questo, s'introduce l'uso dello scandaglio, del quale si tratta nel capo seguente; ma ancora in quello si può commettere  
6 frode. Si aggiunge che nei luoghi del carico riducono quasi sempre il Capitano a firmar la di carico a modo loro, al che non si è mai potuto rimediare, e scarseggiano nelle misure, e con questi



motivi per lo più sussistenti si fan lecito provecciarci sotto pretesto di porsi in misura.

Devesi anco sapere, che di passaggio toccando alcun Vascello carico di grano, o di vettovaglie in alcun luogo che ne penuriasse, gli abitanti puonno lecitamente constringerne lo sbarco per provvedersi del bisogno che ne hanno (1) pagando un giusto prezzo, e questo caso si connumera fra quei di forza di Principe.

Not. che caricandosi alcuna Nave di grano alla rinfusa, nel quale carico più persone abbino le porzioni distinte; se, giunta la Nave al luogo del discarico, saravvi alcuno più degli altri sollecito in farsi consegnare la sua porzione, ed il restante poi per alcuno accidente si perdesse, quello che ha ricevuto, non ha da bonificar cosa alcuna a chi ha perso. Così espressamente dispone la legge comune. (2) Perciò lo Scrivano della Nave deve andar consegnando ad ognuno di mano in mano, ripartitamente, non a folla, ed ancora a fine che ognuno venga a partecipare della perfezione, ed imperfezione.

(1) *Prout. sic desum ex Aristotel. autoritate firmat. Lucen. de jur. mar. lib. 1. cap. fin. n. 12.* (2) *Per tex. in l. 33. ff. loc. et cond.*

## C A P. XLII.

### DELLO SCANDAGLIO, E SUO RISCONTRO.

**I**N occasione dell'esposto nel precedente capo devesi trattare successivamente dello scandaglio, e suo riscontro, il quale sostanzialmente non è altro, che una porzione di grano, o d'altra roba stata caricata alla rinfusa, la quale porzione si trasmette da chi carica al ricevitor di esso carico ben cūstodita in un involto bollato, e cassa sigillata, ed in forma inalterabile per doversi con essa porzione fare il riscontro con l'intiero carico a ragguaglio di peso, e misura del paese del caricatore a quello, e quella di dove si riceve, e per riscontro della qualità dell'uno, e l'altro, affine di riconoscere se chi ha condotto il carico, possa in esso aver commessa frode.

Molte volte ancora si trasmette la misura materiale oltre il suddetto scandaglio con la quale si è misurato tutto il grano, o altro carico trasmesso, e si ripone in un sacco ben cucito, e sigillato, e così si manda per questo riscontro il continente, ed il contenuto; ad ogni modo chi vuol ingannare il prossimo ha trovato in questa parte an-



cora forma di farlo, perchè si trovano forme di falsificare li bolli con impronti, cacciati dagli improntati, ed aprir le casse, e cuciture, e magliar lo scandaglio, e rimetter ogni cosa nel suo stato da non potersene accorgere.

Il riscontro poi del contenuto nello scandaglio con tutto il trasmesso condotto, e ricevuto si fa al ragguaglio della misura, e peso del paese della trasmissione con quella, e quello di quì dove lo fai nel modo seguente; posto che si faccia giudizialmente, che per altro ognuno lo può fare a suo modo. Comunque però siasi, la regola dell'uso pratico è la presente.

Si Presenta, da chi pretende si faccia questo riscontro, il predetto scandaglio, che avrà ricevuto, nel modo, e forma che l'ha avuto dal Padrone della Barca, o da altri per esso in l'Ufficio di quel Tribunale che in ciò è competente, con farsi atto di questa presentazione; si cita il condottiere per certo luogo, e tempo, o altro interessato a vedere far detto scandaglio da' soliti periti alla presenza del Giudice, e giunto il termine, esibito a mezzo detto scandaglio, si chiamano li Deputati Periti a queste funzioni, quali portano seco le misure, e pesi autentici, s'interroga dal Giudice colui, che ha condotto tutto il carico, se quello che vede sia il vero, e proprio scandaglio, che è stato fatto al tempo del ricevimento del carico pe 'l riscontro di esso; il che affermando, si manda a prender ne' magazzini dove è riposto il grano condotto, quando sia sbarcato, ovvero in Barca, quando ancor vi siano più porzioni di suddetto grano condotto, di quel di poppa, e prora, e mezzanè, ed il simile ne' magazzini se in essi si trova; in appresso giunte queste porzioni ponendo mano allo scandaglio, si riconoscono prima li bolli, se sieno in tutto conformi con l'improntato nella Polizza di carico, che ha da avere il ricevitore, si numera se sono tanti, quanti dice la Polizza di carico, si riconosce se la cucitura della fascia dello scandaglio, o misura, o misurato che sia se corre egualmente, e se possa essere stata ricucita, e se vi possa essere alcuno contrassegno di tentata apertura; e quando il tutto proceda, e non vi sia indizio alcuno di viziatura, si viene alla scucitura per mano de' Periti, ed aperto il continente del grano dello scandaglio, in primo luogo si confronta il grano di esso con il ricavato di Barca, o da' magazzini, ed i Periti hanno da dire se conferisca l'uno e l'altro; si odora l'uno e l'altro, se possa esservi diversità di odore, e sapore, e particolarmente si frega e preme con la mano per vedere se ambidue siano egualmente molli, o rozzi, se sia l'istesso, ed ancora se egualmente siano umidi, o asciutti. Si misura poi sottilmente il detto grano dello scandaglio con quello di cui si fa, e



si nota la corrispondenza di detta nostra misura sino ad un minimo quadrante; poi si fa il conto aritmetico; cioè v. gr. tante coppe di misura d'Ancona, o tanti tumuli di Regno, come consisteva lo scandaglio, mi hanno reso tante mine di nostra misura di Genova quante pro rata (con la regola del tre) me ne dovranno rendere tanti mila tumuli, o coppe, che sono l'intero carico che colà è stato consegnato, come per la Polizza presentata; ed in questo modo si vede, se, toccante alla quantità la consegna fatta, o da farsi sia giusta, o no. In quanto al peso poi si fa in quest'altro modo. Viene pesato il grano dello scandaglio col nostro Cantaro, o Quintale sottilmente, e si misura altrettanto grano del condotto con la nostra misura, tanto solo, quanto è stata la misura dello scandaglio, in modo che la quantità dell'uno, e dell'altro sia l'istessa indubitatamente, e si pesa l'una, e poi l'altra con l'istessa mano, e subito si riscontra se vi è divario di peso, e pesando meno la quantità del ricevuto di quella dello scandaglio è segno che è stato asperso il condotto, massime se non fosse di egual morbidezza. Parimente con la regola generale de' riscontri de' pesi, e misure con facilità si può riscontrare la corrispondenza, la qual regola altrove si espone.

Di tutte le cose sopra esposte, se ne fanno le sue note nell'atto pubblico che si fa di questo riscontro innanzi al Giudice, e Testimonj, e quando nel farlo s'incontri in sospetti, si nota con soprassedervi, acciò sopra tale sospetto le parti facciano le incumbenze loro.

Si deve però avvertire, che quanto il Padron della Barca si fosse riportato con tutta candidezza, ad ogni modo non si può esigere da lui una puntuale corrispondenza di carico di grani, o legumi, che non vi sia qualche mancamento, poichè questa roba stando nella stiva a proporzione del tempo, che vi sta non migliora, ma va naturalmente deteriorando, e quello dello scandaglio non patisce. Secondariamente la misura di Nave, con la quale si riceve, è sempre più piena di quella di terra, il che procede non solo dall'agitazione del Vascello, ma ancora perchè quella di mare si fa a braccia più piene, e mucchio più grosso di quel che si misura in piano fermo, e lo scandaglio si fa a bocca di sacco, quale è la misura più sottile, che si ritrovi, e finalmente da una mano all'altra ancora vi è la sua differenza nel peso, e misura; sicchè quando nel riscontro non vi si trovi altra differenza che di due in tre per cento, tanto in peso quanto in misura, e che il grano sia dato di buona condizione, il ricevitore non può querelarsi, nè dolersi di mancamento.

Si ha da ricordare allo Scrivano del Vascello di fare nota al Cartulario distintamente di tutto il successo dello scandaglio, altrimenti mancherebbe alle sue parti.



Si ha ancora da avvertire che nel caricare di consuetudine generale può il Navicellajo che riceve far trattenere una delle misure, che ivi si fanno di grano, o legumi, e dire che esso la vuole per 6 lo suo scandaglio, il che non se gli può negare.

Finalmente si accorda a ciascheduno, il quale di proposito mercanteggi in grani, o vettovaglie, procurar di schivare la fatalità nella quale nel presente secolo quasi alla fine hanno intoppato tutti quelli, che di proposito vi han mercanteggiato, e forse anco lo scrittore ne esperimenta la prova; cioè, che siccome il grano con le spighe trae l'origine dalla paglia, così essi, o suoi eredi muojono per lo più entro la paglia, che così è stato osservato da molti, e per quivi, e per tutta l'Italia, & esperto crede Ruberto, perciocchè io potrei numerarvi tutti quei di Napoli, Regno, Sicilia, e Lombardia, da' quali però ne eccettuo tre casate più ferme, quali taccio per modestia, i capi delle quali hanno sempre applicato il terzo degli utili di questi negozj a' luoghi pii, e mai hanno concorso ad alterazioni de' prezzi, ma santamente resistito; sicchè chi vuole ne prenda esempio, e faccia il medesimo, se non desidera andare a spirar gli ultimi fiati in questo mucchio di paglia, dove forse non ne trasse i primi.

### C A P. XLIII.

#### DEL CARICO DI LEGNAMI, O D'ALTRA COSA A NUMERO.

**I**N questa qualità di carico il Padron del Vascello è privilegiato, perchè il Consolato di Mare cap. 288. gli dà elezione, che, in caso non s'abbia concertato il nolo, possa per esso conseguire la  
1 metà del medesimo carico; ma questo stabilito, si sta a' patti. Da quanto sopra nascono due difficoltà. Una è, se quando si fosse pattuito in genere di pagarsi nolo, ma non si fosse accordato il quanto, se per la quantità vi entri questa disposizione. La seconda se il Noleggiatore *viceversa* possa rinunziare al Navicellajo la medesima metà per suo giusto nolo.

La prima difficoltà è risolta dal medesimo Consolato per la negativa,  
2 mentre dice, che il nolo si rimetta in potere d'Uomini dabbene. La seconda si risolve con la ragion comune, perchè se il Padrone non si serve della libertà d'eleggere, al contrario l'altra parte se ne può  
3 valer essa, acciò abbia luogo l'egualità tanto del dare, quanto del



prendere, non essendo privilegio, come è nel giuramento decisivo. (1)

In quanto poi ad altri carichi sufficientemente se n'è trattato al capo concernente la stiva, ed altro di conservare le robe in Nave. Solo si può aggiugnere, che rispetto a quelle robe, che per istivarle fa bisogno servirsi di persone esperte, come è il carico di vasi di creta, che 'l Consolato nomina vetine, ed il carico di lana, lino, e simili, che si stivano a forza d'argano, e di trave, i Mercanti che caricano, sono in obbligo provvedersi a loro spese di Periti, e mandarli in Nave; e se pure i Marinari, de' quali in questa parte ve ne sono de' pratici vi cooperano, convien pagarli o secondo gli accordi, ovvero a giudizio del Nocchiere; e quando il carico sia di tali vasi, e se ne rompessero, il Capitano non è tenuto a ristoro, ma de' rotti non tira soldo, salvo se si rompessero nel discarico. Dal detto Cons.

Quando si carica vino, olio, o altro liquore in botti, o altri fusti a numero, se questi vengono provveduti dal Mercante, il Padrone di Barca non ha obbligo di riconoscerne la bontà, solo se ciò facesse per convenienza, e per ischivare lo spandimento in Barca; ma quando sieno provvedute da altri o in affitto, o in altro modo, gli ha da riconoscere, e quando chi le somministra dica al Padrone non esser soddisfatto, è obbligato ritenerle, o correrne il rischio, altrimenti ne resta il debitore: se poi il Padrone di Barca le provvede, esso è tenuto farle vedere al Mercante piene d'acqua, acciò si riconosca essere stagne, per altro se vi sarà spandimento è di suo conto. Cons. cap. 201, e 202, ed osservato quanto sopra, se il vino, olio, o altro si versa, tanto il Padrone riscuode il nolo come di pieno.

(1) *Al formam tex. in l. manifeste turpitudinis ff. de jur. jur.*

#### C A P. XLIV.

##### DELLE PROVVISIIONI BISOGNEVOLI PER LA PARTENZA.

**P**rima di partire, convien che chiunque presiede all'amministrazione de' Vascelli si provveda di tre cose, cioè sartie, viveri, e munizioni, le quali tre cose si nominano bastimenti, non lasciando però quella, che tutte le contiene, voglio dire denari. Delle sartie v'è il capo particolare in questo libro, al quale mi ri-



metto. Circa li viveri conviene, che sieno in quantità proporzionata al viaggio intrapreso, in riguardo al numero della gente di Nave, particolarmente buono biscosto, acqua, vino, aceto, legumi, olio, pesci, e carni in sale, e simili, escluso roba di regalo; ma ancora gli conviene aver grossa provvisione di munizione di difesa, ed in ordine a ciò soprattutto di persone virili, ed esperte da sapersene valere, e non far come alcuni, che portano gente assai, ed uomini pochi, con armamenti quanto più apparenti, tanto meno sussistenti; ma aver di tutto in copia sufficiente, e perfetta, e non temere la spesa, perchè possa chi è in Nave quietarsi nella resistenza

2 in caso d'incontri, e se per sorte il Capitano dopo d'esser a sufficienza bastimentato, intrapreso ch'abbi il viaggio, sbarcasse cosa alcuna delle provvisioni, o persone, se ben fossero stimate

3 te inutili, o soprabbondanti, e sopraggiungesse incontro alla Nave, è tenuto al ristoro de'danni. Cons. cap. 292.

Sopra ogni cosa attenda il Capitano alla Colonna pecuniaria, acciò se viaggiando, o per incontri, o per altro gli mancasse cosa alcuna, se ne possa provvedere, massime se in Nave non vi fossero

4 Mercanti di borza fornita, a' quali convenisse avere ricorso, e porre in osservanza li capi 104. e seguenti del Consolato.

Quanto sopra concerne al temporale, perciocchè circa lo spirituale conviene in primo luogo provvedersi della grazia di nostro Signore Iddio, implorando il di lui Divino ajuto che ci assista, e

5 perciò esser santamente prodigo in suffragj, ed elemosine.

## C A P. XLV.

### DELL' IMPEDIMENTO DI PARTENZA, O DI PROSEGUIMENTO DI VIAGGIO.

**L'** impedimento più frequente ad intraprendere il viaggio, è il trattamento per debiti della Nave, ma perchè di questo se ne fa capo particolare sotto titolo di arresto, ed incatenazione, perciò toccante tale impedimento a quello mi rimetto, e mi ristringo qui a trattar d'impedimento per sinistri incontri imminenti, il principale de' quali è il dubbio d'inimici, circa di che dal Consolato di Mare a cap. 263. 273. & 274. si rapportano tre casi.

Il primo caso egli è, quando non si fosse ancor caricato, ma solamente noleggiato, essendo però la Nave allestita a termine di caricamento



- 1 da prendersi nell' istesso luogo del noleggio , ed ivi impensatamente sopraggiungesse imminente forza di Principe estraneo, o di nemici non preveduta; circa di che viene disposto dall' allegato Consolato di mare, che possa il Capitano rompere il noleggio, ed il Noleggiatore è obbligato a bonificare solamente la spesa alla Nave
- 2 fatta per la partenza sin al giorno del rompimento, e quando il Noleggiatore, per altro non avesse avuto pronto il carico, deve, oltre lo speso, fargli buono qualche danno a giudizio d' uomini dabbene, e pratici, perchè nemmeno a tempo debito potea mantenergli il noleggio, e nell' istesso modo, e per l' istessa cagione il Noleggiatore, che è pronto a caricare, può ancor esso rompere il viaggio
- 3 trattandosi d' impedimento comune; e quando non sia risolubile *de brevi*, sopradichè se si controvertisse, spetta a ponderarsi da chi soprantende in queste pratiche.

Il secondo è, se la Nave noleggiata in un luogo dovesse trasferirsi in un altro a prender ivi il carico, e l' impedimento sopraggiungesse colà prima della partenza, per la quale la Nave era di già pronta,

- 4 ed in questo caso dispone il Consolato nel già detto luogo, e cap. 263. che se il Noleggiatore vuole che in ogni modo essa vi vadi ( il che si ha da intendere assicurandola di assistenza, e provvisioni, o in altra forma ) e se andando intoppa in incontro a cui non si sia potuto riparare, egli è tenuto all' emenda del danno in sommo rigore. Se al contrario consente che non ci vada, paga la spesa sin al giorno del rompimento, come si è detto sopra in altro caso. Se poi andata che sia, giunge a salvamento al luogo del carico e quello non fosse pronto, è tenuto di vantaggio al vuoto per pieno, come se il viaggio si fosse compiuto, restando disobbligata la Nave, il che
- 5 si deve intendere senza obbligo di protesto, e se essendo al carico, avendo, o non avendo cominciato a caricare sopraggiungesse burrasca, o armata nemica, che l' obbligasse a levarsi e partire, ritornando al luogo del noleggio, o ritornandosi altrove, se li Noleggiatori vorranno, che mediante condegna mercede, cessato il pericolo vi torni, ciò si ha da eseguire, quando che il carico
- 6 sia pronto, altrimenti si soggiace al ristoro de' danni. Così dal Consolato cap. 282.

Quando andando incontrasse Vascelli armati di nemici, ovvero avesse certo avviso di dovergli incontrare, a' quali sapesse di non potere resistere, e perciò non fosse conveniente sperimentarne le forze;

- 7 nel che si hanno da figurar due casi; cioè, uno quando si possa schivare l' incontro, e l' altro quando non si possa. Nel primo caso il Capitano è obbligato di far ogni sforzo possibile a schivarlo, e ri-



- 8 darsi se può in salvo con la Nave, e carico, e fermarsi sino cessato il pericolo, nel quale caso la spesa causata del trattenimento si riparte poi in avaria fra la Nave, noli, e merci, come si narra al capo di contribuzione, con che il trattenimento non ecceda due mesi, quando non si accordi diversamente, e per altro conviene scaricare, e terminare il viaggio. Consolato cap. 78. In questo modo, cioè quando le merci caricate patiscano la tardanza, e non vi sia risoluzione circa la rimozione dell' impedimento, ed il pericolo sia evidente, allora, secondo lo stile pratico da per tutto, ritrovandosi in paese amico deve fare comparsa al Tribunale competente, e con precedente citazione degl' interessati nel carico, se vi sono, o non essendovi farli provvedere di persona legittima, e citata quella, far dichiarare in modo, che consti dell' evidente pericolo nel proseguimento del viaggio (data però di ciò la dovuta precedente giustificazione) successivamente è lecito fare discarico, deponendo ogni cosa in Dogana a disposizione del medesimo Tribunale per darsi a chi spetta, pagati li noli, spese, ed avarie, il che fatto, si procede al discarico con deputare persona, che vi assista ed anche provveda delle spese bisognevoli, e facendo le parti de' Padroni della roba paghi li noli, ed accessorij declarandi da chi è Giudice, con avere ipotecata la roba, e tirare alcuno modico interesse, e la provvisione di ricevere, e consegnare, con carico di dare avviso a chi spetta, ed attenderne gli ordini, poichè così essere stato praticato altrove, ne attestano li Dottori notati nel Sommario; ed in Genova il simile fu praticato l'anno 1675. di Marzo nella Conservaria di Mare per tre Navi Olandesi siveritate quì, mentre erano di viaggio per Livorno, essendovi in quei Mari armata nemica, e l'anno innanzi si era praticato per Capitano Abbati di qui. Li noli poi in detti casi fu dichiarato doversi per intiero, non ostante che per altra disposizione di ragione notata nel Sommario, (1) paga doversi alla rata del cammino, ma la diversità è, perchè se continuasse la dimora, si causerebbe maggior avaria, e stalle, e perchè non è causa del Capitano, che non proseguisca, anzi che egli perde un viaggio di ritorno, da dove era destinato.
- L' altro caso dipende dal precedente, egli è, quando s' inciampa all' improvviso in Vascelli armati di nemici, senza che si sieno potuti ischi- vare, nel che pure vi è disposto dal medesimo Consolato di Mare al cap. 273, che se per sorte saranno nemici, tanto degli Esercitori della Nave, e lor Bandiera, quanto de' Mercadanti, a' quali spetta il carico, e non si possa resistere, convien tentare a tutto potere la fuga, e soggiunge il medesimo Consolato, che quando non possz



riuscire, non vi è altro che dire; e se per sorte qualche cosa si salvasse perdendosi il rimanente restasse in lor potere, chi salva salva, 11 (2) e chi perde perde, quando che però prima del caso non sia stato germinato, del quale germinamento vi è il suo capo particolare a cui mi rimetto, perchè in questo caso si fa contribuzione. Quando poi le merci sono di nemici dell' armata, e la Nave è di amici, puonno esser prese, e rilasciata la Nave; ed il consueto è stato, che i depredanti se le fanno condurre a lor piacere, sin che le abbino in 12 sicuro, e pagando li noli, come se la Nave l'avesse portate al luogo destinato. All' incontro, se la Nave fosse nemica, e le merci di Amici, il depredante fu solito, ammarinata la Nave a sua disposizione, fargliele condurre al luogo destinato, o porle in sicuro, a disposizione, di chi spettano con scuodere li noli. Questo sempre si intende fra Nazionali, che abbino guerra dichiarata fra loro, e che si 13 contengano nel dovere; per altro chi non può resistere convien pazientare, non mancando pretesti per gl' illeciti vantaggi fra la Soldatesca, come cantò il Poeta.

*Nulla fides pietasque viris qui castra sequuntur.*

Il terzo caso principale è, quando la Nave per accidente fortuito, che gli sopraggiunga dopo il carico, diventa innavigabile non potendo più intraprendere il viaggio destinato, dove ordina che si debba scaricare, e ripararsi, di che trattandosi altrove in termine d' innavigabilità ivi mi rimetto.

(1) *Ut desum per tex. in l. si uno §. ubicumque ff. loc. et firmat. Strac. tit. de Navib. par. 3. n. 24.* (2) *Juxta tex. in l. 5. ff. ad l. Rhod.*

#### C A P. XLVI.

DELLA NAVE, O ALTRO PRESO DA' NEMICI, E RIPIGLIATO  
DAGLI AMICI, QUANDO SI DEBBA RESTITUIRE,  
E QUANDO SI POSSA RITENERE.

**P**erchè tutto ciò, che si depreda fra nazioni nemiche dall'una, e l'altra parte tanto in terra, quanto in mare, si acquista al depredante, così 1 essendo disposto tanto *de jure Divino* per lo Deuteronomio cap. 20. ove dice, *Omnem prædam Exercitui tuo divides, et comedes de spoliis inimicorum tuorum, quæ dederit tibi Dominus*, quanto secondo la ragion delle genti, *et de jure civili*, (1) come ne sono copiose le leggi, e gli Autori notati in Sommario, in modo che alcun abbia affermato autorevolmente, che quando pure fra le spo-



glie di nemici, vi si trovassero ricatti, o cedole a loro pagabili, può a chi sono toccati scuoterle come il nominato in quelli. Quale depredazione non solo ha luogo, quando si ottiene a viva forza in guerra combattendo, ma ancor in ogni rappresaglia fatta per occasione di guerra dichiarata. (2) Ma perchè il Depredante non si può della cosa predata tenersene talmente sicuro padrone, che ancora da altri della sua contraria parte non possa essergli ripigliata, o per giustizia evitata, e poi non di subito acquista della preda un dominio irrevocabile, perciò viene a proposito in questo luogo spiegare quando, chi ha ripigliato, possa assolutamente ritenere, o quando debba restituire, ed in qual modo; del che quantunque il Consolato di mare n'abbia trattato al cap. 287. in ogni modo, la di lui disposizione non essendo nè assoluta, nemmeno troppo chiara, ho risoluto dichiararlo secondo l'atto pratico sperimentato da me qui, ed altrove in questi casi.

Dico dunque, seguendo l'ordine del medesimo Consolato, che secondo esso convien figurare cinque casi in questa pratica, ognuno de' quali ha la sua ispezione e risoluzione diversa.

Il primo caso è, quando un nemico prende all'altro alcun Vascello, o qualsivoglia altra cosa di valore, e non l'ha ancora estratta da' limiti di quel mare, o di quel paese dove la depredò, ma vien ricuperata fra' medesimi limiti, o mare, o poco discosto dagli amici delli depredati, quando li depredanti non si potean perciò dire sicuri Padroni della preda fatta con acquisto del dominio di essa.

Il secondo caso è tutto all'opposto, cioè, se quando la preda è stata trasportata in mare, o in paese tanto lontano da dove fu fatta, si possa dire, che il Depredante la potesse avere in sicuro, e probabilmente acquistato il dominio.

Il terzo caso è, quando il Depredante, o ridotta, o non ridotta in sicuro la preda fatta, l'abbandona non di proprio volere, ma per forza maggiore sopravveniente, o per dubbietà di grave persecuzione alla quale non possa resistere.

Il quarto caso è, quando un nemico dopo aver fatto alcuna preda, della quale non potendosene valere, nè marinarla, o rimurchiare, o per altri fini, volontariamente, preso ciò che più gli piace, abbandona il resto, o tutta.

Il quinto caso è, quando una, o più persone riscattano con qualche pagamento, o in qualunque altro modo ad essi pervenga, quel Vascello, o roba, che poco innanzi fu depredata da un nemico all'altro. Questi sono in ristretto tutti quelli casi, i quali benchè alquanto oscuramente si propongono, e si risolvono dal Consolato al detto cap.



247, li quali propriamente si puõno rappresentar in questa materia secondo l'atto pratico.

Si deve però avvertire, che questi casi hanno luogo e s'intendono di Vascelli, o effetti de' privati, e non del pubblico, li quali godono del privilegio che si dice del postliminio; perchè questi sempre si restituiscono al primo lor Signore, in qualunque stato, e tempo sieno stati recuperati, mediante la reintegrazione delle spese, e danni e con degno regalo come sono le Galce, Navi presidiarie, Armamenti marittimi, o campestri di tutto conto di Principe amico. (4)

Premesso quanto sopra, assumendo il primo caso, dalla risoluzione del quale dipende quella del secondo: dice il prefato Consolato che il depredato e non estratto, di cui perciò li depredanti non si poteano dire sicuri padroni, si deve da' recuperanti restituira chi è stato tolto, con remunerazione ragionevole, a giudizio d' uomini dabbene, in riguardo a' risichi, e fatiche. La ragione è, perchè in questo caso il primo Padrone non ha mai perso il dominio della roba depredata; nè il depredante, non avendo ancor la preda in luogo a se sicuro, poteva vantarsi d'averla acquistata, e privato di quella il primo padrone; e per la preda ridotta dal depredante in luogo a se sicuro s'intende, quando l'ha portata ne' suoi mari, e sotto sue Fortezze, o del suo Principe, o de' Confederati con esso, nel modo che si espone di sotto. E toccante alla quantità della remunerazione, essa si può, avuto li riguardi accennati, estendere sino alla metà del valente della preda recuperata, il che si ricava dal Consolato cap. 249. dove dice ch' il beveraggio si può estendere sino a tanto.

Resta la difficoltà maggiore nel secondo caso, cioè, quando la Nave, o roba presa s'intende essere stata trasportata dal Depredante in luogo a se sicuro, in modo, che si possa inferire, che l'acquisto, ed il dominio acquistato da esso sia perfetto, perchè in quest'altro caso chi ripiglia, la prende come roba del suo nemico, conseguentemente la fa propria *jure veri Dominii* senza obbligo alcuno di restituzione.

In questo articolo varie sono state le opinioni degli Scrittori da me narrati nel Sommario. Altri affermano con varie ragioni essere conveniente, che non solo la preda sia stata da' depredanti condotta sotto loro Fortezze, ma ancora ivi trattenuta almeno per lo spazio di ore ventiquattro continue. (5) Al contrario vi è la comune opinione di Autori gravissimi, che allegano più decisioni a suo favore, quali affermano essere sufficiente, che (affine si possa dire ch' il depredante abbia avuto la preda a se, ed in luogo a se sicuro, perciò acquistatone il dominio nel modo, che dispone il Consolato di mare)



il trasporto fuori de' limiti di dove fu presa, e che sia stata per ore ventiquattro in potere de' depredanti senza alcuna insecuzione, conseguentemente gli sia stata libera, ovvero che la preda sia stata ridotta sotto alcun Presidio di essi depredanti, o di loro confederati, abbenchè non fossero ancor passate le ore ventiquattro, intendendosi ancora per Presidj non solo le Fortezze immobili in terra, ma ancora l' Armata Navale. (6) Di qui è che essendosi l' anno 1661. ricorso da Andrea Cirillo al Tribunal di Mare in questa Città contro P. Giambatista Bregante, acciò fosse costretto restituirgli una Tartana Napolitana, la quale carica di formaggio era stata depredata da' Turchi ne' Mari del Regno; ed a capo di tre giorni, mentre questi se la conducevano verso Barbaria fu ripigliata con stratta-gemma dal Bregante ne' Mari di Sardegna, che la condusse quì con il carico. Esaminato che fu il caso in contraddittorio di bravi Dottori, fu liberato il Bregante dalla domanda col fondamento del trasporto senza insecuzione e del termine oltre d'ore ventiquattro in poter libero de' depredanti. Vi è altra decisione in istampa della Rota di Genova, quale autorità assieme con l'altre si rapportano nel Sommario, in modo, che ora in pratica questa opinione non si controverte più, e con questo resta risoluto il primo, ed il secondo caso. In quanto al terzo caso dell' abbandono non volontario, ma forzoso, questo vien assai chiaramente deciso dall'istesso Consolato, dicendo, che chi ripiglia la Nave abbandonata deve restituirla al primo Padrone, mediante condegna rimunerazione, e bonificazione de' danni e spese; e la ragione è chiara, perchè se il depredante l'avesse avuta in luogo a se sicuro, non l'avria abbandonata, e lasciata in potere degli insecutori, e si ha da notare, che questa insecuzione non si ha da intendere di quella, che a capo di qualche giorno gli sia sopraggiunta accidentalmente, perchè questa è forza sopravveniente, che dà causa alla ricuperazione, la quale preveduta da' Corsari risolvono tralasciar la preda, che già hanno acquistata per salvarsi, e saremmo nel secondo caso, ma s'intende di forza immediatamente seguente dopo la preda.

Assumendo in appresso il quarto caso dell' abbandono volontario non procedente nè da insecuzione, nè da forza sopravveniente, dico, che vien ancora risoluto con debita chiarezza dal Consolato di Mare dicendo, che si restituisca al proprio Padrone con rimunerazione come sopra; e se non si trovasse chi ne fosse Padrone, si rimette ad altra sua disposizione, la quale è a cap. 257, e 249. di roba trovata, del quale ne faccio spiegazione a suo luogo, ove mi rimetto. Quando poi occorresse, che o per burrasca, o per altro accidente forzoso



e così non volontariamente in tutto il Corsaro abbandonasse la preda nel viaggio dopo d' averla tenuta per un debito tempo, e levata da' Mari ne' quali fu presa senza alcuna persecuzione, e così in tempo, che già n'era padrone libero, ed acquistata a se; in questo caso chi la ritrova, e ricupera ne resta padrone, che così con fondamenti di ragione viene autorizzato da gravissimi Autori: (7) e questo ha luogo non solo se l' inimico avesse lasciato guardia in essa preda, perchè conserva il dominio per mezzo di tal custode, ma ancora quando affatto l'avesse abbandonata senza custode, per mezzo del quale si verificherebbe l'abbandonamento, e sua forma, nel che per altro non mancano difficoltà, ed in dubbio si presumebbe che l'abbandonamento fosse volontario.

Quanto sopra ha luogo, quando la ricuperazione, o ritrovamento, di cui si tratta, sieno fatti da Nazioni egualmente nemiche al depredante, come è quella a cui fu fatta la presa, ritrovata, o ricuperata, come sono le Nazioni Cristiane con li Turchi, fralle quali è sempre guerra dichiarata; che per altro se si tratta di ricuperazione, o ritrovamento fatto da chi è egualmente amico dell' una, e dell' altra Nazione fralle quali è guerra, vi ha luogo il dettato nell'accennato capo di roba ritrovata in Mare, che segue dopo di questo.

Resta il quinto, ed ultimo caso, quando la Nave si riscatta da' Nemici con qualche pagamento, ovvero altri la riscattano, ovvero la comprano, o in qualunque altro modo l'acquistano da chi non era ancor libero Padrone per falta de' requisiti sopraddetti, nel che si può procedere, distinguendo con l' opinione de' Dottori allegati nel Sommario. Se il Vascello, o altro depredato, erano in potere del depredante, in modo che se il Redimente, o Compratore non l'avesse redento, o comprato, nè più nemmeno era preso, perchè tale depredante era in termini di farne acquisto libero in alcun de' modi soprannarrati, in tal caso chi ha riscattato, o comprato è obbligato offerire al primo Padrone il rilasciamento, quando che fra nove giorni paghi la valuta del riscatto, o prezzo con le spese; (8) ma quando se gli fosse potuta levare, o per insecuzione, o per altro modo si imputi chi l' ha riscattata, o comprata, che consegue solo quelle spese che avrebbe dovuto far il primo Padrone con sottrarla a forza all' inimico. (9) Al contrario chi la compra dall' inimico già fattone padrone assoluto con li requisiti addotti, la fa sua liberamente o amico, o nemico, che sia del depredato, come si osservò in caso della compra fatta dal Capitan Prasca della Nave *Irondine* così celebre nel Tribunale di Mare.

Per conclusione da quanto sopra si inferisce, che quando si tratta di preda



fatta non da nemico di guerra dichiarata all'altro, ma da Corsari, ladri in termini di ruberia, o di rapina, non han luogo le conclusioni sopra addotte, ma dovunque sia l'effetto rapito, o rubato, ed appresso di chicchessia, se li può torre con ottima giustizia.

- (1) Per Text. in l. naturalem §. fin. in fin. ff. de acquir. rer. dum. §. itemque inst. de rer. diu. l. quod bello 24. ff. cap. pot. l. rever., et novissime ex deductis per Olea decess. jur. tit. 4. q. 10. Cæsar. Caren. resol. par. pr. num. 8.
- (2) L. post liminium ff. eod. Caren. ubi 5. nu. 8., et seqq.
- (3) Ut per Io. da Hæv. in suo commercio navali ubi figurat. hunc earum.
- (4) Per Tex. in l. 2. ff. de capt. è post l. rever., et comprobat. Jo. Lucen. de jur. mar. lib. 2. cap. 4. num. 3.
- (5) Ut per Tex. in l. 5. ff. de capt. post l. revertener., et Scacc. §. pr. n. 144.
- (6) Ut per Gramat. dec. 71., Capic. Galeot. in suo opusc. de bon. capt. in bell. et recuper. registr. in suis respons. fiscal. cap. 13. num. 74., et melius num. 87. cum in numeris per eum ibi citatis quos non refero, et ult. loco in confirmat. habemus super hoc puncto copiosam dec. Rotæ Genuen. 8. Mar. 1683. typis mandatam in qua plene discusso hoc artic. decid. contr. Scass. opinionem l. c. add. Jo. Lucen. de jur. marit. lib. 2. cap. 4. n. 4. idq. nuper confirmavi incer. Auth. Gall. in trac. intit. Usage de la Mer lib. 3. cap. 3. et 4.
- (7) Jo. Lucen. l. c. num. 6. Post. de manut. obs. 30. n. 5., et Rot. post. eum dec. 546. num. 4.
- (8) Ex adductis per Jo. de Hæv. in commer. nav. cap. 2. num. 41.
- (9) Ut desum. ex Bald. in l. pr. C. de his qui ced. pos. et per Tex. in l. 2. C. de fur. et in l. 7. §. 3. ff. de cond. fur. Bajard. ad clar. in §. furtum nu. 118.
- (10) Per Tex. in l. hostes 118. ff. de verb. sign.

## C A P. XLVII.

## DI ROBA RITROVATA IN MARE.

**C**hiunque ritrova cosa alcuna in Mare a galla, o sotto acqua, o nella spiaggia, dove sia straquata, ma non ancora sommersa di qualunque valuta ella sia deve fra tre giorni denunciarla alla Giustizia di quel paese dove l'ha ritrovata, e poi dentro d'altri dieci giorni, salvo legittimo impedimento, la deve consegnare alla medesima Giustizia, altrimenti non solo perde l'emolumento, che in appresso si natra, ma di più può essere processato di furto. Dal Cons. cap. 249. Pervenuta poi che sia questa roba in potere della Giustizia, se sarà stata estratta dal fondo del Mare per accidente, e che non si sapesse che ivi fosse, e quando sia ancora riconoscibile di chi sia, per non essere ancora nè corrosa, nè putrida, si deve esporre in pubblico per un termine congruo, e pubblicarsi ne' luoghi consueti per trenta giorni, acciò comparendo chi giustifichi esserne il Padrone se gli dia, pagando le spese, e dando a chi la ritrивò un regalo a giudizio.



di persone dabbene, e questo regalo di consuetudine è un terzo della medesima roba, o suo valente, che così più volte è stato praticato tanto in ritrovamento a galla, come nel caso di Padron Andrea Lusardo, così stato deciso a' 19 Dicembre 1679, e di altro Padron di Savona con un Corso a' 16. Giugno 1682. e del 1674. per Capitano Valentone Majorchino con un Padron Corso nel Tribunale Marittimo, con di più le spese d'averla ridotta in salvo: la ragion' è  
 4 perchè come dice l'allegato Consolato, tale roba sempre aspetta al suo padrone. Quando poi la roba sia talmente guasta, che non sia più riconoscibile a giudizio del Tribunale, resta di chi la trova, il quale a proporzion del di lei valente è tenuto alla celebrazione di Messe, ed elemosine per l'anima di chi n'era padrone. E quando sia ancora riconoscibile, ma fatto le diligenze di sopra, non sarà comparso chi giustifichi esser sua, allora la Giustizia ne dispone,  
 5 come di quella ritrovata a galla, o in ispiaggia straquata, sia per causa di getto, o altro, come si ricava dal cap. 287. del Consolato, cioè essendo conservabile si tiene un anno, ed un giorno dalla Giustizia, con pubblicarsi più volte, acciò sopraggiungendo il padrone,  
 6 se gli dia nel modo prenarrato, e se non è conservabile si vende, come ancora della conservata finito l'anno, e non trovatone padrone alcuno, se la roba è divisibile, se ne dà la metà a chi la ritrovò, e dell'altra metà se ne fan celebrar Messe, ed elemosine, a Povere Vedove, e Pupilli de' Marinari, o in riscatto de' poveri Schiavi Marinari.

In caso che si tratti di roba che il mare l'abbia ridotta in terra si dà a chi la trova alcun beveraggio, il quale è secondo l'uso di dieci fino in  
 7 trenta per cento sopra la valuta ad arbitrio d'uomini dabbene secondo il fastidio, travaglio, e spesa, del restante, osservato quanto sopra, se ne dispone dalla Giustizia nel modo soprannarrato.

Toccante poi la divisione fra quelli che hanno ritrovato cos'alcuna come sopra del loro terzo, o metà, o deceno, si deve osservare, che se si tratta di straquamento in terra veduto da persone in terra, sebbene si sieno serviti d'instrumenti marittimi per prenderle si divide egualmente; se si è ritrovato da persone in mare, che fossero in Vascello, la gente ne ha una quarta parte compreso i passeggeri, che se la dividono egualmente, ed il Vascello tira le restanti tre quarte parti,  
 8 così dispone il Cons. di mare cap. 257. il quale porta la ragione, perchè il Vascello dà stipendio, e governo alla gente, da che s'inferisce, che quando non fosse stipendiata, ma si navigasse alle parti, si pone con tutti gli altri emolumenti da dividersi, e ciò si fa perchè questa è fortuna che cade sopra tutti, come al contrario se fosse infortunio, e tali sono gli usi così praticati.



Quest'istessa divisione si fa ancora, se si trovasse per sorte Vascello alcuno di nemici, sicchè riuscisse sorprenderlo, ovvero di alcuno che si ricuperasse, e restasse in tutto, o per remunerazione a' ricuperanti come è seguito del 1684. ed in altri tempi per Vascelli barbareschi, e nel modo, che rispetto a ricuperazioni si è esposto nel capo precedente.

Si avverti però, che se fosse naufragato alcun Vascello, ovvero avesse fatto gettito, e lasciato forzosamente tutto in abbandono, per la roba procedente da questi casi non ha luogo quanto abbiamo detto, ed è sufficiente che di ciò se n'abbia sospetto; ma pe' l' ritrovamento, e riduzione in salvo, è dovuta oltre le spese, un' arbitraria remunerazione. Se però il caso fosse di gran tempo, e la roba fosse stata lasciata in abbandono, o venisse di tanto remoto luogo, che non si potesse nè sapere, nè sospettare, è caso differente, e così è disposto in termini della ragion comune. (1)

Ma perchè in questo Mondo vi son de' paesi ne' quali se si denunciassero, e deponesse la roba ritrovata, o ricuperata, i depositarj la custodirebbero troppo bene, ed ancora perchè delle volte non si può approdare in terra per fare la denuncia, e deposito, e non torna a conto fermarsi, perciò si è praticato in questi casi condurre il ritrovato, o ricuperato dove si è diretto, ed osservare ivi tutto il deposto di sopra. Così occorre del 1667. di Novembre per ritrovamento d'una Nave carica di ricche merci di gente straniera condotta quì, che fu poi in me rimessa ogni cosa, e provvista a soddisfazione d'ogni interessato.

(1) Per Text. in l. 58. ff. de acquir. rer. dom.

## C A P. XLVIII.

DELLA CONSERVA, CONVOJO, E SOTTOCONVOJO.

**D**Opo che la Nave è bene all'ordine per la partenza, procura il provido Capitano cautelarsi nel viaggio ad ogni modo possibile, e la miglior cautela è l'accompagnarsi, o sotto il vamparo di Navi pre-sidiarie armate in guerra, di sua, o d'altra nazione amica da cui possa avere Convojo, ovvero accompagnarsi con altre Navi ben munite, inviate per l'istesso cammino, quale accompagnamento, si addimanda Sottoconvojo, ovvero si associa con Navì pari, che si



domanda Conserva dal doversi conservar l'una, e l'altro vicendevolmente.

Nel primo caso di Convojo è solito contribuire un tanto per cento sopra il valente del carico della Nave convojata al Comandante del Convojo per le spese dell'armamento, e la Nave non paga cosa alcuna, ed è tenuta seguitare giorno, e notte la Comandante, la quale acciò possa esser seguita, quando il Cielo è assai oscuro tiene acceso il fanale in gabbia, (1) e deve assegnare un termine congruo ne' Porti, Baje, Seni, ed altri luoghi soliti darsi fondo per comodità di tutti li Vascelli convojati a proporzione de' loro affari, quando differentemente non si sia accordato, e queste Navi presidiarie non pagano ancoraggi, falanaggi, nè Consolati, o gravezze.

Nel secondo caso di Navi poderose di Sottoconvojo non è solito, che se gli paghi contribuzione alcuna salvo patti, ma l'accompagnamento si dà per mera cortesia; e fra Navi dell'istessa nazione a titolo di convenienza, che induce una specie di tale quale obbligo a dovere ciò fare: a salvamento di pregiudizio, senza pretesti, dovendosi avere una ragionevole tolleranza ad arbitrio di comuni amici, o di superiore loro che ciò gli può ordinare.

Sarebbe difficoltà, se una Nave avesse obbligato per patto con Noleggiatori, o con altri di navigar con Convojo, se accompagnandosi con Navi poderose, ma non armate in guerra abbia supplito all'obbligo, o no, in modo, che seguendo sinistro gliene spetti il danno. Si risponde distinguendo, se avendo potuto avere proprio, e vero Convojo, dal qual potesse essere vamparata, e per avanzare, o per altro avesse voluto godere di quest'altro accompagnamento, benchè fosse di forze pari, egli non ha supplito al suo obbligo, e perciò è tenuto al danno. Però quando vi fosse Convojo, ma non fosse pronto, e quando per aspettare gli convenisse ritardare con spesa grave, e forse con danno, ha supplito, nel che in dubbio, vi è luogo ad arbitrio. (2)

Nel terzo caso poi di pura conserva, questa non è altro che una unione di due, o più Vascelli pari, o poco inferiori uno all'altro, destinati ad un istesso viaggio per sicurezza comune. Di questi Vascelli uno ha da essere il direttore, perchè altrimenti vi sarebbe confusione, e questa direzione spetta al più poderoso, ed in termini di parità al maggiore in età, e di maneggio di Vascelli, ed il direttore ha da tenerne l'insegna nell'albero maestro.

Si ha da notare che per contrassegno di Conserva nell'atto della partenza il Vascello direttore, o sia comandante deve spiegare la sopradet-  
ta insegna, che è una Bandiera, o Fiamma, come si suol dire, stretta,



e lunga, e gli altri Vascelli accompagnati la salutano con uno, o due sbarri, e quella a tutti insieme gli risponde con un tiro solo, che tali sono in ciò gli usi marittimi così provati nella Cancellaria di mare in causa del Capitan Germano con P. Oddone di Celle l'anno 1671. e tutt'i predetti convojati sono obbligati seguir la Comandante, ed andar facendo ciò che fa essa.

Se per avventura nel viaggio due, o più Vascelli, che sieno di conserva, incontrassero alcun Vascello di nemico da depredare, al quale s'indirizzi il Comandante, tutti gli altri sono in obbligo di seguire, e cooperare all'acquisto, e conseguendosi si deducono prima li danni, e spese, o simili, ed il resto si riparte a giudizio de' Periti a porzione dell'armamento d'ognuno, che sia intervenuto, o tentato d'intervenire, purchè allora non s'ii stato talmente discosto dagli altri di non aversi sentito lo sbarro de' lor cannoni, e basta che sentendoli si sia avvicinato, e giunto alla vista degli altri in tempo della presa; altrimenti non entra in parte, e tali sono gli usi.

Segue alcuna volta, che un Vascello più agile perchè faccia conserva, dà cavo ad un minore, e lo rimorchia per mercede, o senza, ovvero ciò fa ad alcun fine; e quando cominciato deve continuare sin al limite accordato, ovvero fino a che sia fuori di pericolo, e non può staccar il rimorchio, solo, o per consenso, o per forzoso accidente, altrimenti succumbe ai danni se ne inciam-  
13 passe; Consolato cap. 92.

(1) Sic firmat. Lucen. de jure mar. l. 2. cap. pr. n. 7.

(2) L. fin. n. fin. ff. mand. l. fideic. §. si cui de leg. 3. cap. licet ex quadam ex de Text.

## C A P. XLIX.

DEGLI OBBLIGHI CORRESPETTIVI FRA CAPITANO,  
MERCANTI, E PASSEGGERI.

SECONDO il tema proposto per Mercante intendo quello, o quelli, i quali per occasione di condotta di merci, o di mercatura varcano il mare, e per passeggiere, che dal Consolato si denomina Pellegriano, intendo colui, che per suoi affari circa mercaturam passa da un paese all'altro, & peregre proficiscitur.

In primo luogo il Padrone del Vascello, all'uno e all'altro di questi è obbligato custodire le sue robe, che li saranno consegnate, sia con



polizza di carico, come senza, ed è tenuto riparare essi, e loro  
 3 effetti da' Corsari, o mala gente, e difenderli al possibile, quando  
 sotto qualsisia pretesto volessero depredarli, ed è tenuto farli ser-  
 4 vire, e portare rispetto dalla gente di Nave, ed essi senza li-  
 cenza del Nocchiere non puonno levare cosa alcuna. Così dal  
 Consolato marittimo cap. 59.

In secondo luogo è tenuto a' Mercanti di fargli stivare, e distivare le loro  
 robe, e merci; e nel nolo che pagano gli uni, e gli altri della per-  
 sona è compresa la condotta di loro cassa di robe per uso loro, e per  
 5 viveri, escluso merci, e la Nave è in obbligo di dargli il posto de-  
 cente, ed acqua, comodità da cuocere, e mancandogli cosa alcuna  
 la Nave deve pagarlo. Consolato cap. 73. in 77. e 113.

In terzo luogo il Padrone è obbligato aspettare il Mercante un tempo ra-  
 gionevole a proporzione del Vascello, viaggio, e noli, e secondo  
 le congiunture, che si presentano: quando però vi sia impedi-  
 mento grave, e quando intrapreso che sia il viaggio, il Mercante  
 non volesse proseguirlo, ma volesse restare, ed estrarre le sue  
 robe, ha da pagar nolo intiero, come si è visto altrove. Al con-  
 trario il Padrone non può fermarsi solo per malo tempo, ovve-  
 6 ro per male nuove, e per termine in fino a due mesi; poichè  
 continuando il pericolo può scaricare, rimettendomi in ciò al  
 detto cap. d'impedimento di partenza.

In quarto luogo, se li Mercanti, che sono in Nave, vorranno che si en-  
 tri in alcun Porto, o altrove per loro sicurezza, ovvero vorranno  
 che si partì con tutta prestezza per alcun giusto timore con abban-  
 donare ancora lo schifo, o ancore, deve il Padron condescendere  
 7 a' lor voleri, ma essi sono in obbligo per ogni danno alla Nave.

In quinto luogo, se il Mercante, o Passeggere alcuno muore in Nave,  
 resta al Capitano, ed altri Uffiziali ciò, che si è notato ne' capi de'  
 predetti Uffizj de' beni de' suddetti defunti, del resto se ne fa in-  
 8 ventario dallo Scrivano di Nave, e si ripone sigillato con entro  
 i loro denari, ed il tutto si deve poi consegnare ai loro eredi,  
 e non è dovuto nolo di lor persone, e quanto sia stato pagato  
 anticipatamente non si restituisce, ma in questo nè il Capita-  
 no, nè gli Uffiziali ritengono cosa alcuna, così dal Consolato  
 cap. 114. 115., 116. e seg.

In sesto luogo, se per sorte morirà, come sopra, Mercadante in Nave,  
 che l'avrà noleggiata per alcun luogo determinato, deve il Capita-  
 no condursi a detto luogo, e consegnar le merci a chi son dirette,  
 ovvero disporre di quelle all'uso destinato, ed il noleggio tiene; e  
 quando si infermasse mortalmente prima della partenza, concor-



9 rendovi in questo caso, giusta causa da sottrarsi dal noleggio, ha luogo il notato al cap. del Noleggio. Cons. a cap. 258. e seg.  
 In ultimo, è in obbligo il Mercadante, se la Nave si trovasse in luogo nel quale il Capitano non si potesse provvedere di bastimenti bisognevoli per il proseguimento del viaggio, sia per qualsivoglia mancanza, di provvedere esso la Nave, con ripetere al fine del medesimo viaggio lo sborzato o provvisto, con suo interesse.  
 10 Cap. 104. e seg.

## C A P. L.

## DELLE DISPOSIZIONI, ED OBBLIGHI FATTI IN MARE.

**G**eneralmente parlando, ogni disposizione fatta, ed obbligo contratto, o in Mare, o in Fiume da qualsivoglia Navigante, quando il Vascello in cui si trova sia del tutto staccato da terra, e non sia nè furto, nè ancorato, è *ipso jure* nullo, ed invalido, ed è per appunto come quella promessa che fa l'ammalato a favor di chi lo cura, quale tanto dura quanto la malattia, & *de jure* nè l'uno, nè l'altro obbligo, o contratto tiene, (1) e per espressa disposizione del Consolato di Mare cap. 250. si eccettuano quattro casi solamente, che sono li seguenti.

Primo l'accordo, che si facesse per occasioni di gettito. Secondo è quello che si facesse per occasioni d'investire, ovvero di dar a traverso in terra. Terzo per occasione di emenda, d'alcun danno. Quarto è per il concerto di mutazione di viaggi: nel resto tutti gli altri sono invalidi, ed irriti più che se fossero fatti da' fanciulli, e per essi ha luogo il proverbio Napolitano, che dice *son ciuti alla vela*, e per convalidarsi, non basta una tacita, ed indiretta approvazione in terra, volendoci un'espressa rinnovazione seguita terminato il viaggio del tutto. La causa di quanto sopra è perchè tali disposizioni contengono una presunzione di non essere volontaria, nè con quella applicazione che vi si conviene, ed in tanto si tollerano li sopradetti casi come sopra, eccettuati in quanto l'occasione di farli nasce dalla navigazione, e viaggio in quali si è, non potendosi trasportare a farle giunto in terra, e per l'istessa causa si può far testamento da chi navigando per sua fatalità fosse ridotto all'ultimo procinto di vita con dubbietà di non poter giungere in terra; (2) anzichè, se gli tollera il testamento che si facesse *more militari*, e se si facesse formalmente non si intende rivotato se per sorte il Testatore risanasse ritornando in terra, con restare in salvo, la ragione è



perchè lo Scrivano nel Vascello ha tanto di autorità, quanto i Scri-  
 7 vani pubblici in terra ne' lor paesi, come si è visto al suo cap.: pe-  
 rò quando non si sia fatto formalmente, ma *more militari* dura per  
 8 un anno solo dall'arrivo, (3) in modo che se tale Testatore muo-  
 re dentro d'un anno da che si sbarcò finito il suo viaggio questo  
 testamento tiene, se però la Nave fosse surta, in Fiume, o in Por-  
 9 to, o Baja col proese in terra, si può in essa far ogni sorte di con-  
 tratto, tanto rogato da Notaro pubblico, quanto dallo Scrivano del  
 Vascello, e se gli dà piena fede, quando che da questo sieno ri-  
 portati in iscritto per esteso al cartulario della Nave, e che sieno pub-  
 blicati, ed attestati, con espressione di testimonj a tal atto chiama-  
 ti, avvertendo, che rispetto a' testamenti, i testimonj hanno da es-  
 10 sere sette, e quando tanti non si potessero avere vi si fanno inter-  
 venire quelli che si può, e si esprime non esservi intervenuti altri,  
 perchè in maggior numero non si sono potuti avere: e si avverti,  
 che tali testimonj intendano, e molto più lo Scrivano intenda il  
 11 linguaggio del Testatore, e si osservino tutte le circostanze che  
 ho esposto nella forma estesa di sotto, non solo per il contrat-  
 to, o contratti, ma ancora per il testamento.

Segue la forma di quei contratti, che si puonno far viaggiando.

\* 18.... a ... del mese di... giorno di ... a ore.... di... essendo  
 la nostra Nave intitolata.... Capitanata da ... ne' mari di ...  
 altura ... di ... ed in viaggio per ... ed in quella ritrovand-  
 osi N. passeggero da me Scrivano infrascritto a pieno cono-  
 sciuto, il quale è di Nazion... essendo nel posto di... ed ivi  
 ancora F. Capitano di detta Nave, intervenienti a cautela O. Noc-  
 chiero, e D. D. Consiglieri di poppa sono essi di comune consenso  
 venuti all'infrascritto accordo: (quì si nota sostanzialmente tutto  
 l'accordo che si fa fra detto Passaggere, o Mercadante, o più che  
 sieno da una parte, e detto Capitano con l'intervento de' predetti,  
 di che non si può dare certo metodo, e quando il Mercadante  
 o Passeggeri sieno di linguaggio tale che i contraenti, e testimonj  
 non l'intendino, conviene servirsi d'interprete, e dire: ) e per-  
 chè detto M. non era inteso per essere di linguaggio... perciò d'  
 accordo si è chiamato il tale perito di detto linguaggio da cui fatto  
 dare giuramento d'interpretare bene, fedelmente, e realmente, e  
 riportare in nostro linguaggio tuttociò parola per parola che dirà  
 detto N. ha giurato al tocco di scrittura e successivamente, ec. (si  
 detta tutto il concordato secondo la materia di alcuno di quelli



quattro contratti; poi si conchiude, ) le quali cose promettono osservare, ed hanno fatto istanza a me P. Scrivano di detta Nave, che ne riceva questo atto, come eseguisco con riportarlo di parola in parola fedelmente al libro delle note, o sia Cartulario della Nave alla presenza di S. T. quali a quanto sopra sono stati da' medesimi, da me ricercati per testimonj.

Questo medesimo tema può servire per la forma del Testamento, salvo che al principio si ponga N. Passeggere, ritrovandosi per accidente di grave infermità, o . . . ridotto a procinto di morire come così con giuramento preso da B. Chirurgo nostro in Nave che lo cura, vien deposto, ed essendo esso N. in suo buon proposito di mente, ed intelletto, di chiara, ed intelligente loquela, dopo d' essersi cattolicamente confessato dal nostro R. Capellano di Nave, ha risoluto disporre del fatto suo con il presente suo Testamento in tutto come in appresso. In prima raccomanda l' Anima sua a Nostro Signore Iddio, ed alla Beatissima Vergine, e suoi Santi. In appresso lo Scrivano anderà notando più chiaramente, e distintamente che potrà cosa per cosa, di quelle che disporrà con farsi ben spiegare ogni cosa dall'ammalato, ricordandoli le lascite Pie, e li Suffragj, e dopo le predette particolari disposizioni farà nominare chi instituisce erede, e noterà di sua propria bocca instituisce eredi... e finalmente se avrà figlj, se gli ricorderà se siano pupilli, che gli costituisca tutori, e curatori, e finalmente dichiarerà, con fare lo Scrivano che sia chiara questa dichiarazione, che esso Testatore dichiara perchè questa è la sua ultima volontà, la quale vuole che vaglia in quel miglior modo che di ragione possi valere, rinvocandone ogn'altra disposizione, avendo cercato esso Scrivano, che di questo Testamento ne facci atto pubblico, il quale perciò da esso Scrivano N. è stato ricevuto fatto, testato, letto, e pubblicato, assistente, ed audiente, e così disponente esso . . . giacente coricato in letto alla presenza di M. N. O. P. Q. R. S. Testimonj dal medesimo Testatore pregati ad intervenire a questo atto, quale incontenente ho rapportato al libro di Nave, e firmato, e fatto firmare da' medesimi testimonj: se convenisse valersi d'interprete si osservi quanto sopra.

(1) Per Text. in l. Archastri in fin. C. de profes. et med. lib. 10. et l. Medicus ff. de Var. extr. cognit. (2) Per Tex. in l. un. C. de bon. posses. ex test. (3) Per Tex. in §. et quod inst. de milit. testam.



## DELLE ASSICURAZIONI

**M**entre che il Vascello ha intrapreso il viaggio, o prima, chiunque corre qualche rischio nel medesimo, o per partecipazione, che vi abbia, o per carico di robe, e merci, procura di farsi assicurare, secondo lo stile de' paesi ne' quali si fanno le assicurazioni: sopra la di cui materia vi hanno scritto Dottori insigni molto copiosamente, che resterà in tutto superfluo che quì ne discorressi; poichè se rapporterò ciò che quelli hanno detto sarà un ingrandirmi di roba altrui, ed all' incontro non parlandone non supplisco al fine dell' istituto intrapreso delle riflessioni per li contrattanti in traffichi di Mare, mancando quasi nel meglio. Mi spiegherò dunque nelle cose più essenziali, e più riducibili all'atto pratico, e maggiormente contingibili; e farò ancora come quelli i quali in un fertile campo, dopo la copiosa messe, vanno raccogliendo le rimaste spighe, e quelle escutirò al cap. seguente; restringendomi in questo alle formole in atto pratico che si puonno accomodare tanto ad assicurazioni sopra corpo e noli della Nave, quanto sopra robe, e merci.

✠ 18 ... a in Genova per tenore della presente polizza valitura come instrumento pubblico ognun di noi sotto segnati assicura per le somme, che rispettivamente ognuno esprimerà nelle sue firme singolarmente, sopra robe, e merci di qualsivoglia sorte caricate, o da caricarsi per chi si sia nel Porto di ... o circostanze in Nave intitolata ... Capitano ... di Nazione ... o Capitanata da altro, la quale assicurazione si fa di nome, e conto di ... spettando il rischio tanto ad esso, quanto a qualsivoglia altro, o altri dal medesimo in qualsivoglia luogo, e tempo declarandi per un viaggio da farsi con detta Nave da ... sin a ... e per qualsivoglia caso, o accidente causato, o impenso, o qualsivoglia sinistro occorresse a dette robe, e merci, o parte di esse in detta Nave escluso solo baratterie, o contrabbandi. Dovrà cominciare il rischio di questa assicurazione caricate che siano, o saranno le predette merci in detta Nave, e durare per sino a tanto, che la medesima Nave arrivi a ... e scaricate che ivi saranno in terra a buon salvamento. In questo viaggio possa il suddetto Capitano, o chi per lui farà andare a quel cammino, che meglio gli parerà, e navigare come gli piacerà, entrar in Porti, toccare, e fare scali dove vorrà, stare, proseguire, scaricare, e ricaricare una, o più volte a di lui beneplacito, per le quali cose, o alcuna di esse, non s'intenda.



nè diminuito, nè innovato cosa alcuna al rischio suddetto, ma resti sempre in suo essere sopra quanto resterà, o sarà rimesso in Nave pe' l' medesimo conto, e tolto una cosa si accresca in altra. Dal suddetto rischio, e della di lui qualità, e quantità, valuta, ed importanza, e di esso, e di tutto ciò che si corre, se ne debba stare, e credere ad ogni semplice detto con giuramento di detto... ovvero di persona legittima per esso, e non dovrà circa ciò esser bisogno di maggior prova. Prima scuodersi le somme assicurate seguendo sinistro, che Dio nol voglia, tre mesi dopo l' intimazione da farsi alli predetti Assicuratori del medesimo sinistro in tutto, o in parte, secondo che sarà occorso, nel qual caso gli Assicuratori transcendendo la metà possino fare ricuperare ogni avanzo con dar quegli ordini, che stimeranno opportuni, e del ricuperato possino disporre se vorranno; e se in occasione di questa assicurazione insorgesse controversia fra essi Assicuratori, e Assicurati, accordano che sia conosciuta, e terminata sommarissimamente senza figura di giudizio, e avuto solo riguardo alla verità del fatto rimossa ogni riserva di ragioni, riclami, ed appellazioni, e ciò da qualsiasi Tribunale secolare competente, senza potersi dedurre eccezione alcuna, particolarmente di foro non suo, o altra declinatoria. Patto, che quando fra un anno dalla partenza alcun de' suddetti Assicuratori non portino nuova giustificata della salvezza di detta Nave; s'intenda in tal caso sinistrata, e sia luogo all' intimazione, e riscossione come sopra. In appresso si pongono le clausole generali in forma.

Quando si facciano Assicurazioni sopra corpo, e noli, ovvero quando si facciano delle temporanee, e sopra merci *super quovis*, ovvero che se ne facciano sopra la libertà di alcun navigante, allora si può ancora osservar l' istesso metodo *mutatis mutandis*.

Ma perchè sinistrando alcun Vascello per naufragio, che sia assicurato, avanzano per lo più delle volte degli effetti assicurati, quali si ricuperano, e convenendo, che in quelle parti del sinistro vi sia alcuno, che n' abbia particolar cura, e per lo più la roba del comune è male ricapitata, e non si sa se l' avanzato ecceda la metà del rischio: perciò fa di bisogno che gli Assicuratori, ed Assicurati per atto pubblico facciano un Deputato *in partibus*, il quale abbia autorità di porre ogni cosa in salvo a nome di tutti; sopra di che secondo l' uso pratico dò il tema seguente.

\* 18 ... a ... in ... noi ... li quali abbiamo assicurato voi ... per le somme ad ogni un di noi espresse nelle nostre firme sotto la polizza di tal' assicurazione de ... sopra robe, e merci; o ....



di Nave ... per un viaggio di ... ed in tutto, e per tutto come per la suddetta polizza registrata in Gabella ... a ... ed essendo che detta Nave in detto viaggio ha sinistrato in ... Ma perchè vi sono avanzi di rilievo dal medesimo sinistro, e vi è bisogno di persona, che si prenda assunto della cura di essi, e del ricovero: perciò ognun di noi di nostro grado, e libera volontà dichiariamo contestarsi, anzi, se sia di bisogno, ordiniamo a voi ... che dobbiate per nostro conto, e senza pregiudizio di ragione alcuna, che meglio ci competa, *hinc et inde*, e tanto sotto nome nostro, quanto vostro, e come meglio vi parrà per mezzo di chi vorrete, o come meglio vi pare far recuperare, e porre in cauto, quando non vi sieno ancora in tutto nelle parti dove è seguito detto sinistro, o altrove, ogni effetto e roba in qualunque modo salvata, ed avanzata, ed a questo fine possiate, anzi dobbiate dare ogni commissione, ed ordine da voi ben riconosciuto, ed ivi, o altrove far detti avanzi, esitare, ed impiegare il ritratto in altri generi, con farli trasmettere qui, o altrove con qualsisia Vascello, o condotta, ed ogni cosa disporre come di vostro totale interesse, e dandovi circa quanto sopra con ogni annesso, e connesso, emergente, e dipendente ogni più ampia, ed opportuna facoltà senza limite: approvando sin' ora per ben fatto tutto ciò che avrete operato, per dovere poi d'ogni ricavato stare a' conti, e ragione, come saranno mandati, restando intanto fermo ogni nostro obbligo: nel resto vi vanno le clausele ordinarie in forma.

## C A P. LII.

## RIFLESSIONI SOPRA LE ASSICURAZIONI.

- I. *Si* propone da notarsi in questa materia, che il contratto di Assicurazione non è altro, che un'assunzione de' pericoli sopra la roba altrui. Altri lo nominano contratto di idennità assunta per certo prezzo, (1) ma è più proprio che sia un contratto innominato *do ut des*, cioè io ti dò un tanto, perchè occorrendomi sinistro fatale sopra la tal cosa tu mi dii il valente del danno, il qual contratto è lecitissimo in ragione de' pericoli assunti, ed è approvato dalla legge.
- II. Not., che ogni sinistro, che occorre in Mare, sia de' soliti, come d' insoliti, o sia procedente da accidente opinato come inopinato, purchè non v' intervenga colpa, o frode, s' intende fatale, ed è di conto dell' Assicuratore: (2) quando poi si trattasse di casi tal-



- mente stravaganti, e fuori de' limiti di quegli otto esposti al capo de' sinistri, e non attinenti a quelli, non si comprenderebbero nell' Assicurazione, (3) de' quali non saprei darne esempio proporzionato, perchè ogni caso fatale ha qualche attinenza con alcun di quegli otto; essendo che *de jure* ogni sinistro, che occorra in Mare, o da Mare, è sempre fatale. (4)
- III. Not. che l' Assicurazione propria sempre si fa o sopra corpo, o noli, ed accessorj d' alcun Vascello navigante; ovvero sopra robe, e merci, che in quello sieno state caricate, o si debbano caricare; cioè o per la lor valuta tanto, o ancora per l' utile loro: ovvero si fanno delle volte sopra la libertà de' Naviganti, o alcun di loro, nè propriamente può cadere in altro, salvone assicurazione come al notabile 14.
- IV. Not. che l' Assicurazione propria si deve restringere, o a tempo fisso, o a viaggio determinato, ed ancora in Vascello determinato; e sebbene delle volte, quantunque raro, si fa *in quovis*; però questa Assicurazione è impropria, ed è da disperati, e se tu ne fai, o tocchi assai, a rivederci a Noli, come era proverbio quivi, quando se ne costumavano.
- V. Not. che in caso di Assicurazioni fatte sopra corpo, e noli di Vascelli, se si perdesse lo schifo, ovvero fatta che sia sopra robe caricate, nel discarico nello schifo esso si perdesse con le dette robe, per quanto ella sia accessoria alla Nave, ed il caso occorso in esso schifo pare che si debba regolare come se fosse occorso nella Nave; ad ogni modo essendo l' obbligo dell' Assicuratore *stricti juris*, perciò non si può estendere da un corpo all' altro realmente distinto, e da che ne siegue che si costuma nelle polizze d' Assicurazioni di robe, e merci, porvisi il patto, che duri il risico sin che sia scaricato ogni cosa in terra a buon salvamento. A questo proposito occorre l' anno 1674. che un Padrone di Barca Marsigliese nominato Antonio Resumat essendosi incontrato in un Vascello nemico sopra Nizza da cui gli fu dato caccia, e visto il Marsigliese l' impossibilità di sottrarsi, tentò con lo schifo la fuga nel quale portò qualche balla di seta fina, ed altro di valuta, di che avvedutosi il Corsale lasciò l' insecuzione della Barca, e seguitando lo schifo lo giunse, e depredò ogni cosa che trovavasi in quello, e lasciò esso, la Barca, e genti; quale giunti in terra fecero di ciò il suo testimoniale. Sopra questo fatto fu preteso da Gasparo Robbia di cui era la seta, e parte del resto, che la Barca, e l' avanzo pagasse il depredato, per non essere gli Assicuratori suoi stati in risico, atteso lo sbarco, non essendovi nell' atto dell' assicurazione la clausula solita porsi qui *exoneratis in*



*terram*, di che essendo ricercato del mio parere consultivo, risposi per la liberazione del Padrone quale a' 3. Ottobre colà fu liberato. La ragione fu, perchè lo sbarco nello schifo della seta, contanti, ed altro, fu fatto consultivamente, ed a buon fine, che per altro era perso ogni cosa: onde soggiunsi, che tutto il salvato andava in contribuzione, stante il germinamento fatto (di cui tratto al suo capo) e gli Assicuratori, dissi, non esser tenuti: onde chi assicura in qualsivoglia luogo si ricordi di tal clausola.

VI. Not. che in caso di depredazione d'alcun Vascello, o di roba in quello esistente estratta da' depredanti in tutto, o in parte, nè più nè meno è tenuto l'Assicuratore quando la depredazione è fatta da amici, ovvero da non dichiarati nemici, come quando è fatta da nemici proprj, e dichiarati, poichè chiunque depreda un altro è Corsale, e si fa nemico. (6)

VII. Not. che un' Assicurazione fatta sopra un Vascello specificato, se per sorte non si determinasse nè il tempo nè il viaggio s'intende del primo viaggio, che farà il Vascello. (7)

VIII. Not. che quando il Capitano in un viaggio fa scalo, e si trattiene in alcun Porto senza causa d'impedimento forzoso, in caso che non vi sia patto, secondo il quale si abbia da regolare, non dimorando se non che un breve tempo sebbene caricando, o scaricando, non s'intende nè finito, nè mutato il viaggio, ma continua il risico; al contrario se dimora più tempo, e carica, e discarica, e non è costretto fermarsi per accidente forzoso, s'intende terminato il viaggio, e sortendo fuori s'intende nuovo viaggio, (8) onde per ischivare contrasto si pone nell' Assicurazione il patto di poter fare scalo, entrar in Porto, caricare, e discaricare, e fermarsi a suo volere, senza che s'intenda mutato viaggio; però il Comandante si guardi da tempo lungo, e si riduca al congruo.

IX. Not. che quando si assicura sopra robe, e merci in alcun specificato Vascello, o che si faccia altra Assicurazione, che sia trascendente il risico, ed occorresse sinistro, non si distribuisce il danno alla rata fra gli Assicuratori, ma gli ultimi a firmare sono fuori di risico, e restituiscono li costi. La confusione però è quando si sono fatte più polizze, e delle volte se ne sono fatte ancora delle Assicurazioni altrove sopra gl' istessi effetti, e si stenta a saper chi sieno gli ultimi, come ancora si dura fatica a provar la valuta della cosa sinistrata: ma quando il tutto si ponga in chiaro, nel che non mancano forme, la decisione è fatta dallo Statuto nostro lib. 4. cap. 17. § 4. ed è posizione *de jure*, e se ne fossero fuori, e quì: e queste s'intendono le ultime, e non si ha riguardo se alcun de' primi firmati avesse fal-



- lito. Così fu deciso dagli Illustr. Sigg. Supremi a' 10. Luglio 1637. in Causa del M. Alessandro Saoli, con Pier Gio: Chiappara
- X. Not. che siccome da per tutto è consueto farsi le Assicurazioni tanto a nome proprio di chi si fa assicurare, quanto a nome di qualsivoglia altra persona da esso in qualsivoglia tempo exlaranda, scodendo l'Assicurato in forza del giudizio esecutivo, ed avesse l'Assicuratore a ripetere in Ordinario, se questo non ha prima della dimanda, o nell'atto del pagamento protestato all'esattore con dirgli aver pagato forzosamente, con animo di ripetere, e perciocchè non disponga dell'esatto in chi si sia a nome di cui avesse fatta l'Assicurazione, quando in giudizio ordinario, benchè giustificasse sua intenzione, ed avesse ad ottenere la ripetizione, ma quello non intimato provasse di quanto sopra avere l'esatto rimesso al Principale, 16 deve esser assoluto: così giudicarono li MM. Giambattista Gritta, e Giambattista Pieve a' 31. Marzo 1670. in atti del Notajo Oddone in Causa fra il M. Gian Francesco Saoli, e Giorgio Legat perchè aveva contratto *nomine alterius*.
- XI. Not. che siccome pe' l'nostro Statuto non si puonno fare assicurazioni se non per polizze le quali abbino il nome, e cognome di colui, 17 che si fa assicurare, nè si puonno lasciare in bianco, altrimenti non sono valide: così se per sorte si lasciasse in bianco il nome della Nave sopra la quale assicura, ovvero del Capitano, e nazione, si ricerca se tale assicurazione tenesse, o no. Per la parte affirmativa si può dire, che siccome lo Statuto ha proibito la validità in una mancanza, così egualmente averebbe proibito in l'altra, il che non avendo fatto s' inferisce, che tenga; però sottentrando un altro Statuto, il quale ordina, che dove esso non ha disposto si osservi la legge comune lib. 1. cap. 17. §. pr., ed avendosi per disposizione legale, che ogni obbligo cada sopra cosa certa, peraltro non sia valido, perciò se nel firmar la polizza in essa non v'è il nome della Nave, e del Capitano, che sono qualità sostanziali dell'obbligo di questa sorte, conseguentemente non può valere cadendo sopra una cosa incerta, in modo che vi si ricercano ambedue queste qualità, quali, se o ambedue, o una sola mancasse, si darebbe addito a gravissime frodi, atteso che si ritrovano più Navi d'un'istessa intitolazione, e dell'istessa nazione, e convien diversificare l'una dall'altra con il nome, cognome, e patria del Capitano, che se ciò non si compisse intieramente, sinistrandone una si potrebbe scuodere dagli Assicuratori dell'altra, ed in fatto con Assicuratori poco accorti di queste frodi ne sono seguite. Attendi dunque a non firmar con bianchi in dentro, confidando nella registrazione, o vedendo che



altri purabbino firmato, perchè delle registrazioni se ne fanno etiam dopo il caso; ed intorno alle firme ricordati de' Delfini che inducono altri nella rete restandone essi liberati, e non esser ingordo, poichè altrimenti si rivedremo all'ombra d'alcun campanile.

- XII. Not. che, siccome nelle polizze di Assicurazione si pone di stile, che del risico, quantità, e qualità, se ne stia al giuramento di chi si è fatto assicurare, o di persona per lui legittima: si ricerca che se per sorte chi ha da giurare, non è il principale, ma è alcun altro, il quale venga con procura, basti che abbia mandato in genere *ad jurandum*, ovvero in ispecie a poter giurar de' risichi, ovvero vi si ricerchi un mandato individuale a poter giurare di risico, qualità, quantità, e spettanza alla forma del patto nella tale assicurazione: a che rispondo convenirsi un mandato individuale, così essendo la comune opinione de' Dottori notati in Sommario con l'autentica de' quali l'anno 1676. in atti del Notajo Savignone fu liberato in causa di riscossione un Assicuratore assai celebre dall'osservanza del giudizio mosso da persona di non minor condizione.
- XIII. Not. che bene spesso si fanno delle riassicurazioni per conto di chi, o abbia assicurato altri, ovvero abbia dato danari a cambio marittimo, nelle quali ho veduto alle volte insorgere gravi difficoltà, quando tali riassicurazioni sono sopra robe, e merci; perchè, se si tratta sopra corpo, e noli non vi è tanto che dire in materia del risico: ma trattandosi di merci, o contanti, come si può verificar la prova del giuramento, mentre il riassicurato propriamente non può giurare dell'esistenza, e nemmeno il primo assicurato; onde in questo caso il risico, e sua esistenza si ha da provar *aliunde*, e così fu praticato nel caso dell' allegata decisione ch'era di riassicurazione.
- XIV. Not. che in materia di riassicurazione nelle polizze per lo più si fa l'estensione per appunto come in materia di prima Assicurazione, ma non in fine vi si inserisce una clausola & *serviat etiam pro quacunque reasecuracione*, ed in caso di sinistro, dovendosi esigere, può l'Assicuratore, essendovi suddetta clausola, astringere l'Assicurato a dichiarar con giuramento se scuoda, o per Assicuratore, o per Riassicurato, e secondo la di lui risposta risolvere per i suoi vantaggi ad esclusione di frode.
- XV. Not. esser stato non una, ma più volte posto in contraversia la validità di questo patto, di doversi star al giuramento di uno de' contraenti sopra la sostanza del dedotto in questo contratto; in pratica però si deve esser usitato da per tutto, onde l'uso l'ha facilitato, e così ancora accordano i Legisti notati nel Sommario; si può provar il contrario in giudizio ordinario, e non rigorosamente.



- XVI.** Not. che per quanto le Assicurazioni siano fatte in tempo che il Vascello, sopra quale si assicura, o per corpo, e noli, o per merci, fosse già sinistrato, in ogni modo esse son valide, e tengono; così disponendo non solo il nostro Statuto lib. 4. cap. 17. come anche l'uso comune, purchè di tale sinistro nulla siasi saputo nel luogo, ove, ed in tempo che si assicurò: in prova di che se il sinistro è seguito in alto Mare, si computa due miglia l'ora da quel posto di terra ferma ove prima d'ogni altro giunse l'avviso, sin al luogo dove furono fatte le Assicurazioni; e se seguì il caso a vista d'alcun luogo di terra, o vicino ad essa, si calcolano le due miglia l'ora dal tempo del sinistro, e da detto luogo sino a quello delle Assicurazioni, nella quale calcolazione non è meglio come valersi dell'Itinerario di Ottavio Cottoneo, soprannominato Maestro delle Poste stampato in Venezia, il quale descrive il numero delle Poste da paese a paese di tutta la Cristianità, calcolando una posta per l'altra miglia sei Italiane, cioè due leghe, ed in questo ho sempre visto criticarsi acerbamente, e questa è la regola.
- XVII.** Not. che delle volte si fa Assicurazione sopra alcun vaso, o merci, a buona nuova, e cattiva, ed il costo allora si paga più caro a proporzione della dubbietà, e questo s'intende sempre sopra l'incertezza, perchè se in conformità della regola soprannotata si potea sapere il sinistro, di certo tanto non tiene, dunque questa incertezza può proceder, o dalla computazione, o da alcuna vociferazione non del tutto mal fondata.
- XVIII.** Not. che bene spesso si fanno delle Assicurazioni con esclusione di avaria, e gettito, e ciò quando sono per lo più sopra corpo, e noli, ovvero sopra alcun carico di vettovaglie; ora questa esclusione si intende di modica avaria, e di modico gettito per le ragioni addotte ne' capi loro, a' quali mi rimetto.
- XIX.** Not. che quando è fatta Assicurazione sopra la libertà di alcuno, se occorresse, che costui fosse preso da' Turchi, e poi ripigliato da' Cristiani, in tempo però che di già era in libero potere de' Turchi, ed in ischiavitù (il che si intende con li requisiti notati al cap. 45.) nè più nè meno si paga la somma assicurata, perchè avendo perso la libertà è commessa la stipulazione. Così fu deciso da' Signori dell'Ufficio del Riscatto in causa d'Antonio Massone, con detto Roberto Vuilch a' 23. Maggio 1669. e da questa Rota Civile per Capitan Crivelier 28. Marzo 1683. in atti del Notaio Merello, qual decisione fu in appresso stampata.
- XX.** Not. che nella Scrittura di questa Assicurazione sopra la libertà conviene esprimere più che chiaro, o il tempo, o il viaggio ed il Vascello.



lo, e la persona, e dove si concepirà l'obbligo di chi assicura in modo che non possa cader in altro che nella libertà, che gli potesse esser tolta da qualunque inimico, sia fedele, come infedele, corsali, o non corsali, che lo riducono in ischiavitù, in modo che venendo in lor podestà si intenda venuto il caso. Nel resto nella forma solita.

XXI. Not. che quando si facessero Assicurazioni a tempo determinato, ed il Vascello assicurato si affogasse in altura, e non si comprendesse questo sinistro da altro, che o dalla lunghezza del tempo, o da alcun frammento, o altro contrassegno, come del 1669. seguì a Capitan Geronimo Enrile; in tal caso sebbene chi vuol scuodere ha da provare ed il sinistro ed il tempo come suo fondamento, però in tali casi si è preso la strada di dividere quando che gli accidenti verificati non preponderino più da una parte che dall'altra, secondo li quali devesi regolare.

XXII. Not. ancora ciò che può accadere in caso diverso. Una Nave diretta v. g. da Villafranca per Cagliari di Sardegna ha caricato ivi degli effetti per Genova, per Livorno, e la maggior parte di essi per Cagliari dove è destinata, nè si è espresso nell'Assicurazione il poter far scalo, viene a questa volta, ed incorre in sinistro: vi è chi pretende ch'abbia mutato viaggio, e perciò non esser tenuti gli Assicuratori. All'incontro l'Assicurato dice non esservi stata limitata la strada, essendovene due una per Sirocco, lasciando alla sinistra la Corsica, l'altra atterrandosi per Greco ponendola alla destra, onde essere stato in elezione del Patron di Barca prender quale gli piace. Fu risposto da chi ne restò arbitro, che non aveva potuto declinar dalla consueta per Sirocco più breve, ed intraprendere la più lunga se non per causa di maggior sicurezza, ma non per suo maggior utile.

XXIII. Nota in qual modo deve contenersi in atto pratico alcuno, il quale voglia impiegar qualche somma ragionevole in prendere Assicurazioni. Dovrà deporre un capitale in contanti proporzionato a' rischi che vuole correre, tener un'esatta scrittura di introito, ed esito, e non arrischiarsi mai di più di tal capitale, non prenderne, che sopra Vascelli a lui ben noti, e che, o escano di quì, o che siano da altrove diretti quì, osservar le condizioni dei tempi, e chi maneggia li Vascelli assicurati, schivare riassicurazione, vantaggiarsi ne' costi, esprimere nella sua firma anno, e giorno, schivar persone litigiose, e sospette, non tener conti con Mediatori, leggere, e rilegger la polizza, avvertendo che non contenga bianchi da riempire, non esser mai de' primi a firmare se non con vantaggio, ponderar se i firmati possino essere Delfini da indurre altri, non camminar con



ingordità, e finalmente raccomandarsi al grande Iddio, che ce la mandi buona.

XXIV. Not. che secondo il tenore d'alcune leggi antiche fatte da chi aveva in que' tempi autorità di farle nel Genovesato quando si istituì la Gabella delle Assicurazioni; come ancora secondo l'uso comune, che si desume dal Consolato di Mare cap. 17. delle ordinazioni sopra sigortà non vogliono le Assicurazioni, solo se chi assicura è pagato prima de' costi delle istesse Assicurazioni; il che procede con molta ragione, acciocchè, occorrendo caso di riscuotere le somme assicurate, non nascono controversie sopra la validità loro, e perciò nella firma si esprime essere pagato.

XXV. Not. che per l'istesse regole vien disposto, che le Assicurazioni si facciano per polizze da registrarsi in Gabella fra un mese, firmate che sieno dagli Assicuratori, e viene ordinato che abbino ipoteca, come Instrumenti pubblici, ma nè si pratica il termine del mese, nemmen questa ipoteca, perchè converrebbe che per atto pubblico constasse di tal registrazione dentro detto termine, e che nelle polizze vi si ponesse la clausola indottiva dell'ipoteca; onde nè l'un, nè l'altro costumandosi resta credito chirografario.

XXVI. Not. finalmente, che comunemente quasi da per tutto dove si fanno Assicurazioni si pratica, che il termine del pagamento di esse in caso di sinistri, è di tre mesi, da che fu denunziato il sinistro all'Assicuratore giustificato con testimonianze sommarie, le quali però concludino sopra il caso; e passato detto termine, e riconosciuta detta firma, dando l'Assicurato idonea sigurtà di star a ragione in giudizio ordinario, e restituir lo scosso con un terzo più di pena in caso d'indebito, ha da ottener esecuzione pe' l'pagamento rimossa ogni eccezione; e chi non ha forma di dar tale sicurtà lasci questa forma esecutivissima, e s'incammini in ordinario giudizio. Chi vuol poi saperne di più in questa materia legga le Opere del Santerna Autore antico Lusitano, del Stracca, e li Notabili del Rocco.

(1) *Ut ex Lessi de just. et de jur. lib. 2. cap. 28. n. 24. firmat. Roc. de assec. not. pr. Jo. Luc. de jur. mar. lib. 1. tit. 5. n. 4., Rot. Gen. dec. 36.*

(2) *Per Tex. in l. 67. ff. de verb. oblig. et ut per Tex. in l. in Nave Sulph. ff. loc. notut. Lucen l. 3. (3) Cutier de jur. confum. par. pr. cap. 24. n. 6., Mantie. de tac. et ambig. lib. 5. tit. 8. n. 3. et 18. Castil. quot. qq. lib. 3. cap. 3. n. 30. (4) Rot. Gen. dec. 36. n. 6. Lar. alleg. 19. n. 3. Eman. Pegaz. resol. for. cap. 3. n. 54. (5) Per tex. in l. 90. ff. de verb. oblig. l. fin. ff. de fund. instr. Bald. in l. cum proponas ff. de naut. joen. (6) Sic firmut Jo. de Hav. in tract. de comere. nav. cap. 14. n. 25. (7) Rot. Gen. dec. 25. et 40. n. 2. et dec. 43. n. 4.*

(8) *Strac. de Nav. n. 5, ex mar. Soc. lib. 9. resp. cap. 3.*



## C A P. LIII.

DI UN VASCELLO CHE VIAGGIANDO URTI A CASO IN ALTRO  
VASCELLO CON DANNO.

**S**i è dato il caso, che delle volte, più di notte che di giorno viaggiando due Vascelli uno nell'entrare, e l'altro nell'uscire di Porto, abbino, massime alla vela con vento, urtato con danno grave l'uno nell'altro, o accidentalmente, o per malo governo. Or posto questo incontro che non si sia potuto schivare convien vedere se vi sia luogo al ristoro del danno, e quando, e sotto che forma: il che per accertare convien presupporre qualche regole, che sono le seguenti.

La prima regola è, che il minore ha sempre da cedere al maggiore, ed esser il primo a sivetarsi, ed ammainare. Questa qualità poi di maggiore, o minore si può intendere in tre modi: cioè o minor di corpo, o minor di forze, o minor d'insegna; e se si riducono in procinto di non voler cedere l'uno all'altro urtano, e si riducono a sperimentare le forze, e nasce controversia poi per il ristoro de' danni: molto più se urtando alcun di loro andasse a picco, come seguì l'anno 1674. in altura fra il Capo di Sestri di Levante e capo Corso ad un Vascello Inglese di notte urtato con altri, le genti del quale salvate nello schifo avvisarono certi di una Fregata da pesca li quali insieme lo strascinarono tanto, che si andò ricuperando alla meglio. Come pure a' 22. Luglio 1675 trovandosi un Pinco di Barca di Padron Borzone Livornese carico di grano sopra la costa di Baratto urtò di giorno in una Barca di Padron Gorgoglione di Spotorno carica di vino, e quel Pinco andò a picco sommerso affatto: sopra di che vi fu lunga lite nella Conservaria di Mare indecisa: e Cap. Bernardo Bianco del 1669 di Dicembre si affogò, essendo al timone in un Liuto d'Arenzano, che urtò in altro d'Albisola carico di legname. In questi casi riducendosi in litigio convien bene esaminare il fatto, e riconoscere se vi possa essere colpa, perchè se vi fosse dolo la Causa è Criminale, massime se vi fosse offesa d'alcuno, e se la colpa è grave, o leve, o mera innavvertenza, chi d'una parte, o l'altra ve n'abbi più, o meno, e chi fosse tenuto a cedere, o chi dovesse resistere, e chi abbi dato causa all'urto: perchè alla fine conviene per lo più entrarvi con l'arbitrio, avuto riguardo ancora a' luoghi, tempi, quantità, e qualità de' danni, ed altre ponderabili circostanze.



La seconda si è di riconoscere se alcuno de' due Vascelli, che hanno urtato, fosse straccaricato, perchè seguendo abboccamento di alcun Vascello, mentre non consti della causa, si presume procedere dallo straccarico, e da non essersi riparato a suo tempo, e compito a sue parti. (1)

La terza regola consiste, che nell' entrar, e nell' uscir dal Porto, o bordeggiandosi, o con venti laterali, quali più facilmente d' ogni altro danno addito a questi incontri, quello che esce di Porto, o che esce di terra, maggior, o minor che sia, è obbligato cedere a quello che entra, ovvero che si atterra, e questo deve ancor siverstarsi da quello. La ragion è, perchè chi esce di Porto, o da terra è in vento, che per altro non uscirebbe, e chi entra lo incontra. Il medesimo a chi bordeggia, quello che rende il bordo si ha da sivertare da quello che prende il bordo: ambi però hanno da stare attenti al fatto loro. Tutto questo altre volte per accidenti occorsi, fu provato con testimonj legittimi nella Cancelleria di Mare.

(1) *Ut comprobatur Strace. in trac. de nauth. 3. par. n. 14.*

#### C A P. LIV.

##### DEL VASCELLO RIDOTTO PER ACCIDENTE AD INNAVIGABILITA'.

**P**er occasione di qualche grave tormento ch' abbia patito alcun Vascello, o per altro reo accidente, alcun de' quali si racconta altrove, egli resta conquassato in modo che prima che abbia compito il viaggio, gli convien scaricare non potendo proseguire con ridursi nel più vicino Porto, o posto a fine di ristorarsi, facendo il suo dovuto testimoniale, del quale tratto al suo capo: da che l' ingordigia di certi Capitani, o Comandanti prende addito di fare ivi da chi spetta dichiarar il Vascello innavigabile per disobbligarsi dalla prosecuzione e scuodere nelle merci il nolo per intero se gli riesce, pretendendo, che ciò gli competeva per disposizione del Consolato cap. 193. Al contrario il Mercadante, se vi è, o il Sindaco in suo luogo, quando non vi sia altro, si oppone, e fa visitar il Vascello da' Periti, i quali trovando non potersi ristorare solo con precedente discarico, ciò si eseguisce con precedente dichiarazione, che si fa senza pregiudizio delle ragioni delle parti da riconoscersi a suo luogo, con ordine che si proceda al ristoro a minor danno, e spesa



di chi spetta. In appresso quando il Capitano voglia proseguire il suo viaggio, e ripetere lo speso da chi spetta, rimbarca, e prende li dovuti ricatti degli atti fatti, e l'approvazione del conto delle spese, per valersene dove fa di bisogno, con far legalizzar ogni cosa, e resta sbrigato. Quando al contrario voglia far dichiarare, che atteso questo incontro sia terminato il viaggio, deve, fatto il discarico, dare la sua petizione in atti di Giudice competente, farvi citare il Mercadante del carico, o interessati se vi sono; per altro conviene farvi deputar Curatore come assenti con gli obblighi, e giuramenti in forma consueta, esposta nel capo de' Giudizj, e far le sue prove, che per lo più consistono in la visita, e ricognizione del danno se sia rimediabile *de facili*, e riducibile in pristino stato, o no con dispendio, o grave, o tenue, con le quali il Giudice si regola in dichiarar se sia terminato il viaggio, e se si debba proseguire, e riassumere il carico, e nell'uno, e nell'altro caso approvargli il suo testimoniale, qualvolta sia giuridico.

La ragione di quanto sopra si desume dall' *jus comune*, secondo la disposizione del quale si ha, che tutto quello che facilmente è riducibile al primo stato devesi regolare come se vi fosse; (1) secondo, perchè regolandosi il noleggio nel modo stesso della locazione, e conduzione, come si è veduto altrove, anzi fraternizzan con essa: ma perchè *de jure* appoggiandosi una officina che restasse per alcun accidente danneggiata, rimosso l'impedimento, continua la conduzione pe' l' restante tempo, e resta solo sospesa per quel tanto che si ristora, posto che sia facile detto ristoro: (2) per l'istessa ragione dunque deve osservarsi il medesimo nel noleggio. Si conferma con il nostro Statuto lib. 4. cap. 17. in § *casus sinister*, ove dice, che il caso sinistro d'un Vascello non si intenda venuto, solo se si sarà ridotto in istato da non potersi rimediare per umana provvidenza nel termine declarando dal Giudice da non trascender giorni trenta.

Da questa prima parte si riconosce l'altra, cioè se l'accomodamento è disastroso, lungo, e dispendioso, e che abbia più forma di rinnovazione, che di riparazione a giudizio de' Periti, non è giusto nè che il Mercadante tenga le sue merci tanto tempo in sospeso, nè che il Capitano sia apprettato a far una grossa acconcia senza parteciparlo a chi deve provvedere: perciò approvato che sia il testimoniale, quando sia approbabile con declaratoria di sinistro, si dichiara ancora terminato il viaggio, e doversi li noli alla rata del viaggio, e in questo caso gli Assicuratori devono pagar per intiero la somma assicurata, e sottentrare in luogo degli Assicurati, quando così essi vo-



gliono, (3) cedendogli sue ragioni, ovvero non volendo tanto in questo, quanto nel primo caso; se però il danno non eccedesse la metà dell' assicurato si passa in avaria, e si paga quella. Nella conformità di quanto sopra vi sono decisioni nel Tribunale Marittimo, una del 1685. di Nave Inglese Capitan Thomas Clap, l'altra di Nave Esther similmente Inglese Capitan Guglielmo Trelan 1674. Altra di Nave Pace Veneta approdata qui a' 14. Agosto di detto anno. Not. che nel primo caso, se il Capitano non averà danari da ristorarsi, e non saprà dove comodamente prenderne, e se il Mercadante vuole che si riassumi il carico, e prosegua il viaggio, è tenuto di provvedergliene con tirar Cambio marittimo sopra corpo e noli, come tratta il Cons. cap. 104. e seguenti. Così sono gli usi marittimi.

(1) Cap. fin. ubi. Abb. n. 8. de rest. spoliat. cum aliis not. per Joven. Antonium Bellum Cons. 76. num. 40.

(2) Ut plenè comprobatur Cæphal. in Celebri Consilio 371. num. 2.

(3) Ex Rot. notab. 54. qui licet asserat Molinam tenere contrarium, tamen de usu observatur ad ratam.

#### C A P. L V.

DELLA NAVE, CHE DEBBA INVESTIRE, E DARE A TRAVERSO.

**I**n questa Materia vi è la espressa disposizione del Consolato di Mare a' cap. 19., e 193 per spiegazione della quale conviene prima distinguere il caso del capo precedente da questo, perchè in quello si tratta di Vascello il quale già conquassato, e quasi distrutto non può più nè proseguire, nè salvarsi, e forzosamente conviene che investi nel terreno più prossimo, e per tal sinistro non è luogo al germinamento, per trattarsi di caso disperato. All' incontro qui si tratta di Vascello non ancora talmente dannificato, che sia disperata la di lui salvezza, ma è in termini di dubbietà da potere, o non potere resistere, o per tema di traversia di Corsali, che per altro non ha bisogno di concia come quello, e con precedente consulta delibera, per ischivar un imminente pericolo grave, assumere un minore d' investire, non avendo Porto, nè Fortezza sotto vento. Si deve avvertire che investita la Nave con germinamento, se nel salvare si smarrisce cosa alcuna già ridotta fuor del periglio di Mare, o per furto, o in altro modo, nè più nemmeno va in contribuzione il di lui valore, quanto il perso per l' investimento. La ragione è, perchè il germinamento non è ancor atto consumato, ed ogni cosa è ancor comune sin che siegua il ripartimento.



Resta la difficoltà: investita che sia la Nave poco danno avesse rapportato, e se si ritrovasse in luogo dove comodamente si potesse scaricare, e ristorato il danno rimetterla in Mare, e riassumere il carico, e proseguire il viaggio, se a questo sia tenuto il Capitano, e sia, o non sia terminato il viaggio. Al che rispondo *affirmative*, militando le ragioni addotte nel precedente capo, poichè l' esservi in questo caso intervenuto il germinamento non porta diversità di ragione, come nemmeno porta diversità l' avere investito in Porto, o nella Spiaggia.

Se dopo l' investimento di Nave nella Spiaggia con il carico dentro essa, quello non si potesse poi più estrarre; ma per estrarlo convenisse tagliare, e rompere la coperta della Nave, la quale per altro col solo investimento non avrebbe patito; come ancora se convenisse tagliar l' albero, la mercanzia estratta, quale in altro modo non si sarebbe potuta prendere, ha da pagar il danno della Nave, ovvero il Mercante può farne al Capitano una rinunzia. Così occorse alla Nave di Gio: Domenico Grana investita nella Spiaggia di Vado l' anno 1665.

#### C A P. LVI.

##### DE' SINISTRI FATALI IN GENERE CONTINGIBILI IN MARE.

**G**eneralmente parlando i sinistri fatali per li quali alcuno non è tenuto (1) (quando seguano senza dolo, o colpa d' altri, salvo se alcuno per patto se ne assume il caso) e che possono ad ognuno occorrere tanto in Mare quanto in terra sono molti, li quali per la maggior parte sono numerati da' Legislatori, (2) e questi sono per conto di chi è Padron della cosa sinistrata, salvo patti.

De' sinistri ne hanno in più luoghi trattato i Legisti; (3) ed io col loro dettame li riduco alli seguenti, e sono. Rovina improvvisa, Incendio casuale, Naufragio, Tempesta, Impero di acque, Guerra, Peste o sia influenza d' infermità, Furto, Forza irreparabile di superiore in corso, ovvero assalto de' Nemici, o Fuorusciti, Mortalità Impensata di gente, o bestiami, Carestia estrema, Rivoluzioni di gente, Fuga degli Schiavi, o di animali non soliti custodirsi, Ingiustizia fatta da inesperto o troppo esperto Giudice, e disordine commesso per errore. (4)

Ora ciò premesso, da questi sedeci casi fortuiti se ne puonno sottrar otto, i quali comunemente puonno essere contingibili a chi naviga e per quali chi si assume li sinistri di Mare è tenuto; sebbene tutti i casi fatali ne quali navigando s' inciampa sono fortuiti, e pajono di conto



di chi gli assicura; (5) ad ogni modo questa proposizione non è assolutamente vera, perchè se v. gr. per la lunghezza del viaggio si consumasse, o corrompesse naturalmente alcuna cosa di quelle che si caricano, non è tenuto chi assicurò da infortunj, e pure questo è infortunio di Mare; ma se si dannificasse per tormento, è tenuto, essendo accidente soprannaturale, del che se ne deduce che per naturale non si è tenuto da chi assicura: e per conoscere se il danno sia naturale, o causato da accidente fatale, si deve stare alle prove, perchè in dubbio, se non è nota la cagione dove è danno, che naturalmente può occorrere, si deve presumere che sia naturalmente occorso.

Il numero dunque di questi otto casi detti di sopra causati da accidente fortuito e non da naturale, per quanto naturalmente nascano, e non si puonno dire di cosa naturale, ma bensì di accidente soprannaturale sono i seguenti.

Il primo è di fortuna di Mare; il secondo di Corsali; il terzo d' Incendio; il quarto è di Forza o di Principe, o di Superiore; il quinto di Rappresaglie; il sesto di Rivoluzion casuale di gente di Nave; il settimo di Forzoso abbandono di Vascello; ed ottavo d' Incontro per imperizia di Navigazione. Per questi è tenuto chi assicura, la spiegazione de' quali segue in appresso col suo capo per ciascheduno.

Si dicono poi questi casi esser fatali, perchè comunemente hanno origine da mera fatalità, quando però senza dolo, o colpa di alcuno intervengano, e per essi il Patron del Vascello non è tenuto, salvo in tre soli, come se avesse contravvenuto ad alcun patto, e se avrà dimorato in alcun luogo senza giusta causa, e se non si fosse provveduto di tutto ciò che dovea, perchè in qualcheduno di questi casi è tenuto il Capitano, e Nave. (6)

Altri due sinistri vi sono ma non fatali, perchè procedono da dolo, e colpa di chi li commette: uno è Baratteria, l'altro è Contrabbando, o sia Discammino, de' quali pur si tratta a' loro capi; nè altri per isperienza si riconosce potersi dare, e se ben per accidente altri se ne ritrovassero perchè delle sciagure non mancano mai, si avverti che sempre avran connessione con alcuno de' predetti otto, da ognuno de' quali Dio ci liberi.

(1) Ut per Tex. in l. qui de fortuitis C. de Pignor. action.

(2) Per Tex. in l. 24. circa fin. ff. de reg. jur.

(3) Latè Merl. de Pign. lib. 4. q. 10. n. 5., Gomez. variar. resol. t. 2. c. 2. n. 32.

(4) Latè Eman. Pegaz. in suis resol. foren. c. 3. in princip.

(5) Ut per Rot. Genue. dec. 36. n. 6. late alleg. 19. n. 5. Pegaz. l. c.

(6) Ut not. Acur. in l. videamus in prin. vers. suo nomin. et l. seq. ff. locat.



## DEL SINISTRO DI NAUFRAGIO.

**I**L primo sinistro degli otto, e quasi il peggior degli altri è il naufragio, quale procede da ira di mare, l'etimologia del quale vien dal nome, e verbo latino *Navis fractio*. Questo sinistro di raro succede che non sia accompagnato, o da qualche disordine, o da colpa almen leggiera della gente di Nave, ed è il più frequente d'ogni altro, (1) e quando segua propriamente per fatalità non è alcuno per esso tenuto, salvo chi si assume li sinistri. (2)

Not. che di giustizia a niuno è lecito ne' paesi loro gravare sotto pretesto alcuno le robe salvate dal naufragio con qualsisia contribuzione. (3) Ma dovunque segna, è lecito al padrone raccogliere il fatto suo, e chi pretende cosa alcuna avanzata dal naufragio contro la volontà del Padrone, è scomunicato. E per quanto appresso qualche Popoli sia stato in uso di appropriarsi di questa roba sotto pretesto di custodia, (4) però questo costume come inumano, ed oppinamente detestabile, e provocativo della Divina Giustizia (5) non permettendo la carità Cristiana che si solleviamo con la depressione altrui, viene abborrito non tanto da barbare nazioni, quanto ancora dalle istesse fiere, e guai a chi inciampa in tal peccato, e a chi dà addito, che si commetta tale scelleraggine, a cui convengono tutti i castighi minacciati dal Santo Profeta David Psal. 68. *Quoniam quem tu percussisti persecuti sunt &c.*

Not. ancora che seguendo naufragio in dubbio, si ha da presumere esser seguito fatalmente, quando non si prova colpa d'alcuno. (6) La ragione è, perchè questo caso si connumera fra li fatali, e meri fortuiti: deve però chi è Giudice se sarà ricercato farne diligente scrutinio: e se si pretende colpa conviene che si provi concludentemente, e non generalmente, (7) e se per sorte si ritrovasse che alcuno avesse causato naufragio appostatamente, o con tagliamento di gumene, o sarpamento di ancore, o per foramento, o in qualsivoglia altro modo, è obbligato oltre al ristoro d'ogni danno; ma di vantaggio soggiace ad ogni pena grave corporale, secondo la qualità del fatto, luogo, tempo, e persona; e se vi seguisse morte, o storpiamento di persona è tenuto d'omicidio proditorio (9). Al contrario se alcuno per salvar se, e suo Vascello forzosamente tagliasse le funi e sartie d'altro a se attaccato, non potendosi salvare differentemente, come ancora se gli causasse avversione, o nau-



fragio non è tenuto al ristoro de' danni. La ragion di questo si adduce nel capo dell' incendio.

Not. parimente (sebbene questo caso è contingibile di raro) che nel naufragio di due, o più persone, delle quali alcuna si possi salvare, come ancora di due, o più Vascelli naufraganti, de' quali alcuno, e non tutti si possino pur salvare doversi accorrere a quello la di cui salvezza comunemente sia più utile. (10)

Not. di più che quando una Nave si sommerge per accidente, o per malo governo, e poi si estrae, non manca, che secondo il caso non sia intervenuto naufragio per intero, e gli Assicuratori sono tenuti a proporzione de' danni, e spese; e per quanto avessero assicurato, escluso avaria. La ragione è, perchè si tratta di atto consumato per intero in questa spezie di sinistro, e per quanto con opera sia stato rimesso nel pristino stato, non manca che non sia naufragato, e rivissuto: e così si è praticato in casi simili particolarmente per la Nave Concezione di Capitan Calcagno sommersa del 1664. nel Mandraccio, e d'un Capitano Corso al Molo.

Altre particolarità attinenti al naufragio si sono notate in altri capi di quest'Opera secondo l'opportunità, come dall'Indice.

- (1) Sic hab. apud incer. Anth. Gal. in trac. Usage de la Mer §. naufrag.  
 (2) Per Tex. in l. 3. ff. nav. caup. et stab. (3) Per Tex. in l. pr. C. de naufr. lib. 11. (4) Ut firmat Regens a ponte dec. 24. n. 13. relata a Caren. resol. 1. n. 12. (5) Ut firmat Jo. Lucen. de jur. mar. lib. 1. c. 7. n. 9. (6) Ut per Tex. in d. l. 3. ff. nav. etc. firm. Gloss. ibi Cabal. resol. crim. cap. 70. n. 12. Cyriac. lib. 2. contr. cap. 64. n. 65., Sebast. med. de casib. sort. part. 22. q. 9. n. 1. (7) Rot. Gen. dec. 8. n. 9.  
 (8) Per Tex. in l. quemadmodum §. si Navis ff. ad l. Aquil. juncto Tex. in l. 15. ff. ad l. corn. de sicar. (9) Per tex. in l. 29. §. si Navis ff. ad l. Aquil. et l. si quis sum. 50. §. pr. ff. eod. (10) Ut ex Cicer. de offic. lib. 30. et aliis quos citat. firmat. Grat. disc. 176. n. 22. 23.

#### CAP. LVIII.

##### DEL GETTITO IN MARE.

**P**roseguido la materia del naufragio si rappresenta quella del gettito che si fa per ischivarlo con gettar volontariamente in Mare parte del carico per sollevar la Nave, e per sottrarsi da un male più grave imminente si elegge il minore (1) di cui ne parla copiosamente la legge comune, (2) ed il Consolato di Mare al cap. 93. 97. 281. e 293. ed il nostro Statuto lib. 4. cap. 16., e per quanto questo caso paga volontario, perchè si elegge; però si connumera



fra li fatali e forzosì; atteso che la causa, da cui ha origine, non è libera, ma violenta, e così è una volontà violentata dall'accidente del pericolo.

De' Gettiti ve ne son due sorti, ovvero in due modi suol farsi, uno si denomina gettito piano, così denominato dal Consolato di Mare cap. 281., l'altro è un seminaufragio. Al gettito piano è prescritta la sua forma e regola, e dal detto nostro Statuto, e dal Consolato, ed è quello che si fa con precedente deliberazione per esserne stato previsto il caso. Il secondo è quando sopraggiunge impensatamente burrasca di Mare di lampo, che non dà addito a preconnoscenza alcuna, ed ognun getta ciò che gli viene alle mani, che per ciò è incapace di regola.

Ora discorrendo in primo luogo del gettito piano, ad esso la legge comune non prescrive nè regola, nè modo da contenersi, ma bensì gli è prescritta dal Consolato di Mare cap. 93., ed altri allegati; ove si ha che il Capitano è obbligato a manifestar ai Mercadanti se vi sono, ed agli altri di Nave l'evidenza del pericolo, che l'obbliga a dovere gettare; e se la maggior parte accorda che si getti, così si eseguisca, cominciando dalle cose più gravi, e di minor valuta, come il focone e simili, continuando poi sin che la Nave respiri, e lo Scrivano deve tenere nota d'ogni cosa, e scriva l'accordo del gettare, e questo scritto vale come se fosse fatto in terra, o in Nave, che avesse il proese in terra, e quando allora non possa scrivere il tutto, debba poi esser attestato da' Marinari; e quando in nave non vi fossero Mercadanti, ciò si faccia col consiglio del Nocchiero, ed Uffiziali.

Quasi l'istesso dispone il nostro Statuto cap. 16. lib. 4., ma più ampiamente, il quale ordina, che si eleggano tre Consoli, due della gente di Nave, ed uno de' Mercadanti, e non essendovi di questi si eleggano due de' marinari di prora, ed uno di poppa in quali risieda ogni autorità circa il predetto gettito, alla presenza dei quali si scriva ogni cosa, e si riponga al Cartulario.

Segue la forma della nota suddetta.

\* 18 . . . a dì . . . giorno di . . . a ore . . . si fa noto da me . . . Scrivano della Nave . . . come ritrovandosi noi con detta Nave in altura gradi . . . sopra . . . di viaggio da . . . per . . . con carico di . . . di conto di . . . come consta dal libro del Manifesto, fù sopraggiunta essa nave da burrasca di . . . con venti . . . che causò tormento ferocissimo, in modo che trovandosi in pericolo di perdersi



Se non si gettava per sollevarsi; perciò il Capitano, . . . Comandan-  
te di essa Nave convocò a poppa gli Uffiziali, Mercadanti, e  
Passaggeri, esponendogli il pericolo che non si poteva scansare  
solo con alleggerire; il che udito, tutti acclamarono di sì; e che  
il salvo ristorasse il perso, e si elessero a voce M. N. O. per  
Consoli di detto gettito, quali subito fecero gettare le cose se-  
guenti; cioè . . . ed avendo la Nave preso qualche respiro con  
tale alleggerimento si cessò di gettare. Di poi a . . . essendo pla-  
cato alquanto il Mare, io, per supplire alle mie parti, ne ho  
fatto il presente atto notato nel presente Cartulario della Nave  
per dovere ancora rapportarsi il tutto al suo testimoniale da  
farsi al primo posto, che Dio ci concederà di toccar in terra  
a buon salvamento.

(1) *Ex Dyvo Hieronymo Epist. 67.* (2) *Tot. tit. ff. ad l. Zohd. de jact.*

# C A P. LIX.

## DELL' ANNOTAZIONE SOPRA IL GETTITO.

**I.** Not. che tutti i Genovesi, che sono subordinati allo Statuto di Ge-  
nova, per quanto il caso del Gettito segna fuori del Dominio  
della medesima Repubblica, sono però subordinati all' osserva-  
za del medesimo Statuto; perchè ovunque vadino sempre sono le-  
gati da' medesimi Statuti, non trattandosi di contratti con For-  
stieri; ed i Vascelli forastieri, che hanno da condurre il carico  
qui, nè più nè meno devono osservare l'istesso, mentre che do-  
vendosi consumar qui quell'atto con l'esecuzione, si ha da pre-  
tendere come se quì fosse fatto.

**II.** Not. che siccome non sempre si può prevedere il caso, e delle volte  
previsto che sia, non si è poi a tempo ad operare il dettato come so-  
pra dal nostro Statuto, e ben lo sa chi si è ritrovato in simili con-  
tingenze: perciò il Consolato a detto cap. 281. ha introdotto dispo-  
sizione sopra la seconda spezie di Gettito, che partecipa del nau-  
fragio, per la quale nè più nè meno si fa contribuzione del salvato  
col gettato, salvo che nel getto piano la Nave entra in contribuzio-  
ne per la metà, e nell'improvviso per detto Consolato vi entra per  
li due terzi del suo valente, sebbene per uso comune vi si  
calcola tanto nell'uno, quanto nell'altro per la metà.

**III.** Not. che in dubbio, si ha da tenere, che il gettito sia più di questa se-



conda spezie, che della prima; perciocchè essa è la più frequente, e si deve presupporre che se fosse della prima spezie, le persone di Nave avrebbero adempito il disposto dal Consolato, tanto più che la prima in pratica si riduce a difficile osservanza, mentre che, sopraggiungendo un grave pericolo, poco vengono a memoria gli Atti giuridici, ed io in anni sessanta di pratiche marittime, che n'averò vedute gran quantità, non mi ricordo aver veduto Consolati appena quattro in cinque fatti per Gettito notato giuridicamente alla forma prenarrata, ed in ognun di questi vi è stato da criticare per esser paruti troppo premeditati. Al contrario quando è stato opposto in Tribunale, che non si approvino li testimoniali per Gettito sotto pretesto di non esser fatti alla forma statutaria come in caso di Padrone Uberto Ferrando di Sestri, e Padron Antonio Groppo di Lavagna, e di Padron Bevensone di Spotorno, ed altri, non si è tenuto conto di tal opinione come praticabile.

IV. Not. che prima si hanno da gettar le cose più gravi, e grossolane, e di minor costo, perchè tali son gli usi marittimi; e quando ciò non si sia potuto fare si deve esprimere nel testimoniale la causa: altrimenti vi si presume colpa.

V. Not. che quando in Nave non vi sono i Mercanti de' quali è il carico, o altri per loro, quando bisogni far Gettito, deve il Capitano ricercar il parere del Comunale della Nave; così ordinando l'allegato Consolato cap. 281. circa il mezzo, e se vi sono li Mercanti, deve fare quanto si è notato sopra.

VI. Not. che se il Gettito fosse per sorte causato da mala stiva, o da stracarico in modo, che per tal causa il Vascello abbattuto da tempesta non avesse potuto respirare, e così il Gettito fosse stato forzoso, che per altro non saria stato fatto, o non tanto; allora il danno va a conto della Nave, e del Capitano di essa, e ciò ha luogo non solo per stiva fatta inavvertentemente, quanto scientemente, o con colpa, o senza colpa: (1) perciò stia avvertito ognuno a cui spetta a non inciampare, e se il Mercante, o altri l'obbligano, o a maggior carico della capacità, o a collocazione di merci in postì improprij prontamente ricusi, massime se si trattasse di roba insufficiente al ristoro de' danni, che seguissero.

VII. Not. Finalmente, che il Gettito non si ha da fare, se non che in estremo pericolo inevitabile, però in tempo abile; altrimenti saria temerario. Il che porta seco l'obbligo del ristoro de' danni, e li pericoli hanno solo due origini, o di naufragio, o da sottrarsi da caccia data da' nemici con alleggerire.

(1) *Ut argente tex. in l. 2. §. 2. et 3. ff. ad l. aquil. not. Lucen. de jur. mar. lib. 2. c. 8. n. 15.*



## DELLE AVARIE E LORO DIVERSITA'.

**P**rossima ancora al naufragio è l'Avaria per essere danno, quale o per tormento di Mare, o per altro accidente fatale ha origine, ed occorre o nella Nave, o nelle merci in quella esistenti, e nell'una, e nell'altra ancora: perciò prosecutivamente qui cade molto a proposito trattarne, e con occasione di questa spezie di Avaria trattar ancora d'ogni altra, che avvenga in genere di contrattazione Marittima.

L'etimologia delle Avarie pare, che proceda da Avaro, come che forse meriti più d'ogni altro essere subordinato a questa giattura; vero più tosto procede dal verbo latino *habeo*, perciò lo Spagnuolo lo pronunzia *haberia habendo* (1) cioè il danno. Ma sia come si voglia come sopra ancora è definita dal nostro Statuto *de secur. in §. Assecuratores*.

Premesso quanto sopra, dico prima, che l'Avaria è di due sorti; una è ordinaria, l'altra è straordinaria; e quest'altra è accidentale e fatale, ed altra volontaria, ed altra mista partecipante dell'una, e dell'altra.

L'ordinaria Avaria è quella che si suol pagare di consuetudine in certi casi regolati dall'uso per modo d'un regalo, che si fa al Capitano, da chi ha roba in Nave per la buona custodia v. g. per le merci che vengono di là dallo Stretto per quì, la quale si paga a proporzione de' noli ordinariamente, e così è un danno ordinario, e tali sono tutti gli altri sopra pagamenti consuetudinarij, quali perciò si denominano Avaria ordinaria.

L'Avaria straordinaria, e insieme fatale, quale è prossima al naufragio, la quale, come si è detto sopra, è definita dal nostro Statuto *de assec. §. Assecuratores*, è come quando per furia di venti si squarciano le vele, si strocchia un albero, si apre per tormento qualche falla, e si dannificano le merci in istiva, o sopra stiva, o seguono accidenti alli quali l'umana provvidenza non vi può riparare.

Se poi seguisse tale infortunio, che o per tempesta grave, o per incendio, o per combattimento, o per altro accidente impensato si riducesse la Nave a termini d'innavigabilità non riducibile allo stato da potersi più navigare, come si è asposto al suo capo, allora non si è più ne' termini d'Avaria, ma vien ad esser sinistro totale. La ragione procede dalla regola, che adducono i Dottori, che



ogni cosa prende l'essere, e denominazione da ciò di che maggiormente partecipa. (2)

L'Avaria poi di terza specie parte forzosa ossia fatale, e parte volontaria e mista; e quando s'inciampa in un infortunio, e per sottrarsi convien contribuire in alcuna spesa, che dipende da negoziato volontario, come quando s'imbatte in un'armata, o che alcun si ritira sotto qualche fortezza, che per farsi cautelare conviene contribuire; ovvero quando per timore di schiavitù si abbandona un Vascello, poi si scorge essersi errato, e si spende volontariamente per andar in traccia del Vascello abbandonato che si ritrova: in questo, ed in altri simili casi l'avarìa è di terza specie.

Vi è altra Avaria straordinaria volontaria, v. g. quando a caso s'imbattono due, o tre Vascelli, o più ad esser in un Porto lontano per caricare, ognun de' quali fa forza pe' suoi vantaggi, come si stila al Brasile, e ne' Porti di Levante. Si giuntano i Capitani per non dannificarsi l'un l'altro, ne' noli, e nel carico, e di comun consenso, o con Mediatori accordano i noli sopra ogni qualità di merci da caricarsi, e non si fanno lecito fra di loro il trascendere, e sminuire, e si ripartono il carico, sopra del quale stabiliscono pe' l'Capitano, e per la gente di nave una rimunerazione a proporzione del medesimo carico, della quale il Capitano ne partecipa per la metà con gli Uffiziali, l'altra alla gente per il buon servizio; la quale, scossa che sia, si distribuisce dal Nocchiero, e Scrivano ad ognuno, secondo il proprio merito. Però conviene da questa rimunerazione dedurre quella porzione di spese, che ha da contribuire a ragguaglio de' noli, che si fanno per la Patente, e licenza del viaggio, ed ogni altra angaria, escluso salarj, bastimenti, frazzi, ed altro spettante alla Nave; onde ne siegue che delle volte il resto di questa rimunerazione è stato maggiore dell'avanzo de' noli, il che parve strano anni sono alli Partecipanti della Nave Incoronata, *alias* Principessa venuta dal Brasile, comandata da Capitan Giuseppe Germano, sopra di che si accordarono le parti, secondo il mio parere, la quale avaria ancor si denomina avaria dell'Indie. Secondo l'uso Portoghese ella va accumulata con l'avanzo de' noli, ed agli Uffiziali e gente si dà un regalo, e così andrebbe fatto all'uso di Arenzano; ma dove non vi è quest'uso spetta nel modo prenarrato come la cappa, paglioli, ed altri simili in luogo de' quali sottentra quest'avaria, escluso solo il regalo di tanto per cento sopra contanti, che sempre spetta al Capitano, perchè corre rischio degli errori.

Vi sono ancora altre avarie all'uso Inglese, ed Olandese, che consistono



in un regalo d'un reale al Capitano per ogni ricco collo, che conduce, in reali tre per tonnellata sopra colli grossi, e di un reale, e mezzo per tonnellata sopra carico di grani, o altra roba a rifuso; ma sopra di quelle cose nelle quali si prende una qualità di regalo non se ne prende altro, e dal Capitano si partecipano come sopra; che cosa poi sieno tonnellate altrove a suo luogo si espone. E perchè li Proprietarj, o sia Esercitori di Vascelli negli accordi col Capitano voglion pattuire, che vadano in distribuzione con gli avanzi de' noli (però se il Capitano, e la Gente va a stipendio, e non a parte) li Mercadanti che caricano ne stanno male, perchè dandosi quel regalo pe'l buon servizio, e cura non son ben serviti. Perciò chi carica vi avverta, e chi giudica non ammetta questo patto, ma faccia dar il regalo a chi va, perchè è patto ingiusto riprovato dalla legge, e contro il beneficio comune.

Altra avaria si trova, che dicon avaria grossa, ed è quando alcun Vascello si trattiene deliberatamente in un Porto, o sotto Fortezza qualche tempo per ischivar incontro di Corsali, o Nemici, per salvar esso, ed il carico: nel che si fa contribuzione, approvato che ne sia di tal caso il testimoniale, che convien farne, e si distribuisce in corpo, noli, ed in merci; ma quando il trattenimento non fosse volontario, ma forzoso, o per forza di Principe, che non vuol che si parta, o per gelo, o altro accidente, ognun lo tollera per sua parte, o al più va un regalo da' Noleggiatori alla Nave per la consumazione de' bastimenti ad arbitrio de' pratici, non eccedente per lo più la metà de' noli, quale regalo, sebbene è danno, non è però in forma d'avaria comune, e per quello son tenuti gli Assicuratori, perchè procede da fatalità.

Concludo dunque, che le avarie puramente originate da' casi fatali nel carico, niuno è tenuto, solo chi se gli assume; ma se vi è colpa, per quanto levissima, è tenuta la nave, e chi la eserca. (3)

(1) *Sic in punct. explic. a Solerz. in trac. de jur. indiar. lib. 5. cap. pr. tit. 5. n. 5.*

(2) *DD. in l. si quis nec caus. ff. si cert. pet. Gratian. discept. 148. n. 28.*

(3) *Per Tex. in l. 3. §. at hor. ff. nav. cap. 9.*

#### C A P. LXI.

#### DELLA CORSARIA, OVVERO PIRATICA.

**L**A seconda specie de' sinistri fatali è la depredazione che vien fatta ad alcuno delli di lui effetti violentemente per via di Corsaria, o Piratica, caso principalissimo fra gli fortuiti, (1) la quale si commette



in Mare, o in Porto, o in Ispiaggia, a distinzione della depredazione, che si fa in terra per via di bottini, ovvero di rapine; e la legge la denomina pravità piratica. (2)

Questa si commette in uno de' due modi; o per causa di guerra dichiarata fra due Nazioni una contro l'altra con patente in corso di Armamento marittimo, come si fanno in terra con Eserciti, o Squadre con Insegne li bottini; ovvero per via di furtò violento da' propri ladri di Mare come si fanno le rapine in terra dagli assassini di strada, il che si comprova con l'autentica della legge Civile, la quale distingue piratica da ruberia. (3) Però il proprio, e vero Pirata è quello, il quale eserca il corso con Patente, ed Insegna d'alcun Principe contro li di lui Nemici di Guerra dichiarata, se ben si esercitasse forse contro altri ancora sotto qualche pretesto per appropriarsi il fatto altrui con diabolica istigazione; e questa è la peggio corsaria d'ogni altra, cogliendo, chi non si preguarda, quasi con amico bacio, come proviamò per calamità de' nostri tempi, per quanto ciò sia riprovato dalla ragion delle genti. (4) Pertanto ognun che navigando scopre un Vascello deve sempre stimarlo per nemico, e preguardarsi, e schivarlo, però senza intimidirsi, e sivertarsi alla meglio; perchè Iddio assiste agli oppressi.

La pena di questo delitto se si tratta della prima specie, è esser trattati essi, conforme essi hanno trattato con altri, o come voleano trattare gli altri, con lo spoglio, e schiavitù; onde conseguano uguale pena al demerito proprio. In quanto agli altri; se inciampano in potere della Giustizia, consumato che sia il delitto, la lor pena *de jure communi* è la forca, e pe' l' nostro Statuto Criminale lib. 2. cap. 27. suddetta pena si dà solamente, quando la somma passa lire venticinque; il che s' intende ripartitamente per ognuno de' Pirati, e questi impunemente da ognuno puonno esser uccisi, e l' usar pierà a costoro è impietà, ed ingiustizia. (5) E sebben alcun Vascello avesse Patente di Corsale, abusandosi di tal Patente con delinquere in amici, merita maggior castigo; mentre questi non sono obbligati preguardarsi;

Not. che pe' l' nostro Statuto sopra allegato vien proibito a' Genovesi istruire, in qualsivoglia parte del Mondo, Vascelli pel corso, senza licenza del Serenissimo Senato; il simile a chi corsegiasse fra il Crovo, e Monaco, cioè depredando più di quanto sopra si è detto, ovvero continuando; e se alcun Genovese fosse stato rubato piraticamente, o con rapina in terra da esteri fuori del Dominio, o in altro modo offeso nella persona, o nella roba, e contra quel tale, o tali fosse dall' offeso darà querela, venendo il Reo, o Rei in potere



della Giustizia, puonno esser castigati. Così ancora se alcun Genovese fuori del Dominio facesse il medesimo contro un Estero, e qui fosse querelato, può esser punito: così disponendo lo Statuto Criminale lib. 2. cap. 96., ma senza querela non si può procedere; onde un tal Padron Emmanuele Magnone che avea depredato in corso certi d' Alassio in altri Mari, contro il quale quì nel Tribunale Marittimo si procede *ex officio*, ed in contumacia fu condannato in pena di forza; avendo questo d' ivi a tempo reclamato agl' Illustrissimi Signori Supremi, fu in Magistrato del 1675 dichiarato non esser stato lecito proceder in detta causa, e così deliberato.

Li nostri antichi sono stati talmente gelosi in questa pratica, forse per togliere le occasioni d' incontri, che nello Statuto Civile lib. 4. cap. 18. vien ordinato, che, emancipandosi dal Padre un figlio (il che per occasion di mercatura prima si stilava più sovente che adesso) dovesse l' emancipato giurare di non dover esercire pratica senza la dovuta licenza.

Le medesime pene imposte come sopra a' Corsali, vengono ancor imposte a' recettatori, e fomentatori loro, tanto dell' una, quanto dell' altra qualità, perchè gli uni, e gli altri sono denominati *pessimum genus hominum*.

Li Corsali, come ancora i Ladri di strada, come nemici comuni, ed oppressori della libertà, e del commercio, e come violatori della ragion delle genti, possono da tutti esser infestati, e possono giuridicamente i Ministri, e Sudditi d' un Principe dargli caccia, e debellarli sin oltre i limiti del di lui Stato, inoltrandosi nello Stato confinante, nel quale si rifugiassero, senza violazion di giurisdizione; presi però ivi, si hanno da porre in potere del Principe nello Stato di cui furono fermati; esclusi però li Turchi, ed altri nemici comuni, quali restano Schiavi di chiunque, ed ovunque li prende, etiam con inganno, ma non mai sotto fede.

Concludo dunque dovere ciascheduno in Mare preguardarsi da' Corsali, ed in Terra da' Crassatori di strade, e chiunque in Mare o in Ispiaggia, o in Porto, o altro seno di Mare, o ne' Fiumi navigabili ruba, e depreda, o sia amico, cioè non dichiarato nemico, etiam Paesani, o pure proprio nemico, o con Patente, o con lo Stendardo, o senza, o con inganno, o per mera forza sempre è Corsale; e per questo caso gli Assicuratori son tenuti, quando non giustifichino che la preda proceda da alcun contrabbando, o sia discammino; è così esecuzione giudiziaria, che così si pratica (8) Si ha da avvertire esser costume inveterato, che incontrandosi in Mare Vascelli armati, il minor di poderosità, forza, e titolo, o sia Sten-



dardo è in obbligo di abbattere l'Insegna, e sbarrare un tiro sotto vento per saluto; e l'altra parte superiore o più meritevole ha da rispondergli con altro sbarro simile; e quando ciò non si osservi; si viene all'esperienza delle forze, (9) e chi ne rapporta danno se lo sopporta in pazienza, ed in questo caso non entra Corseria, per il danno seguito: forse da questo accidente gli Assicuratori sono tenuti. Si ha ancora a sapere che tanto è danno di corseria quando s'abbandona un Vascello, o il fatto suo, per salvarsi con la fuga d'imminente pericolo de' Corsali, ovvero quando si fa Barca armata per fuggire, come quando vien depredato alcun Vascello a viva forza. (10) Si deve avvertire che se alcun Vascello Mercante per sua cautela si ramparasse con altro armato in corso, che fosse, o di sua Nazione, o confederato; e viaggiando come di conserva s'incontrasse in altro Vascello contro di cui il Corsale s'inviassero cacciandolo, e lo rimettesse, ovvero il cacciato cedesse supponendo non potere resistere a due, o fosse poi dichiarata mala presa, e convenisse restituire, e ristorare li danni, ed il Corsale, o non si trovasse, o non avesse, può il Depredato avere regresso per la ristorazione contro il Mercante, quasi che abbia cooperato con l'assistenza, intimorendo quello il quale con un solo non avrebbe ceduto. Così del 1685. occorse a Padron Andrea Pintone di Voltri, che s'accompagnò con Barca da corso: dunque dovea subito allontanarsi con uno sbarro a vuoto in segno di separarsi, perchè chi assiste rampara, ed in caso di buona preda partecipa del preso. Così fu dichiarato nel 1682. per due Brigantini d'Alassio seguitati da altri due della Bordighera.

- (1) Per *Tex. in l. in reb. ff. commod. et ex Santhe. firmat. Xoph. Crucc. in tract. de Indic. lib. 2. cap. 40. n. 9.* (2) *Tex. in auth. navigium C. de jur.* (3) *Tex. in l. postliminium in ver. a Piratis aut latronibus ff. de capt. proff. re.* (4) *Ut firmat id. Cruc. l. c. n. 14.* (5) *Ut firmat. Lucen. de jur. Mar. lib. 2. cap. 15. n. 7.* (6) *Ut firmat. alleg. Cruc. l. c. n. 9. et incertus Auth. Gall. in trac. Usage de la Mer pag. mihi 153. Baron. de bel. Sacr. pag. 34.* (7) *Ut probat. id. Lucen. l. c. lib. 2. c. 3. n. 23.* (8) *Ut desum. per Text. in l. in reb. ff. commod., Rocc. in tract. de assec. not. 24., Calvin. in lexic. in verbo pirata, et in verbo predæ Bonac. de Cæn. in Bul. Cæn. Dom. disp. pr. q. 4. pun. pr. prop. pr.* (9) *Ut ex Bemb. hist. firmat Gratian. discept. 224. n. 44.* (10) Per *Tex. in l. pr. in verbo quemadmodum ff. de incen. ruin. et naufr.*

#### C A P. LXII.

DELLA COMPAGNIA D'ARMAMENTO IN CORSO,  
E SUA FORMA.

**C**Ade quì molto a proposito questo discorso non regolato da alcuna disposizione giuridica, ma solamente dalla pratica, ed usi marittimi; perchè quando una Nazione ha una Guerra dichiarata contro



un'altra, tanto questa, quanto quella concede alli suoi Popoli le rappresaglie con facoltà di depredare, e corseggiare contro i proptj Nemici: e non mancando da per tutto gente depravata, la quale con speranza di preda si espone ad ogni risico con Vascelli armati in corso, ed alcun più coraggioso, ed sperimentato dell'altro si fa capo di questa Gente, si distribuiscono gli Uffizj, si fanno provvisioni d'ogni sorta di bastimenti bisognevoli per l'impresa. Ma perchè in questa sregolata faccenda vi si convien ancora qualche regola fra' limiti della quale ognun si contenga, perchè altrimenti tutto sarebbe un caos di confusione, perciò qui espongo ciò che si pratica per buon governo, ricavato dalla comune osservanza.

- I. Si ha da domandar licenza, e Patente dal suo Principe di armar in corso contro i nemici della Santa Fede, e del suo Principe, quale si suol concedere per Armamento, e per tempo determinato con precedente promessa, e sicurtà di non abusarne contro qualsisia altro, e di contribuire la decima di tutte le prede da farsi, e di osservare gli ordini, che dal medesimo Principe, e suoi Ministri gli fossero imposti.
- II. Sistila, che di tutto il ricavato netto delle prede, dedotte le spese, e la decima sopraddeita, se ne separano altri dieci per cento; la metà de' quali vanno in Opere Pie, Suffragj per li Defunti in quella Guerra, ed elemosine; gli altri cinque si distribuiscono per la maggior valentia; cioè a chi nel combattere si è diportato meglio a giudizio di chi a ciò presiede, e prese le dovute giustificazioni per animar ognuno a farsi valoroso. Dell'avanzo se ne fanno tre parti, una delle quali va a chi ha fatta la provvisione de' bastimenti, o sia agli armatori, la quale spetta a loro per costo de' medesimi bastimenti, cambj marittimi, risichi, ed ogni altro emolumento che gli possa spettare. La seconda parte si applica alla Nave per li frazzi, noli, e risichi di essa corsi dalli Partecipi, quali l'hanno tenuta ben provvista di corredi, e sarziata. La terza parte poi spetta alla gente da distribuirsegli secondo il merito d'ognuno dal Capitano, ed Uffiziali, ovvero secondo gli accordi, e quando alcuno fosse morto si paga alli di lui Eredi. Dal Cons. cap. 123. e 126.
- III. Si osserva, che nel rimettersi alcun Vascello, tutta quella roba che ognun preoccupa, e depreda, singolarmente al nemico con l'arme alla mano in la zuffa, resta propria del Depredante, escluso cose di Nave, ed escluso ciò che va in istiva per quanto fosse fuori, ed ogni altra cosa che va in manifesto, e che paga nolo.
- IV. Si osserva, che per animar ognuno ad avanzarsi, ed arrischiarsi ad esser il primo a rimetter la Poppa, o sia il di lui Castello, e ad abbatter l'Insegna nemica, e piantar la propria a forza di combat-



timento gli è dovuto il Capitanato della Nave rimessa, salvo pat-  
ti, o consuetudini in contrario da doversi giustificare.

V. Si osserva, che ritrovandosi due, o più Vascelli, o di conserva, o incontrati a caso, tutti d' una Nazione e Bandiera, quali s' incontrassero in Vascello nemico, e loro riuscisse depredarlo, si fa la distribuzione in ognuno secondo la propria forza, ed armamento; avvenendo che in caso di combattimento si faccia vantaggio al più valoroso, che maggiormente si sia segnalato; e tutto il preso si riduce in Caratti 20. ed, o in essi si estima ciò che si ha a dividere, o si vende all' incanto, e si assegna a chi più, ed a chi meno Caratti. Così si osservò, ed eseguì del 1685. fra Padron Andrea del Canto, Padron Babaglia, e Padron Brando in Conservatia marittima.

Segue la forma del Contratto fra gli Armatori ed il Capitano.

\* 18 ... a ... in ... Per il presente manoscritto valituro come se fosse Instrumento pubblico; dichiariamo noi sotto segnati d' aver concordato di nostra libera volontà in tutto come in appresso: cioè, che avendo Cap. M. ottenuto da ... libera facoltà, e Patente sotto il giorno ... di poter con sua Barca intitolata ... andar in corso, sotto li modi, e forme che si contengono nella medesima Patente da ognun di noi veduta, e letta, il che per poter eseguire, convenendogli aver provvisioni di bastimenti, ed armamenti bisognevoli, sopra di che avendo ricercato D. E. F. quì presenti, a volerli consentire un capitale di ... da provvedersene, al che concorrendo: perciò esso Capitano M. intervenendo tanto a suo proprio nome e conto, quanto di A. B. C. Partecipi di detta Barca da una parte, e detti ... dall' altra, concordano in tutto come in appresso. E prima essi ... promettono fra il termine di giorni ... d' aver fatto consegnare a detto M. nella predetta sua Barca tutta quella quantità di viveri che si contien nella lista, che si registra a piè di questa scrittura, quali si presuppongono bastevoli per la navigazione di sei mesi di detta Barca, e di più tutti quelli Bastimenti da combattere, ed arme che sono descritte in altra lista pure da registrarsi a piè di questa; e di più al termine di partenza, dar li contanti ... che li servano di rispetto per ogni bisogno che gli occorresse nella navigazione. Secondo si dichiara che tutte queste cose, che in tutto ascendono a ... vanno a tutto risico di detti armatori di andata, stato, e ritorno. Terzo, all' incontro promette detto Capitano M. fra giorni ... dare suddetta Barca allestita di tutto punto con uomini cento venti fra Marinaria, e Soldatesca buona, arrolati



a sue spese, e salvo legittimo impedimento, far partenza di qui, e viaggiare ovunque stimerà più profittevole pe' l' pubblico, e privato servizio degli interessati, e di portarsi da Capitan d'onore bene, fedelmente, con tutta diligenza, e coraggiosamente, e render buon conto di tutto ciò che avrà ricavato nel presente viaggio qual si accorda debba durar sei mesi, salvo sempre accidente forzoso. Quarto, si accorda, che tutte le prede ed utili che occorreranno, debbansi condurre quì, e non altrove, salvo accidente forzoso che l' obbligasse in contrario, nel quale caso dovrà condurre il ricavato. Quinto, si accorda, che tutti li bastimenti e provvisioni, si de' viveri, come di guerra, che si ritrovassero in Vascelli che fossero depredati per uso loro, e non a nolo, restino proprj di essi Armatori, e non vadino in distribuzione, in modo che finito il viaggio ogni avanzo dell' uno e l'altro, bastimenti e provvisti e presi, se ve ne sarà, debbano poter ripigliarseli per intero li medesimi Armatori come roba loro, ed il Capitano debba invigilare che non si frazzino più del dovere, e che ognun abbia la sua razione, e per tale custodia avrà quattro per cento del rimasto, che consegnerà da regalarne ancora a suo arbitrio gli Uffiziali. Sesto, non si proibisce, che se in viaggio gli venisse a bene far conserva con altri Vascelli maggiori, o minori di nostra Nazione, o confederati, militanti però sotto Insegna di nostra Nazione, o confederata, il farlo, massime a comune difesa; con che però non si facciano con loro patti pregiudiziali, o contrarj alli contenuti nella presente scrittura. Settimo, si accorda, che dell' avanzo degli utili si debba prima dedurre il dieci per cento da pagarsi per giusto dritto a ... ed altra mezza decina in Opere Pie ad arbitrio de ... ed altra mezza decina in distribuzione della maggior valentia ad arbitrio pure; e così dedotto 20. per cento di tutto il rimanente se ne faranno tre parti uguali; una delle quali si assegna alla Barca per li frazzi, danni, e risichi che avrà patito, e corso; e per ogni altra pretension possino avere i di lui Partecipanti per causa della navigazione di detta Barca; la seconda si assegna agli Armatori da servirgli pe' l' consumo de' loro bastimenti provvisti; e la terza parte spetterà alla gente compreso il Capitano, ed Uffiziali distributivamente secondo gli accordi fra li Partecipanti e gli Arrolati. Ottavo, si accorda, che quando le prede, o roba da dividersi subito al ritorno, non si ritrovasse ad esitare, per sbrigare la gente si debba estimare il tutto d'accordo da' Periti, e si faccia fuori del più esitabile, e con esso, ovvero gli Armatori, e Proprietarj della Barca abbino a provveder il contante del terzo della gente, e sbrigarla, e reintegrarsi nel fondo con



ragionevol interesse. Nono, s'incarica allo Scrivano di dover tenere diligente scrittura, e conto di ogni cosa, acciò non nascano controversie nella divisione. In appresso se vi ci vogliono altri patti, si puonno aggiungere, ma li sopradetti sono i più comuni.

### C A P. LXIII.

#### DELLE PATENTI, E LETTERE COMMENDATIZIE.

**P** Erchè ogni sorte di Vascelli, come si è visto, è destinato in uso di guarnigione de' Principi, e loro Stati, e Popoli addiacenti al Mare, e così per loro Armamenti; ovvero è destinata in uso di tragitto di robe, e merci per mantenimento, e comodo de' medesimi Popoli, e conseguentemente per altra parte in beneficio, e sollievo de' medesimi Principi per l'utile che ricavano da' diritti a loro dovuti con il Commercio; e così all' uno, o all' altro modo i Vascelli gli apportano il principal introito di lor patrimonj. Perciò con molta ragione devono o loro immediatamente, o per mezzo de' loro deputati, provvedere, o far provvedere li Comandanti de' medesimi Vascelli, ognuno di essi secondo la qualità delle cariche, e funzioni che esercitano di Lettere commendatizie, e Patenti, ad affine ancora, che non sembrino, incontrandosi con altri, che sieno Vascelli profughi, e in disgrazia di chi li comanda.

Di Lettere Patenti, e commendatizie non ne trattano, ch'abbia visto le leggi civili, però se ne trova qualche discorso nelle canoniche con gli Autori citati dal Genua nel suo trattato *de scriptura privata*, da quali si ricava, che ogni Superiore tanto Ecclesiastico, quanto Secolare suole concedere a' suoi Sudditi, che hanno da trasportarsi lontano da' loro Paesi, simili ricatti: il tenor poi di essi, cavato dall'uso pratico, l'espongo come in appresso; e prima per armamento di guerra, e mercanzia.

Magistrato . . . sentita l'istanza fataci da Capitan M. il quale con Barca sua intitolata . . . intende viaggiare dovunque meglio gli parrà con armamento d' Uomini cento, o circa, fra Marinaia, e Soldatesca provvista con pezzi sei Canoni di ferro, e dodeci Petrieri, Spingardi, Moschetti, ed arme d'asta, ed altre a proporzione con bastimenti d' ogni sorte a sufficienza, e tanto in corso contro li nemici della Santa Fede, quanto per condotta di merci, e lor difesa, riconosciuto, che ciò può essere di giovamento a' nostri Popoli, ed avuto riguardo al valor, prudenza, ed isperienza del



medesimo Capitano M. Perciò in virtù di queste nostre Lettere patenti, che gli deliberiamo come a ciò specialmente deputati da ... primieramente gli concediamo facoltà di potere ne' nostri Stati provvedersi di suddetta gente, ed arrolarla, ed eleggere gli Uffiziali di essa, ed ancora provvedersi d'ogni sorta di bastimenti difensivi, ed offensivi, e di viveri, il tutto a di lui proprie spese; di più gli concediamo libera facoltà di poter con detta sua Barca, o altra, che gli occorresse surrogar in luogo di questa, navigare con l'insegna ... eleggendolo perciò a beneplacito nostro per un de' nostri Capitani in Mare, presupponendo debba in tal grado farsi onore; dovrà però egli promettere, e giurare solennemente fedeltà al ... e di non abusarsi direttamente, o indirettamente di questa nostra concessione, nè valersi intanto d'altra Insegna di Principe alcuno, senza nostra espressa licenza in iscritto, e di osservare, ed eseguire prontamente ogni ordine nostro, e di diportarsi bene, fedelmente, e con tutta diligenza, e di condurre quì ogni preda, che per sorte facesse, salvo legittimo impedimento, e pagare, o contribuir la decima alla Camera ... e render buono conto d'ogni suo diportamento, e di tutte le predette cose dar idonea sicurtà in forma, il che stante comandiamo ad ogni, e qualunque Giusdicente, ed Uffiziali nostri maggiori, e minori di qualsivoglia luogo, Paese, e Città di questo ... *citra, & ultra mare*, e ad ogni Console da noi preposto in qualsivoglia parte del Mondo, che in ogni di lui occorrenza gli porgano ogni ajuto e soccorso sotto pena della nostra indignazione; e ricerchiamo ogni Principe, Signore, e Comandante e loro Ministri nostri Amici, e Confederati che vogliano fargli ogni buon passaggio, e porgergli ogni ajuto, e favore con dovergliene restar grati, offerendosi in simili, e maggiori occasioni retribuirlgli l'istesso a' lor Vascelli, e persone; sopra delle quali cose gli abbiamo deliberato le presenti nostre Lettere patenti, quali saranno firmate dal nostro Cancelliere, ed impresse del nostro Sigillo, date ... questo giorno ... 18 ...

Segue altra forma di Patente per Vascello navigante in mercanzia.

Magistrato ... Certifichiamo ognuno, a cui spetterà legger la presente nostra, qualmente la Barca intitolata ... di portata di cantara ... nostro comun peso, che ha Poppa alla navaresca padroneggiata da ... e stata fabbricata in queste nostre parti di conto proprio di N. O. nostri nazionali, come ancora è suddetto Padro-



ne, e la maggior parte de' Marinari che la navigano, e va in condotta di merci, di conto di Mercadanti di qui, che così in tutto come sopra ci consta per giustificazioni da noi prese, e dateci da' testimonj degni di fede e per scritture ancora; perciò ricercati da' medesimi interessati gli abbiamo deliberato queste nostre Lettere patenti, ordinando a qualsivoglia ec. *prout in præcedenti*, ed in fede della verità saran queste nostre firmate, ec.

*Data nella nostra Cancelleria questo giorno, ec.*

# G A P. LXVI.

## DEL FORZOSO COMBATTIMENTO.

**P**Er sottrarsi da' Corsali, e Nemici, quando nè per fuga, nè per siver-  
ti sotto alcuna Fortezza, o in altro modo non si è potuto schivare  
l'incontro, conviene se non si vuole ignominiosamente cedere ve-  
nire ad sperimentare le forze con il nemico, difendendosi con bra-  
vura, quando la difesa non sia temeraria per la gran contraria supe-  
riorità; sopra di che dovendosi toccar di passaggio qualche punto,  
consecutivamente dopo la Corsaria, con quei ricordi che ho da'  
praticanti riscontrato essere giovevoli.

Dico primieramente, che il Comandante d'alcun Vascello Mercante, che  
si ritrovi in tal procinto, ha da consultarsi con la gente, e sen-  
tire, per quanto comporta il tempo, li pareri de' più sperimentati  
circa il resistere, o cedere; e secondo il comun parere deliberare,  
(1) e deliberando resistere, deve animare la gente, deponendo  
ogni vano timore, che ingombra la mente, e sopra tutto invocar  
il Divino Ajuto, che assiste alla giustizia; nè s'attribuisca a  
semplicità se qui vi espongo un'Orazione solita recitarsi da' Fe-  
deli Cattolici antichi ritrovandosi in simil caso.

✠ *Domine Jesu Christe filii Dei vivi, qui Petrum in Mari deambu-  
lantem, teque acclamantem servasti, serva quæsumus hanc Na-  
vim cum omnibus famulis tuis in ea existentibus, & te accla-  
mantibus a periculis imminentis prælii, & perducere digneris  
omnes incolumes ad Portum salutis, qui vivis, & regnas in sæ-  
cula sæculorum. Amen. Maria Mater Gratiæ, Mater Misericor-  
diæ, tu nos ab hoste proteges. Sancte Michael Arcangeles, de-  
fende nos in prælio, ut non pereamus in tremendo Judicio, de-  
scendat super nos virtus Spiritus Sancti, quæ, & corda nostra  
clementer expurget, & ab omnibus tueatur adversis. Per Chri-  
stum Dominum nostrum. Amen.*



La forza di questa, ed altre orazioni fu molto bene sperimentata da Monsignor Gerisola de' Preti di S. Filippo, quando anni sono, venendo con Nave di Capitan Martin Masio, s'incontrò con Nave Barbaresca di doppia poderosità, con la quale si combattè quasi un giorno, e miracolosamente si salvarono. Altra di Capitan Girolamo Alezzaro inciampata con due maggiori di essa in Canale di Sicilia qui. Capitan Germano con Capitan Prasca con cinque Vascelli Turchi nelle parti di Spagna: in somma conviene aver fede, pregare, ed operare quando vi si intoppa.

In secondo luogo il provido Capitano alla partenza si ha da provvedere a sufficienza d'Uomini, e non di gente; e di bastimenti d'ogni sorte, e di buone armi, e non ischivi Passaggeri abili per poco nolo, purchè in un incontro servino, il quale se seguisse, e gli avesse esclusi, il danno gli saria imputato a colpa, e saria tenuto al ristoro. (2)

In terzo luogo avverti a non ischivar gli avvisi che abbino qualche probabilità dell'esser d'inimici, essendo tenuto per ogni modo schivarli quando non abbia certezza di poterli debellare approvata dalle persone di Nave. (3)

A proposito di quanto sopra vi è la disposizione del Consolato di Mare cap. 285. il quale trattando di combattimento volontario, figura due casi. Primo, quando vi sien in Nave li Mercanti del carico; secondo, quando non vi sieno. Nel primo dice, che quando li Mercanti, o tutti, o la maggior parte concorrino a che si appigli il combattimento, determina che sia dovuto a loro una terza parte dell'utile, rinvocando altro terzo alla Nave, ed il restante alla gente; se poi li Mercanti, o la maggior parte concorrano a che si combatta, debba in caso il Capitano astenersene, e non astenendosi, ma razzuffandosi, li Mercanti niente tirano, ma se le merci avran danno gliele ristora: avvertendo che la maggior parte si intende per rata del valente del carico non del numero. Il secondo caso è determinato assai chiaro dal detto Consolato, cioè che il Mercante non tiri utile alcuno, poichè occorrendo danno è di conto del Capitano. Però secondo l'uso moderno, atteso che li Capitani, o Patroni di Barca, che per lo più non hanno azienda da supplire, perciò si è praticato qui, ed altrove, che il carico tiri il suo terzo, che se ben sarebbe obbligata la Nave delle volte si può abbruciare, o rovinare.

Finalmente vi è un altro caso, ed è quando l'istesso inimico assalta il Vascello mercante, e lo depreda. Allora sempre le merci, e carico tirano il suo terzo perchè sono state in risico. Così si osserva per gli usi marittimi, e così è stato deciso nel Tribunale di Mare del 1685 fra Padron Andrea del Canto, Padron Babuglia, Padron Lupo, e Padron Allegro Brando.



In quarto luogo il Capitano, che si ritrova in questo procinto, non ha da risparmiare cosa alcuna, benchè di rilievo, per la difesa; poichè restando in salvo, tutto il guasto va in contribuzione per Avaria fra corpo, noli, e merci salvate, compreso medicinali, e regalo a chi si sarà maggiormente segnalato: (4) e non si calcola nè il danno della Nave, nè delle merci, ma l'avanzo nello stato avanzato; non trattandosi di germinamento, quale, quando fosse stato fatto; cioè, si fosse accordato d'incontrar più tosto il difendersi a forza, che fuggirsene, e lasciar tutto in preda dell'inimico; allora stante tale germinamento tutto va in contribuzione.

Finalmente è già stato controverso, se alcun Comandante di Vascello ridotto a forzosa resistenza dopo aver fatto, e tentato ogni possibile per salvarsi, ridotto all'estremo, nè potendo fuggire, possa più tosto che andar tutti schiavi, incendiarsi giuntamente con la Nave, ed inimici. Sopra questo articolo ha dottamente scritto Gio: Lucennio, (5) quale prova che non si può, e lo prova con autorità di gravi Autori.

(1) Sic desum. per Text. in l. cum quaeritur §. exercit. in verb. lubeo ff. loc. Strac. de Nav. part. 3. n. 58. Roc. in tract. de Nav. et Naut. n. 70. (2) Ex Surd. dec. 138. n. 6. et per Text. in l. 3. §. at hoc. ff. Nav. caup. (3) Strac. l. c. n. 16. Eman. Pegaz. resol. Foren. c. 3. n. 54. quod habet locum in super c. (4) Ut per Text. in t. si duob. §. damna ff. per soc. notat. Hugo Grot. in trac. de Pac. et Bel. lib. 2 c. 12. n. 15. dicens hoc esse consentaneum atque, et ex æquitate l. 5. ff. ad lib. Zbod. (5) In trac. de jur. mar. lib. 3. cap. 10.

#### C A P. LXV.

##### D'INCENDIO CASUALE DI NAVE.

**I**L terzo sinistro più prossimo al precedente egli è il caso d'incendio, il quale per quanto sia fatale come tutti gli altri, però quando non consti dell'origine si attribuisce a qualche colpa; (1) se consta poi dell'origine v. gr. per fulmini, o per combattimento, o per alcun'altra fatalità, cessa la presunzione della colpa; però o con colpa, o senza per esso è sempre tenuto chi si assume li casi fatali, salvo che, pagando, o avendo pagato, può avere regresso contro chi è tenuto per la colpa. Delle volte si è ancor dato caso, che con una gran continuazione di merci nella stiva subordinate a riscaldamento, come son li grani, carnuccio, o simili, talmente si riscaldino, che con facilità una sola scintilla procedente da fuoco, o da lume, si



incendio come la polvere, e delle volte tale riscaldamento causa delle creppature, che mandano a picco il Vascello; conforme causò, secondo l'universale opinione, alla Barca di Padron Montoggio del 1679. a' 24. febbrajo in faccia di questo Porto. Laonde chi comanda Vascelli deve ben bene invigilare al riparo di tale riscaldamento, e nel maneggio del fuoco, e de' lumi, e particolarmente nel bollire la pece, o catrame, e nel frigare de' pesci; poichè si è osservato, che la maggior parte degli incendj casuali sono seguiti da alcun di questi maneggi; onde si dice per proverbio, convien guardarsi più che dal friger de' pesci in Nave; ed in altro modo si dice in latino *vector in Navis pisces ne frigito*; (2) e sono proverbj provati nella Nave Concordia, ed altre.

Si deve notare, che principiato che sia incendio in alcuna Nave in porto, alla quale altre vi sien prossime, le genti di queste vicine puonno, *impunè*, non potendosi discostare a salvamento, distruggere l'incendiata per sottrarsi da quell'incendio, (3) ed ancora si può mandare a picco. Devesi però contribuire il danno quando altre vicine ne patissero per tale cagione.

(1) Per *Text. in l. si vendita 11. ff. de per. et comm. re vend.* (2) *Sic hab. penes incer. auth. Gal. ordin. 20.* (3) *Text. est in l. 29. et signis fumo 50. §. pr. ff. ad l. aquil et ex Gamm. dec. 96. firmat Roc. in trac. de Nav. et Nav. not. 99.*

## C A P. LXVI.

### DELLA FORZA DI PRINCIPE.

**I**L fatto del Principe, muovasi per qualsivoglia causa, si enumera fra li casi fatali, ed il danno che ne procede si regola come in tutti gli altri fortuiti; perchè procede da forza superiore, ed irreparabile a guisa degli accidenti forzosi, contro li quali non si può nè contrastare, nè resistere; (1) e per quanto sia caso inopinato, e sinistro e impensato, non è però insolito: (2) perciò rispetto a quel fatto forzoso di Principe, che riguarda la navigazione, lo pongo in quarto luogo de' sinistri marittimi, pei quali sono tenuti gli Assicuratori. Tale ancora è il fatto del Giudice, quando iniquamente pronunzia, (3) quando pur ciò seguisse *citra sordes*, & *nequitiam*, dicendo il proverbio *habent quoque sua sydera lites*. Questa forza di Principe trattandosi in materia nautica per lo più accade, quando un Vascello mercante si incontra in Armata, dalla quale sia



trattenuto per servirsi di esso, o del carico suo; e delle volte ancora quando al medesimo fine viene trattenuto in Porto, o sotto Fortezza; e perciò se gli interrompe il viaggio, e questo incomodo è specie di sinistro.

Da quanto sopra si può comprendere la diversità di questo incontro, e sinistro, da quello di Corsaria; il che molto importa sapere per li Cambisti, i quali non si assumono questo quarto caso. Consiste dunque la diversità, che per la Corsaria; come si è visto al suo capo, si commette depredazione con appropriarsi il depredato; all'incontro con la forza di Principe si causa un trattenimento dannoso, ma però con fine di restituire, o la cosa trattenuta, o di pagar il di lui prezzo, in modo che, quando pur ciò non segua, non manca d'essere sinistro di questa specie, e non rapina di Mare, regolandosi ogni cosa secondo il fine, pel quale l'opera almeno apparentemente.

Da questo si deduce, che se un Vascello, cacciato che fosse da' veri Corsali per depredarlo si siverasse in Porto, o sotto Fortezza amica, e fosse dal Comandante di quel Posto trattenuto per valersi in suo uso, o del Vascello, o del carico di esso, con fine di restituire, o di pagare come in fatti è già seguito, questo caso essendo consumato in qualità di forza di Principe, benchè originato da Corsaria, ad ogni modo non è di Corsaria; e chi si assunse questa, non paga quella in tutto, ma per metà: perchè quella ha dato causa a questa, e così si è accordato.

Not. che se un Popolo trattiene forzosamente Nave alcuna, o roba in quella esistente per suo proprio uso, e ne paghi il valente; ma a prezzo ad esso Popolo ben visto, e non concertato, non manca che sia sinistro di forza di Principe; e gli Assicuratori son tenuti per il danno, e con questo sentimento sempre ha deciso la nostra Rota. Avvertasi però, che in questo danno non si comprende il lucro cessante, perchè in materia d'assicurazione, o diretta, o indiretta con il cambio, si ha riguardo al puro danno, non all'utile che si perde.

Si può ancora connumerare fra' sinistri della forza di Principe l'avaria della Scala nelle parti di Levante; poichè questa non essendo altro, che un'improvvisa ed insolita imposizione circa le merci, che colà si caricano, come si è notato al Capo d'Avaria, si può dir fatale, per non essere regolare, che si distribuisca sopra corpo, noli, e merci; e per essa gli Assicuratori son tenuti quando espressamente non si pattuisca in contrario. Quando però questa Avaria sia stata imposta, e sopravvenga dopo dell'impiego, poichè se fosse stata imposta innanzi, essendo che si sarebbe potuto tralasciar d'impiegare, non son



tenuti, perchè vi concorre la volontà. Così si è praticato in causa fra Gio: Rachel Armeno, e Pasquale Laviosa principiata del 1682. Di più si connumera il regalo, che vien preteso, e che si riscuote da' Comandanti d' Armata Navale a' Vascelli mercantili, quando s'incontrano; il quale se ben pare volontario, però ha origine dalla forza. Perchè quando non si desse, particolarmente in Levante a' Turchi, si corre grandissimi pericoli, e per essi son tenuti gli Assicuratori; e così si è praticato in Causa fra il Sologni di Livorno proprietario della Nave S. Elisabetta, e Pietro Gaspari Greco Noleggiatore d'essa.

- (1) *Ex cons. mar. cap. 63. et 289. Grat. discept. 186. n. 82. l. 52. ff. ad l. aquil.* (2) *Scac. de commer. et camb. §. pr. q. pr. n. 136. et seqq.* (3) *Scac. rubr. 8. n. 37. Rot. Gen. dec. 56. n. pr. Boss. de remis. merced. n. 76. q. 10. Menoch. cons. 604. n. 25., Hermosil. ad ll. pont. gloz. pr. l. 37. tit. 5. n. 1. Rocc. de assec. not. 54. n. 89.* (4) *Bar. in l. 3. §. ult. ff. de donat. et in l. demonstratio §. quod autem ff. de cond. et denun. dec. cons. 7. n. 15. lib. pr. cap. adaars de reb. ecc. non alien.*

## C A P. LXVII.

### DELLE RAPPRESAGLIE.

**I**l quinto sinistro, nel quale può fatalmente inciampare un Vascello mercante, egli è di Rappresaglie, le quali si fanno d'ordine d'alcun Principe, o d'altro che abbia autorità superiore, e si fa, o di Navi o di robe, o di merci affine di qualche reintegrazione di danno, o di mala soddisfazione, che si pretenda contro alcuna Nazione di quelle; alle persone della quale si fa questa Rappresaglia. Restano dunque le Rappresaglie differenti dalli due prossimi precedenti sinistri; perchè la Corsaria propria si commette fra due Nazioni nemiche per appropriarsi ciò, che si depreda fra esse, tralasciando la Rapina di Mare, che per quanto sia ancor essa Corsaria, è però impropria, e la forza di Principe come si è veduto, e a fine di valersi del tolto, e pagarlo, e restituirlo: ma la Rappresaglia è a fine di reintegrarsi, o giustamente, o no; ed è come un pegno perduto forzosamente. (1) Conferiscono poi tutti insieme; perchè hanno origine da violenza, a cui non si sia potuto riparare. Di qui è, che chi fa Rappresaglie ne suol fare del rappresato giuridico Inventario, e deposito, e sebbene questo apparentemente si osserva, però per lo più mai si restituisce.



Questo caso di Rappreglie spesso occorre a' contrattanti nelle parti di Levante, o di Africa per occasione della rottura della Scala, che si fa quando alcun Vascello Cristiano s' ha portato via li diritti dovuti; ovvero ha dato alcun danno; per la qual causa il primo a capitarci di quella Nazione glielo fanno pagare; e questa è Rappresaglia, come quello che in Aprile del 1678. occorse in Biserti a Padron Orsini Corso. Ma fra' Popoli Cristiani non si concede così facilmente, facendosi prima le dovute ammonizioni, ed istanze; e si procede con moderazione; e così ci insinua il nostro Statuto civile lib. 6. cap. fin., essendo cosa grave, che uno si abbia a risarcire contro d' un altro del pregiudizio, ch' ha avuto da un terzo per doverlo ripetere da questo. E per quanto per buona regola di ragione le Navi di mercatura non si possino, nè nebbansi ritenere per non impedire la contrattazione; (2) però non potendo le leggi porre freno alla Potenza Superiore, perciò convien fare della necessità virtù a danno degli innocenti; e per questo caso è tenuto ancora l'Assicuratore, quando che la Rappresaglia non proceda da colpa della gente del medesimo Vascello, in cui si commette. (3)

Si incontra delle volte difficoltà grave se si pretende reintegrazione del rappresato contro di chi diede la causa alla Rappresaglia; la qual difficoltà procede, o da mancanza di prove della medesima causa, o per pretensione d'esser stata fatta la Rappresaglia iniquamente; e perciò non dover soggiacere a tal incontro; nel che per meglio spiegarmi vi adduco un esempio seguito d'una Ragion di negozio, che aveva fatto un partito con una Dogana in Africa, la quale pretendendo d'esser gravata da quella Ragione, e restar pregiudicata, ritenne le robe di un Vascello che capitò colà per negozio, gl'interessati del qual Vascello domandando in giudizio gli Agenti di detta Ragione per la reintegrazione, rispondevano trattarsi di mera Avaria, e non esser tenuti. Fu provato il partito, fu condannata la Ragione, come che originariamente il danno veniva causato da essa, che se fosse stata mera Avaria senza principio, guai a chi inciampa. Al contrario in una Città celebre, si intoppò una Ragion di Negozio, il di cui titolo, e marca delle merci si inscriveva per non dir li nomi, con queste tre lettere G. C. A. a commetter in detta Città un grave fallo, per cui fuggì l'Amministratore: e di Spagna altra Ragione, che inscriveva la medesima marca, mandò una Nave con carico di lane di gran valsuta; alla prima, nulla sapendo del fallo seguito all'improvviso, capitò la Nave, sbarcò le lane nelle balli, delle quali vi era l'impronto G. C. A. ch'era pur l'impronto del trasmittente, e non trovato quello a cui eran dirette, il Capitano le denunziò



nella Dogana in deposito; fu preteso dal Fisco di quella Città, che siccome le lane eran dirette al suo reo con marca riscontrante, fossero di quello, e non del trasmittente, non giovarono le lettere, nè giustificazioni, perchè furono confiscate come robe di questo reo, il quale, essendo però comodo, chiamato che fu in giudizio dal trasmittente dove poi si portò, fu assoluto, perchè esso ne aveva commesse le lane, ma indirizzategli a provvigione, nè persuasolo con lettere a trasmetterglielle; onde fu mera Rappresaglia, che cadette nel trasmittente.

- (1) *Ut notat. Jo. Lucen. de jur. mar. lib. 3. cap. 5. n. 1.* (2) *Ut per Bart. in l. pr. C. de nauf. lib. 11. et per Tex. in l. un. C. de nund. firm. ful. Pher. in trac. de re nau. lib. 533.* (3) *Ut firmat. Santer. p. 4. n. 9. et seqq. vid. Don. An. de mar. non obst. Rocc. de assecur. not. 22. n. 67.* (4) *Nam qui est causa damni debet illud re integrare ex reg. quam ponit. Surd. dec. 94. n. 2.*

#### C A P. LXVIII.

##### (3) DELLA RIVOLUZIONE DELLA GENTE IN NAVE.

**I**l sesto sinistro fatale, nel quale si può inciampare navigando, e vi son casi seguiti massime in occasion di tragitto di Soldatesca, è la rivoluzione della gente di Nave fra loro, o altri che in essa sieno, ove non essendovi chi li possa frenare, nè chi vi si frapponga, si distruggono gli uni, e gli altri; e segue ad essi quel che è minacciato nel Santo Evangelo *insurget gens contra gentem &c.* Convien dunque che il provvido Capitano invigili da principio, che ognuno rimetta l'armi in S. Barbara, ed alla porta si provveda di sentinelle, e guardia, che non si gianochi, perchè questo è il più prossimo impulso di disordini, che si trovi, da' quali con facilità si inciampa nella commozione; e sia a cuore a chi comanda in Nave il documento del Santo Profeta David *non det in commotionem pedem tuum*, ma soggiunge *neque dormitet, & qui custodit te* perchè dalla commozione si viene alla rivoluzione; e guai a chi si trova, perchè si distrugge ferocemente una parte, e l'altra, e non vi restando chi guida la Nave, essa va in perdizione, e dove il vento la guida. Di questo caso ancor Ovidione parla nel racconto di Orione, che era con sua gente salito in una Nave venendo da Sicilia, dove comincia:

*Nomen Orionum Siculas impleverat urbes.*

Soggiunge poco dopo:

*Inde domum repetens puppim, conscendit Orion;*

*At tibi Nave tua tutius aquor erat.*

*Namque Gabernator districto constitit ense,*

*Ceteraque armata conscia turba manu.*



Onde questo sinistro come fatale pe' l danno , che ne risulta , vien a carico degli Assicuratori , come caso fatale , ed impensato. Se ne potrebbero addurre esempj moderni , ma ciò non conviene.

### C A P. LXIX.

#### DEL SINISTRO PER FORZOSO ABBANDONAMENTO

#### DEL VASCELLO

**Q**uesto è il settimo sinistro fatale procedente da giusto timore di non potere resistere ad alcun accidentale incontro che impensatamente occorra navigando, delli quali se ne danno li tre seguenti esempj per lo più contingibili.

**I.** Quando un Vascello mercante si incontra impensatamente in altro, o altri Vascelli di gran forza, almen apparentemente, quali esso non possa schivare, nè sottrarsi con la fuga; e convenga alla gente fuggirsene alla meglio con la Lancia, ed abbandonare la Nave: circa di che convien sapere, che la giusta paura è specie di violenza; di che copiosamente hanno disposto le leggi, (1) sicchè l'abbandonamento per la dubbietà di non potere resistere, e molto più d'esser fatto schiavo, è sinistro fatale di conto degli Assicuratori come procedente da Corsaria.

**II.** Quando in una Nave accidentalmente viaggiando s'intaccasse alcun morbo contagioso fra la gente, di modo che fra morti, ed ammalati, non vi restassero tanti da potere ridurre la Nave in salvo, e chi avanza se ne fuggisse con la Lancia, lasciando il Vascello in abbandono, come seguì del 1656. ne' Mari di Napoli in altura alla Nave di Padron Martino Grondona, e similmente del 1689. a Patron Lando in ispiaggia Romana, questo caso pure è fatale come il primo.

**III.** Quando in una Nave vi è carico di roba corruttibile, massime a rifiuto: e naturalmente putrefacendosi, o per guasto di tormento o per lunghezza di tempo, o per pioggia penetrata nella stiva, o sia per qualsivoglia accidente, nasce fetore, quale a poco a poco va crescendo, e s' aumenta in modo, che si riduce all'insoffribile, al quale non potendosi resistere, nè approdare a Porto, o Seno di Mare da rimediarvi, convien che la gente per non crepare se ne fugga con la Lancia, ed abbandoni la Nave. Così occorre a Capitan Giambartista Humana di S. Remo venendo con sua Nave intitolata il Selvaggio d' Olanda con carico di grani alla volta



dello Stretto, varcato ch' ebbe il Canale d' Inghilterra di Giugno 1678. per causa di precedente tormento; e fu di conto etiam de' Cambisti stante la dettā burrasca.

In occasione del primo caso, o sia esempio, è stato qualche volta controverso quando si abbia ad intendere esservi concorso giusto timore d' abbandono, o sia esser seguito da timor vano, non essendo mancato degli Assicuratori ch' hanno preteso non esser tenuti in questo caso. Onde dico che il giudicarlo *ab eventu*, quando si è riconosciuto in progresso di tempo esser stati presi Corsi per Provenziali, come dice il proverbio, è cosa da Giudice imperito. Dunque conviene ponderar le circostanze, v. gr., se chi abbandona aveva interesse nel Vascello abbandonato, o nel carico, se si tratti di timore tale che qualsivoglia uomo intrepido l'averebbe avuto o no. Si riguarda a' luoghi, e tempi; perchè prove positive non se ne puonno fare, ed o per un modo, o per l'altro chi assicurò è tenuto, quando non si possi inferir baratteria.

(1) *Text. in l. 2. ff. de eo quod met. can. & l. 4. ff. eod.*

(1) C A P. LXX.

DEL SINISTRO PER IMPERIZIA, O ERROR DI  
NAVIGAZIONE.

**L'**Ottavo, ed ultimo sinistro fatale è il caso procedente da Imperizia, o Inavvertenza commessa nel navigare; come quando si dà la corsa diversa, o si va per vento diverso da quello che guida al buon cammino, e si incontra in alcun sinistro, che per altro non vi si sarebbe inciampato. L'esempio è un caso assai noto d'un Padrone di Pra, il quale, in occasione che un gran Principe andò Vice Re in Sardegna alcuni anni sono, imbarcò la di lui suppellettile grossa per condurla in Cagliari, prese il cammino verso mezzo giorno, e per errore andò a dar fondo in un Porto della Barberia; venutogli incontro un battello di quel Paese a spiar che Vascello era, e di dove veniva, e saliti sopra a parlamento due di loro, in tempo che la Barca era ancora in vento, si avvide dell' errore, di modo che riuscì a fuggire con la presa di suddetti due, e questo caso è assai noto. Per imperizia ancora seguono naufragj, e danni gravissimi, per li quali, se ben chi maneggia il Vascello, ed esso Vascello, e gli Esercitori di esso son tenuti alla reintegrazione, (1) non manca però che non



ne sien tenuti gli Assicuratori , (2) se poi chi guida il Vascello inciampasse ingannato per alcun accidente, v. gr., di notte da lumi , o fuochi, egli è scusato , (3) non però chi assicura , perchè non si può dir errore proprio ; avendo avuto giusta causa di credere ; ma per error proprio senza causa , o sua , o di sua gente è tenuto.

Questi casi d' inavvertenza , o di errore , se il fatto stesso non li giustifica son di prova difficile , e son questi errori per appunto come quelli , che commettono bene spesso i Medici nel curare i poveri infermi , come si è visto per nostra fatalità ne' tempi d' influenze del 1629 , 1649 in 50 , 1657 , e del 1678 in 79 , che ho osservato guarirne più facilmente chi abborriva i Medici , che quelli che se ne valevano ; poichè prendevano le punture delle pulci per peccchie ; ma quando è l' ora della fatalità si prendono li riscaldanti per refrigeranti , e questi per quelli. Così siegue ancora nella navigazione quando s' intoppa in alcun Vascello disgraziato .

(1) *Q. imperizia culpa annumeratur Tex. in l. 10. §. Celsus ff. loc. et per imperitiam sequunt. naufrag. ut not. incert. auth. Call. in tract. Usage de la Mer §. naufrages .*

(2) *Ut per Tex. in l. 2. ff. quod quisque firmat Gratian. discept. 86. n. 50.*

(3) *Ut per Tex. in l. 10. ff. de inten. ruin. et. naufr., Rot. apud Varat. dec. 251. par. 2. et Tex. in l. item quaeritur §. si gemma ff. loc.*

## C A P. LXXI.

### DEL CONTRACCAMBIO, E FRODE DE' DIRITTI.

**S**iegono in appresso due sorti di sinistri ne' quali però s' incorre con colpa , e pei quali non son tenuti gli Assicuratori , salvo patti , o usi o leggi d' alcun paese , che dispongano diversamente . Uno è il Contrabbando , l' altro è Baratteria . Ora discorrendo del primo , il quale ha più vocaboli , cioè Contrabbando , frode , discammino , ed in Ispagna si dice *Peraltro* , e tutti insieme altro non inferiscono , e significano questi vocaboli , che una introduzione , o estrazione fatta occultamente per fraudare li Diritti imposti da' Principi ne' loro Stati per l' introduzione , o estrazione di certe qualità di robe , o merci consueti in ogni parte del Mondo , dove in maggiore , e dove in minore quantità , de' quali non serve scusa d' ignoranza , nè di scordo , (1) ed è delitto grave , perchè chi li commette si appropria ciò , che spetta al Principe . Circa poi l' imposizione degli Stanchi ossia Appalti , o come altri dicono Impresarie , chi froda non commette



proprio contrabbando, perchè può aver pagato li diritti dell' introduzione; ma siccome l' imposizione consiste a non poterne contrattare, perciò, chi fosse tenuto per contrabbandi proprj d' introduzione, o estrazione, non è tenuto per gli improprij di contravvenzione a simili Stanchi, o Appalti.

Questi usi, ed imposizioni essendo pubblici, e di continua osservanza, è tenuto il Capitano, che con sua Nave si trasferisce dove sono, a saperli, ovvero informarsene bene come cosa attinente al suo mestiere, e non esporsi a pericoli; altrimenti è tenuto a ristoro de' danni, non potendo scusarsi con capo d' ignoranza, salvo se si trattasse d' imposizione talmente nuova, che non l' avesse potuta penetrare nè informarsene. (1)

(1) Per *Tex. in l. 12. §. divi quoque ff. de pub. et rect. et per Tex. in l. interd. §. licet ff. cod.* (2) In *l. Clar. de re naut. lib. 12. Sard. decis. 198. num. 16.*

## C A P. LXXII.

### DELLA DENUNZIA DI MERCI DA FARSÌ IN DOGANA.

**S**iegue opportunamente questo capo d' insegnamento a' naviganti, che conducono merci per mare, o per fiumi a dover star avvertiti a farne le dovute denunzie alle Dogane, o posti deputati, e questo dentro d' ore 24. le quali secondo l' uso comune, ed universale osservanza sono il tempo deputato a farle, da che giunsero, e diedero fondo di fermo in Porto, o in Baje, o Seni di mare, dove son tali Dogane, o Posti; escluso in Cristianità le Feste di Precetto di Santa Chiesa, ed escluso il termine della quarantena, con avvertire che si devon denunziar tutti gli effetti, o in peso, o in numero, o in misura, e qualità, secondo che sono, li quali sien subordinati a Diritti, o agli Stanchi d' Appalti, dichiarando se sien condotti, per fermo, o per transito, con la libertà di Porto franco, dove vi è, e facendo scrivere ogni cosa, o in suo credito, ovvero in credito di cui spettano, con apposizione, se fia di bisogno, di qualche riserva, o ipoteca, o altro vincolo, o condizione, secondo che al denunziante conviene fare; ed il Capitano di Nave, o Barca ha da far fare nota di tutto ciò dallo Scrivano al libro del manifesto; altrimenti tutto va per di lui conto.

Not. che molte volte convien lasciar in bianco il nome, o nomi di coloro



a' quali spettano gli effetti denunziati, quali nomi a beneplacito del denunziante, a suo tempo li fa scrivere; il che si fa a più fini.

Not. ancora, che se si trattasse di roba da darsi in purga al Lazzaretto, come sono le lane, lini, e simili, convien far la denunzia senza pratica, perchè essa non si dà se non finita la purga; e se si tratta di robe non subordinate a quarantena, come sono ferri, piombi, metalli, e vettovaglie, prima di sbarcare una minima cosa di esse convien fare la denunzia senza pratica, e per lo sbarco di prenderne licenza.

Se il Capitano della Nave tralascia di far denunzia dentro del termine prescritto, o in tutto, o in parte, da che ne seguisse danno, o confiscazione, egli, e la Nave sono tenuti a reintegrarlo, salvo se si trattasse di roba non denunziata allo Scrivano di Nave; ma caricata in occulto, e perciò non fosse stata posta al Manifesto; dal Cons. mar. cap. 184.

Not. che in quanto alle robe, o che si ritengono, o che si comprano per uso della Nave non si fa denunzia, nè per esse si pagano Diritti, e perciò non son subordinate a' Contrabbandi, (1) ma per togliere ogni difficoltà, devono notarsi al Cartulario, ed all' Inventario della Nave, con che sieno robe attinenti ad essa v. gr. cottonine, gumene, armi, ed ancora ogni sorte di vettovaglie, e bastimenti per mantenimento della gente di Barca.

Not. ancora, che circa i pagamenti de' Diritti, e per il modo da contenersi per essi, conviene regolarsi secondo la consuetudine de' Paesi, (2) e di chi n' ha pratica, perchè l' ignoranza non scusa.

Not. pure, che una Nave uscita da un Porto, dove abbia pagato gl' Ancoraggi, e Diritti, se per alcuna urgenza ritorna addietro, prima di approdare dove sia destinata, per quanto fosse giunta a vista di quel posto, non avendo ivi nè caricato, nè discaricato, se ritorna, sia per qualsivoglia causa, non paga più Ancoraggio nè le merci ritornate pagano diritto alcuno. (3)

Not. primieramente che in caso di approdamento forzoso di chicchessia in luogo, dove non sia destinato, ma fatto per sottrarsi da impeto di burrasca, o di venti, o de' Corsari che gli dassero caccia, o per bisognooso provvedimento d'acqua, o viveri che gli mancassero, ovvero per error di Pilota, o per altra grave urgenza, è tenuto denunziar per transito come giunto per causa forzosa, e non è tenuto ad alcun pagamento de' Diritti, (4) salvo l' Ancoraggio, che se fosse grave, ed imposto a contemplazion del Commercio, nemmeno è tenuto, almeno per intero; quando però non segua sbarco, o contrattazione volontaria. (5) Ma si ricordi che ha da far la denunzia che si domanda il *vi ventorum*, e deve farla approvare da chi spetta, ed



informarsi del posto dove tali denunzie si fanno, delle quali in fin di questo Capo se ne propone il tema, e ciò dentro ore 24. da che approdò, e lo Scrivano del Vascello è obbligato di quanto sopra farne annotazione al Cartulario, ed in Genova si fanno in Cancelleria di S. Giorgio.

1803. a . . . in . . . a ore . . . comparve dinanzi al . . . il Padron . . . di Nazion . . . padroneggiante, come dice, la Barca intitolata . . . di portata di . . . il quale con suo giuramento chiestogli da me Notajo, e da esso stato preso, toccate le scritture, denunzia in tutto come in appresso; cioè, che venendo con detta sua Barca, ed Uomini . . . di Marinaria da . . . di dove si è partito . . . con carico di . . . da condursi a . . . come per contratto di noleggio fatto a . . . per conto di . . . per andare a . . . ed essendo questa notte, o . . . in altura sopra questo Porto miglia . . . o circa, è stato sopraggiunto da una fierissima burrasca di . . . che gli ha causato un gravissimo tormento, alla quale non avendo dopo varj tentativi potuto resistere, per non perdersi gli è stato forza di approdar in questo Porto, nel quale è giunto a ore . . . e ha dato fondo, che per altro non avea quì da far cosa alcuna, ma è stata mera violenza, e non ha fatto, nè intende fare sbarco, nè imbarco alcuno, e domanda, che di questa sua denunzia ne sia fatto atto pubblico; e che sia approvato, quando sia di bisogno, da chi spetta, quale fa, acciò sempre consti della verità, e per indennità sua, e d'ogni interessato in detta Barca, e del carico di essa; e fa istanza, che in confermazione di quanto ha detto sopra sieno ricevuti gli esami de' Passeggeri, e Marinari in forma solita.

Not. esser conveniente, che questo atto sia fatto dinanzi a Giudice competente, che abbia deputazione da chi spetta a potere ricevere questo atto; perciò conviene che chi lo fa; se ne informi, e che il Giudice faccia le dovute interrogazioni particolarmente circa carichi, e discarichi, acciò convenendo portar questo atto suggellato al Superiore Soprantendente a' Diritti, come in Genova gli Illustrissimi Protettori di S. Giorgio per l'approvazione, non vi si trovi collusione; ed in Genova si fa questo *vi ventorum* dinanzi ad uno degl' Illustrissimi Protettori con intervento del Sindaco, poi si approva da tutti.

(1) Per Tex. in l. 4. §. de rebus ff. de pub. vestig. (2) L. 4. ff. eod.

(3) Tex. in l. 15. ff. eod. (4) Per Tex. in l. fin. §. si propon. ff. eos et par. l. de Caltr. ibi (5) Ut firmat. Io. Lucen. de jur. mar. libr. pr. tit. 8. num. 8.



## C A P. LXXIII.

## DELLE ANGARIE, DAZJ, GARELLE, E DIRITTI.

Questi vocaboli sono sinonimi, e nel senso loro significano l'istesso, cioè Pagamenti, o prestazioni dovute al pubblico per l'introduzione, o estrazione di robe, e merci subordinate al Commercio, o contrattazione. Vero è che il vocabolo di Angarie è alquanto più grave; perchè propriamente significa una imposizione alquanto irragionevole, la di cui origine viene dal Santo Evangelo nel racconto della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, ove dicesi, che li Giudei angariarono Simone Cireneo ad ajutargli a portar la Croce al Calvario, nel che lo gravarono, mentre questa funzione non gli toccava; e beato lui se avesse conosciuto la grazia. Dal che noi dobbiamo cavar documento, che siccome esso non si dolse, sebben non conobbe la sorte, così noi quando presupponiamo esser angariati contro nostra voglia, non ricalcitare, perchè se l'Angaria è giusta, convien tollerarla; se è ingiusta pazientarla, per aver il merito di ajutar a portar la Croce del Signore.

Queste imposizioni non puonno esser fatte da altri se non dal Principe dominante nel suo Stato, nel quale non riconosca Superior alcuno, (1) o da chi abbia la di lui libera amministrazione, fra queste (per trattar la materia attinente al mio proposto tema) è il Diritto comunemente detto dal Portolano *a portu*, o sia come noi diciamo l'Ancoraggio *ab ancora*, quale è giustissimo, quando non sia esorbitante: perchè è destinato pe' l'mantenimento del Porto in assicurazione di Vascelli che vi vengono, e vi si trattengono, perciò il fraudare questo Diritto, è un gran peccato, sebben difficilmente ciò riesce, quando non ne sia causa l'ingordigia degli Assentisti di questo Diritto, per la quale i Naviganti in tempo estivo danno fondo di fuori, mandando la Patente in terra con la Lancia prendono pratica, contrattano in terra, caricano, e si partono senza far toccar, o levar altra Patente della Sanità, perchè sebben non entrano, dando però fondo fra' limiti di cinque miglia sopra il Porto, son ad ogni modo obbligati a questo Diritto inescusabilmente da per tutto. (2)

Quivi in Genova vi è Legge particolare che obbliga a questo Diritto qualsivoglia Vascello che da fondo fra' limiti del Capitanato di Bisagno di Levante alla Città, e quelli del Capitanato di Voltri da Ponente. Questo però s'intende di Vascelli, quali venendo di fuori



approdano, e danno fondo fra questi limiti, ma non di quelli che escono di terra, come sono le Navi nuove, che varate in Mare dan fondo sopra le spiagge fra suddetti fini, perchè esse non pagano, che così fu dichiarato dagli Illustrissimi Padri del Comune del 1679 di Marzo sotto supplica di Giambattista Ghigliotto di Arenzano.

In quanto agli altri Dazj, siccome si impongono solo per casi di mera necessità; perciò niuno deve fraudarli, massime per negozio; perchè è un voler appropriarsi quello che spetta al Principe, poichè vendendo le robe per le quali ha fraudato non alleggerisce il prezzo.

Li Diritti dovuti per li Vascelli, si pagano di conto degli Esercitori, e per le Merci de' Mercadanti, (3) che è quanto m'occorre in questa materia.

(1) *Per Tex. in l. 4. ff. de pub. vect. l. 2, et 3. C. de vestig.* (2) *Per Tex. in l. 53. ff. eod.* (3) *L. cum plurib. 62. §. vehiculum ff. loc.*

## C A P. LXXIV.

### DELLA BARATTERIA.

**L**a Baratteria quale è il secondo sinistro doloso, e conseguentemente volontario a danno de' Mercadanti, in altro non consiste, che in una disposizione fatta fraudolentemente di una cosa fidata diversamente dall'ordine dato, da chi la fidò, (1) alienandola, o appropriandosela: il che per lo più segue ne' condottieri, a' quali si fanno le consegne, che prendono mercedi, e non rendono il consegnato a chi si deve, ma lo ritengono in lor comodo con frode, che si presume, tutta volta non si provi errore. (2)

Per questa, e molto meno pel furto commesso in Nave, o dalla gente di essa, o da altri giuridicamente non sono tenuti gli Assicuratori, non trattandosi di accidente fatale, salvo leggi particolari in alcun Paese, o patti, a' quali conviene stare, ed il nostro Statuto lib. 4. cap. 17 §. *Assecuratores* il secondo l'esclude espressamente dall'assicurazione.

La pena poi questi Fraudatori, o Barattieri pel nostro Statuto Criminale lib. 2. cap. 130 si paga con l'Azienda quando li proceda ex officio ne' casi premessi a procedersi, e quando si procede a querela del defraudato, e prout de jure si castiga con pena arbitraria, secondo la qualità, quantità, luoghi, tempi, e persone. (3)



Questa Baratteria è diversa dal vero, e proprio furto, perchè questo si commette nascostamente contra la volontà del Padrone della roba rubata, (4) e la Baratteria cade sopra la roba fidata, l'un poi, e l'altra si accorda esser frode di roba altrui; (5) dalla quale frode è escluso il Capitano, quando che si servisse per bisogno della Nave della roba caricata de' Mercanti a nolo, con che tutto faccia notare al Cartulario di Nave dallo Scrivano, pagandola al prezzo, che si sarà venduta l'altra nel luogo dove era destinata. Dal Consol. cap. 105.

Chiunque comprasse roba fraudata, o con furto, o con Baratteria scientemente (il che si presume sapersi, quando che si compri da persona non consueta contrattar di quella merce che si compra; e molto più chi la comprasse in occulto, ed a prezzo inferiore del vero valore, o che vi concorressero altre circostanze gravative indicanti furto, o Baratteria,) è tenuto in pena di furto, ma più leggiera, ed è in obbligo alla restituzione della roba verso il Padrone di essa con danni, e spese: (6) è però vero, che in tempo debito può non solo schivar la pena, ma conseguir insieme il prezzo realmente sborsato, quando che prima d'essere ricercato la denunzi alla Corte dove spetta, e dichiarar averla comprata acciò non si trafugga con esibir di restituirla a chi si deve, (7) con soddisfargli lo speso. Questa pratica del 1684 essendo qui ad un Cavaliere stata portata via dal di lui Credenziere quantità d'argenteria, che aveva in consegna, avendolo fatto seguitar per le Poste, giuntolo in una Città di Lombardia si trovò averli venduti ad un particolare al peso della man sinistra, ed avistosi il compratore di essere scoperto, subito denunziò come sopra in Corte, ed ottenne la restituzione dello sborsato, e speso, ed ivi non si potè castigare il ladro colto in territorio diverso del delitto commesso.

Al contrario se uno comprasse roba venale, sebben procedente da Baratteria, ma pubblicamente, e da persona la quale comunemente si potesse stimar padrona della roba che vende ed a prezzo moderato, in questo caso il vero Padrone non vi ha altra azione solo di recuperarla col pagamento del prezzo sborsato, di che non se ne controverte. La ragion è, perchè si tratta di negoziazione, ed acquisto fatto con buona fede, il quale se si ritrattasse rovinerebbe il Commercio, (8) ed in simil caso così fu deciso nel Tribunale Marittimo l'anno 1677 in causa fra Padron Giuseppe Barilaro, e Gio: Battista Borrea ambi di S. Remo, e del 1685. di Ottobre, avendo Padron Ambrogio Anoreto d'Oneglia comprato in Livorno sal. 200. Ricella da un Padron di Sturla, che la



conduceva a nolo ad un Cavaliere d'impareggiabile integrità, questo sul mio consulto non volle intraprendere litigj, ma gli sborsò il vero costo, e spese per aver il suo grano, costando di compra fatta in pubblico col mezzo di Mediatore, e di più gli pagò li noli da Livorno quì, perchè era roba fidata. Al contrario se si trattasse di roba rubata sempre vi si ha regresso dal Padrone dovunque si ritrovi. La ragione della diversità ella è, che il furto è una contrattazione fatta contro la volontà del Padrone, e la Baratteria è roba data dal Padrone a chi gli mancò la fede.

(1) *Per Tex. in l. 3. de fur.* (2) *Ut desum. per Tex. in l. 116. ff. de reg. jur.* (3) *Sic desum. per Tex. in l. 3. C. quæres ven. non pos. et in l. 4 et 5. C. de Navis lib. 21.* (4) *Per Tex. in §. furt. iust. de obl. quæ ex del. nascun.* (5) *Per Tex. in l. 78. ff. de fur.* (6) *Vid. Clar. in §. furtum in ver. sed. hic incidenter, et Bajar. ibi n. 47.* (7) *Sic magistraliter. firmat. et juribus comprobat. Bajar. l. 8. n. 110.* (8) *Ex Seac. de com. et camb. §. pr. n. 7. par. 2. ampliation n. 82.*

## C A P. LXXV.

### DEL CONSOLATO, O SIA TESTIMONIALE.

**T**Erminato il discorso de' sinistri congruamente deve sottentrar quello de' Consolati, o sia Testimoniali, che si han da fare in giustificazione de' medesimi sinistri fatali, occorrenti a danno de' Proprietarj del Vascello, e d'ogni interessato in esso; ovvero nel di lui carico, e se alcuno fraudando, si volesse coprire, come in fatti più volte è occorso col pretesto di sinistro mendicato, e tentasse giustificarlo con alcun testimoniale, commette due gravi delitti di furto, e falso, e conviene che si preguardi a non intoppar nel terzo, che è la forza; essendo tre nomi di cinque caratteri l'uno, molto pericolosi consecutivi uno all'altro. Al contrario quando propriamente accade il sinistro vi è questa cautela del testimoniale autorizzato dalla legge comune, (1) dagli usi marittimi, e di cui ne tratta ancora il nostro Statuto *de jactu*.

Questa giustificazione conviene farla, o nel luogo dove fosse occorso il sinistro, se vi è alcun Giudice, o Notajo che la ricevi; o seguendo in luogo dove non vi sieno, ovvero in altura di Mare si fa fra ore 24. arrivato che siasi, ed ammesso a libera pratica al primo luogo dove sia Giudice, o Notajo; e se ivi fosse alcun Console di quella Nazione sotto della quale milita la Nave che ha patito sinistro, si va da lui, ed al di lui Maestro d'atti, ed il Capitano denunzia tutto il



caso con giuramento, e s'esaminano sopra il tenor di detta denunzia almeno tre Testimonj sommarj che sieno passeggeri, e non essendovene di essi, tre degli Uffiziali di Nave singolarmente, non per unica dettatura, e vi si esprime fedelmente il caso con ogni circostanza; ed il Giudice è tenuto interrogarli secondo la materia che si tratta. Perciò questo atto ha tre nomi, cioè, Manifesto, perchè il Capitano manifesta il caso, Consolato, perchè per lo più si fa dinanzi al Console nazionale, e Testimoniale, perchè si giustifica con tre testimonj, o più.

Fatto che sia nel modo suddetto il Testimoniale fa piena fede da per se in giudizio, e fuori; (2) per altro a colui al quale è occorso il sinistro, sebbene fosse notorio, non se gli crede. E' ben vero, che non gli è precusa la strada a poterne dar giustificazione nel luogo dove sono gli interessati con citazione loro, o di persona legittima per loro dinanzi a Giudice competente, e così si stila.

Si deve in questo Manifesto, o sia Consolato, o Testimoniale far espressa menzione sinceramente di tutto il salvato, compreso gli avanzi del Vascello naufragato; e perchè talvolta quando egli si fa non si può saper di certo tutto il salvato, vi si pone quel che allora si sa, e si protesta di dovervisi porre il resto, finito che sarà di ridursi ogni cosa in salvo, e di doversi riconoscer meglio ogni cosa, il che seguito se ne fa la sua giunta; e per sorte, se nel salvato vi fosse cosa alcuna di contrabbando, è lecito di tacerla, ma giunto che si sia al luogo della presentazione, di cui si tratta in appresso, devesi dentro delle ore 24. sopra accennate far la dovuta addizione di ciò, che come sopra si tralasciò, quando che in questo luogo la roba da denunziarsi non sia pur di contrabbando, adducendo la causa del tralasciamento: e si avverta che si deve protestare non doversi dar copia ad alcuno di questa addizione, e fargliene far nota sotto l'atto, perchè vi puonno essere de' malevoli, che la mandino dove si caricò, e capitando ivi il Vascello, gli facciano oltraggio.

Questo Testimoniale poi fatto nella forma di sopra si estrae con copia autentica dagli atti ne' quali si fece, chiusa e suggellata, e da chi lo fece, o da persona per esso, si presenta dentro d'un anno da che fu fatto in atti di quel Tribunale a cui sono subordinati gli interessati della Nave sinistrata, e suo carico, ovvero la maggior parte de' medesimi; e quando siasi in caso di sinistro seguito solo in parte, e che aggiustato il Vascello convenga proseguire il viaggio, arrivato al destinato luogo si presenta al Tribunale del Giudice, a cui spetta, nel modo che si espone di sotto. E sebbene la legge comune prescrive un anno di tempo a far questa presentazione, vero è che se v'occor-



resse fare giunta, come si è narrato sopra, ovvero se vi avesse a fare ripartimento de' danni, ed imborsarne con li noli, si ha da far la presentazione fra ore 24. numerando dall'arrivo, ed ammissione a libera pratica, e si fa aprire, pubblicare, ed indi approvare, e si fa fare il ripartimento de' danni, e di tutte queste cose se ne fa nota al Cartulario di Nave, e si porta seco il Capitano copia autentica, come ancor di detto Testimoniale, per darne conto a' Partecipi, ed Interessati ritornato che sia alla Patria. Così ancor dispone lo Statuto *de jure*.

Quando poi il Vascello ripigliato dal sinistro nel proseguire il suo viaggio gli convenisse approdar in più luoghi per diversi discarichi, convien presentarlo nel luogo del maggior discarico, intendendosi per maggior secondo la valuta, e preziosità della merce, non della materia, e dove si discarica il meno, convien, o scuodere ad arbitramento la contribuzione del danno, ovvero assicurarsi, quando si tratti di sinistro riparato col gettito, o seguito con germinamento, o d'altro caso subordinato a contribuzione, come si nota al suo capo, ed al riparto fatto di mandato di Giudice del luogo di maggior discarico, o dove si termina il viaggio, conviene vi stiano tutti gli interessati, nè puonno declinare dal foro, nè allegar eccezioni in contrario, perchè se da per tutto si dovesse ripetere, o riconoscer giuridicamente quest'atto, si confonderebbe la contrattazione, e tali sono gli usi marittimi praticati, accompagnati dalla ragione.

A questa approvazione di Testimoniale, come ancora al ripartimento si hanno da citar tutti gl'interessati, ma perchè non puonno il più delle volte esser tutti in quel luogo, dove si fanno questi atti; perciò rispetto a quelli che non vi sono, e pei quali non vi è persona legittima, vi si fa deputar persona per loro Mercadante, o Curiale che dica la loro ragione, e se gli dà tempo ad avvisare suddetti, per li quali si è fatta deputazione, acciò si tolga ogni sospetto di collusione, e quando si opponga che il Testimoniale sia falso di falsità, o estrinseca, cioè falsificati gli atti, o intrinseca, cioè che il sinistro contenuto in quelli non sia vero, si dà al produttore termine a giustificarlo, e datone prova, o indizio sufficiente, si procede criminalmente. Ma quando tralasciata la criminalità si prosegue civilmente al conflitto delle prove, e se li testimonj esaminati nel manifesto son in luogo si puonno fare ripetere, ovvero si può provar contro, e poi si viene alla discussione, e si risolve, o con l'approvazione, o riprovazione: ma perchè gli esaminati nel testimoniale come Marinari, o Passaggeri non sempre si fermano, perciò chi produce il Testimoniale finito il viaggio, che abbia bisogno



d'alcuna reintegrazione, sia cauto a farlo subito pubblicare, ed intimar agl'interessati, che quando vogliono fare ripetere gli testimonj, portino le loro interrogazioni fra alcun breve termine da prefiggersi dal Giudice, ed intimarglielo; altrimenti, esso finito, non voler essere tenuto a presentar essi testimonj per la suddetta ripetizione, perchè essendo presenti è tenuto il Navicellajo presentarli, e perchè esso ha la sua intenzione fondata in detto Testimoniale, perciò la spesa della presentazione, e ripetizione tocca all'Avversario; e quando suddetto atto venga abbattuto, o con la ripetizione, o con prove contrarie, convien che il Giudice lo riprovi, e quando in alcuna parte sostanziale si ritrovi falso, vi è luogo alla criminalità nel modo sopra esposto. In dubbio però sempre si ha da presumere per la validità, non essendo atto abile a riserva di ragioni in altro giudizio, non ammettendo lunghezza di tempo, perchè ha bisogno di celere risoluzione, trattandosi di spedizione di Vascelli, sebbene delle volte si approva il Testimoniale con riserva delle ragioni alle parti, e si prosegue ad assegnar ad ognuno il fatto suo, o con ripartimento del danno, ed Avaria risultante dal medesimo Testimoniale, con obbligare chi scuode a dare sigurtà di starne poi a ragione, e restituire; però questa provvisione stilata più qui, che altrove, delle volte assai più tosto involve che risolvere, massime se si tratta di Forastieri, o di Marineria che vadi a parte, e non a stipendj: onde è sempre meglio sbrigarsi fra termini abili in queste faccende che lasciarle addietro controverse; e chi si stima aggravato, però non dal Giudice, ma dall'accidente può dire come disse a me un gran Principe *habent quoque sua sydera lites*.

L'effetto poi dell'approvazione di questo Testimoniale egli è, che, se non espressamente almeno implicitamente per una conseguenza necessaria vien dichiarato, che consti del sinistro contenuto nel Testimoniale, e che li citati ad essa approvazione sieno stati in risico, le quali due qualità vengono autorizzate da detta approvazione; e quando ella si faccia con la riserva soprascritta, si autorizza solo il sinistro, ma non si pregiudica al resto, di cui si trasporta la risoluzione ad altro tempo.

Si deve avvertire, che se questo sinistro del Testimoniale è accompagnato con germinamento espresso, come si spiega nel capo seguente, ovvero tacito con parole, o atti tali, che lo feriscano, convien far spiccare questa qualità nel medesimo Testimoniale, acciò sia luogo alla contribuzione di cui si tratta all'altro capo.

Si deve finalmente avvertire, che nel Testimoniale convien esprimere chiaramente li tempi precisi, li luoghi, la qualità della buccasca,



gli accidenti; ed ogn' altra circostanza attinente al sinistro, acciò resti ben giustificato, valendosi del tema seguente.

18 . . . a dì . . . a ore . . . in . . . alla presenza di . . . è comparso P. . . di Nazione . . . Comandante, come disse, della Nave intitolata . . . esistente . . . ed espose al Prefato . . . scrivente me infrascritto di lui Notajo, qualmente essendosi partito il giorno . . . con la predetta sua Nave con uomini . . . di Marina e numero . . . Passaggeri con carico di . . . di conto di . . . per andare a . . . e proseguendo il suo viaggio con . . . giunto che fu il giorno . . . sopra . . . discosto da terra per miglia . . . in circa fu sopraggiunto da . . .

Qui si narra tutto lo stato del sinistro, di cui non si può dar tema preciso, ma solo avvertasi a non lasciar cosa alcuna di sostanza, avvertendo porre il salvato, e finita la narrazione, nella quale il Giudice, e Notajo deve interrogar il referente secondo la materia, acciò che resti dilucidato ogni cosa, finalmente poi si conclude.

Riservandosi esso Relatore aggiungere, caso che si fosse scordato cosa alcuna; successivamente domanda, che di quanto sopra se ne roghi Atto pubblico, e che ne sieno ricevute le deposizioni di tre delli prenominati, perchè apparisca sempre della verità di questo fatto: sopra le quali cose da me suddetto Notajo gli è stato differito giuramento, ed esso Relatore ha giurato esser vero il narrato, da esso toccate le Scritture in forma consueta, ed il Prefato visto, ed udito tutto ciò, ha ordinato che si proceda all'esame di detti testimonj alla sua presenza.

Qui si esaminano li testimonj prodotti prima de' Passaggeri, ed in falta loro degli Uffiziali, notandosi distintamente le loro deposizioni, e risposte alle interrogazioni un esame dopo l'altro, quali finiti il Giudice soggiunge.

Ed il Prefato riconosciuto ogni cosa delle predette per ben fatte le approva, ed ordina che sia data a detto Capitano copia autentica chiusa, e suggellata in forma.

(1) Per *Tex.* in l. 2. C. de naufr. lib. 11. (2) *Tex.* est in l. 3. C. eod. firmat Mascar de prob. concl. 272. n. 3. *Strac. de Nav.* par. 2. n. 7. *Rot. Gen. dec.* 77. n. 5. *Gomez. variar. resol.* lib. 3. c. 12. sub. n. 21. et alii.



## C A P. LXXVI.

## DEL GERMINAMENTO.

**Q**uesta non è altro che una deliberazione fatta dal Capitano di Nave, o dal Padron di Barca approvata da' Mercadanti se vi sono, o non essendovene, dalla maggior parte della gente di Nave di volere volontariamente arrischiarsi, incontrando un pericolo remoto, e danno minore, per ischivarne un maggiore più prossimo, per doversi poi ripartir il danno del perso, o guasto sopra il salvato, conforme ne tratta il Consolato di Mare cap. 194. ed 229. Si nomina poi con vocabolo marinaresco Germinamento procedente da un verbo Francese *agerminè*; come che di più rami, e cose distinte in più parti se ne costituisca formalmente *unum germen*, o sia una unione, ed un corpo solo in quanto all'interesse, o sia un capitale, o fondo di partecipazione da ripartirsi poi a lira, soldo, e danaro, o sia rata per porzione dell'interesse d'ognuno, nel modo che si espone nel capo seguente, riducendosi accidentalmente ad una spezie di società.

Il caso più frequente, che dia addito a questo Germinamento, è quando si getta in Mare per sollevar la Nave, e sottrarla dal naufragio, di cui si è parlato al suo capo proprio di Gettito; però in molti altri casi si germina per occasion d'altri sinistri, ma sempre si fa a fin di schivare un maggior pericolo incontrandone un minore, come quando si delibera investir in una Spiaggia per tema di sommergersi del tutto; come ancora quando un Vascello si ritrova troppo atterrato, come dal Consolato cap. 192. o per correnti, o altro, e si delibera far forza di vele, e si rompe un albero, o squarciano le vele, oppure quando per tormento deliberano tagliar l'albero, (1) quando una, o più Navi cacciate, o per dubbio di nemici si riducono, o trattengono in alcun Porto, o sotto Fortezza, come è seguito tante volte, in questi, ed altri casi narrati nel capo seguente, se il tutto procede consultivamente a Germinamento, e si fa il ripartimento.

Da quanto sopra si può ricavare, che quando si è germinato per appigliarsi ad un pericolo minore, per ischivar un maggiore, come dice il proverbio *ex duobus malis minus est eligendum*, ad ogni modo se non si fosse potuto sortir il fine di questa elezione, perchè nè più nemmeno si fosse inciampato in naufragio, in questo caso nulla opera lo aver germinato, e salvandosi cosa alcuna dal naufragio non si contra-



buisce v. gr. si elegge d'investire, e perciò si germina, ma non vi riesce l'aver investito perchè tanto si è naufragato, e dal naufragio si salvano delle robe, e si ricoverano gli avanzi del Vascello rotto, non è luogo a contribuzione, ma chi salva, salva per se, trattandosi di sinistro totale, essendo cessata la causa del Germinamento cessa l'effetto.

Delle volte ancora si può germinare in Porto in atto di partenza, quando vi è necessità di partire, e vi è dubbietà di Corsali, o per altra causa urgente v. gr. come occorre ad un Padron di Barca di Finale, che si ritrovava in Palermo con un considerabile capitale non ritrovato, o non deliberato ad impiegare per tema di nemici, che in gran numero corseggiavano in quelle parti, stimò accertato; e l'incerto farselo rimetter per via di cambio a Napoli per impiegarlo ivi, con aver deliberato di consenso comune dalla gente di Barca, e protestato che in caso di sinistro in viaggio sino a Napoli, o in caso di fallimento del Mercadante del cambio il salvo andasse sul perso, *et e contra*, viaggiando gli fu depredata la Barca da' nemici, e rifugiato a Napoli scosse il cambio; ricalcitavano gli interessati alla contribuzione, rimesso in me l'articolo giudicai doversi contribuire per questo che non si tratti di Germinamento proprio, ma improprio, che è più tosto un concerto mercantile, che Germinamento.

Finalmente in ogni accidente pe'l quale navigando, atteso giusto timore, si deliberi consultivamente d'incontrare il pericolo minore per ischivar il maggiore, ed un danno stimato inferiore, per sottrarsi da un più grave, che sia imminente, ma non ancora occorso: questa deliberazione, sia concepita con qualsisia vocabolo, è propriamente un germinamento, concorrendo li Mercadanti, che sono in Nave, o la maggior parte di loro, ovvero non essendovene, concorrendo il comunale della gente di Nave, o con il consenso espresso, o implicito, su la proposta del comandante, e questo atto obbliga tutti gl'interessati tanto del Vascello, quanto del carico a contribuzione, seguito che sia l'effetto; e così ha due requisiti, cioè, deliberazione consultiva, per causa di giusto timore, ed effettuazione del deliberato, quale caso vien descritto dall'Ariosto ne' seguenti versi:

*Sono a consulta dal Padron ridotti,  
Ciascun secondo se dice e argomenta,  
Ma tutti egual timor preme, e sgomenta.*

Di qui è, che se la Nave restasse ridotta in procinto tale, che il pericolo maggiore fosse inevitabile, e perciò il minore non potesse più esser appigliato v. gr. se si eleggesse investire, e la Nave investisse



da perse, ovvero non riuscisse ciò, che si elegge, il Germinamento non ha effetto, e non si contribuisce, perchè cessa la ragione dell' equità addotta dalla legge; (2) il che si conferma con le ragioni addotte da' Dottori in termini d' incendio; (3) cioè che abbruciandosi una casa, se a caso se ne distruggesse altra vicina, purchè l' incendio non proseguisse nel vicinato, allora le salvate contribuiscono al danno della distrutta; quando però questa distruzione sia stata causa della salvezza delle altre; al contrario non si contribuisce, quando le altre si poteano comodamente salvare. Dunque questa deliberazione si ha da fare imminente il pericolo, purchè sia ancora in termine evitabile, ma quando sia inevitabile, non occorre più germinare, e sebben alcun moderno Autore adduce caso d' un Padron di Barca, il quale nell' atto della depredazione salvò certa quantità di danari riposti nello Schifo con il quale se ne fuggì, e dice che di quelli ne fu ordinata la contribuzione. Però questo è un racconto non assistito dalla ragione, e perciò non fa autorità, e non è seguito ostandovi la legge. (4)

(1) *Ut per Tex. in l. 2. §. si conservatis in verbo sed si, et l. 3. ff. ad l. Rhod.* (2) *L. 2. ff. ad l. Rhod. de Pac.* (3) *Ut per Gratian disc. 254. n. 83.* (4) *Rocc. Resp. 22. n. 6. libr. pr.*

## C A P. LXXVII.

### DELLA CONTRIBUZIONE.

**P**e l' germinamento si causa la contribuzione, sebben questa si fa ancora in altri casi, come in appresso.

Si ha da presupporre per intelligenza di questa pratica, una regola generale, cioè, che ogni danno procedente da sinistro, sia grave, o leggero, che fatalmente a Vascello alcuno, o al carico, o accessorj di esso, o in tutto, o in parte, o come egli sia, resta di conto, e risico del Padrone della cosa danneggiata, (1) e perciò si suol dire marinarescamente chi salva salva, e chi perde perde, e non si contribuisce ( salvo accordi, ed eccettuati li casi seguenti.

- I. Si contribuisce nelli casi occorsi con precedente germinamento, e che sieno stati capaci di esso, come si è esposto nel precedente capo.
- II. Si contribuisce in caso di gettito, eziandio che non si sia germinato.
- III. In caso di riscatto da' nemici, o di Corsali, quali avendo depredato, o la Nave, o robe, si venga con loro ad accordo, il che dato si contribuisce lo speso.



IV. Quando per alleggerire la Nave si scarica buonamente alcuna parte delle merci da essa riposte, o nello schifo, o altrove, quali si perdessero in tutto, o in parte. La ragione è, perchè questo scarico si fa per utile di tutti gl'interessati nella Nave, e carico, ma non quando si scarica per consegna.

V. Entra in contribuzione la spesa fatta per la difesa della Nave, e merci in combattimento, o in altro modo, e questo è giusto, stante che la deliberazione di sperimentare le forze per comune difesa, è specie di germinamento, ma nè più nè meno quando alcun Vascello è assalito da' nemici, e si difende, è dovuto il consumo, e non il danno, se ne seguisse, per ristorarlo; perchè ancora se qualche merce si dannificasse combattendo non se gli ristora il danno, il che si ricava dagli usi.

VI. Si contribuisce, quando si lascia lo schifo, ancòre, gomene, o altri attrezzi per fuggire dal nemico, ovvero per ischivare qualsivoglia altro pericolo imminente sia con germinamento come senza. Dal Consol. cap. 107., e 108.

VII. Pure si contribuisce quando, o tutto il carico, o parte spettante a più persone è in confuso, e non distinto, del quale se ne sia perso parte. La ragione è, perchè con questa mischia si è introdotta fra' Partecipi una specie di compagnia accidentalmente nell' effetto confuso.

Premesso quanto sopra devesi notare non darsi mai contribuzione, solo concorrendovi due requisiti, cioè, dannificazione, o perdita d'una cosa, e conservazione dell' altra, che ambe sieno nell' istessa causa. Per fare poi la contribuzione, o sia ripartimento si pone in calcolo ogni cosa, cioè tutto quello che era in rischio prima del sinistro, cioè tanto il rimasto salvo, quanto il perso, e si apprezza ogni cosa nello stato ch'era allora, nulla avendo riguardo al perso, o al salvato, e l'estimo si fa secondo il costo del paese dell' imbarco quando che il sinistro sia seguito prima d'esser giunto il Vascello alla metà del viaggio, e se sarà seguito dopo suddetta metà, si apprezza all'estimo comune del paese dove era diretto, ed in dubbio se si fosse dentro, o fuori di detta metà si estima all' uno, e all' altro modo, e si giuntano li due estimi insieme, e si sommano, e poi se ne prende la metà; si pone ancora la Nave in calcolo con tutti gl' suoi attrezzi, armamenti, ed apparati, però per la metà, perchè si calcola solo il corpo, e sono esenti gl' accessorj, si apprezzano ancora le gemme, ed altre cose preziose, e vi si pongono li contanti, e la valuta degli Schiavi, però infedeli; per quanto queste cose non sieno subordinate a gettito non riportando sollievo, ma perchè godono del be-



nefizio di esso. Tutti questi apprezzamenti quando non si possono fare di comune consenso degli interessati, il Giudice elegge li Periti acciò gli faccino essi. La causa poi per la quale la Nave entra in calcolo solo per la metà, ella è, che gli accessorj di essa, li quali comunemente, e per lo più importano tanto, quanto il corpo di essa, essendo gli strumenti della salvezza, non voleva il giusto che entrassero in contribuzione, e sebben il nostro Statuto *de jactu*. §. 3. indistintamente parlando, ordina che la Nave entri in calcolo, però niente parlando degli accessorj della Nave, sebben dice, con tutto ciò che in essa era in tempo del gettito, è dovendosi intendere secondo la ragione comune, che è il Consolato di Mare in questi casi, il quale a cap. 94. ordina doversi contare solo per metà, e quel che importa più, essendo da per tutto il Mondo così stilato, e non potendosi in una parte del Mondo circa la contrattazione marittima operare in un modo, ed in altra in diverso, per l'interesse comune che tanta gente diversa puonno aver in un istesso fatto, perciò, introdotto in questo, ed in tant' altri casi seguitar il disposto dal prefato Consolato, che tutti osservano.

Questo calcolo poi, o sia ripartimento si fa *de stilo* nel luogo del primo discarico della Nave, quando che si tratti di tale discarico che ecceda almeno la metà del carico, non secondo il materiale, o sia volume, ma secondo il formale, o sia il valsente, ed in caso che occorra nel viaggio sbarcar cosa alcuna, il Capitano prima di consegnarla si ha da far assicurare dal ricevitore della rata porzione, che può stimare li debba spettare nella contribuzione, e tali sono in questa parte gli usi marittimi.

Ma non sempre la Nave secondo il tenore del Consolato di Mare entra in calcolo per la metà, perchè conforme ho esposto al cap. di gettito, essendovene di due sorti, cioè piano, e forzoso, il primo quando si fa consultivamente, il secondo quando per caso talmente improvviso, che non ha dato luogo a consulta, di cui parla detto Cons. cap. 281. esso ordina che la Nave in questo caso entri in calcolo per li due terzi del suo valsente compreso accessorj.

Questo estimo si ha da fare secondo lo stato delle cose gettate nel tempo del gettito, e non dello stato dopo di esso, così ancora in ogni altro sinistro con germinamento, per il quale fosse obbligo di contribuire, perchè il danno occorso prima, o dopo non si contribuisce.

Se dopo il gettito, o sinistro per cui sia stata fatta contribuzione si ricuperasse cosa alcuna, come più d' una volta ha praticato, non si restituisce più al primo Padrone, perchè con la contribuzione è fatta comune, ma si vende in callega, e si riparte il ricavato.



Teccante a' noli, questi ancora entrano in calcolo, ma netti di spesa bisognevole per guadagnarli, e così vi entra l' avanzo: dal Consol. cap. 96. ed entrati come sopra in calcolo, se il Navajuolo vuol conseguire il nolo solo del salvato, e non universalmente, e di questo e del perso, non entrano in calcolo. Cons. cap. 96. Premesso quanto sopra segue la forma del ripartimento,

18 ... a di ... del mese di ... in Genova questo è il calcolo, e ripartimento fatto da noi sotto segnati calcolatorisrati a ciò deputati da ... come per commissione del giorno ... fatta per atto ricevuto da ... per il danno seguito in Nave ... Capitan ... di Nazione ... giunto in questo Porto con suddetta sua Nave a ... venuta da ... con carico di ... dirette ... procedente detto danno da ... come per testimoniale fatto da detto Capitano in ... a ... quale è stato approvato a ... come per atto ricevuto da ... Visto dunque da noi detto testimoniale, e ben considerato il caso del sinistro in quello raccontato con precedente germinamento, e visto il libro del manifesto di Nave, nel quale sono notate tutte le merci che erano in Nave al tempo del detto sinistro, presentatoci da detto Capitano, ed avendo fatto fare l'estimo loro da' Periti eletti ... del quale consta ... e visto ancora l'estimo di detta Nave con suoi corredi, sartiami, armamenti, ed apparati, che ascende a lir. ... stato fatto da ... abbiamo provvisto in tutto come in appresso.

Primieramente dunque si pone in calcolo balle ... in peso netto cant. ... a lir. ... il cant. come vagliono nel luogo dell'imbarco per essere seguito il sinistro di là dalla metà del viaggio, che sono di conto di ... importano -- lir. ...

Si continua in appresso a porre cosa per cosa secondo il metodo sopra notato, e quando s'avrà finito si sommano le partite.

Sommato che avrà il carico che è il contenuto, si seguita in appresso ponendo il continente, cioè il valsente della Nave, con tutti li suoi accessori per la metà dell'estimo -- lir. ...

Seguita il conto, e si pone noli netti che si avranno da pagare tanto sopra il salvato, quanto sopra il perso. lir. ...

Not. che quando non si può avere la quantità per appunto de' noli netti, il che spesso occorre, si somma ogni cosa lir. ...

E si deduce la metà, ed alle volte li due terzi da' noli brutti ad arbitrio di chi soprantende al calcolo, avuto li dovuti riguardi, e si pone in calcolo il restante; e quando il Capitano non scuode li noli solo sopra il salvato, non si pongono essi noli, come si è notato di sopra.



In appresso siegue il conto de' danni, che si fa a parte.

E prima balle . . . le quali ragguagliate alla valutazione di lir. . . .  
 Seguita poi in appresso cosa per cosa dannificata, o persa, e  
 rispetto le dannificate solo poni il valente del danno.  
 Seguitano le spese fatte, e che si fanno per tal sinistro che si pon-  
 gono fra' danni, e prima per testimoniale sopranotato, sua  
 presentazione, pubblicazione, approvazione, e copia lir. . . .  
 Spese degli sbarchi, imbarchi, ministri, e tutte le altre, le quali  
 si pongono cosa per cosa ad ognuna la sua quantità.

Posta che sia ogni cosa distintamente si sommano tutti questi danni, e la  
 somma che riviene si riparte con la regola aritmetica del tre, so-  
 pra il ricevuto di tutto ciò che fu in risico, con il ragguaglio se  
 questo tanto del meno, mi dan tanto quanto è la quantità maggiore  
 di sopra, quanto me ne darà ogni cento, e così si riscontra quanto  
 per cento vi sia di danno, e ad ognun che ha roba sua salva in  
 tutto, o in parte si riscontra rata per porzione, quanto gliene spetti  
 di danno, e se gli può ancor dare la prova se vi sia errore con sot-  
 trarre dalla porzion d' ognuno posta in calcolo quello, che riparti-  
 tamente gli vien di danno, e giuntar la quantità dell' avanzo con  
 la porzione del danno, e sommando, vedere se riviene il tutto, e  
 si fa il suo conto particolare ad ognun degli interessati, ed il  
 calcolo fatto in questo modo si firma da' Calcolatori, poi con  
 citazione de' medesimi interessati si fa approvare da chi spetta,  
 e chi vuol ricever sue robe convien, che secondo esso paghi  
 la sua porzione a chi ha fatto cassa.

(1) *Per Tex. in l. 2. §. si conservatis ff. ad l. Rhod. de jac. l. 5. et 7.  
 ff. eod. l. 14. §. 2. ff. deg.* (2) *Sic ultra usus nauticos habetur in no-  
 tatis per Pan. de Castr. in l. 4. §. si navis ff. ad l. Rhod.*

## C A P. LXXVIII.

DEL BOLLO, O SIA INCATENAZIONE, O ARRESTO.  
 DI NAVE PER DEBITI.

**G**ravi dispendj, litigj, e poco meno, che rovine portano seco li  
 trattenimenti de' Vascelli per causa di debiti; per lo che ognuno  
 deve esser molto ben avvertito prima di prevalersi di questo rime-  
 dio, ed adoperarlo solo in caso di estrema urgenza, e con le do-



vute cautele, poiche comunemente li sequestri hanno da schivarsi, e solo valersene quando diversamente il Creditore corre gran pericolo di non poter diversamente conseguire il suo, (1) e particolarmente si ha da schivar quelli, che si fanno di effetti, che causano continuo dispendio, come gli animali, e Navi, delle quali dovendo in questo capo trattare.

Dico prima, che l' Arresto, o sia incatenazione di Nave, altro non è, che un trattenimento fatto d'ordine di Giudice competente ad istanza di alcun Creditore d'un Vascello d'alcun suo debitore in alcun luogo certo, acciò non si parta per cautela del suo credito, il che diversifica dal sequestro comune d'ogni altra cosa, perchè questo si fa appresso una, o più persone certe, e l' Incatenazione si fa in luogo certo; nel resto regolarmente procede come tutti gli altri sequestri.

L' esecuzione di questa Incatenazione, o Arresto si fa in questo Paese con affigger all'albero un pezzo di catenella di ferro, ed in molti altri luoghi, si fa un bollo improntato all'albero maestro, sia in un modo come nell' altro, s' intima alla gente di Nave dall' Esecutore in voce, che non si muova da quel luogo senza il rilascio di detta Incatenazione, o Arresto sotto pena: qui si ingiunge di scuti cento d'oro, altrove dove più, o meno *ipso jure incurrenda*; e delle volte a cautela se gli prendono le vele, e timone, e si depongono qui in Camera del Comune appresso il custode di essa, ed in questo caso ogn' altro creditore per sua cautela si può, senza incatenare, valersi del sequestro comune con farsi riconoscere appresso detto Custode de' detti timone, e vele; il seguito poi si fa riferire dall' Assicuratore sotto gli atti.

La forma d'ottenere questa Incatenazione il nostro Statuto lib. 4. cap. primo la pone in un' istessa rubrica *de interd.* con tutti gli altri sequestri per la connessione che hanno insieme, e concede che ogni Giudice possa concederne a chiunque sia, ed ogni Notajo di Giudice, o Tribunale lo dia *ex officio*, il quale basta che asserisca essere creditore de' Proprietarij della Nave, o Esercitori, o alcun di loro, ma in contraccambio di questa facilità obbliga questo asserito creditore, che avrà impetrato questa Incatenazione, o Sequestro a dovere dentro di otto giorni dare in iscritto in atti la sua petizione del credito, e fra altri dieci giorni dalla petizione data, farla intimare al preteso Debitore, e fra sei mesi aver ottenuto il suo mandato spedito del credito suddetto, altrimenti soggiace all'emendazione de' danni, spese, ed interessi; e dentro d'un anno sopra il medesimo effetto ad istanza del medesimo, sia per l'istesso credito come per altro, non può più far ne' sequestri, nè incatenazione; che perciò



ognuno de' suddetti tre termini è fatale, come sono *de jure communi* li termini delle appellazioni *a fata*, perchè se si lascia spirare ( bastandone un' ora solo ) fatalmente è terminato, e consumato quell' atto.

Laddove al contrario, affine d' ottenere un Arresto, o sia sequestro, alla forma dell' *Jus comune* perchè lo ricerca, o non voglia per non soggiacere a tali incontri servirsi del nostro Statuto allegato, o perchè non ne sia capace per causa, come si spiega di sotto, in questo caso vi si ricercano quattro requisiti copulativamente, delli quali quando uno manchi, gli altri non bastano, quali sono li seguenti.

- I. Requisito è di giustificare al Giudice, o Magistrato (a cui a tal fine si ha ricorso) del credito per causa di cui s'impetra tale Arresto, e ciò o per istrumento pubblico, o privato riconosciuto, ovvero far constare per testimonj benchè sommarj, purchè sieno concludenti.
- II. Requisito è, che chiunque lo impetra, giuri di calunnia alla presenza del Giudice, cioè non dimandare tale Arresto, o Sequestro per travagliar indebitamente il suo Debitore, li beni del quale vuol far sequestrare, ma perchè dubita propriamente, che non cautelando il suo credito a questo modo possa grandemente pericolare.
- III. Requisito è, che dia qualche giustificazione del sospetto di fuga del suo Debitore, o di occultazione di effetti per gravezza di debiti, o altra causa, e mutazione di Stato del suo Debitore da quando contrasse il debito in appresso, e questi tre requisiti devono precedere il mandato di Sequestro, o Incatenazione che sia, come ancora se si trattasse di mandato contro alcuno di sospetto di fuga, e dopo l' esecuzione sottentra.
- IV. Requisito, che conviene far citare il Debitore per la confirmazione dell'ordine di detta Incatenazione, o Sequestro, perchè siccome è incongruo il farlo citare innanzi la concessione, che sarebbe un avvisarlo ad assentarsi, ovvero ad occultare, o levar l' effetto da sequestrarsi: perciò affine che questo atto sia legittimo si fa citare, e la necessità fa, che preceda l' esecuzione alla citazione, sopra la qual citazione, il Giudice, sentite le parti, o che conferma, o che revoca, o che modera questo atto, secondo che riscontra essere di ragione, ed in dubbio per la cautela si sostiene, quando non si avveda di una evidente calunnia, o che si tratti di effetto altrui. (3)

Il modo poi di sottrarsi più speditamente da quest' Incatenazione, o Sequestro è di dare sicurtà idonea, cioè approvata da chi spetta, la quale giuntamente col suo Debitore si obblighi di rappresentare il



Vascello, o cosa sequestrata, o sua valuta, ad ogni mandato di Giudice competente, ovvero di pagare la partita per la quale è stata sequestrata, o sia incatenato il Vascello, e circa le predette cose stanno a ragione.

Not. che quando si tratti d' Incatenazione fatta in tempo, che il Vascello era destinato per alcun viaggio, veramente, e non fintamente e l' amministratore di quello non trovasse sigurtà; in questo caso, giurando non trovarne, e promettendo, e giurando di ricondur il Vascello al medesimo luogo subordinato all' istessa incatenazione, se gli deve rilasciare, così ordinando il Consolato del Mare al cap. 275. e così l'anno 1680. si praticò in Cancelleria di Mare per Capitano Ambrogio Calcagno, ed in questo si riduce il Sequestro fatto appresso del Capitano del Vascello sequestrato.

Not. che fatto il Sequestro, o Incatenazione senza espressione di quantità di credito per il quale si sequestra, e quando pure si esprime, ad ogni modo il Giudice soprantendente può moderare la quantità a suo arbitrio, sin alla quale si dia la sicurtà, avuto li dovuti riguardi secondo la pratica.

Ma qui si ha da avvertire, che siccome li forastieri, ed altre persone non subordinate al nostro Statuto non puonno godere fra gli altri del beneficio di questo Stat. *de interdic.*, perciò non puonno impetrare Sequestri, o Incatenazione di Vascelli con la facilità sopra esposta dettata dal medesimo Statuto come si debbino contenere. In questo caso si è esposto sopra la regola de' Sequestri secondo la ragion comune, la quale suffraga tutti. La ragione perchè non godino di questo, e d'alcuni altri Statuti (quando non si tratti, rispetto a persone secolari, di pretensione procedente da contratto già stipolato nel Dominio della Repubblica di Genova) ella è, perchè questo, ed altri simili Statuti inducono privilegio, il quale non può competere se non a chiunque subisce li carichi del pubblico, (5) come sono *de Vendit. bonor. immobil.* per le Avvocazioni, *Item de debit. Susp. detin.* altro *de success. ab intes.* altro *de dannific.* Perciò il Senato nell' anno 1677. in Aprile pretendendo una persona Ecclesiastica assai meritevole godere del beneficio degli Statuti nostri contro gli eredi del q. Gio: Carlo Anfosso discusso il negozio gli escluse questo, e gli altri Statuti di sopra dalla concessione, che gli fece così in Cancell. del M. Andrea Tassorello, così parimente molti anni innanzi restò deciso dalla M. Rota Civile in atti del Notajo Bartolomeo Borsotto, e del 1679. in atti del Notajo Merello, e del 1670. nel Tribunale Marittimo a' 17. Giugno num. 294. altro del 1672. num. 138. *item* 14 Maggio 1674. num.



4017. Marzo, e del 1675. per Carlo Verro di Pavia, onde questo Articolo oggidì passa senza controversia.

Resta difficoltà, se rilasciata che sia una Nave dall' Incatenazione con sicurtà di presentarla come sopra, navigando dappoi sinistrasse senza dolo, o colpa d'alcuno, ma per mero accidente, sia risolta l'obbligazione di presentarla, o no; massime con tal obbligo si concepisce per essa Nave, o suo estimo, il quale continua sempre *etiam re perenta*, ovvero se già si fosse in mora di fare la presentazione perchè il Giudice già avesse prefisso termine a fare la presentazione, dentro del quale non si fosse presentata.

Questo Articolo più d'una volta è occorso in atto pratico di contingenza di disputa, e la risoluzione consiste, che se ha navigato con le dovute circospezioni, e provvisioni, e in viaggi regolati, e consueti in modo, che non se gli possa tribuir mancamento alcuno, il che si ha da presumere, quando non si veda, o provi in contrario, resta sciolto ogni obbligo di presentazione, e chi ha incatenato, dovea farsi assicurare. La ragione è, perchè la Nave è fatta per navigare, e non per marcire in un Porto a disposizion d'un creditore aspettando che liquidi il suo credito per pagarvisi, perchè questa è una rovina certa, ed il sinistro è incerto come seguì del 1643. a cinque Muli di Grondona di Serravalle, sequestrati nell'Osteria quì ad istanza di Piccaluga, contro quel Sequestro insorgendo per terzo il Brondino de Ferrari, si stette mesi quattordici, prima di decidersi affatto la controversia in Rota, e li Muli poltroniti venduti poi all'incanto non fu il prezzo abbastanza da pagar il mantenimento loro all'Oste, pe'l resto del quale nacque fra esso e detti tre altra lite. Così segnò alla Nave Falchenburg, e ad altra S. Niccolò di Bari quì nel Mandraccio, che finite le liti fra spese di guardie, ed altre, appena se ne ricavò da soddisfarle. Onde meglio è che navighi, e sebbene l'estimo *succedit loco rei*, questo s'intende *re salva*, e per lo più, se alcuno fa incatenare una Nave e non ha credito liquido, e per il Padrone di essa non ha sicurtà, e la Nave non era nè di partenza, nè noleggiata, il Giudice gli ha da prefigger un breve termine a riportar il mandato spedito per estimarvisi, acciò con l' Incatenazione non si consumi in spese.

Finalmente si ha da avvertire, che quando una Nave, o altro Vascello è stato in Porto con aver dato cavo in terra, e l'ha poi levato, e ridottosi poi a mezzo Porto in atto di partenza non può più esser Incatenato a pregiudizio della partenza, così disponendo l'allegato Statuto, la ragion comune, e gli usi marittimi.

Resta un'altra difficoltà non mediocre in altro punto; cioè, che permet-



rendo lo Statuto, e non ripugnandovi la ragion comune, di potersi da alcuno far Incatenare una Nave per la partecipazione, o poca, o assai che vi abbia alcun di lui debitore, e così trattenendosi tutto il Vascello come cosa individua, quando, o non convenga, o non si possa sottrar dall' Incatenazione con sicurtà, e perciò sia costretto trattenersi sequestrato per lungo tempo sino a ragion conosciuta sopra il credito, con eccensione, spese, frazzi, e perdite de' viaggi, come si debba provvedere per indennità degli altri Partecipanti, non tenuti per la pretensione del sequestrante; ed in pratica questo caso bene spesso è occorso. Devono dunque gli altri Partecipanti protestare tanto contro il sequestrante, quanto contro il Partecipante de' beni del quale è fatto il Sequestro, di tutti li danni emergenti, spese, ed interessi di lucro cessante per falta di non poter navigare; e quando la pratica s' inoltrasse, si fa navigar il Vascello a comun rischio con carico dell' incatenazione con permissione di Giudice, il quale in ciò deve condescendere, obbligando il Capitano a riconsegnare il Vascello finito il viaggio, ed il Sequestrante, quando non voglia correr rischio della porzione sequestrata, devesi far assicurare; il medesimo si osserva quando fossero più sequestranti. Se poi costoro, o alcuno di essi averà a pagarsi nella porzione del Debitore loro, hanno da essere preferiti li Partecipanti per li danni protestati, quando n'abbino patito, (6) e se non fosse tal porzione sufficiente sono obbligati li Sequestranti *in solidum* per ragione dell' individuità a compir di proprio: per la qual cosa si preguardi ognuno prima di far Incatenare; e più tosto sequestri la porzione del suo Debitore appresso il Capitano.

Segue ora la forma per far Incatenare qualche Vascello, o Sequestrar effetti praticata in atti del Notajo Caneva a' 13. Dicembre 1681. Per Gio: Bianco, contro Padron Gatto.

Il N. D. . . . Comparendo dinanzi . . . Dice qualunque va creditore di P. . . della somma di . . . di che ne consta . . . che si presenta; ed essendo egli giunto in questo Porto con una di lui Barca intitolata . . . di portata di . . . e volendo esso Comparente cautelarsi in quella di detto suo credito; temendo per altro di non poter essere pagato per essere deteriorato de' beni dal tempo del detto contratto debito in qua, come ne consta per deposizioni sommarie de' testimonj, che produce fatte in atti di . . . a . . . laonde avendolo giustamente per sospetto di fuga, e che sortisca via con detta sua Barca: Pertanto domanda a Voi . . . che per il suo Ufficio



gli conceda Arresto, ed Incatenazione di detta Barca, facendola bollare, e toglier il timone, e vele, acciò non possa partire, giurando a questo fine di non domandare questa provvisione calunniosamente, ma forzosamente, e per mero sospetto, e necessità di cautelare detto suo credito, e di quanto sopra ne fa istanza *omni meliori modo*.

Questa formola serve ancora *mutatis mutandis*, per ogn'altro Sequestro di effetti, e si depone questa scrittura in atti del Notajo attuario di quel Giudice a cui si domanda il Sequestro, ed Incatenazione, con annotazione nell'atto della deposizione di essa scrittura, dell'anno, giorno, e rogito d'ognuna delle scritture, che si producono; ed il Giudice richiesto, ne fa poi il suo Decreto del tenor come in appresso.

Il Prefato ha udito il tenore della suddetta scrittura lettagli, e visto l'Istrumento del credito, e le deposizioni de' testimonj circa lo stato del debitore, ed atteso il giuramento defertogli, e preso da detto Instante *tactis scripturis coram* . . . e visto tutto ciò che aveva a vedere, *causa cognita*, ha concesso, e concede al detto Instante l'Arresto, ed incatenazione che se gli ricerca da estendersi *ex officio* nella forma consueta, eseguito poi si fa riferire sotto gli atti.

- (1) *Tex. in l. pr. C. de prob. seq.* (2) *Ut per Tex. in l. propr. 5. ff. de pos. l. sequestr. 9. ff. de verb. sign.* (3) *De hujusmodi requisitis, et aliis attinentibus hanc materiam vid. Guidoppa dec. 210. Cur. in tract. de ser. in 2. not. n. 6. Tyber. in sua prax. lib. 2. cap. 23. et alios quos citat Tusch. concl. 203.* (4) *Per Tex. in l. fin. in fin. C. de ord. cogn. docet Papien. in for. seques. n. 5.* (5) *Carpan. in prælud. ad Stat. n. . . . Mascard de probat. concl. 1146. n. 121. Gratian. discept. 181. n. 21.* (6) *Nedum per Stat. de soc. §. credit or esse debet de jure communi quia retentio competit possidenti ex trad. per Merlin. de Pign. part. 25. lib. pr. Felic. de Soc. cap. 11. n. 1. et seqq.*

#### C A P. LXXIX.

DELL' ENTRARE IN PORTO, ED ORMEGGIARSI.

**A**pprossimandosi al Porto per terminare il viaggio convien prima sapere, che cosa sia Porto. Egli dunque vien definito così. Un seno di Mare rinchiuso, nel quale si riducono, e si trattengono li Vascelli per sicurezza loro, e per imbarco, o sbarco di sua gente, e merci, dal quale alcuno, salvo nemici, non può per giustizia essere escluso. (1)

Entrando un Vascello in Porto ogn'altro che da quello esca, è tenuto



dargli adito, e siverarsi dall'entrante; perchè chi esce, conviene che sia in vento, e chi entra ne scarseggia, come si è notato in fine del cap. di Vascello che urti.

Entrato che sia, deve ritirarsi a dar fondo nelli posti consueti ne' quali vede essere ormeggiati altri della sua qualità, e deve osservare gli avvisi, che gli vengono dati, da chi è deputato ad andarlo a riconoscere; e nell'ancorarsi deve il Nocchiere aver grand'avvertenza a non danneggiare gli altri già ancorati, sotto pena di ristorargli ogni danno, salvo se entrasse con tal furia di venti che fosse invincibile, e fatto ogni sforzo non avesse potuto contenersi, e reprimere la furia; (2) sopra di che occorrendo caso di controversia se n'ha da stare a giudizio de' Periti.

Dispone il Consolato di Mare cap. 199., che se una Nave sarà male ormeggiata per mancamento di gomene, o di sartie, o altro; ed avvisata la gente di essa, da quella più vicina, o vicine, quali comodamente non se gli possino scostare, che si ormeggi meglio, e si provveda, il che non osservasse, quando poi seguisse malo tempo e che la mal ormeggiata gli desse danno, questa è tenuta al ristoro. L'avviso però si ha da dare in tempo abile prima della burrasca; e quando non avesse ormeggi, e con diligenze usate non ne ritrovasse (di che però ne consti) o che le vicine devono accomodarla a di lei spese, o correre la sorte: e se alcun vi avesse in Nave risico, o per merci, o per partecipazione, o altro, il quale avesse protestato in tempo contro il Capitano, che si provveda, il quale avesse risposto essere la Nave provvista, o simile, e poi per mancamento di provvisione li seguisse danno, è tenuto al ristoro a lungo numero; ma quando risponda diversamente, e non abbia danaro, ne comodità, il Protestante deve supplire.

Ormeggiata poi che sia la Nave, non può a pregiudizio delle vicine mutar ormeggi, nè può ancorarsi diversamente, sebben fosse ormeggiata prima dell'altre vicine, salvo se fra di loro si contentassero d'accordo.

Gli ormeggi di Nave devono fare talmente discosti gli uni dagl'altri, quando si possa, che le gomene di una, non diano, o picchino sopra quelle dell'altra, ne si freghino assieme, acciò esse non si corrodino: ma quando non se ne possa a meno l'una, e l'altra nelle parti attinenti sieno ben fasciate, e come si suol dire, ben scarselate, per schivar lo frazzo; ed acciò non restino intricate, in modo che occorrendo tormento sieno talmente sciolte, che liberamente lavorino; e quando così non si osserva, salvo forzoso accidente, occorrendo danno, l'inosservante deve ristorarlo. Dal Cons. c. 200., e 223.



Not. che il Capirano di Nave viaggiando non può entrar in alcun Porto, nè dar fondo in alcun Seno di Mare, solo di consenso de' Mercadanti, che fossero in essa Nave, per non artischiar le loro merci, ovvero subordinarle a' Dazj, e spese, salvo sempre estreme necessità d'alcuna provvisione, o sivertrato necessario, o per altro forzoso accidente a giudizio de' Nocchieri, e Piloti, da dichiararsi con loro giuramento. Dal Cons. cap. 96.

(1) *Tex. est in l. 51. ff. de verb. sign. §. 3. inst. de rer. div., Jo. Lucen. de jur. mar. l. pr. tit. 8. n. 2.*

(2) *Consert. cum cons. mar. cap. 197., Tex. in l. 29. ff. ad l. aquil.*

### C A P. LXXX.

#### DELLO SCARICAMENTO, E CONSEGNA DI MERCI.

**D**Opo che la Nave è giunta in Porto, ed ormeggiata che sia, e dopo di essere stata ammessa a libera pratica, e fatta la denunzia delle merci di che si tratta al suo capo particolare, resta che si scarichi; della quale materia dovendo io trattar in questo luogo dico; che questa funzione resta a carico dello Scrivano, come che conviene, che abbia avuto pensiero dell'imbarco. Esso dunque primieramente ha da far avvisare tutti li ricevitori delle Merci ognuno singolarmente, che quando vogliono vengano, o mandino a prendersi cognizione della buona stiva, perchè, quando per sorte vi si ritrovi, o bagnamento, o deteriorazione di roba, e non si possa redarguir, che proceda da mala stiva, o da poco conto tenuto di loro roba; e quando s'abbia a scaricare in quarantena robe, o non soggette a contagio, o da mandarsi in purga, si fa fare la diligenza da chi è stato posto in Nave di guardia da' Deputati per la Sanità.

Secondariamente il medesimo Scrivano ha da assistere alla reposizione delle merci nello schifo, e farle condurre al posto consueto di terra, quale in Genova è il ponte della Mercanzia, e fatto avvisare li ricevitori, se gliene fa la consegna secondo gli usi delli discaricatorj, o a loro, ovvero a lor commessi, o Giovani, li quali giuridicamente abbiano autorità di ricevere; (1) quale consegna, fatta che sia, deve ritirar la Polizza di carico, facendola toccar di mano del ricevitore, che tanto basta secondo gli usi mercantili, e ne fa nota nel libro in contro la partita; avvertendo che se vi sono robe ipotecate, o sequestrate si vadi cautamente nella consegna, per l'adempimento delli carichi.



Quando nasce controversia nella consegna, e ricevimento, o per bagnarmento, o per dannificazione della roba, o altro, e perciò forse si ricusasse il riceverla solo con ristoro de' danni, in questo caso devesi ricever con Protesto per non pregiudicarsi, del quale basta farne nota nella firma del ricevimento; e se si tratta di gran quantità di roba dannificata, i più cauti ne fanno atto con intervento del consegnante, e del ricevitore appresso alcun Notajo, che si dà, e riceve senza pregiudizio, ovvero si colloca in deposito appresso alcun confidente, che o lo faccia ristorare, per doversene poi stare a ragione: e questo bene spesso occorre in consegna de' grani: però non si ritarda il pagamento de' noli, come al suo capo si espone, ma non facendosi alcun di questi atti s'intende la roba accettata liberamente, senza riserva, salvo se si trattasse di riposta in casse, o fardi legati non riconosciuti al di dentro.

**Not.** che se per alleggerir la Nave si riponessero merci nello schifo per darle in terra, e questo per condurle si perdesse con esse merci, o si dannificassero, le rimanenti, e la Nave insieme contribuiscono nel ristoro come si è notato al capo di contribuzione. Dal Cons. cap. 194. differentemente chi perde non riceve contribuzione.

**Not.** ancora che se in Nave fosse caricata roba in confuso come è il grano, legumi, o simili, e fosse di conto di più persone, ognuna delle quali singolarmente vi avesse chi più, o chi meno, o pari quantità indistinta; se alcun di questi ricevesse la sua parte, e poi per alcun accidente si perdesse il resto, quello, o quelli che hanno ricevuto le lor porzioni per esse non contribuiscono. (3) Onde impari ognuno a non essere mai degli ultimi, ed il Capitano sia cauto in questo caso a consegnar di mano in mano ad ognuno a vicenda qualche parte di mano in mano della di lui porzione, acciò ancora ad alcuno non tocchi per intiero il ben condizionato, ad altri il male; ma che ognuno partecipi *pro rata*, e che quando manchi, ognun senta del mancamento, e quando cresca senta dell'utile.

**Not.** inoltre che per le robe esistenti in balle, o colli cyciti, e legati, o in casse inchiodate; quali robe vadino a peso, o a numero, o a misura, e queste qualità non fossero state specificate nella polizza di carico, e nella consegna, dato il caso che non si ritrovasse la quantità, o qualità avvisata, quando pure entro vi si trovasse vacuità, o altri contrassegni denotativi di mancamento; se però al di fuori non si vede vestigio di apertura, non è tenuto il Capitano per tale mancamento.

**Not.** finalmente che se nello scaricare s'incontrasse in alcun infortunio pe' l quale il Capitano dovesse ritirare la Nave prima di compire lo



sbarco, egli è tenuto, cessato il pericolo, di ritornare per il restante, come ancora caricando. Dal Cons. marittimo cap. 282. e se avesse lasciato in terra gente, deve andare, o mandare a prenderla; così ancora se avesse lasciato sartie, e se caricando, o scaricando se gli aprisse falla, o patisse tormento tale che l'obbligasse ad alleggerire deve farlo, e valersi d'ogni barco che trovi. Dal Cons. cap. 278.

(1) *Ut per Tex. in l. pr. ff. de inst. action. firmat. Rot. Gen. decis. 12. num. 4.* (2) *Per Tex. in l. 2. ff. ad l. Rhod. de jac.* (3) *Tex. est in l. in Nave sulph. 30. ff. loc.* (4) *Tex. in l. pr. § Si isto ff. dep. Gomez. var. resol. tom. 2. cap. de com. et dep. 5. 6. n. 1.*

### C A P. LXXXI.

#### DEL CONCORSO DE' CREDITORI NELLE ROBE, • MERCI SCARICATE.

**C**onsegnate le merci a chi spettano, e denunziate in Dogana, è incumbenza dello Scrivano della Nave d'andare a riscuotere li noli, e le somme d'ipoteche se ve ne sono sopra di loro, ed intanto si lasciano in detta Dogana con tali carichi, e si consegna di mano in mano l'esatto al Capitano con aggiustarne la scrittura al Cartulario della Nave, e perchè di qui hanno spesse volte origine le controversie, massime quando vi è poco utile, e peggio quando vi sono perdite: perciò (se bene vi è il suo capo particolare di riscossione de' noli, però essendo qui più a proposito) mi è parso bene in questo luogo per istruzione de' negozianti marittimi trattar della diversità de' crediti, che portano seco diversità di ragioni, secondo li casi più praticabili in questa materia, acciò ognuno nelle contingenze se ne vaglia.

Devesi dunque presupporre darsi tre qualità di crediti; cioè ipotecario, chirografario, privilegiato; e questo ultimo può essere dell'una o dell'altra qualità de' primi, essendo il privilegio una qualità sopravveniente ad alcuna di quelle due soste esclusiva d'ogni altro creditore in quegli effetti che comprende. (1)

In quanto al credito ipotecario, si deve presupporre essere quello; che ha subordinati li beni, mobili, ed immobili del debitore a pegno per cautela del creditore, (2) nè vi è altra differenza dall'ipoteca al proprio pegno, se non che questo cade propriamente sopra effetti mobili, li quali realmente si trasferiscono dal debitore nel creditore



per dover esser in quelli preferito ad ogn' altro; e l'ipoteca è quella che si dà in effetti, e mobili che non si trasferiscono, come instabili, però subordinati in forza di pegno, in modo che alcun altro creditore sopravveniente, benchè ancor esso ipotecario, ma posteriore, escluso il privilegiato, non possa impedir al suddetto anteriore, esecuzione, e pagamento.

Delle ipoteche poi ve ne sono di due sorti una espressa, ed altra tacita. L'espressa è quella la quale espressamente vien pattuita da' contraenti, o per scrittura pubblica, o per privata, abile però a giustificare la medesima ipoteca, (4) cioè che contenga il patto della medesima ipotecazione, e la quale sia corroborata da tre testimonj nominati dentro la medesima Polizza, e poi firmata da ognuno di essi, che sono due requisiti essenziali per tale qualità: così essendo provvisto per disposizione della Legge comune; (5) in conformità di che, vi è nel Genovesato una Legge particolare fatta l'anno 1569 a 12 Luglio da chi aveva allora autorità di farla. Inoltre l'ipoteca espressa altra è generale, altra particolare. La generale comprende tutti li beni, mobili, ed immobili del debitore presenti, e futuri; la particolare poi, o sia speciale, comprende quegli effetti che specialmente s'ipotecano, ed è più efficace, e più facile ad eseguirsi ne' medesimi beni specialmente ipotecati; (6) e quasi sempre questa s'impone di vantaggio dell'altra, senza pregiudizio di quella, perchè ben spesso il debitore, oltre la di lui obbligazione personale, ipoteca generalmente tutti li suoi beni, e particolarmente poi alcun effetto, aggiungendovi ancora la clausola del costituito, quale importa che il debitore si costituisce possedere, e tenere quell'effetto a nome, e conto del creditore, come se il medesimo creditore proprio lo possedesse, (7) il quale può dentro d'anni dieci da che maturò il credito, levarne il debitore dalla tenuta reale, ed assumersela esso, e così giuntar il possesso che aveva per detta clausola con l'attuale (quando però detto effetto sia ancor tenuto dal debitore) che se fosse passato in questo mezzo tempo in altri, che non l'avessero preso, o avessero causa del debitore, converrebbe procedere differentemente. (8) Il che basti per una succinta istruzione de' contrattanti, perchè in questa materia lungamente hanno scritto gli espositori a' quali mi rimetto.

L'ipoteca tacita poi è quella, la quale per alcuna costituzione, o legge positiva vien concessa a' creditori, per alcuna qualità di crediti espressamente nominati dalla medesima, o costituzione, (9) o legge, v. g. per la dote, per li debiti contratti, per amministrazione di tutele, ed in altri casi enumerati dalle leggi, tanto operando



L'ipoteca tacita, o sia legale in quanto all'effetto, quanto l'espressa, o sia convenzionale, (10) essendo regola che l'espresso, e tacito ha l'istessa forza.

Resta la spiegazione del credito, e debito chirografario, il quale è un obbligo puro, non giunto con alcuna ipoteca de' beni, ne quali per quanto il puro creditor chirografario possa avere regresso per il pagamento, ad ogni modo vi può essere escluso da qualsivoglia altro creditore ipotecario, o privilegiato dall'istesso debitore, se ben posteriore di tempo; (11) e tra questi crediti chirografarij non ha luogo, nè anteriorità, nè posteriorità, ma tutti vanno in tributo, quando non vi sieno tanti effetti del debitore da pagar tutti per intiero, ma quelli che vi sono si ripartono con la loro valuta, o prezzo, che se ne ricava a rata per porzione d'ognuno, tanto per cento. (12) La ragione poi della diversità dalli primi a questi secondi procede, perchè li primi creditori contrattando, non si fidarono tanto, quanto questi secondi, e vollero contrattar con pegno, o ipoteca, o sopra materia induttiva d'ipoteca, li secondi carteggiarono senza tante cautele, ed andarono in fede del puro obbligo personale. (13)

In terzo luogo devesi riconoscere che cosa inferisca il credito con privilegio, in riguardo a che si ha da premettere che privilegio non inferisce altro che privazione della legge in beneficio d'alcuno; (14) cioè per trattar ne' nostri termini, ogni creditore d'alcun debitore, non essendovi da pagare per intero va a soldo, e a lira *pro rata*; vien la legge che in alcun caso deroga questa disposizione a favor d'un terzo acciò si paghi per intero a esclusione degli altri benchè ipotecarij. (15)

Questo privilegio per lo più cade in effetti particolari, benchè in qualche casi cada pure in effetti generalmente del comune debitore. Li casi son molti; l'esempio de' primi sono come si dà nel creditore delle pigioni di casa; perchè questo, siavi, o non siavi scrittura di locazione ne' particolari mobili introdotti di suo conto dal conduttore nello stabile da esso preso a pigione, il locatore vi ha regresso esclusivamente d'ogni altro. (16) Similmente per li noli, il Navicellajo negli effetti condotti ha privilegio esclusivo d'ogni altro creditore. *Item* nella roba fidata con vendita che non abbia mutato forma, e non trapassa realmente con giusto titolo in altri, il venditore per il prezzo ne esclude ognuno. (17) Rispetto poi al privilegio in genere in ogni bene del debitore vi son pochi casi; e l'esempio sia per le spese del funerale, e dell'ultima malattia d'alcun defunto, che non abbia lasciato da pagar per intiero, quelle che son l'ultimo credito, diviene il primo a pagarsi. (18)



In occasione di che devo ricordare qualche privilegio indotto dal nostro Statuto di Genova in materia di contrattazione, il primo è nello Statuto *de compensat. lib. 4. cap. 14. §. Si quis mandaret, §. seq.* il quale dispone che se alcuno commetterà ad altri in alcuna parte del Mondo merci, che gli fossero mandate in fidanza, vuol detto Statuto che il trasmittente in concorso con altri creditori ne' beni del committente, abbia nella roba trasmessa privilegio esclusivo d'ogni altro *etiam* delle doti, purchè non fossero realmente state alienate con pagamento, s' intende del prezzo, il quale succede in luogo dell' alienato, il che deroga alla ragione comune perchè, secondo essa, consegnata che abbia il commissionato la roba al condottiere di conto, e rischio del committente *ipso jure* s' acquista il dominio a quello, e detto condottiere la riceve come ministro di quello, a cui è diretta. (16) Altro privilegio assai simile al predetto, che si cava dal medesimo Statuto egli è, che se alcuno avrà comprato cos'alcuna in fidanza, debba nella istessa cosa venduta in simil concorso esser preferito tanto innanzi, quanto dopo la consegna, purchè non abbia mutato forma, e realmente trapassata non sia in altri.

Stante questi privilegi nacque controversia l' anno 1683. di Giugno nel Tribunale di Mare fra persona qualificata, ed il Capitano Michel' Angelo Rosso, che avendo quella venduta ad un terzo a credito una quantità di vetriolo, e questo avendolo consegnato al detto Capitano Rosso per condurre con sua Nave in Ispagna da cui si fece dar a cambio marittimo somma rilevante sopra esso con ipoteca notata nella di carico, ed al Cartulario di Nave in cui restò imbarcata, successe che si stornò il viaggio, e pretese il venditore riavere il suo vetriolo; al contrario il cambista si prevaleva della ritenzione per il suo cambio. Si ricorse per giustizia, e fatta porre prima la roba in deposito si venne alla discussione dell' articolo. Proponeva il venditore aver la sua intenzione fondata in detto Statuto quasi fatto a posta per il suo caso. In contrario adduceva il cambista, che essendo trapassata realmente la roba in essa con giusto titolo era caso, o escluso, ovvero ommesso dal detto Statuto, o l' uno, o l' altro gli bastava, perchè *de jure* gli compete la ritenente; (17) di più che godeva del privilegio de' noli, e che introducendosi questo si rovinava la contrattazione. Per risoluzione fu comunemente stimato che il Capitano avesse ragione, ma fu obbligato a rilasciar il vetriolo al venditore da cui però ebbe ricatti per farsi pagare del cambio in Ispagna. (18)

(1) *Ut desumitur per Tex. in l. 16. et tot. tit. ff. de priv. cred.* (2) *Ut late per Merlin. in trac. de Pignor. et hip. lib. pr. qu. pr. per tot.*

(4) *Per Tex. in l. eum et in l. diversis C. qui pot. in Pign. hab.* (5) *Late*



Merlin. l. c. q. 11. n. 12. (6) *Per Tex. in l. scriptur. C. qui pot. in Pign. hab.* (7) *Ut firmat. id. Merlin. l. 4. qu. 140. sub n. 12. per Tex. in l. 51. de Pign. et hip. l. 51. C. qui pot. in Pign. hab. Rodul. in sua prax. p. 2. cap. 5. n. 21.* (8) *L. quod meo ff. de acquir. posses. Rot. cor. Burat. dec. 780. n. 2. et 887. n. 3. et cor. Ottob. dec. 156. n. 4. et vid. Rodulp. in sua prax. part. 2. cap. 5.* (9) *Ex Cart. decis. 12. per tot.* (10) *Ut in tot. tit. ff. et C. quibus in cav. pignor. aut. hip. tac. contrah.* (11) *Per Tex. in l. cum quid ff. si cert. pet.* (12) *Per Tex. in l. 11. §. fin. autem C. qui pot. in pign. hab.* (13) *Tex. est in l. pen. et ult. ff. de trib. act.* (14) *Per alleg. Tex. in l. 16. per dep. cred.* (15) *Per Tex. in l. 2. ff. quæ res. pign. oblig. poss. et per Stat. de priv. loc. et conduc.* (16) *Gratian. disc. 175. n. 12. et Stat. de quo* (17) *Per Tex. in l. fin. C. de jur. delib. et pat. Bald. in l. in restituenda C. de pet. her. Alex. et Las. in l. dict. fin. §. in compute Neguz. de pign. in 2. mem. 5. par. num. 28. Surd. dec. 112. n. 27. Grat. disc. 74. n. 15. Franc. dec. si in princ. Cavale. de usufr. num. 5.* (18) *Vid. dec. Rot. registratam post discep. 500. Grat. et not. per Atol. résol. 65. ubi plene. Adduceb. Tex. in l. hujus 6. ff. qui pot. et Grat. disc. 269. n. 15.*

## C A P. LXXXII.

### DEL CREDITO PER COMPRA, RISTORO, ED ULTIMA SPEDIZIONE DI NAVE.

**P** Roseguendo la materia de' crediti privilegiati: un principal di questi, è quello, che procede da compra, o ristoro, o alcuna ultima spedizione di Vascello, il che chiaramente si ha dalla disposizione della Legge comune in quattro luoghi. (1) La ragione poi di questo privilegio è; perchè chiunque fida in alcuna di queste tre cause assicura alli creditori precedenti il credito loro su l'effetto ristorato o acquistato dal debitore, ovvero conservato.

Per ottenere però questo privilegio vi si ricercano tre requisiti essenziali giuntamente in modo, che mancandone uno, non si consegue l'intento: perciò ognun che fida in questi casi si cauteli con l'intervento di essi. (2)

Il primo requisito è, che il datore del danaro facci esprimere nel contratto di darlo in quella causa a fine della quale lo fida, che sia una delle sopradette tre, o di compra, o di ristoro, o di ultima spedizione per prevvedersi del bisognevole per il viaggio, e spedirsi, senza il danaro non potria partirsi, e che così il ricevitore l'accetti per patto espresso. (3)

Il secondo requisito è che la Nave a contemplazione della quale si dà il danaro, sia al tempo, che si dà in termini d'un delli detti tre fini, per i quali si riceve; cioè, o di compra, o di ristoro, o di spedizione.



ne; poichè in quello di questi casi, per qual si è dato. La legge presuppone che poi sia stato impiegato il medesimo danaro non essendo conveniente che il datore assista allo spenderlo. (4)

Il terzo requisito è, che il danaro dato sia proporzionato al bisogno, e non eccessivo, il che consiste nell'arbitrio, non potendosi in ciò prefigger meta alcuna, ma osservare che sia piuttosto meno che più del bisogno; perchè altrimenti sembrerebbe una collusione.

La difficoltà consiste; quando più persone per l'istessa causa hanno somministrato danari, ed una non ha saputo dell'altra, e poi giunta-mente a suo tempo concorrono al pagamento. Alcuni anni sono per riparare a questo disordine, si andò componendo d'ordine pubblico un libro tenuto da persona deputata, nel quale si notava per obbligo ogni credito di danaro dato in impiego marittimo sotto pena di perdita d'ipoteca; ma si praticò in appresso esser vana questa provvisione, quantunque fatta a buon fine; perchè li Vascelli trafficando in ogni parte se ne ritrovavano de' debiti contratti altrove, a' quali non si poteva riparare con questa legge; l'uso della quale perciò non si eseguì.

Pertanto (ripigliando il mio discorso) dico che concorrendo creditori privilegiati sopra un Vascello, o altro effetto escludono qualunque altro, e fra loro non si fa graduazione, quando l'effetto sopra il quale cadon li privilegj non sia sufficiente a soddisfar tutt' i suddetti privilegiati, ma vanno a rata per porzion d'ognuno; perchè come dice la legge, la causa e non il tempo dà il privilegio. (5) Se però fossero più creditori privilegiati per danari d'ultimo impedimento dati per viaggi diversi, quelli dell'ultimo viaggio son preferiti; perchè il danaro loro è consumato in questo, e non ne' precedenti viaggi, e gli altri restano con la sua ipoteca ordinaria se ne hanno.

Not. che questo privilegio si estende ancor agli utili accordati quando sieno moderati ad arbitrio di buon Giudice, perchè a pregiudizio del terzo non si sta al patto immoderato in cose, che non han prescritto meta all'uso di quei di S. Remo. (6)

Not. Finalmente che il privilegio perisce, quando l'effetto, sopra del quale cade parimente perisce; onde sinistrando il Vascello subordinato a credito privilegiato, cessa *de facto* il privilegio, (7) e non resta sopra gli avanzi che restassero dal naufragio quando si tratti di corpo distrutto affatto, non reducibile al pristino stato, ma tutto va in tributo, salvo le ipoteche, e così son gli usi marittimi, perchè è distrutta la causa del privilegio, *et de jure* quando un atto si riduce a quello stato da cui non ha potuto aver principio resta viziato; il che basti per succinta istruzione de' contrattanti in questa materia.



- (1) Nempe in l. interdum ff. qui pot. in pign. hab. in l. qui in Navem 20. et l. quod quis 14. ff. de priv. cred. et in auth. de aequal. dot. §. his consequens. (2) Cevaloz. prac. qq. com. con. cap. 774. per Gloz. in d. l. interdum. (3) Per Tex. in l. 7. §. plane ff. de trib. act. . . . (4) Desum. per Tex. in l. Lucius ff. de exerc. act. Papien. in for. lib. act. hup. n. 10. Merlin. de pign. lib. 3. q. 5. n. 70. Rodrig. in trac. de conc. ar. 6. an. 2. ad 40. (5) Tex. in l. 16. ff. de priv. cred. (6) Desum. per Tex. in d. l. Lucius, Rodrig. ubi supra. (7) Merlin, ubi supra nu. 7. 8. Rodrig. n. 19. Grat. dis. 670. num. 7.

## C A P. LXXXIII.

DEL PRIVILEGIO PER LI NOLI, E PER LA RESTITUZIONE

DELLA ROBA CARICATA.

**Q**uesto credito vien parimente, e più soprabbondantemente privilegiato dalla legge comune con preferirlo nella roba condotta ad ogn'altro; (1) e la ragion di questa preferenza è assai naturale, perchè il nolo accresce prezzo alla roba condotta, sopra la quale se alcuno si potesse pagare ad esclusione del nolo, si pagaria per questo accrescimento in quello d'altri, il quale, essendo inseparabile dal rimanente conseguentemente il rimanente ha da restar subordinato al medesimo privilegio.

Secondo pe' l' nolo compete al conducente l'istesso privilegio che compete al locatore nelli beni introdotti dal conduttore nella cosa locata, e condotta, (2) il quale non si perde *de jure*, quando pur si estraesse la roba dalla cosa locata, o sito in essa; essendo il noleggio specie di locazione come si è veduto altrove: onde quantunque si estragga di Nave l'effetto condotto, non perde però il privilegio pe' l' nolo.

Terzo Not. che per il credito de' noli, si può avocar il danaro che il debitor di esso avesse pagato ad altri in altre cause, quando fosse in banco, e deposito, benchè accettato, ma non speso: (3)

Resta difficoltà nel caso opposto; cioè, se non consegnando il Navicellajo la roba presa da condurre, compete il medesimo privilegio al Padrone di essa, o a chi è diretta per la reintegrazione del valente, contro la Nave, e noli, ad esclusione d'altri; similmente quando sia danneggiata per conseguimento del danno.

Consiste la difficoltà in questo, che conviene che ogni privilegio si trovi espresso nel corpo legale fondato in qualche causa, non potendosi nè presumere, nè indurre, e non trovandosi questo espresso come il primo, conseguentemente pare che non compete.

Questo caso mi è occorso più volte, e da' Tribunali è stato deciso competere; poichè questo privilegio si desume dalla Legge in più modi, la quale sebbene ciò non dica con parole espresse, però inducendolo per infallibil conseguenza dall'antecedente che lo presuppone, opera l'istessa espressione. (4) Prima induzione è perchè, quando si dà una



cosa in Barca da condursi altrove, il ricevitore di quella ne resta depositario per la custodia alla quale vien obbligato dalla Legge comune, (5) e competendo per esso deposito al Padron della roba deposta nelli beni del depositario privilegio esclusivo d'ogn'altro creditore, (6) conseguentemente compete il medesimo privilegio in questo caso, per trattarsi di proprio deposito benchè in occasione di condotta.

Nè osta che la Legge parli solo degli Argentarij, quali erano persone pubbliche, come sono a' nostritempi li Banchisti, o sia Cassieri pubblici. Perchè adducendo l'istessa Legge la ragione applicabile al caso nostro, vi concorre l'istessa disposizione, la quale ragione è, che l'uso di quello è necessario al pubblico, la quale necessità molto più concorre nella condotta, e traffico, senza il quale non si può stare.

E per quanto, quando si prende premio per il deposito, questo non sia propriamente più tale, ma passi in locazione, e conduzione, e così pare cessi il privilegio; si risponde che il nolo non si prende principalmente per la pura custodia, ma per lo trasporto, per l'opera, per le spese bisognevoli, e risichi; di qui è, che avendo un Mercadante qui imbarcato per Spagna un collo venuto da Napoli per Portofranco non stato aperto, nè consegnato al Capitano della Nave per seterie di quel Paese, il quale formò la di carico con la clausola dice essere; per accidente nella confusione della restituzione al destinato luogo, essendosi smarrito senza colpa della gente di Nave, per quanto il trasmittente provasse che nel collo vi fossero brocati, fu giudicato, che il Capitano non fosse tenuto, se non per l'ammontare di seterie, come esprimeva la di carico, non ostante il dice essere; perchè non cade in maggior obbligo dell'esteso nella Polizza, ma in minore dell'espresso, se differentemente si ritrovasse, e la ragione fu, perchè siccome il nolo si prende ancora, sebbene men principalmente per la custodia, se si fosse espresso essere Collo ricco si prendeva maggior nolo obbligante a maggior custodia.

In secondo luogo quando passasse da deposito in locazione, non perderebbe, ma muterebbe privilegio, e prenderebbe quel del locato, e condotto non direttamente, ma indirettamente, ed in ragione de' correlativi; perchè siccome il Capitano pe' l nolo *ex privilegio*, ha ipotecato l'effetto condotto con la Nave, così questa, perdendosi l'effetto condotto, ha da restar all'incontro ipotecata per la reintegrazione dell' ammontare del perduto.

In terzo luogo il Cons. di Mare cap. 61. in fin ordina che si paghi la roba dannificata, benchè si dovesse vender la Nave, salvo li salarj de' marinari, molto più dunque questo dovrà aver luogo nella roba perduta.



Con questi fondamenti di ragione l'anno 1674. fu deciso nel Tribunale di Mare in questa conformità in causa di concorso de' creditori della Nave Irondine fra Capitan Benedetto Prasca, e Bernardo Colombo, e la decisione fu fatta col Voto del M. Anfrano Montaldo Dottore celeberrimo, e Secretario di questa Repubblica.

Altro privilegio compete per li noli, che a' suoi luoghi particolari si trattano, non potendosi qui tutti numerare.

- (1) *Per Tex. in l. Lucius in Verbo velus ff. qui pot. in pign. hab.*  
 (2) *Ex Statyl. de salu. int. insp. 3. c. 5. n. 4. post Strac. in tratt. de Nav. par. 3. num. 319. et alios quos citat. Merlin. de pign. lib. 2. quest. 67. num. 39. et seq. (3) Roc. not. 91. ubi plures citat. et ex trad. per. Pereg. de jure fisc. lib. 6. tit. 6. n. 7. (4) L. cum quod ff. si cer. pet. Rol. cons. 27. sub n. 37. vol. 4. (5) Tex. est in l. pr. et 9. ff. nav. cav. et l. pr. ff. depos. (6) Tex. est in l. 7. §. quoties, et l. sequenti ff. eod. (7) Tex. est expressus in l. 5. ff. nav. caup.*

#### C A P. LXXXIV.

##### DELLA RISCOSSIONE DE' NOLI.

**P**ER uso comune il nolo è dovuto dentro di giorni otto, dalla consegna delle robe condotte, (1) il che s' intende rispetto le Navi di molta portata, altrimenti il debitore senz' altra costituzione in mora, o interpellazione è in obbligo di pagarne al Capitano quel danno ch' hanno patito per la tardanza; e non ostante che le merci fossero in Dogana con vincolo di non potersi spedire se non *soluto naulo*; però s' intende questo rispetto a' Mercadanti approvati, perchè con altri il Navajuolo può pretenderlo prima della consegna, o nell'atto, ovvero ritenersi tanta merce per l'equivalente di esso nolo, e più assai se vuole. Cons. mar. cap. 272.

Quando per causa di riscossione de' noli segue controversia fra il Capitano, ed il Ricevitore della roba per pretensione di mancamento, o dannificazione, in questo caso, non ostante questa pretensione benchè apparentemente giusta, non si può ritardare il pagamento; quando che esso Capitano, o chi riscuote il nolo si obblighi, e dia sicurtà approvata di restituirlo in tutto, o in parte, secondo che poi fosse giudicato, e perciò di starne a ragione: così ordinando il Consolato di Mare cap. 27., ed il nostro Statuto *de cau. brevior.* e quando chi l' ha da riscuotere non abbia sicurtà, si fa il giudizio con abbreviare li termini, perchè si tratta di mercede; e se il Capi-



tano si trattenesse appostatamente con la Nave per aspettare l'esito ed avesse protestato delle stallie, ed il debitore soggiacesse, paga li danni, e le stallie a lungo numero.

Not. che il beneficio di riscuotere li noli con dare sicurtà non compete per il noleggio temporaneo fatto per tutta la portata; perchè nè l'allegato Statuto, nè il Consolato di Mare parlano in questa materia di negoziazione, ma trattano de' noli dovuti per particolari condotte di merci. Così fu provvisto nel Tribunale di Mare l'anno 1677. fra il M. Giorgio Legat Inglese per Nave di sua Nazione, ed il M. Gian-Ambrogio Gastaldo.

Se per sorte si fosse pattuito nolo certo per carico da prendersi in parte, dove per le robe da caricarsi vi convengano tratte e spedizioni, e giunto il Vascello a prenderle vi mancassero le tratte e spedizioni suddette, e il Navicellajo di consenso di chi gli ha da dare il carico le avesse per altro, e le conducesse a salvamento; in questo caso pe' l'risico che hanno corso di confisca del suo Vascello, o per il servizio si parte il beneficio dell'avanzo di tratte per metà fra esso, ed il Noleggiatore, che così si costuma per uso introdotto da quei di Sturla.

Quando nella merce contrattata da condursi a nolo contenuta nella di carico vi si ritrova crescimento, sia che proceda da errore nel caricare, o per qualsivoglia altra causa, come ben spesso occorre nel grano, si paga il nolo ancora sopra il crecimiento a proporzione del resto; salvo se per umidità, o per altro accidente fosse gonfiato; perchè sebben cresce in misura, però ristorato che sia, manca nel peso, ciò è di uso.

Per la roba, che si restituisce guasta, o putrida, o franta, se il danno procedesse da naturalezza, o da accidente, forse per lunghezza di viaggio, ne' quali danni non v'abbia avuto colpa il Navicellajo, o sua gente, nientedimeno si paga nolo intiero, come se non fosse danneggiata; ma avendovi colpa il Navicellajo paga il danno del costo, o sia emergente.

Per li noli può il Ricevitore della roba condotta, quando esso non sia il Noleggiatore rilasciarla al Navicellajo; così disponendo il Consolato di Mare cap. 119. e 272, vaglia, o non vaglia la roba tanto quanto importa il nolo intiero, e se vi manca, il Capitano può avere regresso contro il Noleggiatore, e per riconoscere detto resto si fa o estimare da' Periti eletti dal Giudice, o si vende all'incanto, ed il tutto si fa con intervento, o citazione di quello, a cui era diretta la merce condotta, e tali sono gli usi.

Si ha da notare, che secondo il tenor del Consolato di Mare cap. 111.



che, chi s' imbarca per puro Passaggere, paga nolo di sua persona, chi s' imbarca per Mercadante non paga solo per la mercanzia, che conduce, qual però ha da essere di cantara almen dieciotto secondo il nostro peso di Genova di roba sottile, quale il Consolato dice, che paghi più 20. pesanti, che sono scuti d'oro, l'uso è che chi porta seco mercè tale, che paghi di noli due volte più di quello pagherebbe per la sua pura persona, non paga nolo: v. gr. per la persona pagheresti uno scuto, portando tanta merce, che ne paghi tre, sei scuso, e con la persona vi si comprende un moderato fardello per uso proprio.

Not. ancora con l'istesso Consolato, che chi porta roba in Nave di nascosto (il che s'intende se non è denunziata, e fatta poner al manifesto) per quanto soggiaccia all'incontro di non poter essere ristorata, quando patisca danno, come si è detto altrove, ad ogni modo quando ella si ritrovi, se gli può fare pagar nolo: così ancora a chi s'imbarcasse occultamente.

Not. di più, che il nolo non è dovuto se non per quello, che si consegna, e si riceve: perciò se in Nave fosse perito qualche cosa affatto, e gettata per tale, o presa da' Corsali, o rubata, o morto alcun Passaggere, non si paga nolo alcuno, perchè non è giunta al destinato luogo. (2)

(1) *Ex Rocc. not. 88., et 91.*

(2) *Per Tex. in l. 10. ff. ad l. Rh. de jac. cons. mar. cap. 229.*

#### C A P. LXXXV.

##### DELLA SODDISFAZIONE ALLA MARINARIA E NOLI RISCOSSI.

**I**N uno de' quattro modi seguenti si regolano li noli, e si dividono, e con essi si soddisfa la gente di Nave. Il primo, e più usitato, particolarmente fra Nazioni Oltramontane per ogni qualità de' Vascelli, e di navigazioni, e rispetto alla navigazione Italiana per le Navi grosse solamente, è il pagamento della gente a mesate regolato dal ruolo della marinaria notato al Cartulario. Il secondo è un tanto viaggio per viaggio secondo gli accordi. Il terzo modo è di soddisfare la gente col terzo degli utili senza deduzione alcuna, ripartendolo fra loro dal primo all'ultimo ad ognuno per le parti accordate, ovvero *secundum propriam virtutem*; e finalmente il quarto modo è di ripartir l'avanzo di tutti gli utili, dedotte le spese, metà alla Nave, e l'altra alla gente, d'ognuno de' quali modi ne segue la spiegazione nella forma seguente.



In quanto al primo modo a mesate, il più, ed il meno dipende principalmente dagli accordi, e quando uno entrasse in Nave a servire senza accordare stipendio, questo se gli dà a giudizio del Nocchiero, e Piloto, li quali si regolano con avvertenza di quello, che tirano gli altri di simile funzione, e perizia che hanno servito in Nave, e del travaglio loro, e rispetto a paghe anticipate se gli dà in conto, senza pregiudizio alcuno, quantità ad arbitrio de' medesimi, e continuando, non è solito mai pagarli per intiero, ma il Capitano fa tener in loro credito sino a viaggio finito tre paghe, o sia mesate, che la Nazione Inglese dice dell'ordinamento di loro Compagnia di Trinità; nel resto, viaggiando, si costuma di mano in mano si scuodono de' noli, pagar a' Marinari somma proporzionata in conto di loro mesate, se ne hanno bisogno. Consolato cap. 136. e se alcuno di esercizio marinaresco, e non addiscente l'Arte non imbarcato per Pasaggiere avrà servito in Nave per Marinaro a vista, e saputa degli Uffiziali, e si sarà diportato bene a giudizio del Nocchiero e Piloto, con essergli come tale stato provvisto di vitto; per quanto non arrollato, nè scritto, tira paga secondo la servitù a giudizio come sopra; e gli addiscenti, e Passaggeri, se ve ne saranno, che abbino servito non tirano paga, ma non pagano nolo, e puonno scendere dovunque loro piace, e la Nave provvede loro di vitto.

Il secondo modo di soddisfare la Marinaria è di dargli un tanto per viaggio oltre il vitto, e così compito ciascun viaggio si paga secondo l'accordo, e si permette in questo caso, salvo patti, che la marinaria si utiliti d'alcun moderato trasporto di roba, oltre la loro portata comune, di cui si è trattato altrove, ed il Padrone del Vascello, deve dar comodità che impieghino di loro salarj a salvamento, però di non pregiudicare il negozio del Padrone, ovvero del Noleggiatore; dal Cons. cap. 133., e seguenti, e quello si stila particolarmente fra persone di Spotorno, ed altre, che contrattano in vino. Si ha da notare però, che in qualunque di questi due modi serva la marinaria a mesate, o a viaggi, se si desse il caso, che il Navicellajo non avesse potuto scuodere li noli, o in parte, per alcun accidente nel quale esso non abbia avuto colpa alcuna, non è tenuto per di vantaggio, che alla rata dello scosso; dal Cons. cap. 229. dopo il mezzo, il quale sebben parla d'incontro di nemici che abbino tolto la roba dal carico, però concorrendovi l'istessa ragione, vi concorre ancora l'istessa disposizione della Legge, e andandosi a mesate incontrandosi in trattenimento, ovvero in infortunio, che impedisca la navigazione, cessano le mesate sino al dì, che si rimuove l'impedimento,



e solo si somministra il vitto. Dal Cons. detto cap. 229. al fine. La ragione di quanto sopra è, perchè li Marinari s'intendono accordati a contemplazione de'noli, li quali mancando per infortunio fatale, ha da mancar ancor lo stipendio, che si accorda a loro contemplazione, ma se li noli non si scuodessero sia per qualsivoglia altro caso, li Marinari non ne corrono risico.

Si ha ancora da notare, che quando un Vascello è intrattenuto in alcun Porto, o altrove per forza di Principe, o che per giusto timore di Squadra nemica superiore assai di forza, o per altra giusta causa non può viaggiare, può il Capitano licenziare la marinaria che va a stipendio, pagandola però alla rata del servizio, salvo se, o tutti, o parte volessero rimanere pe'l solo vitto; dal detto Cons. cap. 229. circa il fine; e se per tale trattenimento si desse alcun ristoro, o reintegrazione, se gli partecipa a proporzione.

Da ciò s'inferisce, che quando li Marinari sono accordati a mese, o a viaggio determinato non si puonno senza tale forzoso impedimento licenziare per il mondo: perchè il caso sopradetto è speciale, e non si estende ad altri casi; ed in vero sarebbe troppo iniquo, che, siccome il Marinaro non può lasciar la Nave per il Mondo sotto qualsivoglia pretesto, potesse all'incontro la Nave lasciar il Marinaro senza di lui colpa, ma con pretesti; ed io potrei narrarvi di Capitani che hanno fatto questo, e sono andati in perdizione bestemmiiati, e maledetti.

Finalmente morendo alcun Marinaro in viaggio, che andasse a mesate, quello, che restasse ad avere sin' all'ora che spirò, si ha da pagare alli di lui eredi, o a chi averà della di lui famiglia. Dal Cons. cap. 127., e se andasse a viaggio, o alle parti, se gli paga per intiero, come se avesse cumpito il viaggio, dedotto ciò, che per mera necessità si desse a chi in suo luogo si fosse accordato.

Il terzo modo di pagamento di mercede di nautiche si regola al terzo di tutti gli utili, perchè di tutto quello, e quanto si caccia da ogni viaggio di Barca, se ne fanno tre parti, una delle quali spetta al Vascello per l'uso, frazzi, e risico di essa, dell'altra se ne paga la spesa del vitto, e mantenimento della gente nel viaggio, e di bastimento per difesa; e questa va a utile, risico, e danno di chi si ha assunto il carico di provvedere de' bastimenti dell'una, e l'altra sorte la Barca; e l'ultima parte spetta alla marinaria da dividersi a porzioni secondo gli accordi, ovvero in falta di questi secondo gli usi, con li quali navigano quei di Sestri di Ponente.

Il quarto è più usitato modo per li piccoli bastimenti, e per le Navi piccole, egli è di dividersi per metà tutto l'avanzo de'noli, ed utili.



che ha fatto il Vascello viaggio per viaggio, dedotte quelle spese che vanno in comune; cioè vitto, censaria di noleggio, ancoraggi, consolati, pilotaggi, falangaggi, e simili, causati dal viaggio, dividendosi questo avanzo metà alla Nave per l'uso, rischio, e frazzo di essa, e suoi accessorj; e l'altra metà alla gente, secondo gli accordi d'ognuno, o con distribuzione che fa il Nocchiere, e Piloto in coscienza loro, secondo la propria virtù d'ognuno, e la metà della Nave supplisce al Padrone della navigazione, o Capitano, una parte pari a quella che tira dall'altra metà del comunale della gente, e di più secondo il solito, salvo patti; la medesima metà della Nave contribuisce altra parte simile, che si distribuisce fra gli Uffiziali maggiori, e Consiglieri di poppa *in solidum*; ed il Padrone, o Capitano, se hanno imborsato regali di cappa, paglioli, avarie, avanzi, o altri, che gli spettano; quando per patto non vadino, o per uso d'alcuno paese in contribuzione generale, ne rimunerà ancora d'una porzione ragionevole, come sarebbe un terzo a' suddetti Uffiziali maggiori, e Consiglieri, distribuendosi senza frode, ed a tutti, particolarmente a' poveri Marinari, e sempre devesi aver mira ch'abbino la loro parte giusta; altrimenti si potrà decantar di loro come dice il Salm. 67. che *partes vulpium erunt*. Avverta però a chi tocca non inciampare nel castigo che si minaccia innanzi detto versetto, cioè *introibunt in inferiora terræ, & tradentur in manus gladii*.

Quando si naviga a queste parti marinesche, il Padrone in Mare del Vascello è obbligato prima di concludere alcun viaggio partecipare lo stato di esso alla gente, o alla maggior parte, perchè ad ognun sia palese, e liberi lo stare, o andare. Dal Cons. cap. 244.

Altra navigazione si stila con emolumento a negozio col fondo esposto, di cui a pieno si è trattato al cap. di Contratto di colonna.

#### C A P. LXXXVI.

DEL RAGGUAGLIO DE' PAGAMENTI DELLA GENTE DI NAVE IN CASO DI SINISTRO CON PERDITA DEL VASCELLO, PERSONE, E LIBRO.

**P**Er ispiegarmi nel tema proposto, mi fa a proposito rapportare il caso del Capitan Marc' Antonio Carattino nostro nazionale, persona forse impareggiabile in esperienza militare, e nautica, ma poco fortunato. Questo del 1686. di Maggio si partì da questo Porto con sua Nave provvista di cento, o più uomini di buona marinaria, per andare a servir l'armata Veneta in Levante: ove giunto intervenne a molte celebri imprese, per le quali fu onorato del Cavalierato di S. Marco con la speranza di posti maggiori. Questi dopo



quindici mesi di servitù, e fu a' 9. Settembre 1687. restò fatalmente incendiato con la Nave, Marinari, e Soldati di guarnigione che in essa erano nell'espugnazione di Napoli di Malvasia nella Morea, e perchè dopo questo accidente gli eredi di detto Capitano imbor-sarono degli stipendj trascorsi molte migliaia di Ducati, comparsero nel Tribunale marittimo gli Eredi, e Famiglie de' Marinari morti nell'incendio, domandando le loro mesate. Sopra questo fu controverso prima e quante, e quali fossero, e come si doveva regolar il Tribunale in questa incertezza, mancandovi li Cartularj di Nave, le Taglie; e non essendovi restato alcuno affatto instrutto. Secondo a chi fosse dovuto il pagamento, venendo tumultuosamente schiere di Donne, e Fanciulli, ai quali mancavano li loro Padri, o Mariti. Terzo, come si potea provvedere perchè li Ducati imbor-sati erano passati in crediti de' cambj marittimi, e di quelli che aveano provisto, e bastimentato la Nave, fra' quali vi erano due de' Proprietarj di essa *et successiva* Esercitori del negozio della navigazione di quella; e perchè questo caso è de' Contingibili, se ben di raro in materia di Navigazione, particolarmente in armata, e qualche altra volta nè ho praticato de' simili tanto in materia d'incendj, quanto di naufragj totali, con essersi smarriti i libri, e morta la maggior parte della gente (sebbene in quelli vi restò sempre alcuno instrutto) mi è parso bene farne un capo a parte acciò se mai (che Dio guardi) si desse un caso pari, si veda il praticato in altri.

Primieramente convien osservare la regola espostaci dalla Legge comune; (1) la quale ci detta, che, se in quello che si controverte, non apparirà ciò che sia stato stabilito, dobbiamo seguitare ciò che si stila frequentemente in simili casi: posto dunque questa premessa di disposizione legale, io inducevo, che siccome è uso assai comune, e frequente che il Capitano dia una, sino in tre mesate anticipate a cadauno di quei che seco si accordano, ed esso arrola per Marinari, conseguentemente nulla potendo constare da' libri, nè da altri riscontri del seguito fra essi Marinari, e si ha da presupporre che questi abbino dal Capitano avuto le tre paghe consuete darsi, sopra delle quali li Capitani caricano li Marinari di cambj marittimi; il che opera, che se dentro delli tre mesi primi di servitù, ne' quali si vanno scontando le tre paghe se sinistrasse la Nave, restando salvi li Marinari, ed essi nulla restituiscono. In appresso poi considerando che se si tratta di Nave che viaggi in mercanzia, dove si scuodono li noli, come si è osservato ne' capi precedenti, si va soddisfacendo non in tutto, ma in parte la Marinaia, acciò possino con le portate loro impiegare quel poco, e provvecchiarsi, onde in questo caso



regolandosi con l'arbitrio, conviene fissar un tanto, che ognuno, secondo il proprio merito possa aver avuto. Ma quando si serve in Armata, che non v'è questa occasione, perchè il Capitano fa far biscassa per la Marinaria, e Soldatesca, e niuno può rivendere, e questo è il principale utile del Capitano, li Marinari tengono taglia con biscassieri ad aggiustarsi nel prendere delle paghe, che allora ognuno la rompe; in questo caso, sebbene vi sono chi più, e chi meno ritenuti nella crena, ad ogni modo convien ricondursi in quanto ad ognuno ad arbitrio in un tanto, secondo il consueto che si riduca ad un terzo per lo più di tutto il restante delle paghe, oltre le tre prime, il qual terzo serva per tutto quello, e quanto potea essere in taglia, e far pagare li due terzi del sopravanzo. In quanto al secondo punto concernente a chi sia dovuto questo pagamento di resto di paghe; questo è certo, che se compariscono gli eredi, che giustificano essere tali, ad essi si devono pagare; ma perchè per lo più li Marinari sono povera gente, e lasciano le loro famiglie mendiche, l'uso ha introdotto, conforme si è notato altrove, che se si tratta di tenue somma non eccedente v. gr. lir. cento di nostra moneta, ovvero Duc. 20. di Napoli, o pezzi 20 reali da 8. si pagano alle Mogli, o a chi ha cura della famiglia del Marinaro defunto; nel che conviene usarsi alcuna tale quale diligenza, se fosse maggiore si provvede come si stima meglio per la idennità del defunto.

Rispetto al terzo punto già si è provato nel capo precedente, che si può avvocar il danaro de' noli pervenuto in potere de' terzi creditori da' medesimi, per soddisfar la Marinaria, la quale secondo le regole del Consolato di Mare cap. 135. ha da esser la prima ad esser soddisfatta, e perciò tanto gli Eredi del Capitano, quanto gli Esercitori, e Partecipi puonno essere condannati al predetto pagamento, e contro loro eseguito.

(1) *Tex in l. semper 34. ff. de reg. jur.*

#### C A P. LXXXVII.

##### DELLA CONTRATTAZIONE DELLE MERCI.

**E'** stato esposto, ciò che attiene alla contrattazione marittima, dalla quale ha dipendenza la contrattazione delle merci, che si trasmettono per via di Mare, della quale convenendo ancora trattare, premetto, che per merci s'intende ogni cosa mobile che sia venale tra' Mercadanti.



Secondo, premetto, che il contratto di compra, e vendita, se sono termini correlativi, o segua con iscrittura, o senza, e di buona fede, e perciò da eseguirsi buonamente, secondo li patti accordati fra il compratore, e venditore, (1) ha d'avere tre requisiti sostanziali, de' quali mancando alcuno non può avere sussistenza: cioè, il consenso reciproco del compratore, e venditore; l'esistenza di quella cosa che si compra, e vende; e la determinazione del prezzo, (2) la quale però può dipendere d'arbitrio d'altri, ne' quali sia stato rimesso. (3)

In questa materia è stato scritto tanto diffusamente da gravi Autori, che non occorre mi ci diffonda; ma meglio d'ogni altro a mio giudizio, vi ha scritto il Gomesio Autore Spagnuolo, (4) secondo la dottrina del quale ognuno si può cautamente regolare: onde mi riduco a particolarità più praticabili, non al foro contenzioso, ma al mercantile.

Not. I. Che alle volte l'ingordigia del Mercadante per ispacciar le sue merci ne fa due vendite, perchè se cessasse una, tenga l'altra; ed alle volte le vende esso, od il suo agente, che uno non sa dell'altro. In questo caso, se ambi li compratori concorrono a ricevere il comprato, ed alcuno di essi non ancora è entrato in consegna, nè dato caparra, il primo a comprare è preferito: e quando non vi sia precedenza, nè susseguenza, o non ne consti, si divide. Se poi alcuno è entrato in consegna, o dato caparra, perchè questi atti inferiscono possesso, questo, benchè sia ultimo compratore, è preferito, ed il venditore (5) è obbligato all'altro del ristoro de' danni per non avervi potuto mantenere il contratto concluso, ed abboccato.

Not. II. Che quando sia venduta una cosa liberamente, e senza condizione, quando sia perfetta la vendita con l'abboccamento delle parti se perisse per incendio, o per altro caso fortuito, in tal caso perisce a rischio del compratore, perchè con tale abboccamento si ha per trasferito il possesso: ma quando il venditore fosse in mora della consegna ciò non ha luogo. (6)

Not. III. che quando il compratore si ha preso cognizione della roba, che compra, poi ricevuta la manda fuori, similmente chiunque interpellato a visitarla non se ne cura, conseguentemente l'ha per accetta, per buona, ovvero quando gli è stata venduta per tale, quale poi giunta al destinato luogo si ritrova imperfetta, quando però non si possa dir falsificata, non può ripetere ristoro, salvò se l'ha comprata in fede per buona, e mercantile. Dal Cons. mar. cap.



291. e quando si tratti di merce non più riconoscibile nemmeno si ripete.

Not. IV. che quando si venda una cosa a tempo, non è lecito al venditore per la dilazione, e pericolo del debitore, prendere al compratore interesse alcuno; perchè in ciò si commette usura, conforme fu determinato da' Sacri Canon. Però questo s' intende, quando si riduca in patto; altrimenti, perchè intanto può alzare, e calare di prezzo, perciò stante questa dubbietà senza espressione di patto, in riguardo al tempo, si può tenere alto il prezzo, così concludendo li Dottori.

Devo finalmente ricordare, che tanto nelle compre, e vendite di merci, quanto in ogni altra negoziazione, quali non si riducono in Instrumento pubblico vi si faccia intervenire almeno un Mediatore approvato, il quale ne facci subito nota al suo libro ben estesa, abbozzata che abbia le parti dell' uffizio, del quale se ne fa il capo seguente. Resterebbe a discorrersi qualche cosa della permuta, o sia barratta; ma perchè questa cammina con l' istesse regole della compra, e vendita: perciò poco avanza che dirne, se non che esservi questa differenza, che la permuta si fa d' una cosa per l' altra senza stabilimento di prezzo, sebbene vi intervenisse qualche rifacimento: e la vendita è, quando si fissa il prezzo d' una cosa, e l' altra, per quanto in vece del denaro si dia un effetto ma apprezzato.

- (1) *Tex. est in §. actiones, autem inst. de act.* (2) *Tex. in §. pr. et 2. inst. de emp. et in l. 8. 9. ff. de contr. empt.* (3) *Per Tex. in d. §. 2. et in l. 43. ff. de verb. oblig.* (4) *In trac. var. resol. tom. 2. cap. 2.* (5) *Tex. in l. 5. C. de rei vendit.* (6) *Tex. in l. cum freciem 5. C. de peric. et cum rei vend.* (7) *Per Tex. in cap. 6. extr. de usur. Leot. de usur. quest. 8. n. 26. circa quod. vid. celebre Cons. dec. 111. per tot.* (8) *Uti collig. per Tex. in §. item prætium inst. de emp. eund. Surd. dec. 257. num. pr.*

## C A P. LXXXVIII.

### DELL' UFFIZIO DEL CENSARO.

**Q**uesto uffizio, che altro non è che di Mediatore, quale con altro vocabolo latino, e volgare si dice *Proxeneta*, è de' più necessarij, che sieno nelle Città di traffico; perchè difficilmente li contrattanti, potendo fra di loro convenire, questi Mediatori con la loro interposizione, a fine di conseguire quell' emolumento che gliene risulta dallo stabilimento, ritrovano li mezzi termini proporzionati, quali alle parti non saria stato bene progettare. A questi general-



mente *de jure communi* non si dà credito alcuno circa quanto dicono aver concluso per l'interesse del premio, che conseguono, ma di comun uso di tutt' Europa, quando si tratti di Mediato approvato da' Superiori a' quali spetta, ed arrolato nella Matricola di tale uffizio, quale abbia per atto pubblico promesso, giurato, e dato pregiaria di esercitar questo uffizio bene, fedelmente, e legalmente, se gli dà piena fede come a Notajo pubblico, circa li negozj notati al suo libro, (1) il quale ha da essere pubblico, e patente a tutti come li Protocolli de' Notaj; tanto più ne' Paesi ne' quali tali uffizj si vendono, che altrove si dicono di corredoria dal correre. In questa conformità ancora dispone il nostro Stat. lib. 6. cap. 17. il quale eziandio ordina, che ogni Magistrato ricercato (qual comunemente è quello che diciamo Padri del Comune per essere a quello subordinati li Censari) dia esecuzione a quelli negozj che saranno notati al libro del Censaro pubblico, ed approvato, giunto la confermazione col di lui giuramento; mentre però non sia passato un mese, il quale s'intende non dal giorno della conclusione, ma dal giorno che sia scaduto il termine ad eseguire tal negozio; e morto il Censaro si creda al libro, se la nota del negozio sia di sua mano, e convicne che abbia abboccate le parti, e che di ciò ne consti in detta nota, e che contenga anno, giorno, e luogo; se sia seguito di mattina, o dopo mezzo giorno, e che contenga sostanzialmente tutto lo stato, e circostanze del negozio, condizioni, qualità, modi, e forme, ed ogn'altra cosa di sostanza, non occorrendo notarsi testimonj presenti all'atto, perchè la legge non l'obbliga, ed in ciò è più del Notajo, che roga con testimonj.

(1) Ita Masch. *de prohib. concl.* 1040. per tot. et con. 1363. num. 36. vid. *Gen. de script. priv. de lib. proxen.* num. 10.

#### C A P. LXXXIX.

##### DEL MODO DI PORSI LA NAVE A PARTITO.

Circa questo proposito ne tratta appieno il Consolato di Mare al cap. 53. e 54. il quale primieramente ordina, che si osservino li patti, che vi sono fra' Partecipi del Vascello; secondo ordina, che non essendovi patti non si possa vendere Nave, nè porzione alcuna di essa da' compagni, sin a che non sia fatto un viaggio, quale s'intende proporzionato con essa, da che si comprò da loro, o che la diedero in Mare, quando l'abbino fatta fabbricare. Terzo attinente poi a farla vendere all'incanto, ciò non si possa fare



solo ad istanza, o di consenso di tanti, quali ne partecipino più della metà.

Questa qualità d'alienazione all' incanto, o a partito pare direttamente contraria alla disposizione della Legge comune, (1) la qual vuole che del fatto suo ciascheduno ne sia libero padrone, senza poter essere astretto ad alienazione, salvo per causa pubblica, (2) e quest' obbligo per il commercio, pare una specie d' utile pubblico, oltre che per altra ragione si tollera, perchè niuno può essere astretto a continuare in comunione d'una cosa con altri compagni, la quale sempre produce dissensioni; per la qual cosa chi ha la maggior parte di partecipazione può obbligare qualche ne ha meno a vendere il tutto a pubblico incanto, e chi ha meno partecipazione, sia quanto poca si sia, se ne vuol vendere la sua porzione ad altri, può offerir partito a' compagni delle loro porzioni, ed è in potere di quelli accettarlo, o ricusar cedendo all' oblatore le loro parti a quell'istesso ragguaglio, che loro viene offerto, è con l'istesse condizioni, e modi. Nel caso del partito, chi offre ha da proporre la sua dimanda con l'oblazione palese, ed in iscritto, quale ha da intimare giudizialmente a' compagni: e questi rispondendo hanno da dire in iscritto se accettano, o ricusano, e non rispondendo *affirmative*, o *negative*, il Giudice nel termine, che cade il comando, ad istanza dell' Attore ha da statuire termine ad accettare, o ricusare; e quando pur non rispondino, ovvero si dia risposta equivoca, il Giudice pronunzia che se fra tanto tempo non avrà risposto *affirmative*, o *negative*, si abbia per accettato; e così poi si eseguisce: ed occorrendovi qualche controversia per il mezzo *incidenter* si risolve per pronunzia.

Quando poi tutti li Partecipi inclinassero a' farsi partito, e non far vendere all' incanto, o quando fosse per alcuno rispetto giudicato esser ispediente porvisi, allora in questi casi, e non diversamente, il Giudice può obbligar tutti li Partecipi ad offerire con biglietti suggellati, li quali averanno a contenere prezzi, patti, e forme chiare; e questi biglietti poi in termine di citazione d'ognuno, si aprono e pubblicano; e chi ha offerto più, e condizion migliore, è preferito con la dichiarazione però del Giudice.

Si avverta, che se nell' acquisto d' alcuna partecipazione di esso, o per via di dichiarazione del Direttore della fabbrica, ovvero per compra, o per permuta, o in partito, come singolarmente si è esposto a' suoi capi, fosse stato disposto del Capitanato, o del Padroneggio, o perchè alcuno espressamente, o tacitamente se l'avesse riservato, o fosse entrato in partecipazione, a contemplazione, e fine dell' amministrazione; questa, o sia detto Capitanato, o Padroneggio,



si hanno sempre per riservati, non ostante qualsivoglia alienazione delle predette; e la ragione è, perchè quell' *jus* è una specie di servitù, o carico, che il Vascello, il quale o in tutto, o in parte si aliena, perciò chi è in possesso dell' *jus* di questo Capitanato, o che persevera, non ostante l'alienazione di tutto, o parte, o che conviene farli partito acciò rinunzi. Per conoscere poi se il Capitano abbia questo *jus* conviene ridursi a quello che dica la carta della di lui elezione, se sia a beneplacito degli elettori, o no; e quando non vi sia carta, se vi sia entrato in partecipazione, ed accettato da' compagni come Amministratore, che per altro non vi sarebbe forse entrato, ed altre circostanze.

(1) *Ter Tex. in l. invitus ff. de contr. empt. l. quod nostrum 11. ff. de reg. jur. l. 21. C. mand.* (2) *Ut amplis. firmat. Sord. decis. 168. n. 7.*

### C A P. X C.

#### D E L L' E S A R C I A:

**P**er navigare, e mantenere in buono stato li Vascelli non vi è bisogno maggiore che di Esarcia: dal Cons. mar. cap. 391, onde conven sapere che cosa si contenga sotto questo vocabolo, il quale in ristretto è dimostrativo d'ogni sorta d'ordegni che sian di necessità per la navigazione, come sono principalmente le gomene, corde, cavi, vele, ancore, remi, corredi, e finalmente ogni cosa accessoria, e non affissa materialmente alla Nave, sebben colligata con essa, ma ammovibile senza rottura, esclusi gli armamenti, delle quali cose ogni Vascellone ha da essere provvisto, non solo a sufficienza, ma di più per ogni rispetto. Dal Consol. cap. 247. ed il Navicellajo non può da che noleggiò, o che intraprese viaggio, levare più Esarcia alcuna di Nave; e quando la levasse, e poi vi seguisse alcuno sinistro è tenuto ristorarne il danno. Dal Cons. cap. 292., il che s' intende tanto agl' Esercitori, quanto a' Padroni del carico.

Se alcuno levasse, o facesse levare gaitelli, o qualsivoglia altro segno posto a galla in Mare, indicativo della positura delle ancore d'alcun Vascello ovvero togliesse involti, o incastri, o come si dice, scarsellami posti per fascia alle gomene d'alcun Vascello come è solito porvele, perchè esse non si corrodino una con l'altra, è tenuto al ristoro de' danni in sommo rigore, col giuramento del dannificato. Dal Consolato cap. 243. molto più se furtivamente tagliasse parte alcuna delle medesime gomene,



perchè criminalmente è tenuto sino all' ultimo supplizio ad arbitrio di Giudice retto, secondo la qualità del danno, persone, luoghi, e tempi.

viaggiando più Vascelli incontrassero altri armati, e di forze maggiori, e questi ad alcun di quelli togliesse alcuna Esarcia, più ad uno, che ad un altro, li restanti di conserva del dannificato contribuiscono *pro rata* della qualità d' ognuno alla reintegrazione del danno, compreso noli, ed utili; ma il carico d' ognuno di esse non entra in calcolo, salvo germinamento, o patti, cap. 245.

## C A P. XCI.

DEL SALVOCONDOTTO, PASSAPORTO, o SALVAGUARDIA.

**D**Opochè si è trattato di privilegi de' creditori, è consentaneo ancora che si tratti de' privilegj de' debitori contro li loro creditori, che per lo più non li compatiscono. Questi privilegi sono di due sorti; cioè, altri concessi dalla legge scritta in casi particolari, altri dalla Legge viva, che il Principe, o quello, il quale in questa parte ha la di lui autorità: *item* altri sono personali, altri reali, ed alcuna volta dell' una, e dell' altra qualità.

Li sopradetti tre vocaboli della rubrica sono sinonimi, e non inferiscono altro, che un grazioso indulto temporaneo, o locale, che concede, o la Legge, o il Principe, o ad alcun particolare, ovvero ad alcuna qualità di persone per tempo, o luogo, e causa determinata, impeditivo di qualsivoglia esecuzione, o in persona, o in beni giuntamente, o disgiuntamente, secondo la qualità di esso indulto autorizzato dalla fede pubblica.

Si deve presupporre che in termini di ragione non si trova scritta forma alcuna, nè disposizione concessiva di esecuzione personale, con quale si possa far carcerare da alcuno il suo debitore, forzandolo al pagamento; ma solo la Legge, dà la forma delle esecuzioni di cosa giudicata ne' beni, del debitore. (I) Se poi non se ne trova nè per intero, nè per parte, suppone che debba il creditore imputare a se stesso se fidò a chi, o non dovea, o che per accidente sia restato impotente: onde l' uso delle detenzioni, e carceri per debiti civili procedenti da contratti, o quasi contratti, ha origine dagli Statuti particolari; e perciò la Legge comune positiva non ha indotto Salvicondotti civili personali, ma solo da privilegio a qualche qualità di persone di non poter essere eseguiti ne' beni, se non dentro di qualche limite, come sarebbe il privilegio del *deducto ne egeat* com-



petente fra padre, e figliuolo emancipato, suocero, e genero, fratello con fratello, marito verso gli eredi della moglie, per restituzione della dote; compagno de' beni comuni con l'altro compagno: però per cose attinenti alla compagnia, o simili, e la ragione comune, cioè l'uso comune, nel quale comunemente tutti li Dottori che hanno trattato di questa materia concordano, come interpreti della disposizione comune, insegna dovervi essere, e che vi sono altri privilegi personali, come a donne, e persone di Dignità, a' Dottori, ed a' vecchi d'anni settantacinque; e questi, perchè siccome l'età dell'uomo pare stabilita in anni cento, e per li primi 25. non può essere carcerato per debiti civili di comune uso, così per gli ultimi 25 che quasi ritorna a rimbambire, e quasi sempre è infermo, vi ha da concorrere l'istessa ragione: di che in Genova se ne sono dati più casi denegativi di esecuzioni personali, i quali non sta bene allegarli.

Vi è ancora secondo la Legge scritta il beneficio della cessione de' beni, per il quale il debitore gravato di debiti, ed impossibilitato a soddisfare, comparendo d'innanzi al Giudice, rinunzia e cede tutti li suoi beni mobili, ed immobili, ed ogni cosa a' creditori suoi, quali a questo fine fa citare; e quando siano incerti, ove ne possino essere con pubblicazione di proclama in pubblico, ed il Giudice sentita l'istanza *causa cognita* approva detta cessione, quando non vi sia cosa che a di lui giudizio vi osti, ed il debitore resta libero, ma per il nostro Statuto di Genova lib. 3. cap. 6. è proibito questo beneficio; ma in di lui luogo se vuole essere esente, si può far dichiarare fallito alla forma d'altro Statuto lib. 4. cap. 7. e quando alcuno debitore viene assicurato personalmente vi sono li Cittad. Protettori de' carcerati, li quali con carità di benigna interposizione accordano sovvenendo ancora li debitori che siano poveri di congrue elemosine per liberarli.

Sogliono ancora gli Statuti ne' Paesi che gli sono subordinati concedere Salvicondotti civili, ed in quanto al nostro di Genova, lo concede a coloro, li quali conducono alla Città per Mare da' Paesi di fuori del Dominio, grano, legumi, e vino con Vascello che ne contenga almeno le due terze parti della sua capacità, la quale non sia meno di mine cento, e di mezzaruole sessanta, e per altra Legge particolare della Casa di S. Giorgio si concede ancora a chi conduce vena di ferro in questo Porto; e questi Salvicondotti comprendono ancora il Mercadante che conduce il Padrone, e li Marinari, loro robe di uso personale, il Vascello conducente, e li noli, la roba condotta, e suo prezzo, il quale Salvocondotto dura un anno, dal giorno dell' arrivo; è vero che può essere contrammandato alle per-



sone, alle quali compete ad istanza de' creditori loro in iscritto datoli personalmente; nel quale caso si abbrevia a tre mesi: rispetto alli Marinari conviene che siano persone di questo esercizio, e non affibbiati per godere di questo Salvocondotto, così essendo prescritto da legge temporanea, ma confermata *absolute* del 1635. nella Cancellaria del M. Bernardo Vadorno, e dichiarato che sia dal Senato, compete ad alcuno tale Salvocondotto con precedenti esami in Cancellaria di sommarj testimonj, d' avere le qualità suddette inviolabilmente si osserva.

In quanto a Salvicondotti che concedono li Principi, o con causa, o senza, non vi è certo metodo trattandosi di grazie a loro ben viste.

Li creditori sogliono concedere ancora a' loro debitori degl' indulti, secondo gli accordi, quali non sono altro, che promesse di non molestare personalmente alcun suo debitore, quali han da contenere tempo determinato, ma avverta ogni debitore a fidarsi della parola sola, senza scritto, perchè ne ho visto inciampare assai, ed una volta sola mi è riuscito l'anno 1637. ottenere la scarcerazione dal Magistrato de' Supremi di un tal Settimio Greco, quale passaggio con parola data verbalmente dal creditore a un terzo, il quale in tanto fu creduto, in quanto era talmente accreditato, che non si potea escludere la di lui deposizione che fece con giuramento.

Vi è ancora la legge di Portofranco, quale inviolabilmente si osserva; che concede ancor essa a chi ha le qualità prescritte dalla medesima legge, Salvocondotto ne' casi che describe.

In quanto poi a Salvicondotti reali, concessi, o dal Principe, o dalla Legge, si ha da notare, che rispetto ad alcun effetto, il quale fosse stato in ispecie ipotecato dal debitore al suo creditore con la clausola del costituito; non vi si può estendere tale Salvocondotto, perchè è trasferito in pegno, ed il debitore non lo possiede propriamente, ma lo tiene di nome, e conto del creditore, ed a di lui disposizione: onde è improprio potersi addossar il Salvocondotto, e così fu determinato nel Tribunale marittimo in causa di Gian Geronimo Delfino, con Padron Rosciotti d' Alassio, di Voto del M. Andrea Censalio Dottore celeberrimo, sebbene tal Voto in iscritto è stato levato da mezzo.

(1) Per *Tex. in l. a Divo Pio ff. de re judic. cirè. quæ vid. Rodolph. par. pr. num. 347. et seqq.*

#### C A P. XCII.

##### DELLA SCHIAVITUDINE.

**C**hiunque naviga è subordinato a Schiavitù, quale, *citra mortem*; è il maggior infortunio contingibile ad una persona: perciò



non è fuor di proposito trattarne alquanto in questo luogo, in riguardo, non solo a chi inciampa in tale infortunio per la forma di riscattarsi, ma ancora come contenersi chi ne depreda de' nemici. Questa ebbe origine da' Romani, li quali con aver Giove in ascendente cominciarono a predominar assai Paesi, e Popoli, e per non estinguere, nè lasciar liberi coloro che se gli poteano ribellare, presi, e vinti che fossero, gli servavano; e così *a servando* furono detti servi. (1) Poi furono nominati Schiavi; il qual vocabolo viene dalla Provincia di Schiavonia, che fu spiantata tanti secoli sono, e li popoli di essa, essendo stati condotti altrove in servitù da' loro nemici dicendosi Schiavi, si dilatò questo nome in tutti gli altri che erano nell' istessa servitù.

Si definisce dal legislatore questa Schiavitù, essere una costituzione originata dalla ragione delle genti, per cui contro la ragione naturale, che fa gli uomini liberi, alcuni sono forzati star sotto il Dominio altrui. (2)

La propria schiavitù de' nostri tempi si costuma fra' Cristiani, e Turchi, fra' quali sempre si ha guerra dichiarata: (3) perchè, sebbene per nostra calamità fra Nazioni Cristiane, oggidì più che mai si guereggia fieramente; però restando una parte debellata dall'altra li vincitori non costumano ritenerli vinti per loro Schiavi, e non s'intendono subordinati al Dominio loro, e perso la libertà, sebbene l'uso di essa gli sia interdetto perchè sono ritenuti, o per contraccambiarsi, o per scuodersi da loro qualche taglia, e con loro non si pratica le regole della propria Schiavitù. (4)

Gli Ebrei come infedeli se sono presi da' nostri ne' Vascelli de' Turchi, e che sieno sudditi de' Turchi abitanti in loro Paesi, ne' quali sia solito armare in corso contro Cristiani, seguitano la condizione de' medesimi Turchi, ma se non sono loro sudditi, nè abitanti in tali Paesi, non si puonno far Schiavi: perchè non v'è guerra con loro, che dia causa alla Schiavitù, e militano sotto lo Stendardo del Principe a cui sono sudditi, e per l'istessa ragione non si può prendere la roba loro, e per altra ragione ancora, perchè gli abitanti ne' Paesi de' Turchi concorrono per lo più ad armar con loro contro Cristiani; e se questi sono fatti Schiavi ci fanno negozio addesso, e quest'altri no: anzi col negozio, e corrispondenze loro facilitano il loro riscatto.

Si è dato il caso, due volte a' miei tempi, che sono stati ritrovati per viaggio Ebrei, quali avendo in Paesi de' Turchi di dove erano sudditi riscattato Cristiani, li conducevano a ponere in alcun Bagno, o luogo di deposito, sin a tanto gli fosse pagato quello che aveano



essi Ebrei sborsato per tale riscatto d'ordine de' medesimi Cristiani con suoi accessorj, quali in viaggio essendo stati presi da' Cristiani e così rimessi in libertà, questi pretesero che restasse in obbligo il Cristiano riscattato pagarli quel tanto che dovea all'Ebreo, come debito verso quello procedente da contratto: fu però comunemente concordato non doversi, ed il Cristiano godere della congiuntura, e restar libero.

Convien in questo luogo trattar brevemente se quelli Cristiani che sono attualmente Schiavi in potere de' Turchi possino far contratti, ed ultime volontà che abbino ad eseguirsi in Cristianità; ed in quanto appartiene a' contratti regolarmente si ha da dire, che non essendo essi liberi, e dovendo il contratto essere fatto con assoluta libertà; perchè nemmeno si sostiene alcuno, fatto da alcun carcerato nelle carceri, o per timore di carcere ingiusta, molto meno chi si ritrova incatenato in Ischiavitù sotto il Dominio altrui. Toccante poi a' testamenti, sebben pare materia più favorevole, però la Legge comune li proibisce espressamente; (6) laonde venendo il caso di simili contratti, massime se fossero fatti a contemplazione di ritrovare ripiego alla sua liberazione, ovvero di ultima volontà, la cautela è di supplicare il Principe, e fra noi il Senato che si degni farne comprovazione, ordinando si eseguisca, e qui l'Ufficio di Redenzione, li fatti a contemplazione di liberarsi, se non abbino difetto ponderabile gli eseguisce, avendo circa questo ogni autorità bisognevole.

La difficoltà resta rispetto a' quelli, che fra' Cristiani son prigionieri di guerra, che delle volte sono in peggior stato de' carcerati, e di quei che sono schiavi, e sono privati affatto dell'uso della libertà. Sopra questo articolo vi sono due celebri consulti per la negativa, uno del fu M. Raffaele della Torre nostro, e l'altro dello Spettabile Niccolò Berlingeri Dottor insigne a' suoi tempi, e Lettor di Pavia fatti del 1628., li quali adducono ragioni convincenti con autorità gravissime; ma essi suppongono di schivare contro la comune opinione, con quale fu deciso a favor di principalissimo Cittadino, che morì restato prigioniero d'un gran Signore, dalle di cui armi fu preso in guerra.

Finalmente essendo atto di pietà grande il redimere da mani de' Turchi un disgraziato Cristiano schiavo; se il redimente avesse per tal causa speso cosa alcuna, e non venisse soddisfatto, non può però subentrar talmente nelle ragioni di quello da cui riscatta, che possa tenere il redento, come lo tenea quello prima del riscatto, in suo assoluto potere *jure pignoris* sin che supplisca al debito;



ma deve agire giudizialmente contro la persona, e beni sino, che sia soddisfatto compitamente.

(1) §. *Servi inst. de jur. person.* (2) §. *Servitus inst. eod.* (3) *Ut notat. Capic. Galeot. in suo opusc. jur. postl. num. . . .* (4) *Per Tex. in l. 2. ff. de lib. hom. exhib. qui cit. a glos. in §. fin. verb. non valet inst. quibus non est permis. sac. test.* (5) *Dict. §. fin. Utrum possit baptizatus emi, et reduci in servitutem vid. ea quæ scripsit doctissimus Valer. Cartus. in trac. de differ. int. utrumque for. in verb. emptio diss. pr. ubi negative in foro Colciæ.*

### C A P. XCIII.

#### DELL' USUFRUTTO DELLA NAVE.

**D**ifficoltà grande sarebbe con ragione a concludere se si potesse, o no, dare usufrutto della Nave, quandochè la Legge comune espressamente non lo permettesse; (1) la quale dice, quando sia lasciato l'usufrutto d'una Nave, nientedimeno quella si faccia navigare, sebben sia sottoposta a naufragio; non essendo essa costrutta ad altro fine che per la navigazione; al che soggiunge la glossa, però a' tempi dovuti ne' quali si suole navigare: al quale proposito dice altra Legge, (2) che in questi tempi perdendosi, si perde a conto di chi spetta, salvo se navigasse, e contro tempo, e sprovveduta.

Insorgerebbe la difficoltà, perchè *de jure* non si può regolarmente dare usufrutto di cosa, la quale con l'uso si consumi; (3) e non essendovi cosa, la quale con l'uso maggiormente si consumi, che la Nave frazzando d'ora in ora tanto viaggiando, quanto, anzi molto più stando in Porto, conseguentemente non si darebbe tale usufrutto, quando la Legge non eccettuasce dalla regola. Laonde conviene distinguere, cioè, o che è stato lasciato individualmente l'usufrutto d'una Nave tale, ovvero è stato lasciato da alcuno Testatore, l'usufrutto generalmente di tutti i suoi beni ad alcuno, fra' quali vi si contenga alcuna sua Nave, o sia qualsivoglia Vascello, o Vascelli navigabili. Nel primo caso chi ha questo usufrutto individuale viene ad essere possessore, ed amministratore intieramente di quella, la quale conseguentemente naviga per di lui conto, e ne resta assoluto Esercitore. Nel secondo caso, quale occorre più sovente, ho consultato con chi mi ha ricercato, e non vi è stato renitenza in contrario, che del netto ritratto che avanza la Nave viaggio per viaggio, reintegrato ogni frazzo, e guasto per la di lui navigazione, e mantenimento, e danni se ve ne fossero stati



nelli viaggi precedenti; e dedotto la solita provvisione di quattro per cento sopra il predetto resto degli utili dovuto al Proprietario per sua mercede di farla navigare, e fastidj, e rischi, se ne dia la metà all'usufruttuario, che gli servi per suo usufrutto, l'altra vada in capitale d'impiego, di cui l'usufruttuario tiri il reddito, acciò il Proprietario finito l'usufruttuario vitalizio, possa ancora avere qualche cosa; non potendo per lo più la Nave durar tanto, quanto dura l'usufrutto.

(1) *Tex. in l. arborib. 13. ff. de usuf.* (2) *Tex. in l. utiq. 16. §. pr. ff. de rei vend.* (3) *§. Constituatur inst. de usufr.*

#### C A P. XCIV.

##### DEL RENDIMENTO DE' CONTI.

**E'** Regola generale in termini di ragione comune che qualsivoglia Amministratore d'alcun negozio, o di Vascelli, o d'alcun'altra qualsivoglia pratica, o facenda, ed ogni Ufficiale è obbligato a rendere conto a chi si deve della sua Amministrazione, Agenzia, o Fattoria, ovvero ufficio, a chi glielo propose, e deputò, o a chi spetta darsi, (1) quando pure non vi fosse deputazione espressa; o tacita, ma che il maneggio fosse stato assunto da alcuno. Similmente quello, il quale ha ricevuto robe, o effetti; o quello, nel quale in qualunque modo sono pervenuti, è tenuto darne conto a quello a cui spettano.

Posta questa premessa; resta a vedersi in primo luogo chi si possa dimandare Agente, Fattore, o Amministratore. In secondo, come si abbia a contenere nell'amministrare per potere a suo luogo, e tempo dappoi osservare quanto sopra. In terzo, che cosa importa questo rendimento di conti, e come si faccia. In quarto, quando s'intenda essere stato reso.

Assumendo il primo punto dico, che tutti coloro li quali hanno trattato, ed amministrato, o maneggiato affari altrui, o effetti di qualsivoglia sorte; ovvero fatto trattare, o amministrare, e tanto essendo presente, quanto assente il Padrone, (2) sono tenuti per sua parte a rendergli buon conto dell'operato con soddisfazione dell'avanzo, e dedotte le spese; e quando le spese sormontassero l'esatto da detto Amministratore, ha il medesimo azione contro il principale a cui spetta di farsi reintegrare di questo soprappiù, (3) la quale azione si dimanda di mandato, quando l'amministrazione proceda da ordine del principale, o con di lui consenso espresso,



o tacito, o che vi sia stato preposto da superiore autorità: e quando questo tale amministratore si sia assunta questa carica, in questo caso l'azione si dimanda in latino vocabolo, *de in rem verso*; cioè di poter conseguire solo tanto quanto con la sua amministrazione ha migliorato, ed aumentato di valore l'effetto amministrato; e tanto al proprio modo, quanto all'altro gli compete la ritenzione dell'effetto.

Toccante il secondo punto del modo di contenersi nel che consiste il maggior pericolo, e perciò vi è bisogno di maggior spiegazione; devesi distinguere; che, o si tratta d'amministrazione generale di tutta un'azienda, e beni d'alcuno, come fanno li Tutori, Curatori, o Procuratori generali *cum libera*; ovvero si tratta d'Agenza, o Amministrazione d'una cosa particolare, come sono li Capitani d'una Nave, gli Esercitori, o Istitori. Nel primo caso egli ha l'istruzione, o dalla Legge, o dal Preponente, quale gli dà la direzione, secondo la quale si ha da regolare: cioè di formar bene il suo libro, e quando non si sappi, valersi di chi sa, e tener buona scrittura, e non perdonare alla penna, alli quali libri si dà poi piena fede in giudizio, e fuori, (4) ed è la ragione; perchè la deputazione della di lui persona ad una tale, o simile faccenda, lo approva per idoneo a quella; e questo libro, o libri, deve esibirli al Padrone del negozio ogni volta che da esso venga ricercato. (5) Quando poi si tratti d'Amministrazioni particolari, come quando è consegnata ad alcuno qualche quantità di merci da esitare in alcuna parte del Mondo, ha da formare almeno un quinterno, intorno al quale noti introiti, ed esiti, imborsi, spese, e sostanzialmente tutto ciò, che attiene a quella materia, alla quale è stato preposto, con anni, giorni, e luoghi d'ogni operazione; e sopra tutto se ha istruzione in iscritto la legga, e non trasgredisca; e quanto può fare per mezzo di Censaro approvato non lo tralasci, stante la prova, che fa il libro loro; e se per sorte avesse ordine di lasciar qualche sorta di robe, che restassero invendute appresso d'alcuno in qualche parte del Mondo, e quello non la volesse accettare per qualche fine, o causa, se ne protesti con esso per atto pubblico, ovvero ne prenda dal medesimo dichiarazione, e questi ricatti li porti seco, ed o riconduca gli effetti, ma causando ciò spesa grave, e dannificandosi il Principale vadi dal Console di sua Nazione, e non essendovene, vadi dal Giudice locale, gli esponga in iscritto l'accidente, e ne riporti decreto da esso di che conformità abbia ad operare, e contenersi, e dove lasciare gli effetti, e di ciò portare li ricatti teco; altrimenti incapperai come è occorso a molti de'



quali potrei narrare li casi; e serviti di questi brevi ricordi, che hanno giovato a molti, ed ancora se generalmente, quel che occorre a te, occorresse a tanti altri, regolati come li medesimi, che procedono con buona fede, e senza frode. (6)

In terzo luogo si ha da sapere, che il rendimento de' conti porta seco obbligo di tre cose; cioè, produzione del libro, dell' amministrazione del quale si è parlato sopra con le scritture attinenti a quello, *item* fare il calcolo delle partite risultanti da detto libro, *item* soddisfare l' avanzo, o sia reliquato, e quando circa delle predette cose segua controversia, convien ridursi alle prove, e decisioni, nel che ha molto luogo l' arbitrio del Giudice; e quando non si provi contro del conto dato, si ha da stare al giuramento di chi lo dà: così disponendo il Consolato del Mare al cap. 377. quando che questo conto abbia li suoi requisiti, de' quali si è detto sopra, e si occultassero i libri dolosamente, in questo caso si dà giuramento che si dice *in litem* al creditore, contro l' Amministratore, (7) mediante il quale giustifica il suo credito; ma la quantità si limita dal suo Giudice avuto li dovuti riguardi. Quando però si tratti di tenue amministrazione; e di persona idiota, o di dubbierà che il libro si sia smarrito, la Legge comune ordina, che il Giudice provveda secondo lo stile, e secondo quello che si costuma, tenendosi sempre al meno; perchè chi ha contratto con ignoranti, deve imputar a se stesso. Resta il quarto punto, del quale dico brevemente, che s' intenda reso il conto, quando quello a cui si deve rendere, ovvero il Giudice col legittimo intervento della parte lo approva, per quanto la medesima parte vi si opponesse; e devesi notare, che nel rendimento de' conti non si procede con rigore, ma pianamente; perchè come dicono li Dottori, non si deve in questa pratica dar adito a scrupoli, ma torli affatto. (8) Di più passato trent' anni da che si era obbligato render conto, s' intende reso, perchè con tale trascorso è estinta ogni azione. Di più si ha da notare, generalmente parlando, che ogni rendimento di conti si ha da dare in quel luogo, dove si è amministrato, e non altrove, non ostante qualsivoglia privilegio del foro, o altri, ed in questa conformità fu deciso dalla nostra Rota Civile l' hanno 1633. in causa fra il M. Gio: Luigi Canevaro, e Lorenzo Lanata di Lavagna; il che basti qui per succinta informazione de' contrattanti, il resto si legga ne' citati Autori.

(1) *Supér hanc regulam vid. apud Ludov. decis. 287. num. 1. et seqq. quod desum. a Tex. in l. 2. ff. de neg. geb.* (2) *Franc. Menox. in trac. de adm. cap. 3. n. ...* (3) *Per Tex. in l. 2.* (4) *Plene Genu. de script. priv. lib. 4. tit. de lib. sect. et admin.* (5) *Vid. Menoch. de arb.*



Jud. cas. 209. num. 15. (6) Vil. notab. cons. dec. 110 Rot. Gen. 27. 63. et 191. Felic. de Soc. cap. 33. n. 4. Menoch. de arb. cas. 209. n. 11. 12. (7) Ex Gen. l. c. num. 8. Farin. frag. crim. par. pr. n. 52. 53. (8) Ex Menoch. l. c. num. 34.

## C A P. XCV.

## DELL' ERRORE DEL CONTO, E SUA REVISIONE.

**E'** Regola fondata in buona disposizione legale, e comunemente accettata, (1) alla quale confere il Cons. di Mare cap. 291. che per quanto un conto una volta sia stato reso a cui si deve, se però si allegasse errore, devesi rivedere, e constando di esso il conto devesi reiterare: il che quando volontariamente non si voglia eseguire si può avere ricorso alla giustizia; ma si ha da intendere, posto che li conti sieno stati resi, ed accettati, ovvero approvati; poichè diversamente non sarebbe venuto il caso della reiterazione. (2) La ragione poi di questa regola altra non è, solo perchè come dicono li Dottori, il consenso dato ad un atto erroneo, prima che si riconosca, non può pregiudicare; anzi per quanto si trattasse di conti approvati, ad ogni modo riconosciuto che in essi vi sia errore di rilievo alcuno, devesi *etiam ex officio* dal medesimo Giudice fare reiterare. (3)

Si limita però questa regola in due casi solamente. Primo se fosse stato giudicato sopra il preteso errore, o errori, convenendo stare alla Sentenza, quando pur in essa si fosse ancora errato, perchè secondo il comune assioma legale, quella fa *de albo nigrum*. Secondo, se sopra la dubbietà di questo errore, e di errore, che potesse contenere il conto, fosse stato preso accordo, o presa translazione, perchè questa ha forza di rinunzia, e di condonazione, ed in ordine a troncar liti induce quitanza. (4)

In caso poi di rendimento di conto d'amministrazione, e maneggio di alcun Vascello il Cons. al cap. notato di sopra distingue; cioè, o che vive l'Amministratore, ed in questo caso egli sempre è tenuto a reiterar il conto, constando di qualche errore, e se non vive più, non occorre reiterazione alcuna, supponendosi che l'erede non sia informato, salvo se si trattasse d'error di computazione, (5) o se trattandosi d'altro errore il defunto l'avesse manifestato. Quando si è dato il caso, che per accidente fatale si sieno smarriti i libri e nota de' conti, sopra de' quali è fondato il rendimento de' conti, e resta salvo l'obligato dal rendimento di conti, o li di



lui eredi; allora convien stare alle note di memoria che dà l'Amministratore, o non essendovi, si deve regolare come i è esposto nel capo precedente.

- (1) *Per Tex. in l. un. C. de err. calc.* (2) *Ex pace. de Castr. cons. 335. n. 3. Cozad. cons. 47. n. 1. Jas. in l. quod. servus num. 8. ff. de cond. cau. det. l. si per errorem ff. de jurisd. omn. Jud.* (3) *Gratian: disc. 903. n. 11. ex mult. Authoribus.* (4) *Per Tex. ind. l. un., et Glos. ibi in verbo res, Bart. in l. pen. ff. de ees. hor. Tex. in l. pr. ff. de transact.* (5) *L. 43. ff. de reg. jur.*

## C A P. XCVI.

### DE' CONSOLI DI NAZIONE RESIDENTI NE' PAESI MARITTIMI.

**A**pprossimandosi alla terminazione di quest' Opera; restandomi solamente trattar delli giudizj di Cause marittime, conviene che di passaggio discorra succintamente de' Consoli Nazionali residenti ne' Paesi di contrattazione marittima, e loro giurisdizione, che comunemente hanno in Cause civili, ed altro attinente a' loro Consolati, e loro origine.

L'istituzione, ed origine di questi Consoli Nazionali non procede, che abbi ritrovato con diligenze usate da alcuna Legge comune, o particolare, nè di essi ritrovo, che abbino scritto Autori d'alcuna sorte; ed appena di loro ne fa menzione in due luoghi il nostro Statuto, uno sotto la rubrica *de appel.* dove dice, che si dia appellazione dalle Sentenze di questi Consoli Nazionali alli Signori Sindicatori Minori: dunque presuppone che possino avere alcuna giurisdizione; l'altro sotto la rubrica *de secur.* ove pure vi presuppone autorità di dichiarare il caso sinistro d'alcun Vascello. Si ha dunque da dire, che abbino qualche giurisdizione fra alcuna qualità di persone, ed in alcuna qualità di Cause ne' Paesi dove risiedono, procedente, non da alcuna Legge scritta, nemmeno forse da istruzione che abbino dal Principe loro, ma da consuetudine: quale per capirla conviene che ricerchiamo l'origine di essi.

Questa viene dal generale Consolato del Mare, composto d'ordine degli antichi Re d'Aragona, ed abbracciato da tutti li Popoli Cristiani contrattanti in pratiche marittime, affine che tutti si regolassero in queste contrattazioni ad un modo, perchè, se in una parte si operasse diversamente dall'altra, si scompiglierebbe tutta la contrattazione, che sebbene la Legge comune ha provvisto a sufficienza in



simili contrattazioni, però al tempo, che si formò questo Consolato era ancora sepoltra, e dalla Nazione nostra fu accertato, ed approvato l'anno 1186.: e così viene ora ad essere Legge comune.

Ordina dunque fra l'altre cose questo Consolato al cap. 1. che ogn'anno a Natale, le Nazioni si radunino insieme, e si eleggano due Consoli, che decidano l'anno venturo le controversie fra loro di pratiche marittime, e che si eleggano un Giudice delle appellazioni, ed un Notajo, e che se gli dia il giuramento di buona fede. Posto questa disposizione, in progresso di tempo si sono riformati gli usi, e si è praticato non più la forma di questa elezione, ma che quelli d'alcuna Nazione che praticano per loro traffichi in alcun Paese di contrattazione marittima mancandogli il Console loro, supplicano il loro Principe, che gliene provveda, rappresentandogli ancora chi stimano fosse idoneo; sopra di che il Principe elegge chi gli piace, o a beneplacito, o a tempo prefisso, con mira che sia persona grata a chi comanda in quelle parti, dove ha da risiedere; e per lo più se gli dà l'istruzione del modo di contenersi, e se gli dà il giuramento di fedeltà verso il suo Principe, e di osservare li di lui ordini, e di esercire la sua carica bene, fedelmente, e con diligenza, e se gli assegnano gli emolumenti consueti, e con questa Patente si trasferisce al posto della sua residenza, e presenta la sua Patente al Comandante di costa, il quale lo ammette con ordine, che da' subordinati al di lui Consolato sia ubbidito, e da loro corrisposto ad esso in forma.

Da tutto ciò si può comprendere che la giurisdizione di questi Consoli è consuetudinaria, e si estende solo fra persone di loro Nazione non domiciliati nel Paese in cui risiedono; e per controversie accidentali insorte per contrattazioni di negozj, o traffichi, ultra, o citra mare, fra genti di sua Nazione, o dove alcuni della medesima Nazione non domiciliati fossero rei; e puonno aver detti Consoli il loro Notajo deputato, e nelle cose dubbie puonno prendersi assessore dalle Sentenze de' quali si dà appellazione come si è detto; e se si tratta di controversia di rilievo puonno ancora prendere salario, e gravarne di esso il soccumbente.

Altra funzione ancora fanno li medesimi Consoli, principalmente di eseguire tutti gli ordini del Principe loro, ed operar che siano ben serviti prontamente, e con ogn'esattezza. Item hanno da dare ricapito a tutti li suoi Nazionali, quali fossero inciampati in qualche infortunio verso dove loro risiedono, e soccorrerli, e proteggerli; e perciò hanno gli emolumenti, ed onorevolezze, e prerogative, che gli sono assegnate, e per loro istruzione si rapportano li seguenti capi.



DE' GIUDIZJ CIVILI IN CAUSE DI CONTRATTAZIONI  
MARITTIME.

**L**I Naviganti, o Contrattanti in negoziazioni marittime, chi per ottenere il fatto suo, e chi per difenderlo da chi tenta malamente levarglielo, sono bene spesso costretti ridursi al rifugio de' Tribunali, particolarmente a' Consoli nazionali, come nota in questa parte qualche insigne Autore: (1) per la qual cosa convien di ciò alquanto ragguagliarne, perchè ognuno che vi inciampa sappi come contenersi.

Tralasciò di esporre le differenze fra' giudizj, e cause; basti solo che sia come il continente, ed il contenuto: perchè quest'è il contenuto, e quello è il continente; e non è altro il giudizio, che un legittimo intervento di Giudice, Attore, e Reo sopra un caso controverso. (2)

In conformità della Legge comune non si danno che due sorti di giudizj; cioè, ordinario, e sommario: il nostro Statuto lib. 2. cap. 3. aggiunge la terza sorte, che è di Cause esecutive, delle quali tralascio la spiegazione per non essere mia incumbenza.

Le Cause di pratiche marittime, che sono enumerate dal Consolato di Mare cap. 21 non solo sono sommarie, ma sommarissime, e si possono trattare, e terminare in qualsivoglia giorno, tanto feriato, quanto non feriato, ed in qualsivoglia luogo; particolarmente trattandosi di mercedi di Marinari; perchè queste non ricercano nè termini, nè dilazioni, (3) perchè l'arti che hanno bisogno di prove, o di discussioni sono in grado differente, godono però del privilegio, che hanno le Cause mercantili, che si giudicano *de bono, & equo* brevemente, *& sola facti veritate inspecta*, la qual clausola importa, che non si osservi alcuna formalità giudiziaria, ed appena vi si ricercano le citazioni, (4) senza quali, come sono *de jure Divino* non si può giudicare, nè sono tali Cause limitate da termini d'istanze, nè ferie, sopra di che vi è un Consulto decisivo de' MM. Giuseppe Maria Ricci, e Carlo Mascardi celeberrimi Dottori in Cancellaria di Mare; secondo il quale infallibilmente si cammina.

Le Cause di assicurazione di Vascelli, o di Merci in essi, per lo più da per tutto sono di giurisdizione cumulativa; cioè, tanto possono introdursi d'innanzi al Giudice ordinario generale di tutte le cause civili, quanto d'innanzi a' Consoli di Mare, e quì d'innanzi il Tri-



banale di Cause marittime, e si dà in esse luogo alla prevenzione; e nella riscossione della somma assicurata in caso di sinistro, tanto secondo il nostro Statuto *de Cav. brev.*, quanto secondo la disposizione del Cons. di Mare al cap. 24. delle ordinazioni sopra sigurtà, constando il suddetto sinistro per Sommarie disposizioni *etiam* deponenti di pubblica voce, si condanna a pagare senza eccezione alcuna, e sono riservate le ragioni in ordinario giudizio per la ripetizione se si pretendesse: (5) perciò chi vuol conseguire in suddetto primo giudizio deve promettere, e dare sigurtà idonea di restituire con pena in caso di succumbenza in questo.

Tanto in questi giudizj, sebben sommarissimi, quanto in ogn' altro, si legittimano le persone, e si accorda la competenza del Giudice: perchè si deve accertare il legittimo intervento, che per altro ogni cosa anderebbe in confusione. (6) Ma perchè molte volte in pratiche civili marittime, quelli che hanno da essere convenuti, sono assenti, ed in Paesi lontani, ed il giudizio si ha da fare dove si termina il viaggio, e si scaricano gli effetti, in tal caso si procede, o con far constituir Curatore agli assenti, quando siano certi, ne' modi, e forme prescritte dalla Legge, ed usi comuni, o degli Statuti locali; e quando le persone degl' Interessati, o siano del tutto incerte o parte certe, e parte incerte, si ricorre al Principe, o a chi esercita la di lui autotità, che deputi persona che rappresenti tutti gli Interessati con ingiunzione di difesa per li rappresentanti; e per lo più si deputano li Consoli delle Nazioni de' medesimi Interessati, o Mercadanti nazionali, e così in questa parte si supplisce alla legittimazione della persona, nè si può allegare, che l' Attore abbia da seguire il foro del Reo, e così andare a litigar dove abitano quei, che si vogliono convenire, quando la necessità obbliga a farsi il giudizio dove è l' effetto controverso, o dove si termina viaggio, o dove si è contrattato: e così fu riconosciuto doversi fare dagl' Illustrissimi Conservatori di Mare *de Voto assessoris*, del 1678 di Luglio in Causa di Cap. Giambatista Solaro, con Marco Fracassa di Fiumi.

Concluso che sia in queste premesse di legittimo intervento di Attore, Reo, e Giudice, in appresso il Cons. di Mare al cap. 8. dà la forma della prosecuzione del giudizio in queste cause marittime, con assignazioni di termini a provare, e provato che sia, a potere riprovare, e pubblicare le prove, e riprove si procede alla Sentenza, di che tratta il medesimo Cons. al cap. 10. il quale ordina, che chi giudica si vaglia, e senta il parere d' uomini esperti, che così in pratiche mercantili e marittime si stila da per



tutto il Mondo, sino in Paesi de' Turchi; e questo avvertimento ci viene ancora dato dalla Divina Sapienza dicendo *erudimini, qui judicatis terram*; e ci addita la Sacra Scrittura in 2. Paralip. cap. 19., *ubi ait, videte quid faciatis, non enim hominis exercetis judicium, sed Domini, & quodcumque judicaveritis in vos redundabit*, e per buono instradamento, chi fa il Giudice legga gli avvertimenti del Padre Pietro Rivanegra Spagnuolo della fu Compagnia di Gesù in *Tract. de Relig. part. 2.* non bastando avere ottima intenzione, ma ci vuole prudenza, studio, ed intelligenza ancora, accompagnate da buona pazienza, dovendosi ben ponderare le prove fatte, e fondarsi in quelle, sentir gli Avvocati, e Causidici delle parti, conferir li suoi sentimenti con gli Colleghi, e risolvere con l'invocazione dello Spirito Santo; e risoluto il placito con la Sentenza lasciar stridere le parti, perchè l'interesse proprio accieca ognuno, e questi sono li ricordi, che in anni 55. di esercizio ho potuto in questa materia ricavare praticando al foro contenzioso quì, e altrove.

(1) *Jo. Lucen. de jur. mar. lib. 3. cap. fin. n. pr.* (2) *Plenè Rodulph. par. 3. cap. pr. in princ.* (3) *Ex Maran. in prax. par. 4. tit. ut Jul. Mer. n. 48. Cons. mar. cap. 35. et gaudent privileg. causar. Peregr. quæ sine figura judicii expediuntur, pro quibus Populus Romanus particularem Judicem deputaverat qui nominabatur Prætor Peregrinus, ut habetur in tex. l. 2. §. post aliquor. ff. de orig. jur. tit. Luc. lib. 2. dec. 3. Fenestrel. de Magistr. rom. c. 19.* (4) *Planè Marth. de claus. in explicatione hujus claus.* (5) *Ex adduc. per Emin. de Luc. tit. de cred. et deb. disc. 109. et d. tit. cap. 106. n. 8. ubi alios cit. et confirmat in suplim. d. tit.* (6) *Docet Vant. in tract. de null. et Arg. de legit. contrad. q. 2. art. pr. num. 27. Rodulph. par. 9. cap. 8. n. 24.*

#### C A P. XCVIII.

#### DELLE APPELLAZIONI DI SENTENZE FATTE IN CAUSE CIVILI MARITTIME.

**E'** Regola chiara in termini di ragione; che chiunque si presuppone gravato da alcuna Sentenza di Giudice, si può da quella appellare; e questa appellazione incontenente produce due effetti; uno di sospensione di Causa in quanto al primo Giudice, l'altro di devoluzione della medesima Causa dal detto primo al secondo Giudice, al quale è devoluta suddetta Causa, alla forma delle Leggi di alcuno Statuto. Vero è, che vi sono degli Statuti locali, e delle Leggi particolari, che proibiscono le appellazioni, o in alcuna qualità di



Cause, ovvero generalmente da alcuna qualità di Giudici, o di Tribunali; ma questi, o queste, come corrigenti la disposizione della Legge comune, conviene intenderle nel di loro più stretto senso, trattandosi di materia odiosa, ed in quanto agli Statuti vi è il nostro lib. 3. cap. pr. qual proibisce ogni sorta d'appellazione da qualsisia, e Sentenze, e Tribunali, esclusi li casi enumerati in altro, *Eod. lib. cap. 3.* ad ogni modo per dichiarazione fatta dal Sereniss. Senato a' 13. Novembre 1639. fu decretato, che dalle Sentenze fatte dagl' Illustriss. Supremi, sebben comprese in detta generalità, si desse appellazione devoluta al prefato Senato, atteso altra Legge più antica del medesimo Statuto fatta dal 1523. nel §. *Volumus etiam*, giunto il §. *In casib. præd. dict. cap. 3.* In quanto poi alle Leggi particolari d'alcun Tribunale vi si puonno addurre quelle degl' Illustriss. Conservatori di Mare proibitive d'ogni appellazione dalle Sentenze di questo Ufficio; circa di che però convien avvertire, che ivi si puonno esercire due qualità di giurisdizioni ordinarie; una cumulativa, cioè nella quale puonno entrare altri Uffici ancora, ma quello resta Giudice nel quale si è pervenuto, ad altra giurisdizione privativa ad altri di ingerirvisi, come sarebbe per spedizioni di Vascelli, pagamenti di mercede de' Marinari, contrasti per noleggi, e simili. In queste Cause dunque, che sono per dir così connaturali all' istituzione dell' ufficio, e ne' quali altri non si possono ingerire, si restringe la proibizione di potersi appellare. Al contrario in quelle che puonno spettare ad altri Tribunali ancora, ne' quali vi si ricercano formalità giudicarie sebben sommarie, e vi convengono prove, e studio, sarebbe improprio, che col prevenire in quel Tribunale, dove si rimuovono gli appelli, astutamente per lo più privasse il suo collitigante del beneficio dell'appellazione. Pertanto concludendo dico, che non ostante questa generale rimozione d'appellazione dalle Sentenze, che si facessero in alcun Ufficio, ordinata dalla Legge del medesimo Ufficio, s'intende di quelle, che sono fatte in Cause triviali, e connaturali nell' istituto loro, e de' frivoli, per così dire, e non di quelle che sono gravi, e di giurisdizione cumulativa.

Vi sono anche delle Sentenze, dalle quali, in termini della ragione comune, non si dà appellazione, che per lo più sono tenui di sostanza, o di forma.

Queste appellazioni convien interponere fra giorni otto dal giorno della notizia per lo nostro Statuto allegato, & *de jure communi* fra giorni dieci: il che serva per succinta informazione. Nel resto leggi il Consolato al cap. 11. 12. e seguenti.



## DELL' ESECUZIONE DELLE SENTENZE CIVILI.

**E'** Detto comune, essere vana quella Sentenza la quale non si eseguisce; conforme è vana quella Potenza, la quale mai si riduce all'atto: onde dopo il discorso de' giudizj, il fine de' quali è la Sentenza definitiva, conviene che della di lui esecuzione brevissimamente alcuna cosa si narri.

Questa, quando sia passata in giudicato, o con la confermazione in grado d'appellazione, o con essere inappellabile, viene ad esser eseguita con implorare l'ufficio del Giudice che l'ha fatta, che dia l'ordine dell'esecuzione di essa, concedendo per lo più licenza personale, e reale pignoranzia de' mobili contro il condannato per suddetta Sentenza. Circa di che, avendovi scritto molto copiosamente gravissimi Autori notati a piè di questo capo, non occorre, che mi vi estenda, ripetendo le loro proposizioni alle quali mi rimetto, massime non tendendo al fine propostomi in questo mio Trattato.

Una cosa solo in materia nautica mi convien ricordare, che quando occorresse pignorarsi ne' beni d'un Capitano, o Padrone d'alcun Vascello, o di Esercitori di esso, o altri, non si puonno in termini di ragione comune prendere separatamente dal Vascello, corredi, armamenti, ed apparati di esso, e disguarnirlo; essendo roba privilegiata; prima, perchè, siccome la legge comune alla quale, nè per il Consolato, nè per Statuti in questa parte vien derogato, dispone che gli istrumenti della coltura de' predj rustici vengano in obbligo, quando espressamente vi si pongono: dunque presuppone, che se non vi sia tale espressione, non vengano nell'obbligo generale; e la ragione è, perchè quel fondo, o predio non resti inculto in pregiudizio del pubblico, e privato beneficio: onde per l'istessa ragione, se si togliessero gli accessori del Vascello, mentre restando smembrato non potrebbe navigare con danno pubblico, perciò non si deve permettere, che in quelli vi cada pignorazione separatamente dal medesimo Vascello. Secondariamente, perchè in questi il Cons. di Mare cap. 135. espressamente privilegia li Marinari per li salarij, che hanno da aver dalla Nave, conseguentemente suppone, che altri separatamente dalla Nave non vi possino aver regresso; Terzo, perchè sono istrumenti dell'arte de' Naviganti, li quali perciò godono comunemente dell'esenzione de' pegni gl'istrumenti di tutti gli Artegiani.



Nelle paghe ancora de' Marinari, che servono in Nave, non vi si puonno far esecuzioni per debiti loro da' creditori; perchè, siccome la legge comune in due luoghi la proibisce nelle paghe de' Soldati, e questi come si è veduto altrove godono del privilegio della milizia: conseguentemente non si puonno pignorare, nè adjudicare, salvo se specialmente da loro fossero assegnate, o ipotecate: che è quanto possa toccar in questa pratica.

## C A P. C.

## DELLE CAUSE CRIMINALI.

**C**onviene, che ogni Capitano, massime di Navi poderose, ed il di lui Scrivano, tanto, o quanto siano informati di atti criminali per gli accidenti che gli puonno occorrere navigando, delli quali ne ha da dar conto in terra ricercato che ne sia, ed ancora per suo obbligo, quando pur non sia ricercato in caso di delitto atroce.

In ordine a che devesi presupporre, che ogni delitto commesso in Nave d' una Nazione viaggiando, la quale come altrove si è detto ha da portar l' insegna di detta sua Nazione, spetta a punirsi al Principe Nazionale, o suoi Ministri deputati, ed in Genova per Leggi particolari spetta per questi delitti commessi in Mare in Vascelli Nazionali agl' Illustriss. Conservatori di Mare: perciò il Capitano, quando si tratti di delitti gravi commessi in sua Nave, ha da far custodire il delinquente in ceppi fin che ritorni, e consegnarlo alla giustizia per il debito castigo. Se si tratti poi di delitto commesso in Navi presidiarie, o in Armata, o altre, che vadino sotto il di lui Stendardo, sì avendo dato fondo, o viaggiando, o in Porto, sempre nè è Giudice il Comandante della squadra, il quale perciò ha da condurre il suo Auditore, e secondo li casi si castiga *more militari* massime ad esempio d' altri. Ma ritornando a' Vascelli privati se si commettessero delitti in essi mentre sono in Porto, o in alcuno seno di Mare ancorati, e non ramporati sotto Stendardo Navale di prima, o seconda portata d' alcun Principe, ne spetta la punizione a quel Principe, o suoi Ministri della di cui giurisdizione è quel Porto, o seno di Mare.

Premesso quanto sopra per instradamento del modo di contenersi in contingenza di simili delitti gravi (perchè de' triviali il Capitano senza atti ne può, come si è detto altrove, dar il castigo a' esso ben veduto) devesi sapere, che vi sono di due sorta di delitti, cioè pubblici, e privati. Li pubblici son quelli, per li quali immediatamen-



te resta offeso il Principe, successivamente se ne inferisce il danno nei Privati; come se si scoprisse, che alcuno avesse tramato d'incendiar la Nave, e mandar la gente in aria, o di dar quella con insidie in potere de' nemici, o casi pari. Li delitti privati son quelli, co' quali immediatamente è offeso il privato, ed in conseguenza il Principe, al quale spetta invigilare, che ne' suoi Stati tutti siano quieti, ed in pace, ed ognun goda il suo, perchè in ciò è deputato da Dio v. gr. omicidio, furto, falsità, e simili: perciò si nell'una come nell'altra qualità de' delitti suddetti il Ministro del Principe può, anzi deve procedere *ex officio*, senza querela di alcun offeso; perchè il suo Principe ed il di lui Fisco mediatamente, o immediatamente è offeso.

Vi son poi de' delitti per i quali non si può procedere solo con querela, ad istanza del proprio offeso, o de' suoi eredi, o attinenti; e ne' quali il Fisco non vi si può ingerire per quanto fossero gravissimi, v. gr. lo Stupro, Adulterio, e simili, secondo il S. documento datoci in ciò da Nostro Signore Iddio nel S. Vangelo di S. Luca nel modo, che si diportò con la Cananea, dicendogli *Mulier ubi sunt qui te accusant?* &c. Similmente non vi entra Fisco nelle cause miste partecipanti del criminale, e del civile, sebben la causa sia introdotta criminalmente per via di querela, come sarebbe l'Invasione di possesso, baratteria di roba fidata, e simili. *Item* rispetto a quei delitti, che dal Suddito d'alcun Principe fossero commessi fuori del di lui Stato contro chi che sia: la ragione è, perchè sebbene può il Principe castigar un suo Suddito per scelleraggine commessa altrove come scellerato, questo castigo procede per modo di correzione personale *citra mortem*, & *membra mutilationem* affine di ridurlo, se può ad emendazione; ma non lo può fare *ad vindictam*, & *ad mensuram delicti*; perchè essendo commesso fuori del di lui Stato esso non è offeso: ma se sopraggiungesse querela dell'offeso fatta al Tribunale di quel Principe a cui è suddito il delinquente, e nel di cui Stato non fu commesso il delitto, si distingue: o che il Querelante, ovvero Offeso non è suddito, o che è suddito; se non è suddito, oltre la querela ci vuol un requisito, cioè, che faccia constare, che nel luogo del commesso delitto, non sia intervenuta processura contro suddetto Reo, non essendo conveniente che sia subordinato per un'istessa delinquenza a due punizioni colà, e quì; ed allora concorrendovi querela, e tale giustificazione, si castiga *pœna mitiori*, & *extraordinaria*. Se l'Offeso è suddito, basta la querela, e si procede alla puni-



zione, come se il delitto fosse commesso in Dominio senza ingerirsi il Fisco, e desistendo la parte, cessa la Processura, Sentenza, e sua esecuzione: ma se nel luogo del delitto avesse subito alcuna pena, ovvero fosse stato assoluto, con essersi costituito, in tal caso non è più luogo alla querela, e tali sono gli usi comuni, e fra noi ne dispone il nostro Statuto criminale lib. 2. cap. 96.

Inoltre di tutti li delitti, o siano pubblici, privati, ovvero misti di criminale, e civile, altri sono di fatto permanente, altri di fatto transeunte. Li primi sono quelli, li quali causano, e lasciano corpo di delitto, come sarebbe il cadavere dall'omicidio; la rottura dal furto, la falsità con la scrittura, o altra cosa falsificata, o simili; e quelli di fatto transuente, sono quelli, che non lasciano tale corpo di delitto, o vestigio di esso dopo di loro; come asportazion furtiva d'alcuna cosa senza rottura, cospirazione attentata da alcuni contro la Nave, o Capitano, o simili, de' quali non resta contrassegno da riconoscersi.

Posto quanto sopra, e venendo alla spiegazione dell'atto pratico, perchè viaggiando in Nave puonno commettersi, e delle volte si sono commessi mancamenti gravi, e per chiarirli non convien tardare, e quando sieno manifesti convien prenderne subito le giustificazioni, alle quali la tardanza è nociva, ed il Capitano n' ha da dar conto; vi esemplifico la forma nelli seguenti modi. Prima di omicidio. Secondo di furto con rottura; perchè *mutatis mutandis* tutti si regolano poi nell'istessa conformità.

In quanto al primo tema, per cagion d'esempio, viaggiando due, giuocan fra loro, vengono per tal causa alle mani, un ferisce l'altro mortalmente, e poi di tal ferita muore; si incomincia in questa forma.

18. . . a di . . . giorno di . . . a ore . . . essendo la Nave nostra intitolata . . . di cui è Capitano . . . in viaggio alla vela nel Mare di . . . partira da . . . il giorno di . . . incamminata. per . . . è comparso dinanzi al prefato Signor Capitano esistente in . . . e me Scrivano di detta Nave A. Chirurgo di detta Nave il quale per debito del suo uffizio ha denunziato con suo giuramento defertogli da me Scrivano d'ordine di esso Signor Capitano in tutto come in appresso. Cioè, io vengo da medicare P. uno de' Marinari di questa Nave, il quale è ferito nella parte . . . con ferita di punta, (e si noti tutto ciò che dice il Chirurgo, il quale convien come tale che sia pratico delle denunzie; e sopra tutto si faccia spiccare, se la ferita sia con pericolo di vita, e se tal pericolo sia ordinario, o grande, o grandissimo; scritta che



sia questa denunzia, si seguita come in appresso, cioè;) il prefato Sig. Capitano visto, e sentito il tenore di questa denunzia ha ordinato trasportarsi esso con R. Nocchiero, e me P. Scrivano al Rancio di detto . . . ferito, esistente . . . ove giunti, si è ritrovato giacer in detto Rancio per causa di detta ferita, la quale per li medicamenti apposti non si è potuta vedere, e chiamatolo per nome, rispondendo, se gli è dato giuramento da me Notajo d'ordine di esso Sig. Capitano di dire la verità sopra quanto sarà ricercato, ed avendo giurato con il tocco di sua mano della presente scrittura, è stato interrogato perchè causa si ritrovi così giacente, e steso nel suo Rancio; rispose per essere stato poco fa ferito da S. Marinaro in questa Nave; e soggiuntogli che narri in che posto, e per qual causa, e con che sorta d'armi sia stato ferito. Qui si estende la risposta, e si accerti che sia concludente, poichè non se ne può dare certo metodo, ma convien che lo Scrivano adopri giudizio; e finita la risposta lo Scrivano gliela legga, e gli dica se sta bene, e se vi vuol aggiungere, o sminuire, e finito s'interroghi degli astanti questo fatto, e si noti la risposta, poi s'interroghi di che Patria sia, che Parenti abbia, di che età, e quali effetti abbia in Nave, e si concluderà con dire, che ricavato quanto sopra da detto offeso si sono partiti. Proseguendo poi questi atti il Capitano al suo posto di Poppa farà chiamare di mano in mano quelli, che dall' Offeso saranno stati nominati per astanti al delitto, e li esaminerà nel modo seguente, e lo Scrivano noterà il tutto come in appresso: cioè, Il prefato Sig. Capitano per giustificare questo fatto ha fatto chiamare a se nella sua Camera di Poppa il T. cui essendogli da me Scrivano stato dato giuramento di mandato ec. di dover dire la verità, il quale col tocco di questa Scrittura ha giurato, ed interrogato opportunamente sopra il fatto esposto dal detto ferito, con suo giuramento disse; cioè, ec. Qui si noti tutto ciò, che dirà il testimonia, e si procuri cacciarne un costrutto concludente; e quando si veda tergiversare si minacci di ceppi, e castighi; si interroghi dell' età, e Patria, e quando fosse di linguaggio forastiere, si adopri l' interprete nel modo, e forma notata altrove; e poi di mano in mano si esaminino gli altri nominati, tutti nell' istessa forma, e tenore. Quando però si dia il caso, che risani dovrà il Chirurgo dinunziare in atti come è fuori di pericolo. Quando poi morisse, dovrà far altra denunzia essere morto alla tal' ora, per causa di detta ferita: nel quale caso il Capitano con il Nocchiere, e lo Scrivano ritorneranno alla visita del Cadavere, e si noterà, che il Capitano



vista suddetta dinunzia in tale giorno, ed ora si è portato col Nocchiere, e Scrivano a Prora, dove si è ritrovato il Cadavere; d' un uomo di statura . . . di pelo . . . di età, come dimostra l'aspetto, d'anni . . . vestito, o fasciato, secondo che sarà; il quale Cadavere, voltato, e rivoltato, e dinudato da . . . , dimandato, ec. si è ritrovato aver una ferita, o quello, che sarà nella tale parte; e chiamato il Chirurgo, e datogli giuramento, esso mediante, ha detto essere il Cadavere del tale, quale è quello, che è morto della ferita, che ha esposto nella sua dinunzia, e per totale ricognizione si sono chiamati E, F, capi di guardia di detta Nave, li quali con loro giuramento a lor deferito, e che singolarmente han preso, hanno comprovato essere il Cadavere del . . . Marinaro, quale pienamente conoscevano come persona del Ruolo loro, e che di tale nome, cognome, e patria si nominava, ed era uomo degno di fede, e dabbene, e per tale tenuto comunemente; sopra di queste giustificazioni il Capitano è in obbligo far ponere in ceppi il Delinquente, o Delinquenti, e poi fermarsi in procedere.

Se si trattasse poi di furto con rottura, in questo caso spetta al Penese fare la denuncia, come essendo andato nella stiva ha ritrovato rotta la tale Cassa . . . e si osserva la forma del giuramento, visita, ed atti enunziati di sopra, *mutatis mutandis*, salvo, che trattandosi di delitto occulto conviene chiamare ad esaminarsi tutti li sospetti, ed interrogarli ben bene, sopra di che non si può dare metodo proporzionato, ma conviene, che il Capitano, e Scrivano adoprino giudizio; e quando alcuno, che si tiene per sospetto, si esaminerà, si dica nel principio, come si esamina senza alcun pregiudizio delle ragioni del Fisco, e quando si scuopra il Reo, quando pur non vi sia totalmente in chiaro che sia Delinquente, si faccia ponere in ceppi, notandosi, che il prefato Capitano, visto ciò, che risulta dagl'atti contro il tale, ha deliberato cautelarsi di esso con farlo ponere, come fu posto in ceppi, così riferendo B. d'aver eseguito d'ordine, ed in tutto come sopra.

Il predetto tema serve per tutti li delitti di fatto permanente, di qualsivoglia specie egli sia, come ancora misti di criminale, e civile, de' quali restasse corpo di delitto, o vestigio di esso da riconoscere; ma negli altri, che non vi resta quanto sopra, si procede, o con precedente denuncia, o accusa, sopra della quale il Capitano ordina, che si prendino le informazioni, ed attualmente poi si prendono nella forma di sopra, e concluso che abbia circa esse, si custodiscono secretamente, ed in casi suddetti, seguito il ritorno.



del Vascello, si consegnano insieme col Reo, o Rei al Giudice Nazionale della Nave, quale con quelle prove prosegue la Causa; e lo Scrivano di tale consegna di atti, e di persone ne prende ricevuta, ed infila con l'altre sue scritture al Protocollo delle scritture di Nave: e questo serva per istruzione sommaria, perchè l'ho posta, acciò gli Scrivani di Nave, che non fanno il Criminalista, sappino come contenersi sino al termine, che spetta a loro; perchè se si è in isquadra armata vi sono gli Auditori, e suoi Attuari ed in terra li Giudici deputati, de' quali è il Mestiere. Chi vuole poi farsi ben capace di studio attinente a Criminalità, per non andare addietro alli volumi del Farinaccio Romano, nè del Claro con le addizioni del Bajardo, solo nelle risoluzioni prenderne alcun documento attinente alla particolarità, che ha alla mano, si contenti per istruzione perfetta leggere il Gomesio nelle sue Risoluzioni criminali esposte dopo le civili, che da esso imparerà meglio, che da ogni altro Autore, quanto in questa pratica desidera.

## C A P. GI.

DEGLI USI, E CONSUETUDINI MARITTIME  
IN GENERE.

**E'** Regola indubitata, che chi ha da giudicare, è obbligato con ogni più opportuno mezzo investigare tanto, che ritrovi la verità. Ora in queste pratiche marittime il mezzo più certo è prevalersi degli usi, e consuetudini, dove non ritrova legge scritta; perchè in ristretto l'uso, e consuetudine non è altro che una legge non iscritta, ed al Mondo non vi sono, nè si puonno dare controversie alcune più frequentemente bisognevoli di ricorrere agli usi, che le marittime: perciò un grave Autore Francese, qual non volle spiegar il suo nome, nè compilò di questa materia un libro, non meno eruditto, che ben fondato in suo naturale linguaggio, quale intitolò *L'USAGE DE LA MER*, de' documenti del quale in qualche parte mi sono servito ne' luoghi da me citati, ma perchè il radunarli tutti in alcun capo è impossibile, essendo diversi secondo la diversità de' Paesi, delle persone, e de' tempi: perciò basta che quì li tocchi generalmente, e vi porga il modo di ritrovarli, ed adoprarli. Questi usi secondo le contingenze de' casi si ritrovano, ed adoprano comunemente con far chiamar alcun uomo provetto, e versato, e per tale reputato nella materia, che si ha alle mani, circa la quale non vi sia alcuna legge scritta, sopra di cui si possa far giudizio;



al medesimo si fa dar giuramento di dover dire candidamente il suo sentimento, e consuetudini praticate. E delle volte si fa poner in iscritto l'esposto da esso, il che fa prova, non però prova provata, ma presuntiva, che trasferisce in ogni caso carico di provar il contrario a chi se ne domanda gravato; e quando si tratti di pratica tale, che non meriti procedersi a prove positive, può il Giudice informarsi verbalmente, e secondo quella provvedere; e quando si tratti di pratica grave, si procede alle prove positive legittime con Capitoli, ed interrogatorj delle parti rispettivamente, dalle quali risulti il consueto controverso, e secondo il costrutto di quella consuetudine provata conviene giudicare come se fosse legge scritta; e quando dagli Atti fatti non risultasse prova concludente, e si restasse al bujo, si prendono de' mezzi termini conferenti alla ragione, e lume naturale, che tali sono gli usi marittimi.

Dunque per concludere, brevemente dico, che chi ha da far giudizio in pratiche marittime, e nella pratica controversa non ritrova legge scritta, nemmeno documento preciso, o puntuale d'alcun classico Dottore, ne consulti con Periti dabbene nel modo esposto, che così si osserva da per tutto, e da ogni Nazione sino dal Turco.

## C A P. CII.

### DEL CAUSIDICO PERFETTO.

**C**hiunque ha per sua fatalità a litigar in giudizio civile, o sia Attore, o sia Reo; e molto più chi fosse imputato d'alcun delitto dal quale si voglia sincerare in qualsivoglia Tribunale, e parte del Mondo convien che si vaglia d'alcuno Causidico, o sia Procuratore valente, che porti le ragioni, e non sia come quei musici, che cantano d'aria, a' quali le note musicali sono superflue, perchè avendo delle volte miglior organo di voce de' periti in questo studio, sono dagli Idioti più graditi; ma cantando al paragone con questi ne' musicali passaggi sono da essi ammutiti. Il medesimo segue fra quelli, che fanno l'Avvocato, quali con superiore noblezza come Medici, non pongono mano a ferri per sanar gl'infermi, non avendo avuto abilità di saperli ben adoperare, come faceano gli Avicenni, e Galeni, e similmente un Geronimo Gardano stupor del Mondo in questo esercizio, si scusano non esser ciò di loro decoro, ed il mede-



simo in alcuni di quelli, che si scusano consistere la parte loro nella speculativa, e non nella pratica. Serviti dunque d'esperto ancor nella speculativa, il quale canti d'aria con buon organo di maestria, e con le note de' libri, e così nell' uno, e nell' altro modo ti serva d'avviso.

In occasione di che, essendo stata tale la mia professione per toccarne un respiro, dirò, che l'esercizio di Causidico fu sempre non meno importante, che stimato in ogni più ben regolata Città tanto ne' trascorsi secoli, quanto nel presente; in testimonio di che si adduce il testo puntuale nella L. B. C. *de procur. in fin.* nel quale Giustiniano Imperatore Legislatore si serve di queste parole; *Quisquis igitur ex iis, quos agere permisimus, vult esse Causidicus, eam solum quam sumet tempore agendi sibi sciat esse personam quousque Causidicus est, nec putet quisquam honori suo quidquam esse detractum cum ipse necessitatem elegerit standi, et contempserit Jus sedendi*, da che si ricava, che l'esercizio del Causidico non solo è onorifico, e civile quando che onorevolmente si eserciti, e dal modo, e forma d'esercitarlo in altro non si distingue da quello dell'Avvocato, se non dal stare al sedere innanzi a' Tribunali Superiori, e perciò da per tutto dove Causidici formino Collegio, al medesimo, da chi che sia, vien dato titolo di Venerando, come a tutti gli altri, nell'essenza poi l'uno esercizio si distingue dall'altro in ristretto, solo che il Causidico ha cura della Causa, e l'Avvocato del Giudizio: cioè quello del continente, e questo del contenuto, nel resto camminano del pari, ed ognuno con questi sappia come regolarsi, e preghi Iddio di non intopparci.

Ed altro non occorrendomi, per adesso farò punto a questa mia breve fatica, il di cui fine, non meno che il principio voglio che sia consacrato a quel Dio che fu, ed è, e sarà sempre

*Prima cagion delle cagioni ascosa,*

*Giusto, e Giustizia, e Sapienza, e Saggio,*

*Principio, e Fin d'ogni creata cosa.*

F I N E.



## T A V O L A

## DELLE COSE PIU' NOTABILI.

- A**lveo del Fiume che cosa sia. Capit. 3. Pagin. 5. num. 5.  
 Architetto di Nave suoi obblighi. Cap. 6. pag. 10. n. 15.  
 Accrescimento di Vascello senza saputa de' Committenti. Cap. 7. pag. 13. num. 1. Consenso d'alcuni di essi circa detto accrescimento Cap. 7. pag. 13. 14. a num. 2. 5. Circa il consenso di detto accrescimento Cap. 7. pag. 14. e num. 6. 9.  
 Accrescimento di Nave più volontario, che forzoso. Cap. 8. pag. 14. num. 1.  
 Accordi de' Partecipi, se dopo la fabbrica dovranno farsi a chi spettino. Cap. 9. pag. 15. n. 1. 2. 3.  
 Acquisto di Vascello, avvisi circa esso. Cap. 22. pag. 49. 50. e num. 16. 20.  
 Assicurato per scuodere, cosa debba provare. Cap. 33. pag. 79. num. 7.  
 Accommoda cosa sia. Cap. 34. pag. 84. num. 1. Differenza dalla compagnia pag. 84. n. 2. 3. e 4. Avvertim. pag. 85. n. 5.  
 Accommodante, e suoi privilegi Cap. 35. pag. 85. 86. num. 1. e 5.  
 Anteriorità, e posteriorità negata in due Accommodanti in caso, che uno non sappi dell' altro pag. 86. num. 7. 8.  
 Accommodatario quando obbligato a' conti, e quando resti disobbligato: pag. 86. n. 9. e 10. Condanna per mancanza: num. 11.  
 Avvertimento num. 12. 13. Autorità di esso: pag. 87. num. 14.  
 Suoi obblighi: pag. 87. num. 16. 18., e 20.  
 Accommodante obbligato a conti dell' Accommodatario, pag. 87. num. 15.  
 Patti dell' Accommoda osservabili, pag. 87. 88. num. 21. e 22.  
 Assicurazione, Cap. 51. pag. 121. num. 1., Cosa sia; Cap. 52. pag. 123. num. 1. e 2. Sopra a che si faccia; pag. 124. n. 5. e 6. Termini di essa; num. 7. Avviso, e caso occorso num. 8. e 9.  
 Assicuratore quando sia tenuto; Cap. 52. pag. 124. num. 7. e pag. 125. num. 11. e 16.  
 Assicurazioni senza termine, tempo, e viaggio, quando s' intendano; pag. 125. n. 14.  
 Assicurazione transcendente il risico fra chi si distribuisca il danno occorso pagina 125. num. 15. e pag. 126. num. 16. Avvisi per controversie num. 17. pag. 126.



- Assicurazioni dopo il sinistro sono valide; pag. 128. num. 16. sopra nuova incerta; pag. 128. num. 17.
- Assicurazione sopra la libertà d'alcuno, che dopo preso fosse ripigliato pag. 128. num. 19. Avvertimenti circa detta assicurazione pag. 128. num. 20.
- Assicurazione sopra Vascello a tempo determinato, che si affogasse in altura pag. 129. num. 21. Altro caso; pag. 129. num. 22.
- Avvisi circa gli Assicuratori, ed Assicurazioni Cap. 52. pag. 130. num. 23. e 24.
- Termine del pagamento di Assicurazione; pag. 130. num. 25.
- Avaria, e sua etimologia di quante sorti sia; quali siano; quando diventi sinistro totale; Terza specie d'Avaria. Capo 60. pag. 142. e seg.
- Avaria volontaria pag. 143. Altre Avarie; pag. 144. Quando per esse si sia tenuto, ivi.
- Armamento in corso. Cap. 62. pag. 148. n. 1. Come si conceda: n. 2. Distribuzione della preda: num. 3. Roba depredata combattendo di chi resti: pag. 149. num. 5. Altre osservazioni ivi.
- Avaria della Scala di Levante è forza di Principe; Cap. 66. pag. 157.
- Abbandonamento di Vascello per dubbietà di grave danno è di conto degli Assicuratori: cap. 69. pag. 161. num. 1.
- Abbandonamento per morbo contagioso è caso fatale: pag. 161. n. 2.
- Abbandonamento per fetore insopportabile num. 3. ivi.
- Angarie da chi possono esser imposte cap. 73. pag. 167.
- Ancoraggio non pagato dalla Nave, che uscita sia, ritornata in Porto per accidente; Cap. 72. pag. 165.
- Ancoraggio più non pagato da Nave, che approdi accidentalmente, obbligata alla denuncia del *vi ventorum*; pag. 166.
- Alienazione di Nave all'incanto, o a partito come possa farsi: cap. 89. pag. 209. Oblatore come debba contenersi; ivi pag. 210. ec.
- Amministratori di negozio; Cap. 94. pag. 218. Attinenze ad essi; ivi. Modo di contenersi pag. 218. 219. e 220.
- Appellazione di Sentenza suoi effetti: Cap. 98. pag. 226. Sentenze de' Conservatori di Mare inappellabili, e quando; p. 227. appellazioni fra quanti giorni convenga interporle, ivi in fine.

**B**Anditi, da dove; Cap. 2. pag. 4. num. 18.

Barche, loro qualità, e differenza dalle Navi; Cap. 6. pag. 9. n. 6.

Benedizione del Vascello, ed avvisi circa di esso; Cap. 9. pag. 15. 16. num. 5. e 6.

Bombardieri; cap. 16. pag. 34. n. 11.



Baratteria in che consista; cap. 74. pag. 168. Assicuratori non tenuti per essa; ivi. Pena de' Barattieri secondo lo Stat. di Genova: ivi. Sua diversità dal furto; 169.

- C**ontrattazione Marittima che cosa inferisca, che utili apporti, avvisi circa di essa; cap. 1. pag. 1.
- Carena, o acconcia; Cap. 8. pag. 14. 15.
- Caratti come si distribuiscono fra' Partecipi, avvisi circa di essi, ec. cap. 9. pag. 15., e 16.
- Carico della Nave quando si principia; cap. 9. pag. 15.
- Carico di Vino, Olio, ed altri licori, chi sia obbligato per la bontà de' Vasi, cap. 43. pag. 103. num. 5.
- Consolato accettato da' Principi; cap. 10. pag. 18. n. 9.
- Carico di legnami, privilegio del Padrone circa esso; cap. 43. pag. 102. Difficoltà risolut. ivi.
- Chirurgo, ed Ajutante, loro obblighi; cap. 11. pag. 20. num. 3.
- Capitano di Nave qual condizione, ed età debba avere; cap. 12. pag. 21. Suoi obblighi pag. 21. e 22. cap. 26. pag. 60. num. 23. e 24. cap. 64. pag. 153. cap. 71. pag. 163. e 64. cap. 72. pag. 164., e 165. Viaggiando; cap. 79. pag. 189. Qualità che deve avere; cap. 12. pag. 21. e 22. num. 11. e 13. In occasione di delitti; cap. 100. pag. 229. n. 1.
- Capitan Germano lodato come ottimo; cap. 12. pag. 22. num. 12.
- Capitano come debba esser riverito. Pena di chi l' offenderà, ed altro: cap. 12. *per totum*.
- Calafatti; cap. 16. pag. 34. num. 10.
- Contratto, e sua definizione, diversità; cap. 19. pag. 41. e 42.
- Contrattazione lecita a tutti, obbiezione con risposta; cap. 19. pag. 41. a num. 6. ad 9. Difficoltà; pag. 42. num. 10. e 11. Avvisi; pag. 42. num. 12.
- Compra di Nave, Avvisi circa essa: cap. 22. pag. 47. a n. 1. ad 5. e pag. 48. num. 9. pag. 49. num. 13.
- Compagnia mercantile, sua definizione, diversità, e ricordi; cap. 24. pag. 53. 54.
- Caricando due Navi per l' istesso luogo qual preferita; cap. 26. pag. 58. num. 8.
- Circa la coperta di Nave; Consolato Mar. spieg. cap. 28. pag. 66. num. 5.
- Cartella di recivo; cap. 30. pag. 68. num. 3. e 4.
- Cambio marittimo, sua forma; cap. 32. pag. 72. n. 1. Avvisi; pag. 72.



73. e 75. Sua origine pag. 73. Sua definizione; ivi. Quando diventi usura; num. 9. Necessità di essa, num. 11. Di che debba partecipare; pag. 74. num. 13. Oltramontani come lo usano; pag. 75. num. 17. Risichi, che lo rendono lecito; pag. 75. num. 21. Obbiezione, e risposta; num. 21. ad 25. pag. 75. 76.
- Risichi non espressi nel contratto di cambio perchè si corrono; cap. 33. pag. 78.
- Azione del cambio marittimo a modo di che proceda; pag. 78. num. 3. e 4.
- Utile del cambio marittimo quando non sia dovuto; p. 79. num. 5. quando si possi dimandare; num. 6. Ragione: num. 8. Patto solito porsi in tal cambio; pag. 79. num. 6.
- Cambio obbligato con garentigia, obblighi del Notajo; pag. 79. n. 10.
- Cambio per viaggio, e tempo determinato; pag. 79. num. 11. e 12.
- Cambista è assicuratore, Cambiante assicurato; pag. 80. n. 13. Casi controversi: num. 15. e 16.
- Padrone di navigazione quando possi obbligare la Nave per cambio; pag. 80. n. 16. e 17.
- Confessione *de recepto* nel cambio marittimo: pag. 81. n. 18. Danari dati a cambio marittimo per tempo indefinito, pag. 81. num. 19.
20. Dati con determinazione di viaggio, e tempo pag. 81. num. 21.
22. Dati a beneplacito: pag. 82. num. 23. Cambio marittimo sino a che termine: pag. 82. num. 23. ec.
- Cambio senza determinazione del principio: pag. 82. num. 25. Danaro dato a cambio marittimo a termine prefisso pag. 79. num. 11.
- Senza accordo, se seguisse sinistro: pag. 83. num. 26. e 27. Utile esorbitante sopra detto cambio: pag. 83. num. 28. Caso contingibile nel cambio marittimo rispetto al Padrone: pag. 83. num. 29.
- Cambio marittimo a cui siano prescritti i limiti pag. 79. num. 11. ec.
- Contratto di Colonna cosa sia: cap. 36. pag. 88. Sua diversità dall'accommenda, e conferenza con essa: pag. 89. Altro contratto simile pag. 89. num. 5. Perchè il ricavato si distribuisca in parti: num. 6.
- Per danno seguito distribuzione del ricavato: num. 7. 8.
- Contratto di Colonna fraternizza con il contratto di società mercantile: cap. 37. pag. 91. num. 1. Discordanza: num. 2. Confusione di più contratti per giudicare di essi: pag. 91. num. 3. Altre attinenze a questo contratto: pag. 91. num. 4. e 5.
- Conserva di Navi: cap. 48. pag. 114. num. 1. Cosa sia: pag. 115. num. 8. Direttore di esse, suo obbligo: num. 9.
- Contribuzione di Navi convocate al Comandante, obblighi di esso: pag. 115. Privilegi di Navi ptesidiarie; ivi num. 5.



- Sottoconvojo come segua; pag. 115. num. 6.
- Difficoltà circa le Navi obbligate a convojarsi: risolut. pag. 115. num. 7.
- Contrassegno di conserva nell'atto di partenza: pag. 115. in fine.
- Conserva di Navi, e suoi obblighi, ed utili in caso di preda: pag. 116. num. 11. 12. e 13.
- Corsaria, ovvero Piratica come si commetta: cap. 61. pag. 144. Piratica si distingue da ruberia: pag. 145.
- Corsaro, ovvero Pirata chi sia: cap. 61. pag. 145. e 146. Pena ad esso dovuta, e quando: pag. 146. Proibizione dello Statuto di Genova: ivi. Altro Stat. ivi. Ricettatori de' Corsari Pena pari: ivi. Pena di essi; ivi. Avvertimenti: pag. 146. e 147.
- Combattimento forzoso cosa debba osservare il Comandante in tale occasione: cap. 64. pag. 153. Orazione divota da recitarsi: ivi.
- Combattimento volontario casi due: cap. 64. pag. 154. e 155.
- Contrabbando quando siegua, diversità di nomi: cap. 71. pag. 163.
- Frode che pur non sia contrabbando: pag. 164.
- Compratore di roba fraudata o con baratteria, o con furto è tenuto in pena di furto: cap. 74. pag. 168. 169. Quando possa schivarla: pag. 169.
- Compratore in pubblico di roba venale, quantunque fraudata non tenuto: cap. 74. pag. 169. in fine.
- Casi ne' quali si deve contribuire: cap. 77. pag. 177. e 178. Requisiti per essa: ivi num. 7. Modo di contenersi: ivi: la Nave per quanto vi entri: pag. 179. dove si facci il calcolo: ivi. Estimo delle robe, in che stato di esse debba farsi: ivi. Noli entrano in calcolo per essa: pag. 180.
- Controversia nella consegna, o ricevimento di merci per bagnamento, o altro, modo di contenersi: cap. 80. pag. 189. Se in consegna di casse, o altro, si trovassero mancamenti in qualità di peso, ed altro, che non fossero espresse nella Polizza non è tenuto il Capitano; pag. 190.
- Crediti di tre sorti; cap. 81. p. 191. Spiegazione di esse; p. 192. e 193. Stat. di Genova in materia di contrattazione; cap. 81. p. 194.
- Concorso de' creditori privilegiati; cap. 82. pag. 195. Tal privilegio quando perisca; pag. 196.
- Caso deplorabile di Capitan Marc' Antonio Carattino; cap. 86. p. 204.
- Contratto di compra, o vendita, suoi requisiti; cap. 87. pag. 206. 207. e 208.
- Censaro, sue attinenze; cap. 88. *per totum*.
- Conto nel quale sia trascorso errore devesi rivedere; cap. 95. p. 221. Limitazione; ivi.



Consoli nazionali, loro origine, cap. 96. pag. 222. altre attinenze; pag. 222. e 223.

Consolato di Mare d'ordine di chi fu composto; pag. 222. Sue ordinazioni intorno alli Consoli; pag. 223.

Cause di pratiche marittime sommarissime; cap. 97. p. 224. Cause di Assicurazioni di Vascelli sono di giurisdizione cumulativa; ivi.

In Cause di riscossione di assicurazione come si stila; p. 225.

**D**elitto commesso in Nave da chi debba punirsi; cap. 100. pag. 229. e 230.

Delitti pubblici, delitti privati quali siano; pag. 230.

Delitti ne' quali non s'ingerisce il Fisco se non con querela; p. 230. ragioni; pag. 230., e 231.

Delitti di fatto permanente, e di fatto transunto, quali; pag. 231. num. 7. Tema dell'atto pratico; ivi.

**E**sercitori di Vascelli da che così detti, loro auctorità; cap. 10. p. 17 num. 1., e cap. 11. pag. 20. n. 5. cap. 12. pag. 21. num. 8. ec.

Esercitoria differente dal noleggio a scaffo, ed in che; cap. 10. p. 17. num. 1. ec.

Esercitori a che obbligati; Cons. che ne tratta; cap. 10. pag. 17. num. 5. e 6. e pag. 19. num. 15. 16.

Esercitori come possano esser obbligati dal Capitano, Diversità d'opinioni e quali siano; cap. 10. pag. 17. 18. num. 7. 8. e 10. Parere dell'Autore, ragioni circa esso, pag. 18. num. 13. e 14.

Esarcia cosa significhi, cap. 90. p. 211. Attinenze ad essa; *per totum Cap.*

Esecuzione personale da che abbi origine, cap. 91. pag. 212. Privilegiati in caso tale; pag. 212. e 213.

Ebrei presi quando restino schiavi, o no; cap. 92. p. 215. Caso occorso; ivi.

**F**orza di Principe. Cap. 66. pag. 156. Quando accada, ivi. Differente dalla Corsaria, e in che; pag. 157.

Fiumi, altri pubblici, altri privati, quali ognun di essi; cap. 2. p. 4. Dominio di essi a chi competa, ivi.

Fabbricieri di Vascelli privileg. v. Vascelli.

Fabbricieri de' Vascelli quando, e in che puniti; cap. 6. pag. 10. n. 12.

Fabbricieri hanno regresso contro la Nave fabbricata salvo patti in contrario; cap. 6. pag. 10. num. 14.



- Formola del ricatto per fabbrica d' una Barca: cap. 6. pag. 11.  
 Formola della dichiarazione de' Partecipi: cap. 9. pag. 16.  
 Formola dell' elezione del Capitano: cap. 12. pag. 25.  
 Formola del contratto di compra, o vendita: cap. 22. pag. 50.  
 Formola di noleggio generale: cap. 25. pag. 55.  
 Formola della Polizza di carico: cap. 30. pag. 69.  
 Formola del cambio marittimo: cap. 32. pag. 77.  
 Formola del contratto d' Accommoda, ed Implicita: cap. 34. p. 84.  
 Formola del contratto di colonna: cap. 36. pag. 90.  
 Formola del protesto del Noleggiatore contro il Padrone. Altra formola da farsi nel libro quando non si possi farla in iscritto: cap. 39. p. 95. 96.  
 Formola de' contratti, che puonno farsi viaggiando: cap. 50. p. 119.  
 Formola dell' Assicurazione: cap. 51. pag. 121.  
 Formola della nota del gettato in mare: cap. 58. pag. 139.  
 Formola dell' armamento in corso fra' Partecipi, e Capitano: cap. 62. pag. 149.  
 Formola di Patente per armamento di guerra: cap. 63. pag. 151.  
 Formola di Patente per Vascello di mercanzia: cap. 63. pag. 152.  
 Formola del *vi ventorum*: cap. 72. p. 166. Avviso circa di essa: ivi.  
 Furto non pagato dagli Assicuratori: cap. 74. pag. 168.  
 Formola del Testimoniale: cap. 75. pag. 174.  
 Formola del ripartimento per la contribuzione: cap. 77. p. 180.  
 Formola per l' Incatenamento di Vascello sequestrato, o di altri effetti: cap. 78. pag. 186.  
 Formola dell'atto pratico in occasione di delitti: cap. 100. pag. 231.  
 Furto con rottura di Nave a chi spetta denunziarlo: cap. 100. p. 233.  
 Modo di procedere per esso furto: ivi.

**G**overno temporaneo commendato da S. Tommaso: cap. 2. p. 4. n. 13.  
 Guardiano di Nave, suoi obblighi. cap. 16. pag. 32. e 33.  
 Gabbieri, loro cure: cap. 16. pag. 34.  
 Grano caricato, frodi in esso: cap. 41. pag. 98. Modo di fraudarlo: ivi.  
 Grano lecitamente trattenuto per bisogni: cap. 41. pag. 99.  
 Grano di più, caricato che si perda in Porto, non bonificato da chi avesse preso il suo: cap. 41. pag. 99.  
 Gettito in Mare: cap. 58. pag. 138. Perchè tra' fatali: ivi. Di quante sorti ve ne sia, e quali, p. 139. Come si debba eseguire p. 139 e 140.  
 Genovesi obbligati al suo Statuto in caso di gettito, come anco li quì condotti: cap. 59. pag. 140. Disposizione del medesimo Stat. ivi.  
 Dubbio intorno le due specie di Gettito: pag. 140. 141.



Gettito causato da mala stiva, o straccarico a danno di chi sia; pag. 141. num. 6. Quando si debba fare: num. 7.

Gabelle da chi possino essere imposte; cap. 73. p. 167.

Germinamento cosa sia; cap. 76. pag. 175. Quando sia tale: p. 176.

Quando si facci; ivi. Quando non operi; p. 175. Altri casi: 176. 177.

Giudizj di quante sorti; cap. 97. pag. 224. Legittimazione di persona, e competenza di Giudice anche in cause sommarissime in causa di mancanza come si regoli; pag. 225. ec.

Giovani de' Mercanti hanno giuridica autorità di ricevere commerci; cap. 80. pag. 189.

**I**nstrumenti da fabbricar Navi se si rompono non pagati; cap. 6. pag. 11. num. 17.

Inconveniente che dia utile, quest. cap. 15. p. 31, 32. n. 9.

Imprestito di Nave, giudicaz. circa esso; notazione cap. 23. p. 52. a num. 1. ad 7.

Impietta, sua diversità dall' Accommenda; cap. 34. p. 84. n. 5. 6.

Investir di Nave: contribuzione di roba smarrita anche dopo il periglio; cap. 55. pag. 134. Obbligo del Capitano in caso di picciol danno. p. 135. Mercanzia quando obbligata al danno in simili casi: ivi.

Incendio quando vi si presuma colpa; cap. 65. p. 155. n. 1. Assicuratori de' fatali sono tenuti: ivi. Nave incendiata in Porto se possa distruggersi: pag. 156.

Imperizia; caso occorso; cap. 70. pag. 162. Esercitori, e Vascello tenuti per essa: ivi: quando scusato: 163.

Incatenazione di Nave cosa sia; cap. 78. p. 181. n. 1. Come si eseguisca in Genova: p. 182. forma di ottenerla per lo Stat. di Genova: ivi. Secondo l' Jus comune: requisiti; p. 183. Modo di sottrarsi da essa: p. 185. Se fatta in tempo che il Vascello sia di partenza, e non trovi sicurtà: ivi. Quando possa moderarsi il credito; p. 185. 186. Avviso ivi. Difficoltà per Nave partita con sicurtà di ritornare qual sinistrasse; p. 185 quando non possi più essere incatenata: ivi. Altra difficoltà rilevante: ivi.

Indulti de' creditori a' debitori cosa siano; cap. 91. pag. 214. Avvertimento; ivi.

**L**iguria perchè così detta; distretto denominato di una parte di essa, in che si distingua dal Dominio; cap. 2. p. 3. n. 11. e 12.

Libri ne' quali si notano li Vascelli del Genovesato; cap. 10. pag. 18.

Libro dello Scrivano: cap. 14. p. 28. 29.



Libro di Boccaporto, e ricevi; cap. 30., p. 69. n. 6.

Legnami caricati, privilegio del Padrone circa esso carico; cap. 43., pag. 102. Difficoltà risolta; ivi, e pag. 103.

**M**are comune a tutti, a cui convenga la di lui giurisdizione, sin dove si estenda, da che abbi origine; acquisto di essa: cap. 1., p. 1.

Parole di S. Ambrogio circa l'impero sopra di esso; cap. 2. p. 2.

Mare subordinato a giurisdizione; cap. 2. pag. 2.

Mare Ligustico a chi competa, da chi sia comandato, sino dove, e perchè ad essi convenga, cap. 2. p. 2. 3. n. 8. 9. e 10. Effetti della giurisdizione marittima, cap. 2. p. 4. n. 16. 17.

Moggia che misura sia, e quanto pesi, cap. 6. p. 9. n. 4.

Materiali di Nave quando possino ripigliarsi; cap. 6. p. 10. n. 13.

Mercato di mercanzia caricata non deve più variarsi, cap. 14 p. 29. n. 8.

Marinari, loro età; cap. 17. p. 35. n. 1. 2. Loro privilegj: p. 35. n. 3. p. 36. n. 5., ed all' ult.

Mesate quando non corrano; cap. 26. pag. 61.

Mercanzie bagnate in Nave chi sia tenuto, cap. 27. p. 64.

Mercanzia con fettore, suo posto in Nave, cap. 28. p. 67. num. 8.

Mercanzia fina, e frangibile, pag. 67. n. 9.

Mercanzia caricata non manifestara, cap. 29. p. 68. n. 2. e 3.

Mercante qual sia, cap. 49. p. 116. n. 1. Quando obbligato alla Nave per danni, cap. 49. p. 117.

Mercante che muore in Nave, custodia di sue robe; cap. 49. p. 117. n. 8. Se averà noleggiata esso la Nave, e s' infermasse: ivi. Altro obbligo del Mercante verso la Nave; pag. 118 n. 10.

Mercanzia recuperata dopo il Gettito contribuito non è più del primo Padrone: cap. 77. p. 179. in fin.

Merci poste nello schifo per darle in terra che si perdessero contribuite; cap. 80. p. 190.

Mercante che s'imbarchi paga nolo per la sola mercanzia: c. 84. p. 201.

Marinati non soddisfatti; cap. 85. pag. 201.

Mesate come si regolano, cap. 85. p. 202. Quando si pagano a tanto per viaggio, ivi. Avvertimento: ivi. Quando al terzo degl' utili; p. 203. Quando vadino a metà: ivi, e seg.

Marinaria quando possa essere licenziata; p. 203. Quando no: ivi.

Marinato che morisse viaggiando, come soddisfatti gli eredi: p. 203.

Per merci cosa s'intenda; cap. 87. p. 207.

Merce, che dopo la vendita perfetta perisse è a risico del compratore; cap. 87. p. 207.

Merci che si bagnano per piano in Nave, cap. 26. p. 59. n. 16.

Gg 2.



- N**avigazione, sua origine non mai proibita, uso di essa, sua definizione; cap. 5. p. 8. Perchè necessaria, e come venga interrotta; ivi.
- Nave da che così detta; cap. 6. p. 8. n. 1.
- Nave di minor portata, e loro Comandanti; come nominati: cap. 6. pag. 9. num. 5.
- Nocchiere: a che sia tenuto; sua autorità, ed altro; cap. 13. p. 26. *per totum.*
- Navigazione; utilità, avvisi intorno ad essa; cap. 18. p. 39. *per totum.*
- Noleggio cosa sia, regola di esso; cap. 25. pag. 54. n. 1. e 2. Quando è per conto totale del Noleggiatore; ivi num. 3. e 4.
- Noleggio particolare, cosa sia, in che consista; cap. 25. p. 54. 55. ec.
- Noleggio voluto da Principe, a chi spetti il danno; cap. 26. p. 58. num. 1. Se con Ministri, num. 2.
- Noleggio dato a due parti diverse, chi sia preferito; ivi n. 3. e 4. Per miglior partito, per nolo preferito a maggior numero; ivi n. 5.
- Nolo incerto come sia dovuto, quando; ivi n. 6. e 7.
- Noleggiatore che si voglia estrarre dal noleggio quando, e come possa farlo: p. 58. 59. a n. 9. ad 13. Se il Capit. p. 59. n. 14. e 16.
- Noleggiatore a che sia tenuto; cap. 26. p. 59. n. 17. p. 61. n. 27.
- Nolo accordato che già si leva non può variarsi; p. 59. 60. n. 18. Non può abbandonarsi; num. 19.
- Noli impediti per qualità di merci si pagano per interi: pag. 60.
- Noli non accordati: pag. 60. num. 22.
- Nolo di roba, che naturalmente abbi patito si paga; p. 60. num. 23.
- Nolo anticipato da' Passaggeri, quando si perde: p. 60. num. 24.
- Noleggio che termini in viaggio; p. 61. n. 27. Altri impedimenti di noleggi; p. 61. n. 28. ad 30. Altre annotazioni; p. 61.
- Navarolo suoi obblighi; cap. 28. p. 65. e seg.
- Nave che debba porsi a partito; cap. 89. p. 209. ec.
- Navicellajo suoi obblighi; cap. 28. p. 65. n. 6. cap. 84. p. 199. e cap. 90. p. 212.
- Nave suoi obblighi con Mercanti; cap. 49. p. 117. n. 5.
- Naufragio, cap. 57. p. 137. Robe salvate da esso non contribuiscono; ivi. In dubbio si ha per fatale; ivi. Obblighi, e pene di chi lo causasse; ivi. Caso contingibile, risoluzione, p. 138.
- Navi di mercanzia non si devono trattenere; cap. 67. p. 159. Se trattenute, sono tenuti gli Assicuratori; ivi.
- Nolo perchè si prenda; cap. 83. p. 197. Quando sia dovuto cap. 84. p. 199. Noli non ritardati a pagarsi per controversie, ivi. Avvertimenti; pag. 200.



247

Nolo pagato sopra il crescimento delle merci in Nave; p. 200. sopra  
roba, che siasi guasta naturalmente; ivi.

Noli pagati con la stessa roba condotta, cap. 84. p. 200.

Nolo quando si paghi; cap. 84. p. 201.

**O**perarj, giornalieri quanto debbano travagliare; cap. 6. p. 111. n. 16.

Obblighi di più verso un solo, cap. 20. p. 43. *per totum*.

Olio caricato, avvertimenti; cap. 28. p. 66. n. 7.

Obbligo fatto in Nave quando non valido; cap. 50. p. 118. Quando  
valido num. 2. casi quattro n. 3. Convalidarli, ivi n. 4. Causa  
di quanto sopra n. 5. ivi.

Obblighi fatti in Mare quando vagliano; pag. 119. n. 9.

Ormeggi come debbano farsi per non daneggiare gli altri: cap. 79. p. 188.

**P**esca libera ad ognuno, per quale Jus, perchè alle volte proibita;  
cap. 4. p. 6. Pesca riservata regalo de' Principi, ivi. Pesci presi  
con l'amo non pagano; ivi.

Pescatori dove obbligati a vendere li Pesci: cap. 4. p. 6.

Contratto circa la Pesca. Avvertimenti intorno ad essa; ivi.

Partecipe d'alcuna fabbrica di Vascello che manchi; cap. 6. pag. 11.  
num. 18. e 19.

Pietro d' Aragona non fa legge con sua costituzione; cap. 10. p. 18. n. 9.

Partecipe di meno caratti, che pretensioni possino competere quando,  
e perchè; cap. 10. p. 19.

Pilota che significhi, suoi obblighi, pene, alle quali è soggetto: cap.  
15. pag. 30. e 31.

Padroni mal governanti li Vascelli Cap. 15. pag. 31. n. 5. 6. e 7.

Penese da che così detto, suoi obblighi. Cap. 16. pag. 33.

Proeri, o sia inservienti alla proda, lor cure. Cap. 16. p. 34.

Permuta di Vascello. Cap. 22. p. 50. num. 20.

Polizza di carico. Cap. 30. p. 68. Avvisi circa essa, spiegazione  
della clausula *dice essere*; cap. 31., p. 69. 70. *per totum*.

Passaporto cosa inferisca. Cap. 91. pag. 212.

Protesto, sua definizione. Cap. 39. p. 94. Come si faccia: Avviso.  
Causa di esso; Se impedito per causa di Superiore a cui dovrà  
farsi, modo da contenersi: ivi, e pag. 95. 96.

Provvisioni di viveri per partenza. Cap. 44. p. 103. Obbligo del Capi-  
tano in questi casi: ivi. Circa lo Spirituale: pag. 104. ivi.

Predazione. Cap. 46. p. 107. Quando abbi luogo p. 108. Quando se



- ne acquisti il totale Dominio: ivi. Detti casi quando abbino luogo, pag. 109. Risoluzione di essi ivi, e seg.
- Preda quando s'intenda ridotta in sicuro; p. 109. n. 7.
- Preda abbandonata da' depredanti: pag. 111.
- Passaggiere qual sia; cap. 49., pag. 116. n. 2.
- Padron di Vascello suoi obblighi con Mercanti, e Passaggieri. Cap. 49. pag. 116. Con Marinari. Cap. 85. p. 204.
- Partenza impedita, casi diversi. Cap. 45. p. 105. Obblighi del Capitano circa l'impedimento de' nemici, spese causate come si ripartino; p. 105. 106. Circa li noli; p. 106. n. 10.
- Caso improvviso di detto impedimento: pag. 107 a n. 11. ad 13.
- Patenti, e Lettere commendatizie; Autori che ne trattano; cap. 63. pag. 151.
- Porto, sua definizione. Cap. 79., p. 187.
- Privilegio della legge sopra compra, ristoro, ed ultima spedizione di Nave; cap. 82; pag. 195. Requisiti per ottenere detto privilegio; ivi. Difficoltà; p. 196.
- Privilegi de' debitori di due sorti. Cap. 91. p. 212.
- Privilegio per noli, e restituzione di robe caticate. Cap. 83. p. 197. Difficoltà risolut. pag. 197. e 198.
- Pagamenti alla gente di Nave che sia totalmente sinistrata come risolti: cap. 86., pag. 204. e seg.
- Partito fra Partecipi d'alcuna Nave; modo di contenersi. Cap. 89., p. 209. Possessore del Capitanato, o Padroneggio in tali casi resta al possesso; pag. 210.
- Prigioni di guerra fra Cristiani se possino far contratti, ed ultime volontà, cap. 92. p. 215.
- Pignorazione contra alcuno Capit. non puonno farsi degli armamenti, o attrezzi del Vascello. Cap. 99. p. 228.
- Paghe de' Marinari non pagano creditori. Cap. 99. p. 229.

**R**ipa del fiume comune, e non paga ancoraggi. Cap. 3. p. 5.

Roba ritrovata in Mare. Cap. 47. p. 112. Avvertimenti circa essa: Regalo al ritrovatore: ivi. Se ridotta in terra: pag. 113. Quando resti a chi la trova: Divisione di roba ritrovata; ivi.

Roba di getto, e naufragio ritrovata, Avvertimento: Cap. 47. pag. 114. Altro avvertimento: ivi.

Riassicurazioni: cap. 52. p. 127. Forma della polizza di esse: pag. 129. Attinenze: pag. 130.

Regalo, che esige armata navale da Vascello mercante, è forza di Principe. Cap. 66. pag. 158.



Rappresaglia cosa sia. Cap. 67. pag. 158. e 159.  
 Rivoluzione della gente in Nave, carico degl' Assicuratori; cap. 68.  
 pag. 160.  
 Rendimento de' conti a' cosa obblighi; Cap. 94. pag. 218. Quando  
 s' intenda reso il conto: pag. 220.  
 Rendimento di conto per amministrazione di Vascello, cap. 95. pag.  
 221. Se smarriti i libri per caso fatale: ivi.

**S**crivano da chi debba conferirsi, suo giuramento, qualità, obblighi,  
 e pene: cap. 14. pag. 28. *per totum*: suo Ajutante: cap. 30. p. 68.  
 n. 1. e cap. 80. p. 189: e cap. 81. pag. 191.  
 Stipulazione, dove bisognevole, sua definizione, ed altro; cap. 20.  
 pag. 44. num. 12. 13. e 14.  
 Scurtà, altri vocaboli ad esse attinenti, e quali siano; Difficoltà ri-  
 soluta, definizione, ed altro. Cap. 21. pag. 45. *per totum*.  
 Scrivare le merci in Nave. Difficoltà, requisiti. Cap. 27. p. 64. 65.  
 Marinari cooperanti alla stiva quando pagati. Cap. 43. p. 103.  
 Stallia cosa sia, da che così detta: cap. 38. pag. 92. Divisione, e  
 suddivisione di essa: ivi, num. 2. e 3.  
 Stallie irregolari arbitrarie al Giudice per gli accidenti: ivi n. 4.  
 Stallie quanto durino per Navi, e Barche: p. 92. 93.  
 Giorni cotrenti, ed utili di carico, e discarico per le stallie, p. 93.  
 Avvertimenti al Capitano: ivi.  
 Sopraccarico: cap. 40. p. 96. 97. Cosa sia: Cura di esso: Sua autori-  
 tà; Suoi emolumenti; Suo posto in Nave; ivi.  
 Scandaglio cosa sia: cap. 42. p. 99. n. 1. e 2. e p. 102. n. 6.  
 Suo riscontro: p. 100. n. 3. Avvertimenti: p. 101. n. 4.  
 Obblighi dello Scrivano circa lo scandaglio: ivi n. 5.  
 Sinistro quando sia dell' Assicuratore: cap. 52. p. 123.  
 Sinistro che occorra in Mare, o da Mare è sempre fatale; p. 124. cc.  
 Sinistri fatali non obbligati al danno: cap. 56. p. 135. num. 1.  
 Sinistri quali siano: ivi n. 2. Per quanti sia tenuto chi si assume il  
 rischio, e quali: p. 136., perchè detti fatali: ivi.  
 Scaricamento di merci, carico dello Scrivano, modo di contenersi:  
 cap. 80. p. 189. Se dopo scaricato una parte, quelle che restassero  
 si perdessero, non contribuite da chi prese le sue: cap. 80. p. 190.  
 Scaricamento impedito, obbligo del Capit. Cap. 80. p. 169.  
 Salvocondotto, e Salvaguida cosa inferiscano: cap. 91. p. 212. Sal-  
 vocondotto civile, a chi concesso, e quanto duri: p. 213. e 214.  
 Salvocondotto concesso dal Porto franco, o reali concessi dal Princi-  
 pe, o dalla legge: p. 214.



Schiavitùdine, sua origine: cap. 92. p. 214. ec. Sua definizione: pag. 215. Attinenze ad essa; p. 216., ec.

Sentenze civili come si eseguiscono: cap. 99. pag. 228. Avviso per pignorazione contra alcuno: ivi, e seg.

**T**imoniere; cap. 16. pag. 34. n. 9.

Testamento fatto in Mare *more militari* si tollera: cap. 50. p. 118. Quanto duri. Quanti testimonj debba avere: p. 119. Osservazioni ivi ec.

Testimoniale, cap. 75. p. 170. Dove convenga farsi, ed in che modo: ivi e p. 171. tre nomi suoi proprj: Quando facci fede in giudizio, e fuori: ivi. Quando debba presentarsi. Obbligo degl'interessati: p. 172. Avvisi: ivi. Effetto dell'approvazione di esso: p. 173.

**V**endita della Nave proibita al Capit. Avvertimenti: cap. 22. p. 48., e 49.

Vascello minore deve cedere al maggiore: cap. 53. pag. 131., come ciò s'intenda: ivi. Casi seguiti se l'urtato fosse straccarico: p. 132.

Vascello che esca, o bordeggi deve cedere all'entrante: p. 132. e cap. 79., pag. 187. Quando è in Porto suoi obblighi: ivi pag. 188.

Vascello che per sinistro debba scaricarsi: cap. 54. p. 132., e 133. o pur resti innavigabile; p. 134. Obbligo del Mercante: ivi.

Vascello depredato da' nemici: cap. 64. p. 154. Obbligo del Capitano; p. 155. fra chi si distribuisca il danno; ivi.

Vascello cacciato da Corsari ricoverato in porto, ed ivi trattenuto non è corseria; cap. 66. p. 157. Vascello trattenuto forzosamente benchè pagato è forza di Principe: cap. 66. ivi.

Vendita di merci, suoi requisiti: cap. 87. p. 207. 208.


Vendite due di una stessa merce, come debba contenersi per il compratore: cap. 87. p. 207.

Vendita di merci a tempo non paga interesse: cap. 87. p. 208. Avviso circa le vendite; ivi.

Fine della Tavola.

14651































TARGA  
CONTRATTI  
MARITTIMI

UNIVERSITA' DI PADOVA  
DIPARTIMENTO DI STORIA E  
FILOSOFIA DEL DIRITTO E  
DIRITTO CANONICO

112  
E  
43  
BIBL. DIRITTO ROMANO



glie di nemici, vi si trovassero ricatti, o cedole a loro pagabili, può a chi sono toccati scuoterle come il nominato in quelli. Quale depredazione non solo ha luogo, quando si ottiene a viva forza in guerra combattendo, ma ancor in ogni rappresaglia fatta per occasione di guerra dichiarata. (2) Ma perchè il Depredante non si può della cosa predata tenersene talmente sicuro padrone, che ancora da altri della sua contraria parte non possa essergli ripigliata, o per giustizia evitata, e poi non di subito acquista della preda un dominio irrevocabile, perciò viene a proposito in questo luogo spiegare quando, chi ha ripigliato, possa assolutamente restituirla. Il primo caso è, quando la preda è stata trasportata in mare, e si possa dire, che probabilmente acquista il dominio. Il secondo caso è, quando la preda è stata trasportata in mare, e si possa dire, che probabilmente acquista il dominio. Il terzo caso è, quando la preda è stata trasportata in mare, e si possa dire, che probabilmente acquista il dominio. Il quarto caso è, quando la preda è stata trasportata in mare, e si possa dire, che probabilmente acquista il dominio. Il quinto caso è, quando la preda è stata trasportata in mare, e si possa dire, che probabilmente acquista il dominio. Questi sono in ristretto.



247, li quali propriamente si possono rappresentar in questa materia secondo l'atto pratico. Si deve però avvertire, che questi casi hanno luogo e s'intendono di Vascelli, o effetti de' privati, e non del pubblico, li quali godono del privilegio che si dice del postliminio; perchè questi sempre si restituiscono al primo lor Signore, in qualunque stato, e tempo sieno stati recuperati, mediante la reintegrazione delle spese, e danni e con degno regalo come sono le Galee, Navi presidiarie, Armamenti marittimi, o campestri di tutto conto di Principe amico. (4)



dalla risoluzione del Consolato che danti non si potea restituire a chi è stato d' uomini dabbione è, perchè in dominio della roba la preda in luotata, e privato di dal depredante in ne' suoi mari, e confederati con esso, quantità della rimunerati, estendere erata, il che si ri- beveraggio si può quando la Nave, o Depredante in luotata l'acquisto, ed il in quest'altro caso conseguentemente no di restituzione. erittori da me nar- ragioni essere con- edanti condotta sot- no per lo spazio di è la comune opi- sioni a suo favore, possa dire ch' il de- a se sicuro, perciò a se sicuro, perciò il Consolato di mare)